XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	Pag.	3
Giunta per le autorizzazioni	»	4
Commissioni riunite (III Camera e 3ª Senato)	»	7
Commissioni riunite (I e V)	»	8
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
interni (I)	»	84
Giustizia (II)	»	97
Difesa (IV)	»	120
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	127
Finanze (VI)	»	130
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	141
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	158
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	166
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	175
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	190
Affari sociali (XII)	»	211

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto: Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

Agricoltura (XIII)	Pag.	223
Politiche dell'Unione europea (XIV)	»	234
Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	253
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi	»	256
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	»	257
Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza		
E ASSISTENZA SOCIALE	»	259
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	261
INDICE GENERALE	»	263

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

3

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATI-BILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 25 gennaio 2012.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.45 alle 15.45, ha iniziato l'esame di un ricorso in materia di ineleggibilità presentato da Francesco Paolo Lucchese; ha esaminato la posizione di deputati ai fini del giudizio sulle ineleggibilità; ha concluso l'istruttoria sulle cariche di presidente di provincia ricoperte da deputati proponendo alla Giunta l'accertamento della compatibilità; ha avviato l'istruttoria in contraddittorio sulla carica di consigliere di amministrazione della RAI ricoperta dal deputato Antonio Giuseppe Maria Verro.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Seguito e conclusione della discussione sulle comunicazioni del Presidente sul conflitto	
d'attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 327 del 2011, rese nelle sedute dell'11 e del 18 gennaio 2012	4
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Remo Di Giandomenico, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 10) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	6
AVVERTENZA	6

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del Presidente Pierluigi CASTA-GNETTI.

La seduta comincia alle 9.25.

Seguito e conclusione della discussione sulle comunicazioni del Presidente sul conflitto d'attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 327 del 2011, rese nelle sedute dell'11 e del 18 gennaio 2012.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricorda che nella seduta odierna la Giunta dovrà esprimersi al fine di offrire all'Ufficio di Presidenza un parere sull'opportunità che la Camera si costituisca nel giudizio costituzionale attraverso un difensore di propria fiducia. Precisa che l'Ufficio di Presidenza potrebbe essere convocato sul punto per l'inizio della prossima settimana.

Federico PALOMBA (IdV) ricorda anzitutto – con riferimento alla deliberazione della Camera con la quale è stata negata l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni dell'on. Cosentino e che forma oggetto del conflitto

- di aver presentato a suo tempo una relazione di minoranza con la quale aveva espresso un netto dissenso rispetto alle conclusioni cui poi la Camera era giunta. Oggi i fatti gli danno ragione, sia sulla questione processuale sia sul punto fattuale, giacché l'on. Cosentino non solo è destinatario di una nuova misura cautelare, su cui la Camera ha già deliberato, ma è stato anche rinviato a giudizio per i fatti della P3 e sul falso dossier a carico del Presidente della Regione Campania Caldoro. Coglie l'occasione peraltro per osservare come il dibattito sulla richiesta di arresto dell'on. Cosentino sia stato a suo avviso scadente.

Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla costituzione della Camera nel giudizio per conflitto di attribuzioni, sia in ragione della necessità di conseguire risparmi di spesa – ragion per la quale sarebbe contraddittorio rivolgersi a un professionista esterno – sia in ragione di considerazioni di merito già offerte nella sua relazione di minoranza. Sottolinea, a quest'ultimo riguardo, che la Camera esce spessissimo soccombente da questi conflitti: si tratta di un fatto che egli è solito ricordare sia in Giunta sia in Assemblea. Proprio nello scorso mese di

dicembre, nonostante la Camera fosse difesa da esimi principi del foro, essa ha subito due pesanti sconfitte innanzi alla Corte costituzionale: si tratta dei giudizi che si sono conclusi con la pronuncia delle sentenze n. 333 e n. 334.

Maurizio PANIZ (PdL) dissente dall'on. Palomba. Ritiene infatti che la Camera debba costituirsi in giudizio al fine di difendere il proprio deliberato. Si tratta peraltro di una difesa che non comporterebbe alcun onere, in quanto essa potrebbe, a suo avviso, essere assunta dall'Avvocatura interna, come è accaduto in precedenti casi. Coglie l'occasione per accennare anche a un provvedimento del tribunale di Napoli reso in materia di acquisizioni probatorie nel procedimento penale a carico del collega Papa: in tale provvedimento infatti si leggono osservazioni sulle intercettazioni casuali dei parlamentari difformi da quelle che egli ha spesso ascoltato in Giunta.

Marilena SAMPERI (PD), ricordando anch'ella di aver presentato - in occasione dell'esame della richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni dell'onorevole Cosentino - una relazione di minoranza, ribadisce le stesse considerazioni allora espresse. Ricorda infatti che il compito della Giunta attiene alla valutazione circa la sussistenza o meno del fumus persecutionis e circa la correttezza formale della richiesta. Nel caso di specie, tale ultimo aspetto appare confortato dal giudicato della Corte di cassazione, il quale costituisce uno degli innumerevoli giudicati cautelari che si sono accumulati nei confronti dell'on. Cosentino: nel 2010 la Cassazione ha infatti statuito in merito alla regolarità del procedimento. Proprio il giudicato della Corte di cassazione sulla vicenda ECO4 attesta la correttezza formale e procedurale dell'operato del GIP, così escludendo la sussistenza di fumus persecutionis. Il GIP ha correttamente operato, non distruggendo le intercettazioni riconosciute rilevanti e influenti nell'ambito del procedimento nel quale sono state autorizzate e delle quali solo in un secondo momento è emersa la rilevanza anche nell'ambito del procedimento a carico dell'on. Cosentino. Da qui la qualificazione delle suddette intercettazioni come « casuali » e la necessità della richiesta di autorizzazione al loro utilizzo. Per tutte queste ragioni esprime il proprio orientamento contrario alla costituzione in giudizio della Camera nel conflitto di attribuzioni in titolo: tale costituzione in giudizio peraltro comporterebbe ingiustificati oneri a carico della Camera.

Maurizio BIANCONI (PdL) ritiene che si pongano innanzi alla Giunta due questioni, una di merito - attinente alla sussistenza o meno del fumus persecutionis a danno dell'on. Cosentino – e una relativa all'integrazione del contraddittorio. Con riferimento a tale ultimo aspetto, precisa che si tratta delle normali « formalità sostanziali » che attengono al giudizio: la Camera è parte del procedimento e, come tale, ha il dovere di costituirsi in giudizio. Tale considerazione vale a maggior ragione in quanto la Camera è un organo e non un soggetto privato. Con riferimento poi alle eventuali spese del giudizio, concorda anch'egli sull'opportunità che la Camera sia difesa dall'Avvocatura interna, escludendosi con ciò oneri finanziari.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), dissentendo rispetto alle opinioni espresse dall'on. Samperi, precisa che la Giunta deve limitarsi a esprimere il proprio orientamento – peraltro non vincolante – sulla costituzione in giudizio o meno, a prescindere da considerazioni di merito. Quanto agli oneri finanziari, come già segnalato in altri interventi, la difesa della Camera potrebbe essere « a costo zero » ove assunta dall'Avvocatura interna.

Armando DIONISI (UdCpTP) esprime l'orientamento favorevole del suo gruppo alla costituzione in giudizio, ancorché in occasione della delibera sulla richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche dell'on. Cosentino si fosse espresso nel senso della concessione.

La scelta odierna deriva dal fatto che la costituzione in giudizio rappresenta la mera difesa del deliberato della Camera dei deputati. Raccomanda poi anch'egli che la Camera si avvalga dell'Avvocatura interna.

Marilena SAMPERI (PD), intervenendo per una precisazione, sottolinea che la costituzione in giudizio della Camera nel conflitto di attribuzione non si configura come un fatto automatico: quella odierna rappresenta una nuova decisione, che prescinde dalla delibera adottata a suo tempo dalla Camera e impugnata dall'autorità giudiziaria.

Dopo ulteriori interventi per precisazioni dei deputati Maurizio BIANCONI (PdL) e Federico PALOMBA (IdV), Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, prende atto che l'orientamento maggioritario della Giunta è favorevole alla costituzione della Camera nel giudizio, con la raccomandazione che il relativo mandato sia conferito all'Avvocatura interna. Riferirà in tal senso al Presidente della Camera.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Remo Di Giandomenico, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 10).

(Rinvio dell'esame).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rappresenta che il collega Mantini ha rinunziato all'incarico di relatore. Affida pertanto l'incarico al collega Dionisi.

Armando DIONISI (UdCpTP), nell'accettare tale incarico, chiede un rinvio per poter esaminare l'incartamento.

La seduta termina alle 9.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEGUITO DELL'ESAME DELLA DOMANDA DI AU-TORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO PAPA (DOC. IV, N. 23) (rel. CASTAGNETTI).

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, Andrea Riccardi, sulle linee programmatiche (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio)

7

AUDIZIONI

Mercoledì 25 gennaio 2012. – Presidenza del presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica, Lamberto DINI. - Interviene il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, Andrea Riccardi.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizione del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, Andrea Riccardi, sulle linee programmatiche.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Lamberto DINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a cir- | duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

cuito chiuso e la trasmissione radiofonica e satellitare del Senato.

Il ministro Andrea RICCARDI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo un commento introduttivo di Lamberto DINI, presidente, e un intervento di Francesco TEMPESTINI (PD) sull'ordine dei lavori, intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti i senatori Alfredo MANTICA (PdL) e Giorgio TONINI (PD) e i deputati Fabio EVAN-GELISTI (IdV) e Gianni VERNETTI (Misto-API).

Lamberto DINI, presidente, rinvia ad altra seduta il seguito dell'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
SEDE REFERENTE:	
DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865-A Governo (Esame e conclusione)	8
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	21
ALLEGATO 2 (Emendamenti 6.500 dei relatori e 28-bis.5 del Governo)	79
ALLEGATO 3 (Proposte di coordinamento approvate)	81
ALLEGATO 4 (Proposte emendative approvate)	82

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 gennaio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 11.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2012. – Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO, indi del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 11.55.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 4865-A Governo.

(Esame e conclusione).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente della V Commissione, ricorda che l'Assemblea, nella seduta di ieri, 24 gennaio, ha deliberato il rinvio del provvedimento alle Commissioni riunite I e V. Ricorda, altresì, che, in base a quanto convenuto, tutti gli emendamenti presentati in Assemblea si intendono ripresentati in Commissione (vedi allegato 1).

Avverte che non sono ammissibili le seguenti proposte emendative, già dichiarate inammissibili nel corso del primo esame in sede referente: Di Pietro 1.39 e 22.01; De Camillis 1.44; Borghesi 1.33, 1.34, 3.1 e 13.08; Damiano 1.307, di con-

tenuto identico al comma 6-quater dell'emendamento Paladini 1.40, già dichiarato inammissibile; Boccia 1.306, analogo all'emendamento 1.42 già dichiarato inammissibile nel corso del primo esame in sede referente; Bitonci 6.28, 29.136 e 29.137; Paladini 6.33; Di Biagio 8.1, 13.04 e 21.01; Stradella 11.5, limitatamente ai primi due periodi, 29.01 e 11.4, nonché l'analogo Aracri 11.300; Moffa 11.301, analogo all'emendamento 11.25, già dichiarato inammissibile nel corso del primo esame in sede referente; Braga 11.11, limitatamente al comma 6.1.1; Oliverio 13.07, limitatamente al comma 2; Aniello Formisano 14.22 e 14.23; Siragusa 14.300, analogo all'emendamento 14.9, già dichiarato inammissibile nel corso del primo esame in sede referente; Siragusa 14.301, analogo all'emendamento 14.8, già dichiarato inammissibile nel corso del primo esame in sede referente; gli identici Costa 16.01 e Nicola Molteni 16.06; Zazzera 21.021, 21.022, 21.024, 21.025, 21.019, 21.023, 21.018 e 21.020; Montagnoli 22.021, 22.020, 22.022 e 29.101; Zazzera 28.11, limitatamente alla lettera b), del comma 1-bis, gli articoli aggiuntivi Paglia 28.01, Scandroglio 28.8, 28.09, 28.010; l'articolo aggiuntivo Meta 28-ter.0100, analogo all'emendamento Barbaro 28.020, già dichiarato inammissibile nel corso del primo esame in sede referente; gli identici Brandolini 29.142 e Ciccanti 29.251, nonché l'analogo Marinello 29.184, limitatamente all'ultimo periodo; Strizzolo 29.260, analogo all'emendamento 29.39, già dichiarato inammissibile nel corso del primo esame in sede referente: Laura Molteni 29.143, limitatamente all'ultimo periodo; Pagano 29.90; Moroni 29.02. Avverte, inoltre, che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento e sulla base dei criteri già illustrati nella seduta delle Commissioni riunite del 17 gennaio 2012, non risultano ammissibili, le seguenti proposte emendative: Iannaccone 1.309 volto a prorogare i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per i docenti che hanno partecipato al corso-concorso riservato indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006; Rosso 11.0300 che reca una

proroga in materia di manutenzione e innevamento programmato nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo; Lusetti 14.0300 che proroga gli incarichi dei direttori degli istituti di cultura all'estero; Messina 29.294 e 2.295, volti a prevedere la sospensione per un anno delle azioni di recupero per mancati versamenti di contributi o di imposte da parte di aziende agricole; Messina 29.296, volto a prevedere la sospensione delle procedure esecutive per espropriazione immobiliare nei confronti di aziende agricole; Rubinato 1.303, 1.304. 1.305, che intervengono sulla disciplina relativa ai divieti di assunzione di personale da parte degli enti locali; il comma 6-quinquies di tali proposte emendative, peraltro, reca una disposizione già dichiarata inammissibile nel corso del primo esame in sede referente e contenuta nell'emendamento Braga 11.11; Borghesi 6.308, che abroga le disposizioni relative al mancato assoggettamento all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria del personale artistico, teatrale e cinematografico e alla definizione di personale artistico; Rubinato 6.309, volto a semplificare e accelerare le procedure amministrative per la dismissione degli immobili di proprietà dell'INPDAP; Patarino 10.300 recante una autorizzazione di spesa per il finanziamento di progetti di ricerca sulle malattie ematiche; Genovese 11.305 volto ad abrogare la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante norme in materia di collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente; Saglia 13.0300 che abroga la disposizione che istituisce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e che interviene in materia di Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini; Granata 17.0300 che istituisce l'albo speciale delle imprese per la demolizione di opere edilizie abusive; Toto 17.0301 recante modifiche al codice dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Di Caterina 29.280 volto a prevedere che il decreto di ripartizione degli enti locali in classi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica contenga un coefficiente di correzione connesso alla dinamica del miglioramento

conseguito dalle singole amministrazioni; Antonino Foti 29.302, che reca la soppressione della previsione del potere sostitutivo dello Stato, in caso di mancato trasferimento ai Comuni delle funzioni delle Province; Marinello 29.273 che individua il termine di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, volte a garantire il rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali; Vanalli 29.270, volto ad introdurre per l'anno 2012 un differente termine rispetto a quello ordinario per il versamento dell'imposta municipale propria; Marinello 29.0101 recante disposizioni per la riduzione del costo dei carburanti nella regione Sicilia; Marinello 29.0102 e 29.0103 recanti, rispettivamente, la sospensione delle procedure di riscossione e recupero nella regione Sicilia e degli adempimenti fiscali e contributivi nella medesima regione.

Gianclaudio BRESSA (PD), relatore per la I Commissione, anche a nome del relatore per la V Commissione, preannuncia la presentazione di un emendamento dei relatori volto a modificare, in particolare, la copertura per le disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico introdotte nel corso del primo esame in sede referente, esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Vico 29.297. volto ad includere tra i beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 15, anche le popolazioni alluvionate di Ginosa e Metaponto sfuggite per un mero errore, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere le parole: « dei comuni » dopo la parola: « territorio » e preannuncia talune correzioni di forma. Precisa che, in questa fase, anche in considerazione della limitatezza del tempo a disposizione, si potrà intervenire solo su tali questioni, oltre a quella posta dal Governo.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), nel prendere atto della dichiarazione dei relatori, ricorda che i gruppi avevano concordato sull'opportunità di affrontare in questa sede anche altre questioni, non richiamate dai relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che, sulle altre questioni, i relatori si faranno carico di presentare un ordine del giorno, al fine di impegnare il Governo ad affrontarle nel corso dell'esame presso il Senato, poiché su tali argomenti, pur condivisi dalle forze politiche, non è stato possibile, allo stato, individuare le idonee coperture finanziarie.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) sottolinea come le dichiarazioni del presidente integrino quanto affermato dai relatori e dichiara che il suo gruppo si riserva di valutare sia lo strumento da adottare sia il relativo contenuto.

Gianclaudio BRESSA (PD), relatore per la I Commissione, conferma quanto dichiarato dal presidente Bruno e sottolinea come, nel rinviare l'esame delle questioni diverse dalla copertura delle norme in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche, si sia fatta la sola eccezione delle popolazioni alluvionate di Ginosa e Metaponto che per mero errore erano sfuggite nel primo esame in sede referente nel corso del quale si era inteso includere le popolazioni colpite da fenomeni alluvionali più recenti.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) chiede al presidente di confermare quali questioni saranno oggetto del preannunciato ordine del giorno.

Paola DE MICHELI (PD) sottolinea come il suo articolo aggiuntivo 6-bis.013 condiviso anche da colleghi di altri gruppi, non rechi problemi di copertura e chiede che si chiariscano i motivi per i quali non è stata possibile una valutazione favorevole già in questa sede.

David FAVIA (IdV) chiede perché ci si sia concentrati solo sulle popolazioni alluvionate, tralasciando altre situazioni anche rilevanti. Sottolinea quindi l'opportunità comunque di chiarire meglio l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13-bis, come proposto con l'emendamento a sua prima firma 13-bis.303.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) sottolinea come sarebbe singolare un impegno del Governo ad introdurre al Senato disposizioni non coperte e rileva che, se tali questioni, possono essere risolte, lo si dovrebbe fare subito, senza attendere la trasmissione all'altro ramo del Parlamento, ovvero chiarire che ciò non è possibile.

Donato BRUNO, *presidente*, sospende la seduta fino alle ore 12.30, per consentire ai relatori ulteriori approfondimenti.

La seduta, sospesa alle 12.10, riprende alle 12.45.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 6.500, mentre il Governo ha presentato l'emendamento 28-bis.5 (vedi allegato 2), identico agli emendamenti Lanzillotta 28-bis.1, Amici 28-bis.2 e Mura 28-bis.3.

Gioacchino ALFANO, relatore per la V Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.500 dei relatori ed esprime parere favorevole sull'emendamento Vico 29.297 (Nuova formulazione).

Quanto all'emendamento 28-bis.5 del Governo, identico agli emendamenti Lanzillotta 28-bis.1, Amici 28-bis.2 e Mura 28-bis.3, i relatori si rimettono alle Commissioni. Riguardo a tale emendamento, rileva, a titolo personale, che certamente il decoro delle città va salvaguardato, reprimendo le affissioni abusive di manifesti, ma occorre anche tenere presente che spesso i comuni procedono in modo arbitrario nell'accertamento delle violazioni alla disciplina in materia, anche perché hanno già iscritto a bilancio le somme che prevedono di introitare attraverso le san-

zioni. Sottolinea, inoltre, che si tratta di sanzioni sproporzionate quando l'affissione avviene al di fuori degli spazi assegnati alle singole liste o candidati, ma pur sempre all'interno degli spazi complessivamente destinati dal comune alla propaganda elettorale, di modo che non c'è offesa al decoro cittadino.

Gianclaudio BRESSA (PD), relatore per la I Commissione, premesso che sulle altre questioni segnalate nel corso del dibattito non è stato possibile fino a questo momento trovare una soluzione, chiarisce che le stesse saranno rimesse all'attenzione del Governo, anche in vista della discussione del provvedimento al Senato, mediante un apposito ordine del giorno che sarà presentato in Assemblea.

In particolare, chiarisce che saranno oggetto di tale ordine del giorno i temi posti dagli emendamenti dei relatori precedentemente ritirati, in relazione alle questioni del Brennero, della scuola e della Puglia; dagli articoli aggiuntivi Marsilio 25.02, Marsilio 25.0300, Ciccanti 25.0301, relativi alla questione Libia; degli emendamenti Marinello 29.184, Brandolini 29.142, Ciccanti 29.251, Laura Molteni 29.143, relativi alla questione UNIRE; dagli articoli aggiuntivi Miotto e Duilio 29.0200 e Miotto 29.030, relativi alla questione IPAB; dagli articoli aggiuntivi De Micheli 6-bis.013, Ciccanti 6-bis.04 e Saltamartini 6-bis.03, relativi alla questione indennizzi per le aziende in crisi; dall'emendamento Marinello 6.307, relativo alla questione dei lavoratori delle aziende a totale partecipazione pubblica; l'articolo aggiuntivo Barbaro 2.02, relativo alla questione della mutualità generale negli sport professionistici; dall'emendamento Rosato 15.9, relativo alla questione dei servizi antincendio; e dall'emendamento Catone 29.304, relativo al differimento della messa a regime della disciplina sui pagamenti telematici della pubblica amministrazione.

Formula, altresì, alcune proposte di coordinamento (*vedi allegato 3*) volte ad introdurre correzioni di forma e a precisare la portata normativa di talune disposizioni.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere conforme a quello dei relatori sull'emendamento Vico 23.297 (Nuova formulazione), parere favorevole sull'emendamento 6.500 dei relatori e racdell'emendal'approvazione comanda mento 28-bis.5 del Governo.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), prende atto senza entusiasmo della nuova copertura finanziaria proposta dai relatori per l'intervento di cui all'articolo 6 in favore dei lavoratori « esodati », ma ritiene che chi ha insistito per questa modifica del testo non abbia favorito i lavoratori autonomi, i quali, con la norma di copertura precedente, sarebbero stati gravati di un onere contributivo minimo, a fronte del quale avrebbero avuto un vantaggio in termini di trattamenti previdenziali.

Quanto all'emendamento 28-bis.5 del Governo, rileva che la finalità di salvaguardare il decoro cittadino contro il fenomeno delle affissioni abusive di manifesti è certamente lodevole e condivisibile, ma si dovrebbe distinguere, anche in vista delle sanzioni, tra il comportamento di chi affigge un manifesto negli spazi riservati ad altra lista o candidato, ma in ogni caso all'interno degli spazi complessivamente riservati dai comuni alla propaganda elettorale, e quello di chi affigge manifesti al di fuori anche di questi ultimi spazi e quindi deturpa la città. Attualmente la sanzione è identica per entrambe i comportamenti, che meriterebbero invece un trattamento differenziato e sanzioni diversamente proporzionate. Nel preannunciare, in ogni caso, il voto favorevole del suo gruppo, esprime l'auspicio che il Governo svolga una ulteriore riflessione sul punto e riveda, anche in altra sede, l'attuale disciplina in materia di affissioni.

Rileva infine che le questioni residuali elencate dai relatori sono certamente urgenti e importanti, anche se si riserva di esprimersi sull'ordine del giorno cui hanno fatto cenno i relatori nel momento in cui sarà formalizzato.

Rolando NANNICINI (PD) concorda con il deputato Ciccanti che la precedente | dente, avverte che la presidenza ha segna-

copertura finanziaria dell'intervento in favore dei lavoratori « esodati » era preferibile.

Quanto all'emendamento 28-bis.5 del Governo, ricorda che l'attuale disciplina prevede, in caso di violazioni ripetute e continuate della disciplina in materia di affissioni di manifesti elettorali, un pagamento forfetario di mille euro l'anno per provincia, non per comune. A suo avviso, è necessario rivedere la disciplina facendo riferimento, anziché alle province, ai comuni, e semplificando il procedimento, che allo stato è troppo macchinoso. Auspica una riflessione da parte del Governo su questo tema.

Quanto infine all'ordine del giorno cui hanno fatto cenno i relatori, osserva che un ordine del giorno volto a orientare la condotta del Governo al Senato è, a suo avviso, un fatto anomalo.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), rilevato che la nuova copertura finanziaria dell'intervento in favore dei lavoratori di cui all'articolo 6 non fa venire meno la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, chiede al Governo un chiarimento in merito a quanta parte della copertura sia posta a carico dell'aumento delle aliquote contributive versate dai datori di lavoro e quanta a carico dell'aumento delle accise sul tabacco, il cui gettito potrebbe non essere sufficiente.

Esprime quindi soddisfazione per la presentazione, da parte del Governo, dell'emendamento 28-bis.5, il cui contenuto è identico a quello del suo emendamento 28-bis.1. Quanto infine all'ordine del giorno cui hanno fatto cenno i relatori, rileva che le questioni elencate dai relatori sono numerose e tali da richiedere risorse ingenti, che non sembrano disponibili, atteso che il Governo è costretto a ricorrere all'aumento delle accise sui tabacchi per coprire finanziariamente l'intervento in favore dei lavoratori « esodati ». Raccomanda pertanto al Governo di mantenere la serietà e il rigore necessari per portare avanti il suo programma.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), presi-

lato l'esigenza di acquisire una nota tecnica del Governo per chiarire la portata della nuova copertura finanziaria dell'articolo 6.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), nel far presente che preferisce non esprimere in questa sede la propria valutazione sull'emendamento del Governo 28-bis.5, chiede ai relatori di voler chiarire chi ha indicato la nuova copertura finanziaria prevista nell'ambito dell'emendamento 6.500 da loro presentato, osservando come manchi una precisa valutazione del gettito derivante dal previsto incremento dell'accisa sui tabacchi. anche in considerazione della circostanza che l'articolo 2, comma 3, del decretolegge n. 138 del 2011, che prevede un incremento di entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui. Ritiene, pertanto, che possano esprimersi fondati dubbi sul fatto che possa determinarsi un effettivo incremento di gettito attraverso un ulteriore aumento delle accise sui tabacchi, osservando come l'incremento dei prezzi dei tabacchi può alimentare illeciti in materia. Osserva, inoltre, come l'emendamento 6.500 dei relatori non riprenda il contenuto del subemendamento Marinello 0.6.55 (Nuova formulazione).5, determinando quindi un ingiustificato restringimento della platea dei beneficiari della misura, escludendo dall'applicazione della deroga numerosi lavoratori, tra i quali quelli che abbiano risolto il proprio rapporto di lavoro con società a integrale partecipazione statale, come Poste Italiane Spa. Rileva come i relatori non abbiano motivato la modifica introdotta, segnalando che, qualora si facesse riferimento alla difficile applicabilità della disposizione, ciò testimonierebbe la scarsa attenzione con la quale è stata affrontata una materia tanto delicata. Per quanto attiene all'ordine del giorno che dovrebbe raccogliere le questioni per le quali non è stata individuata una soluzione, fa presente che si riserva di valutarne, osservando come sia difficile immaginare che tale atto di indirizzo abbia un valore diverso rispetto ai comuni ordini del giorno. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo fornisca precise assicurazioni sull'intendimento di recepire i contenuti dell'ordine del giorno, rilevando come si stia ipotizzando un percorso procedurale che non trova riscontro nella prassi parlamentare e nel Regolamento.

Donata LENZI (PD), pur apprezzando lo sforzo compiuto dai relatori, che hanno lavorato in una situazione assai complessa, cercando di individuare soluzioni condivise ed efficaci, ritiene che la formulazione dell'emendamento 6.500 dei relatori non sia soddisfacente, in quanto in molti casi gli accordi di risoluzione dei rapporti di lavoro, ancorché stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, fanno riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro al 31 dicembre 2011 e, pertanto, l'emendamento esclude dai benefici numerosi lavoratori, non solo dipendenti da società come Poste Italiane Spa e Telecom Spa, ma anche da imprese di minori dimensioni. Ritiene, pertanto, che ci sia il rischio che la nuova copertura finanziaria individuata sia inutile, in quanto la platea dei destinatari della misura agevolativa sarebbe assai più ristretta di quella stimata. Esprime, inoltre, perplessità anche con riferimento al contenuto del comma 2-quater dell'articolo 6, osservando come sia ingiustificato escludere dall'anzianità contributiva i periodi di astensione facoltativa per maternità, specialmente quando molte forze politiche che appoggiano il Governo affermano di sostenere politiche a favore delle famiglie e della maternità. Per quanto attiene, infine, alla stima degli effetti finanziari, osserva che non sono disponibili dati necessari ai fini di una precisa quantificazione degli oneri, quali il numero dei lavoratori interessati dalle procedure di esodo e il numero dei lavoratori « precoci » interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2-quater.

Renato CAMBURSANO (Misto) dichiara di condividere integralmente le considerazioni dell'onorevole Lanzillotta sulla necessità di quantificare esattamente gli effetti finanziari dei commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6, anche ai fini di valutare l'adeguatezza della copertura finanziaria di cui all'articolo 2-quinquies e della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis. Per quanto attiene alla sanatoria delle sanzioni in materia di affissione di manifesti elettorali, esprime il proprio apprezzamento per l'emendamento 28-bis. 5 del Governo, osservando come sia opportuno adoperare il pugno di ferro per combattere questi fenomeni.

Roberto SIMONETTI (LNP) osserva che solo chi non ha mai affisso un manifesto elettorale può parlare di « pugno di ferro » o di legalità con riferimento alla materia delle affissioni. Ritiene, pertanto, che il Governo con l'emendamento 28-bis.5 stia semplicemente cercando popolarità, con una misura che rasenta il populismo, per ovviare al suo scarso consenso sociale. A suo avviso, quindi, la soppressione dell'articolo 28-bis mira solo a gettare fumo negli occhi dei cittadini, osservando che è necessario valutare la possibilità di prevedere, quantomeno, una sanatoria per alcune tipologie di violazioni di minore gravità, riferite non all'affissione di manifesti al di fuori degli spazi previsti allo scopo, ma all'utilizzo di spazi destinati ad altre liste o altri candidati. A tale riguardo, segnala peraltro che in molti casi tali violazioni sono dovute alla circostanza che i manifesti vengono affissi in ore serali da simpatizzanti dei partiti politici, in orari nei quali i comuni non sono in grado di fornire i chiarimenti necessari a fugare le incertezze relative alla destinazione dei singoli spazi. Rileva, altresì, che in passato si sono verificati casi di affissioni dolosamente attribuite a soggetti diversi dai reali committenti, al fine di determinare l'irrogazione di sanzioni a forze politiche concorrenti. Con riferimento all'emendamento 6.500 dei relatori, pur manifestando la propria adesione alle finalità della proposta emendativa, condivide le perplessità espresse dagli onorevoli Lenzi e Lanzillotta in ordine alla quantificazione degli effetti delle modifiche proposte e ritiene, pertanto, che vi sia l'esigenza di acquisire una

relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Osserva, inoltre, che al comma 2-quinquies, si prevede una mera facoltà di incrementare l'aliquota sui tabacchi e, pertanto, la copertura prevista abbia carattere aleatorio, rilevando come si sarebbero potute prendere in considerazioni coperture finanziarie alternative, riferite, ad esempio, all'incremento della tassazione sul gas nelle regioni nelle quali esso ha un costo minore ovvero un aumento dei pedaggi autostradali.

Bruno TABACCI (Misto-ApI) si associa alle preoccupazioni già espresse dalla collega Lanzillotta in merito alle coperture finanziarie che sono state previste.

Riguardo al tema delle affissioni abusive di manifesti, condivide la presentazione da parte del Governo di un emendamento soppressivo dell'articolo 28-bis. Resta il fatto che se il Parlamento intende rivedere la materia nel suo complesso, occupandosi del decoro urbano, è il momento di procedere; segnala, inoltre, la presenza di un « mondo opaco » intorno a tale tematica.

Antonio MISIANI (PD) comprende le ragioni che hanno portato il Governo a presentare un emendamento soppressivo dell'articolo 28-bis, riguardante le affissioni abusive di manifesti, e segnala la particolare delicatezza della materia, che investe le modalità di espressione delle forze politiche.

Evidenzia, quindi, l'urgenza di individuare una soluzione strutturale rispetto ad una materia che presenta fenomeni diffusi di illegalità ma che reca anche sanzioni sproporzionate in taluni casi, cui oltretutto sovente i destinatari non sono neanche in grado di fare fronte.

Ritiene pertanto necessario rivedere la disciplina in questione, distinguendo l'ipotesi in cui le affissioni di manifesti avvengano negli spazi comunque assegnati alle comunicazioni elettorali dalle fattispecie in cui siano invece posti in luoghi diversi, danneggiando oltretutto il decoro delle città, tenendo altresì conto della struttura demografica dei comuni.

Auspica, quindi, che il Governo accolga l'impegno ad affrontare in modo strutturale la questione, evidenziano come, altrimenti, resteranno invariati i problemi e le criticità.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur comprendendo le ragioni che hanno portato ad una scelta diversa, ricorda che era stato preso l'impegno ad affrontare, nell'ambito del Comitato dei diciotto, alcune delle questioni rimaste in sospeso nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento. Le Commissioni sono ora convocate dopo il rinvio deciso in Assemblea ma è evidente che molte questioni restano insolute visto che i relatori ed il Governo sono stati impegnati, in questi giorni, sui profili relativi alla copertura finanziaria delle questioni che attengono all'articolo 6. Segnala quindi che nel Comitato dei diciotto non si è in grado di fare fronte all'impegno assunto in precedenza.

Evidenzia l'opportunità di avere sempre delle «bussole» nel corso dei lavori parlamentari poiché, altrimenti, si corre anche il rischio di compiere errori. Richiama, ad esempio, il contenuto dell'emendamento Ghizzoni 6.306, che i relatori ed il Governo hanno invitato i presentatori a ritirare. Tale emendamento, tuttavia, chiede un rinvio di soli otto mesi per l'applicazione della nuova riforma previdenziale per la categoria degli insegnanti. È noto, infatti, che tale categoria ha, da sempre, modalità per il pensionamento differenti dagli altri lavoratori, dovendo sempre rapportare il momento possibile per il pensionamento al ciclo scolastico, così da non nuocere all'insegnamento degli alunni.

Quando è iniziato l'anno scolastico 2011/2012, quindi, vi era ancora il Governo precedente ed il quadro legislativo di riferimento per i pensionamenti era molto differente: non si può pertanto non tenere conto di ciò. Rileva, al contempo, che il combinato disposto dell'allungamento dell'età pensionabile per gli insegnanti e del blocco delle assunzioni porta

l'Italia a diventare uno dei paesi con il corpo insegnante « più vecchio » in Europa.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 6.500 e si associa ai colleghi che hanno evidenziato come la copertura finanziaria votata in un primo momento dalle Commissioni avrebbe avuto un onere esiguo, se rapportata in termini individuali, ed avrebbe messo in moto un aumento, seppur contenuto, dell'entità delle pensioni ricevute da ciascuno. Segnala come prima o dopo si dovrà giungere ad una armonizzazione del sistema contributivo. Prende quindi atto della nuova copertura individuata ma evidenzia come - di fronte ad una copertura «flessibile» riferita a ben voluttuari – si sarebbe potuto ricomprendere tutte le questioni su cui vi era stata condivisione nelle Commissioni.

Rileva con rammarico che i relatori, nella formulazione dell'emendamento, hanno ritenuto di non confermare il contenuto del subemendamento relativo all'ambito di applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 6.

Si sofferma, infine, sull'emendamento 29.282 Fluvi in materia di « liti pendenti ». Si chiede, vista la posizione zelante del Governo rispetto all'articolo 28-bis in materia di affissioni abusive, se concordi con la proroga delle liti pendenti. In merito all'articolo 28-bis, chiede dunque al Governo – e lo invita a rispondere quanto prima in termini precisi – se abbia valutato, ai fini sanzionatori, la differenza che vi è tra l'ipotesi in cui le affissioni di manifesti avvengano negli spazi comunque assegnati alle comunicazioni elettorali, e quindi senza alcun danno per i cittadini, dalle fattispecie in cui siano invece posti in luoghi diversi. Concorda, in proposito, sull'opportunità di una revisione strutturale della materia.

Marco MARSILIO (PdL) fa presente di non potere accogliere l'invito al ritiro riferito alle proprie proposte emendative relative ai rimborsi per i lavoratori italiani espatriati dalla Libia. In particolare, chiede la votazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 25.0300, sottoscritto anche da altri colleghi. Sottolinea che un Governo sensibile alle esigenze di popolazioni colpite in epoche molto recenti da fenomeni alluvionali, non dovrebbe restare indifferente alle legittime richieste di cittadini che aspettano da oltre quarant'anni. Fa presente che la copertura prevista è idonea a fare fronte agli oneri derivanti dall'intervento, ponendo peraltro a carico di aziende operanti in Libia, grazie anche ad una protezione del Governo italiano, la copertura. Auspica quindi che le Commissioni vogliano accogliere tale articolo aggiuntivo.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL) segnala, anche ai fini della predisposizione dell'ordine del giorno preannunciato dai relatori, le questioni sollevate nell'emendamento a sua prima firma 1.44, volto a consentire la stabilizzazione di lavoratori precari a carico della regione Molise, già impegnati in attività di protezione civile. Con riferimento al richiamato emendamento, chiede le ragioni per le quali la presidenza lo ha ritenuto inammissibile, atteso che esso non era stato valutato in tal modo nella seduta del 17 gennaio 2012. Chiede inoltre di considerare, tra le materie da richiamare nel preannunciato ordine del giorno, anche la proroga al 16 luglio 2012 dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, nei confronti degli enti e dei dipendenti pubblici residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, proposta con l'emendamento a sua prima firma 29.166.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che l'emendamento De Camillis 1.44 è stato dichiarato inammissibile nella seduta delle Commissioni riunite del 18 gennaio 2012.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come la formulazione attuale dell'emendamento 6.500 dei relatori lasci esclusi numerosi lavoratori dalla proroga dei previgenti requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, preannunciando che ciò non potrà non influenzare l'atteggiamento del suo gruppo sul provvedimento. Con riferimento alla proposta del Governo di sopprimere l'articolo 28-bis, rileva come il suo gruppo sia stato l'unico a votare contro l'inserimento della richiamata disposizione nel corso del primo esame in sede referente, insieme ai deputati radicali, prendendo atto favorevolmente di tale ravvedimento. Chiede quindi di aggiungere la propria firma all'articolo aggiuntivo Marsilio 25.0300 e all'emendamento Fluvi 29.282.

Matteo BRAGANTINI (LNP), ricordando che il suo partito è dalla parte della legalità e dei controlli contro gli abusi, sottolinea come, con riferimento alla questione delle violazioni nelle affissioni di manifesti elettorali, vi siano anche omissioni da parte dei comuni, che non svolgono in maniera efficace un controllo preventivo al momento delle affissioni, denunciando chi materialmente affigge i manifesti, per rivalersi contro i soggetti committenti, che non possono condividere una responsabilità che dovrebbe essere personale. Con riferimento all'emendamento 6.500, esprime perplessità in ordine alla copertura individuata ed ai margini di flessibilità della medesima, sottolineando come un'imposizione eccessivamente alta sui tabacchi comporterà una flessione dei consumi e favorirà il contrabbando. Propone piuttosto di individuare forme alternative di copertura, come l'imposizione di pedaggi sull'autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria o sulle autostrade siciliane, ovvero provvedendo all'armonizzazione delle aliquote sul consumo del metano, oppure tassando le prestazioni dei cartomanti e chiromanti. Stigmatizza, quindi, l'atteggiamento di noncuranza del Governo nei confronti delle popolazioni alluvionate del Veneto, per le quali non è stato previsto nulla dal decreto in esame.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento del Governo 28-bis.5 e sugli identici emendamenti Lanzillotta 28-bis. 1, Amici 28-bis. 2. e Mura 28-bis. 3, sottolinea come sia opportuno porre fine ad un'abitudine non condivisibile, specialmente allorché i manifesti politici rechino un contenuto offensivo, come nell'ultima campagna elettorale a Milano. Annuncia inoltre il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Marsilio 25.0300.

Maurizio TURCO (PD), chiede preliminarmente di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Marsilio 25.0300 e quindi ringrazia il Governo per avere presentato l'emendamento 28-bis.5, sottolineando Sottolinea come sia sempre mancato il coraggio di rivedere la legislazione elettorale di contorno. Ringrazia il presidente Bruno per avere iniziato a promuovere una revisione dell'articolo 49 della Costituzione ed auspica una revisione generale della materia.

Gianclaudio BRESSA (PD), relatore per la I Commissione, con riferimento alle dell'onorevole osservazioni Lanzillotta, precisa che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, non è incisa dall'emendamento 6.500 dei relatori, ricordando come la formulazione della medesima sia stata anche condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso un'apposita relazione tecnica. Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Baretta, fa presente che la presentazione di un ordine del giorno sottoscritto dai relatori è giustificato dalla specialità della procedura che, di fatto, ha visto saltare il passaggio del comitato dei nove, sottolineando come sia evidente che, con un ordine del giorno, non si produrranno immediatamente effetti di spesa.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che il Governo è tenuto a verificare l'idoneità delle coperture anche attraverso la Ragioneria generale dello Stato e precisa che le Commissioni voteranno sull'emendamento 6.500 dei relatori, sull'emendamento Vico 29.297 (nuova formulazione), sulle proposte di correzioni di forma preannunciate dal relatore e, se le Commissioni concordano, sull'articolo ag-

giuntivo Marsilio 25.0300, mentre tutte le altre proposte emendative si intenderanno respinte.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, intervenendo per rendere i richiesti chiarimenti sulla nuova copertura finanziaria proposta con l'emendamento 6.500 dei relatori per l'intervento di cui all'articolo 6, spiega che la stessa è stata modulata sulla base della relazione tecnica del Ragioniere generale dello Stato e assicura che tutti gli aspetti evidenziati nella discussione sono già stati valutati dal Governo. In particolare, osserva che la domanda dei prodotti del tabacco è molto elastica e può essere alterata anche da piccole variazioni dell'accisa; non è tuttavia possibile fare previsioni attendibili al riguardo in quanto molto dipende dal comportamento delle aziende produttrici, che possono decidere di compensare le maggiori accise scaricandole sul prezzo in misura totale o parziale, ma possono anche decidere di mantenere invariato il prezzo per non incidere sulla domanda. Ribadisce che, in ogni caso, la copertura finanziaria è esatta. Evidenzia quindi che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis opererà soltanto nel caso in cui le stime iniziali in ordine alla platea dei destinatari dell'intervento circa 65 mila lavoratori - dovessero risultare sbagliate per difetto. Quanto alle altre questioni segnalate dai deputati intervenuti, avverte che su di esse il Governo si riserva eventualmente di intervenire nel corso della discussione del provvedimento al Senato o in altra occasione. Quanto all'articolo aggiuntivo 25.0300, teso al riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative, conferma che il parere del Governo è contrario, sia perché la copertura finanziaria individuata dai proponenti è insufficiente, sia perché non è giusto gravare a tal fine su una sola azienda. A suo avviso, sarebbe meglio che la questione fosse rinviata al Senato, in modo che il Governo abbia il tempo di cercare una copertura finanziaria adatta, magari limitata a un solo anno; insistere invece per la votazione di una proposta emendativa non coperta finanziariamente rischia solo di complicare le cose.

Pierguido VANALLI (LNP) comunica il ritiro degli emendamenti presentati dal suo gruppo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Vico 29.297 (Nuova formulazione) (vedi allegato 4).

Pier Paolo BARETTA (PD), intervenendo sugli identici emendamenti Lanzillotta 28-bis.1, Amici 28-bis.2, Mura 28-bis.3 e Governo 28-bis.5, chiede se il Governo intenda porre mano ad una revisione della disciplina in materia di affissione di manifesti elettorali distinguendo le fattispecie per sanzionare in modo diverso chi imbratta le città e chi invece invade soltanto gli spazi elettorali riservati ad altre liste o candidati.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde che il Governo valuterà la questione ai fini della discussione del provvedimento in Senato e che personalmente è favorevole a questa soluzione.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Lanzillotta 28-bis.1, Amici 28-bis.2, Mura 28-bis.3 e Governo 28-bis.5.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma il parere contrario del Governo sull'articolo aggiuntivo Marsilio 25.0300.

Gianclaudio BRESSA (PD), relatore per la I Commissione, dichiara che sull'articolo aggiuntivo Marsilio 25.0300 i relatori si rimettono alle Commissioni.

Antonio BORGHESI (IdV) preannuncia il suo voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Marsilio 25.0300.

Massimo VANNUCCI (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Marsilio 25.0300, in coerenza con la linea tenuta dal suo gruppo in occasione dell'esame in sede consultiva in Commissione bilancio del disegno di legge di ratifica del trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra l'Italia e la Libia e alla luce delle recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato di ENI, Paolo Scaroni, il quale ha affermato che in Libia si è tornati ai livelli di produzione precedenti la crisi.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Marsilio 25.0300.

Gianclaudio BRESSA (PD), relatore per la I Commissione, illustra una nuova formulazione dell'emendamento 6.500 dei relatori del seguente tenore:

« All'articolo 6, sostituire i commi 2-ter, 2-quater, e 2-quinquies con i seguenti:

2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in data antecedente al 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « di almeno 59 anni di età » sono sostituite dalle seguenti: « di almeno 60 anni di età ». Le disposizioni del medesimo articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

2-quinquies. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato propone al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, annualmente, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nella misura necessaria alla copertura degli dall'applicazione oneri derivanti comma 2-quater. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e nel limite massimo di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 ».

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, l'emendamento 6.500 proposte di coordinamento formulate dai relatori.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), anche alla luce delle considerazioni espresse nel dibattito svoltosi nella seduta odierna con riferimento alla definizione della platea degli interessati dalle misure di cui all'articolo 6, comma 2-ter, chiede se la formulazione dell'emendamento 6.500 dei relatori non determini una diversa quantificazione degli oneri derivanti dal medesimo comma 2-ter.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che la formulazione contenuta nella nuova formulazione dell'emendamento 6.500 prevede una modifica del termine per la risoluzione del rapporto di lavoro, che comunque appare finanziariamente sostenibile.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che, in base alle considerazioni espresse dall'onorevole Lenzi nella seduta odierna, sembrerebbe che le modifiche introdotte determini un ampliamento della platea degli interessati dalla concessione del beneficio di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011.

GIORGETTI, Giancarlo presidente, prendendo atto di quanto rappresentato dall'onorevole Lanzillotta, osserva come sia opportuno che, ai fini dell'esame in Assemblea, il Governo trasmetta una precisa elaborazione in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento 6.500 (Nuova formulazione) dei relatori. Nessun altro chiedendo di intervenire e ricordando come tutte le proposte emendative non poste in votazione devono considerarsi respinte, pone in votazione la proposta di conferire mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo elaborato dalle Commissioni riunite.

Le Commissioni deliberano di conferire (Nuova formulazione) dei relatori e le lai deputati Bressa, per la I Commissione, e Gioacchino Alfano, per la V Commissione, il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul nuovo testo del disegno di legge n. 4865-A, come modificato dagli emendamenti approvati dalle Commissioni, chiedendo di autorizzarli a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 4865-A Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimere il comma 4.

1. 12. Lussana, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale limite non si applica per le assunzioni in servizio di Professori universitari di I e II fascia già in ruolo rispettivamente come professori associati o ricercatori presso lo stesso ateneo, nel caso in cui costoro abbiano optato per il regime di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

1. 17. Anna Teresa Formisano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ».

1. 13. Graziano.

Sopprimere il comma 6.

1. 8. Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

- 6.1. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi.
- 1. 307. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

- 6.1. All'articolo 3, comma 90, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « 28 settembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2007 ».
- 6.1.1. Ai commi 10 e 12 dell'articolo 17 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « triennio 2010-2012 » sono sostituite dalle seguenti: « quinquennio 2010-2014 ».
- *1. 21. Antonino Russo, Fallica, Capodicasa.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

- 6.1. All'articolo 3, comma 90, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « 28 settembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2007 ».
- 6.1.1. Ai commi 10 e 12 dell'articolo 17 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2009, n. 102, le parole: « triennio 2010-2012 » sono sostituite dalle seguenti: « quinquennio 2010-2014 ».

*1. 302. Lombardo, Lo Monte.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

- 6.1. L'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » è modificato come segue:
- 1) il comma 10 è sostituito dal seguente:
- « 10. Il Ministero dell'Interno al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche attraverso la copertura delle carenze di organico del personale permanente, ed anche al fine di garantire il pieno rispetto della normativa sul lavoro a tempo determinato, previa individuazione della necessaria copertura finanziaria, prosegue nella stabilizzazione del personale volontario già utilmente collocato nella graduatoria di cui al decreto ministeriale n. 1996 del 2008 ed al contempo, assieme alle parti sociali, individua idonee procedure selettive che nell'ottica del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione, assicurino il graduale assorbimento nei ruoli del personale permanente anche del personale volontario escluso dalla precedente procedura di stabilizzazione per superamento del limite di età nonostante l'elevata anzianità di servizio maturata nel corso degli anni prestando servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».
- 2) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
- « 10-bis. Al fine di evitare l'ulteriore aumento del numero dei vigili del Fuoco volontari, nonché consentire il contenimento della spesa pubblica con conseguenziale maggiore disponibilità finanziaria da destinare alla stabilizzazione del personale volontario, i corsi di addestramento teorico pratico di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8

marzo 2006 n. 139, finalizzati al reclutamento di nuovo personale volontario, si intendono cessati dalla data di entrata in vigore della presente disposizione normativa ».

- 3) il comma 12 è sostituito dal seguente:
- « 12. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, le parole « non è legato da un rapporto di impiego all'amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « viene richiamato in servizio dall'Amministrazione nei casi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ».

1. 39. Di Pietro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

- 6.1. L'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure già definite ai sensi dell'articolo 45, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in data precedente alla data di entrata in vigore del medesimo comma 8.
- 1. 306. Boccia, Fitto, Ginefra, Distaso, Vico, Grassi, Fucci, Capano, Lazzari, Servodio, Bordo, Bellanova.

Al comma 6-bis, dopo le parole: 5 maggio 2009, n. 42 aggiungere le seguenti: ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 308. Nicolais.

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

6-bis.1. A decorrere dall'anno 2013, in deroga alle previsioni vigenti in materia di assunzione del personale è attivata la

procedura di stabilizzazione del personale già operante presso le regioni e gli enti locali ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3253 del 2002 e n. 3279 del 2003, compatibilmente con la capacità di spesa dei rispettivi bilanci.

1. 44. De Camillis.

Dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:

6-bis.1. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno partecipato alle prove del corso-concorso riservato indetto con decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, in possesso dei prescritti requisiti, che non hanno superato la fase di selezione o le prove finali, che hanno ottenuto la conferma dell'incarico di presidenza per l'anno scolastico 2011/ 2012, secondo quanto previsto dalla direttiva n. 30 del 13 aprile 2011. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie. La riserva è sciolta con la partecipazione ad un corsoconcorso, che consta di un periodo di formazione intensivo, anche on line, di durata non superiore a 90 giorni, organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concluso con l'attestato positivo di superamento da parte del direttore del corso e con l'espletamento di una prova orale finale, con esito positivo, sull'esperienza maturata nella funzione dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui al presente comma, ai fini dell'assunzione dei suddetti docenti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula dei contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i posti vacanti e disponibili negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, detratti nel numero del 5 per cento dai posti messi a concorso con D.D.G. 13 luglio 2011. All'attuazione della procedura di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 309. Iannaccone.

Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:

6-quater. I lavoratori che abbiano maturato al 10 gennaio 2011 3 anni di attività nella pubblica amministrazione nei 5 anni antecedenti tale data, anche sotto forma di prestazioni in somministrazione, nonché i vincitori di concorso non assunti, sono collocati in liste provinciali o regionali ad esaurimento al fine di favorire il superamento della precarietà nella Pubblica Amministrazione, a cui le dette P.A. sono tenute ad attingere in via prioritaria.

6-quinquies. Il ricorso ai lavoratori inseriti nelle liste provinciali o regionali da parte delle amministrazioni, anche di Comparti diversi, nel rispetto dei limiti di spesa e bilancio vigenti, non potrà essere superiore ai tre anni in attesa della contestuale conclusione delle procedure di stabilizzazione; criteri e modalità di utilizzo ed assegnazione dei lavoratori interessati saranno stabiliti in sede di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6-sexies. Nelle more del confronto di cui al comma precedente, eventuali ricorsi a forme di lavoro non standard, previa la verificata assenza di profili compatibili nelle graduatorie di vincitori di concorso vigenti, sarà permesso per un periodo

massimo di sei mesi e fino ad una quantità non superiore al 4 per cento della dotazione organica complessiva.

1. 34. Borghesi, Paladini, Favia, Donadi, Mura.

Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

6-quater. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio, possono prorogare fino al 31 dicembre 2012 il personale in servizio alla data del 10 gennaio 2011 assunto a tempo determinato o con contratti di formazione lavoro, Co.Co.Co e Co.Co.Pro, in somministrazione ed altre forme di lavoro accessorio nei casi in cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro, si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza.

1. 33. Borghesi, Paladini, Favia, Donadi, Mura.

Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:

6-quater. All'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « dell'anno precedente » sono sostituite dalle seguenti: « del biennio precedente analogamente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ».

6-quinquies. Il comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.

1. 304. Rubinato.

Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:

6-quater. All'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « dell'anno precedente » sono aggiunte le seguenti: "; analogamente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i medesimi enti possono altresì riportare nell'anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazioni di personale, non utilizzati nell'anno precedente.

6-quinquies. Il comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.

1. 303. Rubinato.

Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:

6-quater. All'articolo 76, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « lettera *b*) » sono soppresse.

6-quinquies. Il comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.

1. 305. Rubinato.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

« ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 5-bis del decretolegge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- 1) le parole: « il biennio 2009/ 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « per il biennio 2011-2012 e per il triennio 2012-2014 »;
- 2) le parole: « nell'anno accademico 2007-2008 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009 »:
- 3) dopo la parola: « (SSIS) » sono inserite le seguenti: « e i successivi semestri aggiuntivi ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005 »;

b) al comma 2:

- 1) le parole: « il primo corso » sono sostituite dalle seguenti: « il primo e il secondo corso »;
- 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria »;

c) al comma 3:

- 1) le parole: « nell'anno accademico 2007-2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A »;
- 2) le parole: « ai corsi quadriennali sopra indicati » sono sostituite dalle seguenti: « ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati ».
- 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro

- 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2012-2013 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal presente articolo.
- 3. Le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c*) della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferiscono a procedura concorsuale. La risoluzione delle eventuali controversie è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 1. 014. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine del 1º gennaio 2012, di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è prorogato al 31 dicembre 2012.

2. 300. Ceroni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Proroga del Commissario cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33).

1. Il termine di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come prorogato ai

sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.

2. 01. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

- 1. La Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 dal 1º luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012/2013.
- **2. 02.** Barbaro, Lolli, Barbieri, Capitanio Santolini.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.

3. 300. Alessandri, Dussin, Togni, Lanzarin, Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Al comma l, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai fini del definitivo avvio di messa in sicurezza delle grandi dighe, il termine del 31 dicembre 2012 di cui al primo periodo, per l'individuazione con apposito elenco delle grandi dighe da sottoporre a verifica, è da considerarsi improrogabile anche al fine di consentire la piena attuazione dei suddetti interventi di messa in sicurezza previsti dall'articolo 43, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011.

3. 1. Borghesi, Favia, Mura, Donadi, Piffari.

ART. 4-bis.

Sopprimerlo.

*4-bis. 300. Mura, Borghesi, Favia.

Sopprimerlo.

*4-bis. 301. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

ART. 5.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la completa attuazione delle misure e garantire la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, la durata degli incarichi ivi previsti, già conferiti e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di dodici mesi dalla data di rispettiva scadenza.

5. 3. Barani.

ART. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2.1. All'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: « 31 dicembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2008 ».

6. 2. Margiotta, Luongo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono prorogate al 31 dicembre 2012 anche ai docenti inidonei posti in ruolo ad esaurimento dal CCNI 25 giugno 2008, passibili di mobilità ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di dispensa dal servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 settembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2011.

6. 10. Antonino Russo, Coscia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

- 2.1. Per i lavoratori che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 10, dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2013.
- 6. 23. Boccuzzi, Damiano, Moffa, Antonino Foti, Poli, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Lovelli, Motta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o pre-

valente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.

6. 28. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

- 2.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, hanno efficacia per gli anni 2010, 2011 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2012 dell'assegno ivi previsto per gli anni 2010 e 2011.
- 2.1.1. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, determinato in euro 4.428.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
- 2.1.1.1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2.1.1 e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risul-

tante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

6. 12. Schirru, Codurelli.

Sopprimere i commi 2-ter e 2-quater.

6. 300. Cazzola.

Sopprimere il comma 2-ter.

6. 301. Cazzola.

Al comma 2-ter, dopo le parole: organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale aggiungere le seguenti: o in ragione di crisi, fallimento o riorganizzazione aziendale.

6. 302. Lolli.

Al comma 2-ter, aggiungere, infine, il seguente periodo: Nelle società totalmente partecipate dallo Stato, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24, il beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24 si applica anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi collettivi di ristrutturazione ovvero di incentivo all'esodo o di accordi individuali stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti dalle comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri equipollenti e il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a 36 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

Conseguentemente, all'articolo 6-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora quanto stabilito dal precedente periodo non risulti sufficiente alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'ultimo periodo del comma 2-ter dell'articolo 6, al relativo onere si fa fronte a carico del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

6. 307. Marinello.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-ter.1. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole « ad applicarsi », sono aggiunte le seguenti: « per il personale della scuola che matura i requisiti entro il 31 agosto 2012 e ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di lavoro aggiungere le seguenti: e di previdenza.

6. 19. Ghizzoni, Damiano, Lenzi, Bachelet, Gnecchi, Baretta, Coscia, Bellanova, De Biasi, Berretta, De Pasquale, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Levi, Codurelli, Lolli, Gatti, Mazzarella, Madia, Melandri, Mattesini, Nicolais, Miglioli, Pes, Mosca, Rossa, Rampi, Antonino Russo, Santagata, Siragusa, Schirru, Froner, Motta, Pizzetti.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-ter.1. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole « entro il 31 dicembre 2011 », sono aggiunte le seguenti: « ovvero, per il personale della scuola, in coerenza con il calendario scolastico, entro il 31 agosto 2012».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di lavoro aggiungere le seguenti: e di previdenza.

6. 306. Ghizzoni, Damiano, Lenzi, Bachelet, Gnecchi, Baretta, Coscia, Bellanova, De Biasi, Berretta, De Pasquale, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Levi, Codurelli, Lolli, Gatti, Mazzarella, Madia, Melandri, Mattesini, Nicolais, Miglioli, Pes, Mosca, Rossa, Rampi, Antonino Russo, Santagata, Siragusa, Schirru, Froner, Motta, Pizzetti, Lovelli.

Sopprimere il comma 2-quater.

6. 303. Cazzola.

Al comma 2-quater, secondo periodo, sopprimere la parola: obbligatoria.

6. 304. Lenzi, Lorenzin, Amici, Codurelli.

Al comma 2-quater, secondo periodo, sostituire le parole: obbligatoria per maternità con le seguenti: per maternità e paternità.

6. 305. Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba. Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il

2-quater.1. All'articolo 24, comma 14, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 6. 33. Paladini.

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovunque ricorrano, le parole: « 4 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2012 ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di lavoro aggiungere le seguenti: e di previdenza.

6. 51. Gnecchi, Lenzi, Motta, Codurelli.

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

2-quater.1. All'articolo 24, comma 14, lettera e) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovunque ricorrano, le parole: « 4 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 29 febbraio 2012 ».

6. 50. Pagano.

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

2-quater. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2013.

6. 22. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Lovelli.

Dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente:

2-septies. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole: « e della previdenza sociale » sono aggiunte le seguenti: «, al cui elenco di aziende si aggiunge lo stabilimento « Ferrania » di Cairo Montenotte ».

Dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente:

2-septies. L'articolo 40, primo comma, numero 5, del regio decreto-legge 4 otto-bre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e l'articolo 7 del regolamento di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, sono abrogati.

6. 308. Borghesi, Paladini, Favia, Donadi, Mura.

Dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente:

2-septies. Il comma 7 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

« Entro dieci mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure; provvede altresì alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure amministrative di alienazione degli immobili e degli alloggi ad uso residenziale di proprietà dell'INPDAP già avviate al fine di concludere le operazioni di dismissione degli immobili e il trasferimento della proprietà degli alloggi entro il 31 dicembre 2013 ».

6. 309. Rubinato.

ART. 6-bis.

(Clausola di salvaguardia).

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 6-bis

(Copertura finanziaria).

1. Al fine di assicurare la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'inclusione tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, al comma 15, dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, le parole: « predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti « predeterminate in 340 milioni di euro per l'anno 2013, 730 milioni di euro per l'anno 2014, 1.140 milioni di euro per l'anno 2015, 1.320 milioni di euro per l'anno 2016, 1.130 milioni di euro per l'anno 2017, 710 milioni di euro per l'anno 2018 e 400 milioni di euro per l'anno 2019 ».

ART. 6-ter.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari).

- 1. A decorrere dal lo gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.
 - 2. Per patrimoni mobiliari si intendono:
- *a)* le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
- *b)* i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.
- 3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

- 4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
- per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
- per patrimoni superiori 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
- per patrimoni superiori 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
- d) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
- e) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.
- 6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
- 7. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.
- 8. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
- 9. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
- 10. Dall'imposta si detrae l'importo dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 6-bis. 300. Borghesi, Mura, Favia, Paladini.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

1. Al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) ai lavoratori, anche se non iscritti alle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, e che maturino i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013 ».

2. All'onere derivante dalla lettera ebis) del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come introdotta dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6-bis. 02. Di Biagio.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter.

(Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini).

- 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 le parole « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».
- 2. Sono esclusi dall'applicazione del

n. 138 del 2011 i tirocini di reinserimento/ inserimento al lavoro la cui regolamentazione rimane affidata alle regioni.

6-bis. 01. Di Biagio.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter.

(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi).

- 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate fino al 31 gennaio 2013.
- 2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2015.
- *6-bis. 03. Saltamartini, Mantovano, Toccafondi, Corsaro, Marinello.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter.

(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi).

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità

- ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate fino al 31 gennaio 2013.
- 2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2015.
- *6-bis. 04. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti, Poli.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi).

- 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, nella misura e con le modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate fino al 31 gennaio 2013.
- 2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2015.

*6-bis. 013. De Micheli.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter.

(Proroga in materia di trattamenti pensionistici).

1. Nelle società totalmente partecipate dallo Stato, la nuova disciplina in materia di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica ai lavoratori che abbiano sottoscritto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro qualora i relativi accordi siano intervenuti in data successiva al 6 dicembre 2011 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 del medesimo articolo 24, non trova applicazione qualora gli accordi medesimi risultino sottoscritti in data antecedente, anche qualora i lavoratori interessati maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

**6-bis. 09. Baretta, Damiano, Marinello.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter.

(Proroga in materia di trattamenti pensionistici).

1. Nelle società totalmente partecipate dallo Stato, la nuova disciplina in materia di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica ai lavoratori che abbiano sottoscritto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro qualora i relativi accordi siano intervenuti in data successiva al 6 dicembre 2011 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 del medesimo articolo 24, non trova applicazione qualora gli accordi medesimi risultino sottoscritti in data antecedente,

anche qualora i lavoratori interessati maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

**6-bis. 039. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Calgaro, Mantini, Lusetti, Poli.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

(Proroga dei termini in materia di pensioni).

- 1. All'articolo 24, comma 3, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al primo periodo, le parole « entro il 31 dicembre 2011 », sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2012 »;
- b) al secondo periodo, le parole: « A decorrere dal 1º gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1º gennaio 2013 ».
- 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- **6-bis. 022.** Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter.

1. All'articolo 24, comma 6, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « a decorrere dal 1º gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1º gennaio 2016 ».

- 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- **6-bis. 020.** Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter.

- 1. All'articolo 24, comma 6, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « a decorrere dal 1º gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1º gennaio 2013 ».
- 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- **6-bis. 021.** Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter.

- 1. All'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al primo periodo, le parole « A decorrere dal 1º gennaio 2012 », sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1º gennaio 2016 »;
- *b)* al primo periodo, le parole: « nell'anno 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2016 »;
- c) al secondo periodo, le parole: « per l'anno 2013 » e le parole: « dall'anno 2014 », sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « per l'anno 2017 » e « dall'anno 2018 »;
- *d)* al terzo periodo, le parole: « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2016 ».
- 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- **6-bis. 018.** Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

(Proroga dei termini in materia di pensioni).

1. All'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole « A decorrere dal 1º gennaio 2012 », sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2013 »;
- b) al primo periodo, le parole: « nell'anno 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2013 »;
- c) al secondo periodo, le parole: « per l'anno 2013 » e le parole: «dall'anno 2014 », sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « per l'anno 2014 » e « dall'anno 2015 »;
- d) al terzo periodo, le parole: « 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2013 ».
- 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 6-bis. 019. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-ter.

1. All'articolo 24, comma 24, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole « 30 | **7. 1.** Bertolini.

giugno 2012 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2013 ».

6-bis. 016. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

- 1. All'articolo 24, comma 24, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole « 30 giugno 2012 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2012 ».
- 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183, legge di stabilità 2012, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 6-bis. 017. Fedriga, Munerato, Caparini, Bonino, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

ART. 7.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 168, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « avere compiuto trentacinque anni di età ».

ART. 8.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 2257, le parole: « 30 luglio 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ».

*8. 5. Favia.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 2257, le parole: « 30 luglio 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ».

*8. 6. Marinello, Mantovano, Marsilio, Baccini, Ceroni, Pagano, Corsaro, Laffranco.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Nelle more della definitiva individuazione da parte del Ministero della difesa degli alloggi da alienare ai sensi dell'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, individuazione già parzialmente operata, giusto decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 22 novembre 2010 della Direzione generale dei Lavori e del Genio del Ministero della difesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro con proprio decreto disciplina:

- a) i termini e le modalità di sospensione del recupero forzoso a carico di conduttori *sine titulo* in godimento di unità abitative in atto non incluse fra quelle di prevista alienazione;
- b) la conferma dei canoni di locazione applicati ai conduttori prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della difesa n. 122 del 16 marzo 2011 concernente « Rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari oc-

cupati da utenti senza titolo », per tutta la durata della sospensione dei recuperi forzosi.

8. 1. Di Biagio.

ART. 10.

Sopprimere il comma 2.

10. 3. Laura Molteni, Rondini, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

- 4-*bis*. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al primo periodo le parole: « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2012 »;
- *b)* al secondo periodo le parole: « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2012 ».
- 10. 5. D'Anna, Moffa.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi della finalizzazione prevista nell'elenco n. 1 dell'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, è autorizzata per l'ammontare di 15 milioni di euro anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di dare continuità ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 2 comma 250 per la destinazione delle risorse.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 dell'autorizzazione di spesa (obblighi finanziari connessi alla gestione di servizi pubblici gestiti in regime convenzionale) recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

10. 300. Patarino, Nunzio Francesco Testa, Della Vedova.

ART. 11.

Sopprimere il comma 2.

11. 36. Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Tabacci, Fabbri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, al capoverso « ART. 702 » dopo le parole « dei trasporti », sono aggiunte le seguenti: « Per gli aeroporti i cui sedimi incidono su siti in zone SIC e ZPS o nelle loro immediate vicinanze, sono vietate opere di costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione volte all'aumento del numero dei movimenti dei velivoli rispetto a quello già autorizzato al 31 dicembre 2011 ».

11. 43. Dozzo.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: fino alle determinazioni in materia di diritti aeroportuali che saranno assunte dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

11. 37. Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Tabacci, Fabbri.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. A decorrere dalla costituzione dell'Autorità individuata ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tali competenze sono attribuite alla medesima Autorità.

11. 30. Lovelli, Meta, Velo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

11. 10. Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Sopprimere il comma 5.

11. 27. Lovelli, Meta, Mariani, Velo, Benamati, Bocci, Boffa, Bonavitacola, Braga, Bratti, Cardinale, Esposito, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Ginoble, Iannuzzi, Laratta, Marantelli, Margiotta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Morassut, Motta, Realacci, Tullo, Viola.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppressa. Le attività e i compiti già attribuiti alla medesima, salvo quelli in materia di vigilanza, rego-

lazione e determinazione tariffaria, che sono attribuiti all'Autorità di regolazione del settore dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 211, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.

11. 302. Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Tabacci, Fabbri

Sostituire il comma 5 con il seguente:

- 5. L'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti all'Autorità individuata ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 11. 29. Lovelli, Meta, Mariani, Velo, Benamati, Bocci, Boffa, Bonavitacola, Braga, Bratti, Cardinale, Esposito, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Ginoble, Iannuzzi, Laratta, Marantelli, Margiotta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Morassut, Motta, Realacci, Tullo, Viola.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'ar-

ticolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a. In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, entro il predetto termine, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1º aprile 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.

11. 303. Favia, Borghesi, Mura.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto- legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2012. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure in essere.

6-ter. Gli oneri derivanti dal comma 6-bis, in termini di mancato introito del versamento annuo all'entrata del bilancio dello Stato da parte del nuovo concessionario sono posti, a titolo di acconto, a carico del titolare della concessione in atto alla data di entrata di in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11. 304. Froner, Giancarlo Giorgetti, Gnecchi, Bragantini, Brugger.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

- 6-bis. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 12, primo e secondo periodo, le parole « trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2013 »;
- *b)* al comma 14, primo periodo, la parola: « trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2012 »;
- c) al comma 15, primo periodo, le parole « trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2013 »;
- d) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: « Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2012 »;
- e) al comma 17, le parole: « trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2013; da tale data, decorre altresì il termine di validità delle stesse, ai sensi dell'articolo 76, comma 5 »;
- f) al comma 22, le parole: « dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1º gennaio 2013 »; le parole: « al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 1º gennaio 2013 ».

*11. 2. Stradella, Armosino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

- 6-bis. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 12, primo e secondo periodo, le parole « trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2013 »;
- b) al comma 14, primo periodo, la parola: « trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2012 »;
- c) al comma 15, primo periodo, le parole « trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2013 »;
- *d)* al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: « Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2012 »;
- e) al comma 17, le parole: « trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2013; da tale data, decorre altresì il termine di validità delle stesse, ai sensi dell'articolo 76, comma 5 »;
- f) al comma 22, le parole: « dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1º gennaio 2013 »; le parole: « al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 1º gennaio 2013 ».
- *11. 18. Lanzarin, Togni, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. Il termine di cui all'articolo 357, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 270/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 2010, è prorogato di un ulteriore anno.

11. 4. Stradella, Armosino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. All'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: « siano pubblicati a decorrere da un anno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « siano pubblicati a decorrere da due anni successivi » e le parole: « siano inviati a decorrere da un anno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « siano inviati a decorrere da due anni successivi ».

11. 300. Aracri, Tommaso Foti, Lisi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è di due anni e decorre dalla data di rilascio o comunque di formazione. Sino al 31 dicembre 2012 il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di tre anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sospeso per un identico periodo.

11. 5. Stradella.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: « entro quarantotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro sessanta mesi ».

*11. 9. Margiotta.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: « entro quarantotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro sessanta mesi ».

*11. 24. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

- 6.1. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 12-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate anche per l'anno 2012, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614.
- 6.1.1. Il comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.

11. 11. Braga, Codurelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. All'articolo 1, comma 39, primo periodo, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le parole: « 31 gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2012 ».

11. 15. Ruvolo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi della legge 28 febbraio 2006 n. 51, possono essere rilocalizzati. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2013.

11. 301. Moffa.

Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:

6-quinquies. La legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante « Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente », e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata.

6-sexies. La Stretto di Messina s.p.a. è fusa per incorporazione nella ANAS s.p.a. ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al libro V, capo X, sezione II del codice civile.

11. 305. Genovese.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11.1. – (Proroga in materia di manutenzione e innevamento programmato nella pratica degli sport invernali da discesa

- e da fondo). 1. È autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2012 per la proroga degli interventi di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 363 del 2003.
- 2. È altresì autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2012 per la proroga degli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 363 del 2003.
- 3. Al relativo onere, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di revisione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

11. 0300. Rosso.

ART. 11-bis.

Sopprimerlo.

*11-bis. 300. Borghesi.

Sopprimerlo.

*11-bis. 301. Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Tabacci, Fabbri.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. – (Proroga delle misure finalizzate a garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori). – 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, le parole: « per il

triennio 2010, 2011 e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « per il quinquennio 2010-2014 ».

*12. 0300. Mereu.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. – (Proroga delle misure finalizzate a garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori). - 1. All'articolo l, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, le parole: « per il triennio 2010, 2011 e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « per il quinquennio 2010-2014 ».

*12. 0301. Fadda, Calvisi, Marrocu, Melis, Parisi, Pes, Schirru, Lulli, Vico.

ART. 13.

Sopprimere il comma 1.

13. 25. Vanalli, Bragantini, Bitonci, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Al comma 1, sostituire le parole: Fino al 31 dicembre 2012 con la seguente: Fino alla scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. 2. Saglia.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 marzo 2012.

13. 50. Mura, Borghesi, Favia, Donadi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis,

bre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ».

13. 3. Tommaso Foti.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 aprile 2012.

13. 39. Laffranco.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.

13. 51. Favia, Borghesi, Mura, Donadi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.

13. 301. Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 30 giugno 2013.

13. 300. Montagnoli, Togni, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

13. 16. Togni, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

3-ter. Il contributo di cui all'articolo 7 primo periodo, del decreto-legge 29 dicem- del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, è dovuto a decorrere dalla effettiva entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Eventuali contributi già versati verranno computati in compensazione con futuri contributi o rimborsati in caso di cessata attività del soggetto iscritto.

13. 304. Togni, Alessandri, Dussin, Lanzarin, Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Al comma 4, sostituire le parole: 2 luglio 2012 con le seguenti: 2 luglio 2013.

13. 302. Brugger, Zeller.

Al comma 4, sostituire le parole: 2 luglio 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

13. 32. Togni, Fogliato, Dussin, Lanzarin, Alessandri, Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il termine di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto- legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

13. 305. Di Caterina.

Al comma 6, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.

13. 17. Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 4, comma 32, lettera *a*), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « e, limitatamente alla gestione dei rifiuti urbani, alla data del 31 dicembre 2013 ».

13. 28. Lanzarin, Dussin, Alessandri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2014 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 31 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2013 ».

13. 303. Santori.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 ».

13. 46. Realacci, Bratti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13.1. – 1. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di sostituzione di impianti preesistenti alimentati da fonti fossili, la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile in assetto cogenerativo, di potenza uguale o inferiore a quella dell'impianto sostituito e comunque con potenza termica inferiore a 10 MWt, sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione al Comune ».

13. 04. Di Biagio.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

- ART. 13.1. (Modifiche all'articolo 18 della legge 23 luglio 2009 recante Disposizioni per lo sviluppo delle imprese, nonché in materia di energia). 1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: « anni 2009-2011 » sono sostituite dalle seguenti: « anni 2009-2012 ».
- 2. Al comma 11 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo la parola: « AGEA » sono aggiunte le parole: « sulla base di apposite convenzioni all'uopo stipulate o ».
- **13. 07.** Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1. – (Disposizioni in materia di procedura di evidenza pubblica competitiva finalizzata all'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio

provvedimento, procede alla revoca del bando e del disciplinare di gara relativi all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda televisiva, segnatamente le 5 frequenze DVB-T e la frequenza in DVB-H o T2, per i sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre.

- 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti procede altresì alla revoca del decreto della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero dello sviluppo economico di nomina della Commissione prevista dal bando di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze televisive di cui al comma 1. Tale revoca determina l'immediato scioglimento della Commissione stessa, nonché l'inidoneità di qualsiasi decisione o atto assunto dalla suddetta Commissione a produrre effetti giuridici.
- 3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisce le condizioni economiche di assegnazione delle frequenze di cui al comma 1 tramite una procedura ad evidenza pubblica competitiva che garantisca la partecipazione alla stessa di tutti i soggetti interessati a livello nazionale e comunitario.
- 4. La base d'asta della procedura di cui al comma 3 deve garantire la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare.
- 13. 08. Borghesi, Donadi, Mura, Favia.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13.1. – (Ulteriori proroghe in materia ambientale). – 1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 14 è abrogato;

b) all'articolo 21, comma 12, quinto periodo, le parole: « Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreti di natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

13. 0300. Saglia.

ART. 13-bis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13-bis. – (Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali). – 1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decretolegge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo.

13-bis. 300. Favia.

Al comma 1, sostituire le parole: marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo con le seguenti: lacuale e portuale.

13-bis. 302. Vannucci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

13-bis. 301. Vannucci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta slava la proroga al 31 dicembre 2015 per le concessioni balneari.

13-bis. 303. Favia.

ART. 14.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Nelle more dell'attivazione dei corsi previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, recante « Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 », per l'accesso ai percorsi di formazione iniziale dei docenti di musica, i corsi di didattica della musica nei conservatori che abbiano in organico i cinque relativi docenti di ruolo, attivano con durata biennale i corsi di didattica così come organizzati anteriormente al riconoscimento del valore abilitante.

14. 22. Aniello Formisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Al personale docente incaricato della direzione di una istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale che abbia svolto ininterrottamente tale funzione nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e l'entrata in vigore della presente legge, è prorogato il diritto di elettorato passivo in deroga all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.

14. 23. Aniello Formisano, Bossa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. I termini per il riconoscimento della riserva e l'inserimento del corrispondente titolo nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo legge all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché nelle graduatorie dai concorsi a cattedre, sono prorogati per l'anno 2012 e seguenti per i docenti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per quelli affetti da patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, vengono fissate le procedure con cui i soggetti interessati possono chiedere annualmente il riconoscimento della riserva e l'inserimento nelle graduatorie di cui al precedente periodo.

14. 300. Siragusa, Ghizzoni, Schirru, De Pasquale, Pes, Mazzarella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Al fine dell'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese, le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 4, lettera *d*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono prorogate ed estese, per l'anno 2012, anche ai docenti di scuola primaria a tempo determinato, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e non abilitati all'insegnamento della lingua inglese.

14. 301. Siragusa, Ghizzoni, Pes, De Pasquale, Mazzarella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione finanziaria del CNEL.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e proroga del CNEL.

14. 19. Lo Presti, Barbaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il differimento non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. 302. Favia, Donadi.

Al comma 2-ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I termini di cui al primo periodo sono prorogati anche per coloro che sono iscritti con riserva nella graduatoria ad esaurimento, per aver conseguito l'abilitazione con riserva nell'ambito dei corsi speciali indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 28 settembre 2007, per la classe di concorso 77/A.

14. 304. Fallica.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-sexies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, già prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.

14. 303. Meloni.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. - (Proroga di termini in materia di graduatorie ad esaurimento). -1. Per meglio qualificare l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, in deroga a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- 1) le parole: « per il biennio 2009/2010 » sono sostituite dalle seguenti: « per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014 »;
- 2) le parole: « presso scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) » sono sostituite dalle seguenti: « e i successivi semestri aggiuntivi presso scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005 »:
- 3) le parole: « nell'anno accademico 2007/2008 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 »;

b) al comma 2:

1) le parole: « il primo corso » sono sostituite dalle seguenti: « il primo e il secondo corso »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti »;

c) al comma 3:

- 1) le parole: « nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A »;
- 2) le parole: « ai corsi quadriennali sopra indicati » sono sostituite dalle seguenti: « ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati ».
- 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, entro l'anno scolastico 2012/2013, dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e per sciogliere la riserva per i docenti inseriti in possesso dell'abilitazione.

14. 010. Zazzera, Di Giuseppe.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis. – 1. Gli incarichi di direttore di istituto di cultura all'estero, di cui

all'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, in scadenza tra il 1º gennaio 2012 ed il 30 giugno 2012 possono essere rinnovati per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di età previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

14. 0300. Lusetti.

ART. 15.

Sopprimere il comma 1.

15. 4. Bragantini, Vanalli, Bitonci, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

- 3.1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 193, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
- « 3-bis. Per gli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha accertato, a decorrere dal secondo dei tre esercizi previsti dal comma 3, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e ha richiesto un piano di rientro dal disavanzo di cui al comma 2, i termini di cui al comma 3 sono prorogati di un anno. »;
- *b)* all'articolo 194, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
- « 2-bis. Il piano di rateizzazione di cui al comma 2 è prorogato di un anno nei casi di cui al comma 3-bis dell'articolo 193. ».
- 15. 5. Boccia, Bordo.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 30 giugno 2012.

15. 28. Marsilio.

Sopprimere il comma 5.

15. 6. Bitonci, Vanalli, Lussana, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Sopprimere il comma 6.

15. 25. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

Al comma 7, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012 con le seguenti: di due anni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: e siano ammesse, a domanda, con le seguenti: . Tale termine decorre dalla data della ammissione;

al comma 8, sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 2012 con le seguenti: allo scadere del biennio dalla data di ammissione di cui al comma 7.

*15. 22. La Loggia.

Al comma 7, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012 con le seguenti: di due anni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: e siano ammesse, a domanda, con le seguenti: . Tale termine decorre dalla data della ammissione;

al comma 8, sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 2012 con le seguenti: allo scadere del biennio dalla data di ammissione di cui al comma 7.

*15. 30. Zeller, Brugger, Marchioni.

Al comma 7, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012 con le seguenti: di due anni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: e siano ammesse, a domanda, con le seguenti: . Tale termine decorre dalla data della ammissione;

al comma 8, sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 2012 con le seguenti: allo scadere del biennio dalla data di ammissione di cui al comma 7.

*15. 300. Catone.

Al comma 7, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012 con le seguenti: di due anni.

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 2012 con le seguenti: allo scadere del biennio dalla data di ammissione di cui al comma 7.

15. 31. Zeller, Brugger, Marchioni.

Al comma 7, sostituire le parole: al 31 dicembre 2012 con le seguenti: al 31 dicembre 2013.

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.

15. 9. Rosato.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 7 stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50

posti letto, in linea con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri paesi europei.

*15. 21. La Loggia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 7 stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, in linea con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri paesi europei.

*15. 32. Zeller, Brugger, Marchioni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 7 stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, in linea con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri paesi europei.

*15. 301. Catone.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. – (Proroga di termini in materia di riorganizzazione della distribu-

zione sul territorio degli uffici giudiziari). – 1. All'articolo 1, comma 2, alinea, della legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

*16. 01. Costa, Scelli, Cavallaro.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. – (Proroga di termini in materia di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari). – 1. All'articolo 1, comma 2, alinea, della legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

*16. 06. Nicola Molteni, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17. – 1. La gestione commissariale di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogata al 31 dicembre 2012.

17. 1. Lussana, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. – (Imprese per la demolizione di opere edilizie abusive o la riduzione in pristino dello stato dei luoghi). – 1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'albo speciale delle imprese per la demolizione di opere edilizie abusive o la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, di seguito denominato « albo speciale ».

- 2. Le imprese edili in possesso dei requisiti per partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 34 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di iscriversi all'albo speciale.
- 3. La mancata iscrizione delle imprese edili all'albo speciale è sanzionata con la cancellazione delle imprese dai registri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché dai registri delle commissioni provinciali per l'artigianato e dei competenti ordini professionali e con l'interdizione delle stesse imprese a stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
- 17. 0300. Granata, Briguglio, Lo Presti, Perina, Angela Napoli, Consolo, Menia, Proietti Cosimi, Della Vedova, Giorgio Conte, Moroni, Raisi, Barbaro, Di Biagio, Muro, Ruben, Bocchino, Divella, Paglia, Scanderebech, Bongiorno, Lamorte, Patarino, Toto.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. – (Modifiche al codice dei contratti). – 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 146 è sostituito dal seguente:

« Art. 146. – 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 147, la stazione appaltante deve:

a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti all'importo del prezzo eventualmente corrisposto secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 143. Tale importo deve figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa salva la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale;

- b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi. »;
- *b)* all'articolo 253, il comma 25 è sostituito dal seguente:
- « 25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II, i titolari di concessione già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima dei lavori, corrispondente a quella del prezzo eventualmente corrisposto secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 143. Per l'affidamento a terzi della quota dei lavori così determinata il concessionario agisce, a tutti gli effetti, come amministrazione aggiudicatrice, restando inteso che l'affidamento stesso può essere temporalmente disposto nell'ambito dell'intera durata della concessione. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1º luglio 2012.»

17. 0301. Toto.

ART. 19.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis. – (Proroga del criterio di valutazione di titoli obbligazionari detenuti da imprese di assicurazioni). – 1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 15-bis e 15-ter sono sostituiti dai seguenti:

« 15-bis. Le imprese di cui agli articoli 91, comma 2, e 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo

XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, a partire dall'esercizio 2011 e fino all'entrata in vigore di *Solvency* II, tengono conto del costo di acquisto dei titoli obbligazionari, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole rilevate a conto economico, a condizione che la cessione di tali titoli non si renda necessaria prima della loro scadenza.

15-ter. L'ISVAP disciplina con regolamento le modalità di attuazione del comma 15-bis. »

19. 01. Aracu, La Loggia, Laffranco.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-*bis*. – 1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: « fino al 31 dicembre 2013 » con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2014 ».

19. 05. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Bragantini, Vanalli, Fabi, Pastore, Volpi.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: « forme della pubblicità commerciale » è inserito il seguente periodo: « Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certifi-

cati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile) ».

21. 021. Zazzera.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. Tutte le frequenze digitali previste in favore delle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle per le quali verrà indetta asta pubblica, dovranno assicurare una copertura della popolazione nazionale non superiore all'80 per cento. La restante copertura delle stesse frequenze verrà destinata alle emittenti televisive locali in quelle regioni nelle quali si pongono particolari problemi di interferenze con le frequenze degli Stati esteri e nelle quali operano televisioni locali in numero rilevante.

21. 022. Zazzera.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. Tre delle sei frequenze digitali nazionali inizialmente inserite nel *Beauty Contest*, vengono destinate alle emittenti televisive locali.

21. 024. Zazzera.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale).

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.

- 2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014, a parte le ripartizioni di quote di competenza degli anni precedenti.
- 3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 36 milioni di euro nel 2011 e a 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante proporzionale aumento delle aliquote sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un maggiore gettito pari a 41 milioni di euro in ragione d'anno.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. 025. Zazzera.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale).

1. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: "Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al primo periodo che residuino sono mantenute a bilancio e sono erogate aggiuntivamente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, secondo la seguente ripartizione:

- *a)* 50 milioni di euro come misura di sostegno per l'anno 2011;
- *b*) 50 milioni di euro come misura di sostegno per l'anno 2012;
- c) le somme rimanenti come misura di sostegno per l'anno 2013.

21. 019. Zazzera.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Continuità degli interventi in favore dell'emittenza televisiva locale).

1. Al comma 8-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione » è inserito il seguente periodo: "Una quota pari a 40 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo dell'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 per l'anno 2012, ed una ulteriore quota di 40 milioni di euro per l'anno 2013, sono destinate alle misure di sostegno annualmente previste in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422.

21. 023. Zazzera.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. A decorrere dall'anno 2006 è abrogato il primo periodo del comma 574,

dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 sono soppresse le seguenti parole: « nonché dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ».

21. 01. Di Biagio.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. All'articolo 1 comma 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il periodo: « La quota parte di proventi eccedenti i 2.400 milioni di euro può essere versata in tre rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno 2012 » è inserito il seguente: « A valere su tali proventi eccedenti, una quota non inferiore a 240 milioni di euro viene destinata al sistema televisivo locale. ad indennizzo del complessivo depauperamento delle risorse radioelettriche di cui al comma 8; tale quota verrà distribuita attraverso gli stessi criteri e le stesse modalità previsti dal Decreto 5 novembre 2004, n. 292, recante il Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni».

21. 018. Zazzera.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungono una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante nella forma della trasmissione di programmi in contemporanea, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali ».

21. 020. Zazzera.

ART. 22.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori, è prorogato sino al 31 dicembre 2020.

22. 300. Cicu.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori, è prorogato sino al 31 dicembre 2015.

22. 1. Saglia, Cicu.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

- 1.1. All'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 31 marzo 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2013 ».
- **22. 4.** Montagnoli, Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, d'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22.1.

(Proroga dello stato di criticità per i territori delle province di Campobasso e di Foggia colpite dagli eventi sismici dell'ottobre 2002).

- 1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività legate alla gestione degli interventi nei territori delle province di Campobasso e di Foggia colpite dagli eventi sismici del mese di ottobre 2002, e il superamento della situazione di criticità, all'articolo 6, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, n. 3916, le parole « 31 dicembre 2011 », sono sostituite dalle parole « 31 dicembre 2012 ».
- **22. 01.** Di Pietro, Di Giuseppe, Favia, Mura, Donadi, Borghesi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22.1.

- 1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2012 ».
- **22. 04.** Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22.1.

1. All'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre

- 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « 2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1º gennaio 2013 ».
- **22. 06.** Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22.1.

- 1. All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: « entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2012 ».
- **22. 09.** Sardelli.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22.1.

- 1. All'articolo 2, comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, gli ultimi due periodi sono soppressi.
- **22. 021.** Montagnoli, Polledri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Simonetti.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22.1.

1. All'articolo 2, comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14

- settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è soppresso.
- **22. 020.** Montagnoli, Polledri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Simonetti.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22.1.

- 1. All'articolo 2, comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola « 3 euro » con le parole « 5 euro ».
- **22. 022.** Montagnoli, Polledri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Simonetti.

ART. 22-bis.

Sopprimerlo.

*22-bis. 300. Versace.

Sopprimerlo.

*22-bis. 301. Lorenzin, Germanà, Marinello.

ART. 25.

(Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale).

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Il termine per l'adozione del regolamento di cui all'articolo 19, comma 10, della legge 28 dicembre 2005, n.262, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale e individuazione del termine per l'acquisizione pubblica delle quote di proprietà della Banca d'Italia.

25. 2. Marsilio.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di fronteggiare il rischio di recessione, generato da contrazione del credito verso le imprese, il termine del 30 giugno 2012 per l'adozione, da parte dei soggetti di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di quanto contenuto nella raccomandazione dell'Autorità bancaria europea (EBA) dell'8 dicembre 2011, è prorogato fino alla piena operatività di tutti gli strumenti previsti nella Decisione del Consiglio europeo del 26 ottobre 2011, nonché del Fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF).

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale e differimento del termine per l'adozione della raccomandazione dell'Autorità bancaria europea dell'8 dicembre 2011.

25. 3. Marinello, Pagano, Mantovano.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7).

1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato, alle medesime condizioni, per gli anni 2012, 2013 e 2014. A tal fine, all'articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, le parole: « 4 per

cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento ».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*25. 02. Marsilio.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7).

- 1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato, alle medesime condizioni, per gli anni 2012, 2013 e 2014. A tal fine, all'articolo 3, comma 2, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, le parole: « 4 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento ».
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- *25. 0301. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Calgaro, Mantini, Lusetti.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7).

1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato, alle medesime condizioni, per gli anni 2012, 2013 e 2014. A tal fine, a copertura dell'onere di cui al presente

comma, sono prorogate per il medesimo periodo le misure previste dagli articoli 3 e 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

25. 0300. Marsilio.

ART. 26.

Sopprimerlo.

26. 2. Laffranco.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

26. 1. Vanalli, Bitonci, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

ART. 27.

Sopprimere il comma 1.

27. 3. Vanalli, Bitonci, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Al comma 1, dopo le parole: le conseguenti misure aggiungere le seguenti: di affidamento del servizio mediante gara europea.

27. 10. Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Tabacci, Fabbri.

Al comma 1, dopo le parole: modalità di monitoraggio aggiungere le seguenti: dei costi e delle tariffe.

27. 11. Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Tabacci, Fabbri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I termini di cui all'articolo 4, comma 32, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale, al 31 dicembre 2012.

27. 9. Marsilio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: « l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « l'8 per cento per l'anno 2013, il 6 per cento per l'anno 2014 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2015 ».

27. 6. Bitonci, Simonetti, Montagnoli, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

(Proroga di termini in materia di regionalizzazione del Patto di stabilità interno).

- 1. Il termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, di cui all'articolo 1, comma 140, secondo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogato al 30 novembre di ciascun anno.
- 2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 142, secondo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è prorogato al 31 ottobre di ciascun anno.
- 27. 01. Stradella, Armosino.

ART. 28.

Sopprimerlo.

*28. 9. Mura, Borghesi, Favia.

Sopprimerlo.

*28. 5. Marsilio.

Sopprimerlo.

*28. 6. Vanalli, Bitonci, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

- 1. All'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 38 è sostituito dal seguente:
- « 38. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224 ».
- 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- **28. 8.** Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 1 con il seguente: In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, entro il 30 giugno 2012, il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è affidato a seguito di gara pubblica. Fino alla predetta data, e senza possibilità di ulteriori rinvii, è prorogata la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa.

28. 301. Lanzillotta, Zaccaria.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis All'articolo 29, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 10 gennaio 2012 », sono sostituite dalle seguenti: « 10 gennaio 2013 ».

b) dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 » inserire le seguenti « con esclusione delle disposizioni del Capo secondo ».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Proroga della Convenzione con il Centro di produzione spa, nonché della revisione delle provvidenze sull'editoria).

28. 11. Zazzera.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

- 2.1. La proroga di cui al comma 1 non può essere ulteriormente disposta per gli anni successivi al 2012. La prosecuzione dell'attività di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, in attuazione della legge 11 luglio 1998, n. 224, può essere svolta solo a seguito di gara pubblica bandita dal Ministero dello sviluppo economico entro il 30 giugno 2012.
- **28. 300.** Zaccaria, Levi, Naccarato, De Torre, Zampa.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28.1.

(Proroga sostegno editoria).

- 1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2012, 2013 e 2014 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è autorizzata la spesa di cento milioni di euro per l'anno 2012, 85 milioni di euro per l'anno 2013 e 85 milioni di euro per l'anno 2014.
- 2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
- 3. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, comma 1, lettera *c*), il sesto periodo, è sostituito dal seguente: « La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera *c*) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi ».
- 4. A decorrere dall'anno 2013 alla lettera *a*) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: « pari all'1 per cento del fatturato » sono sostituite con le seguenti: « pari al 2 per cento del fatturato ».
- 5. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno

2012 e a 85 milioni di euro per l'anno 2013 e 85 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede quanto a 40 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3, quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 mediante l'utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 4 e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

28. 08. Scandroglio.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28.1.

(Proroga sostegno editoria).

- 1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2012, 2013 e 2014 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è autorizzata la spesa di cento milioni di euro per l'anno 2012, 40 milioni di euro per l'anno 2013 e 40 milioni di euro per l'anno 2014.
- 2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni

giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.

- 3. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, comma 1, lettera *c*), il sesto periodo, è sostituito dal seguente: « La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera *c*) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi ».
- 4. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 e a 40 milioni di euro per l'anno 2013 e 40 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede quanto a 40 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

28. 09. Scandroglio.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

- ART. 28.1. (Proroga sostegno editoria). 1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per l'anno 2012 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
- 2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n, 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo

- 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.
- 3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

28. 01. Paglia.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28.1.

(Proroga sostegno editoria).

- 1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per l'anno 2012 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012.
- 2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n, 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può supe-

rare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

28. 010. Scandroglio.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28.1. – (Proroga sostegno editoria). – 1. È prorogata per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 58 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

28. 0300. De Biasi, Comaroli, Giulietti.

ART. 28-bis.

Sopprimerlo.

*28-bis. 1. Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Tabacci, Fabbri.

Sopprimerlo.

*28-bis. 2. Amici, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimerlo.

*28-bis. 3. Mura, Borghesi.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, le parole: « a 1000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 1.000 euro per i comuni fino a 100.000 abitanti, 3.000 euro per i comuni da 100.001 a 200.000 abitanti; 5.000 euro per tutti gli altri comuni » e le parole: « e per provincia » sono soppresse.

Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2, primo periodo, le parole da: « o della provincia » fino alla fine del terzo periodo sono soppresse e al quinto periodo le parole: « 31 maggio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2012 ».

28-bis. 4. Nannicini.

ART. 28-ter.

Dopo l'articolo 28-ter aggiungere il seguente:

Art. 28-quater. – (Proroga sostegno emittenza radiofonica e televisiva locale). -1. Al fine di consentire la proroga per l'anno 2012 dei contributi alle emittenti radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e alle emittenti televisive di cui all'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica la lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni ed è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

28-ter.0100. Meta, Giulietti.

ART. 29.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 10 gennaio 2012 con le seguenti: 10 gennaio 2013.

29. 23. Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Al comma 5-bis, sostituire le parole da: acquista efficacia fino alla fine del comma con le seguenti: si intendono applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2013.

29. 301. La Loggia.

Al comma 8, sostituire le parole: il 30 giugno 2012 con le seguenti: il termine di cui al comma 14-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

29. 80. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8.1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

- 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogata al 1º gennaio 2013 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali A/6 e D/10.
- 8.2. Al citato comma 4, le parole: « 1° gennaio 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2014 ».
- 29. 292. Messina, Di Giuseppe, Rota.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

- 8.1. All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 30 novembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 ».
- 29. 154. Di Giuseppe, Messina.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

- 8.1. All'articolo 13, comma 14-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 30 novembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2013 ».
- 29. 81. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

- 8.1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano a decorrere dall'anno 2014 per i fabbricati di cui al comma 8 del medesimo articolo 13.
- 29. 153. Di Giuseppe, Messina.

Al comma 10, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 marzo 2012.

29. 28. Vanalli, Bitonci, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Al comma 11, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: dodici mesi.

Conseguentemente, al comma 11-bis, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: dodici mesi.

29. 300. La Loggia, Costa.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti

11.1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: « 2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2. »

11.2. L'articolo 30, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.

29. 280. Di Caterina.

Al comma 11-bis, sostituire le parole: da 1 a 16 con le seguenti: da 1 a 7 e da 9 a 15.

Conseguentemente, dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente: 11-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, primo periodo, le parole: « Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2012 »;

b) al comma 16:

- 1) primo periodo, le parole: « alla data del 30 settembre 2012 », sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2012 »;
- 2) secondo periodo, le parole: « entro il 15 ottobre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2012 »;

3) quarto periodo, le parole: « pubblicare entro il 30 novembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « pubblicare entro il 31 dicembre 2012 ».

29. 305. Marmo.

Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:

11-ter. Ai fini di assicurare la congruità del termine per il trasferimento di determinate funzioni provinciali dalle regioni ai comuni, l'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.

29. 302. Antonino Foti, Traversa.

Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:

11-ter. All'articolo 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 31 dicembre 2012 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 ».

29. 102. Simonetti, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri.

Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:

11-ter. Il primo periodo del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: « per le Province i cui organi devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si provvede alla nomina come commissario del Presidente della Provincia in carica alla data del 31 marzo 2012 ».

29. 272. Lovelli, Vannucci.

Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:

11-ter. Il primo periodo del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: « Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013 ».

*29. 98. Pastore, Simonetti, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Volpi, D'Amico, Polledri.

Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:

11-ter. Il primo periodo del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: « Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013 ».

*29. 203. Bertolini, Lisi, Iannarilli, Antonino Foti, Germanà, Lorenzin, Traversa, Armosino, Marsilio, Rampelli.

Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:

11-ter. Il primo periodo del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: « Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013 ».

*29. 250. Lovelli, Vannucci.

Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:

11-ter. Il primo periodo del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicem-

bre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: « Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013 ».

*29. 271. Belcastro.

Dopo il comma 11-bis aggiungere il seguente:

11-ter. All'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 31 dicembre 2012 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 » e le parole: « 31 marzo 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2014 ».

29. 103. Simonetti, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Il termine di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si intende riferito ai bandi di gara pubblicati successivamente all'entrata in vigore della predetta disposizione normativa.

29. 273. Marinello.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sostituire le parole: « fino al 31 dicembre 2011 » con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2012 ».

29. 31. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. È prorogata, per l'anno 2012, la quota da destinare ad ASSI - ex Unire, prevista dall'articolo 30-bis commi 4 e 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per quanto di sua competenza, attraverso la determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincite in denaro da destinare ad ASSI - ex Unire. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extra erariali nonché modalità di trasferimento periodico ad ASSI sono determinate entro il 31 marzo 2012 con provvedimento dell'Amministrazione monopoli di Stato, sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

29. 184. Marinello, Pagano.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. È prorogata, per l'anno 2012, la quota da destinare ad ASSI – ex Unire, prevista dall'articolo 30-bis commi 4 e 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con l'aumento del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dello 0,03 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2012.

29. 275. Marinello, Pagano.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Per l'anno 2012, sono prorogati gli effetti dell'articolo 30-bis, comma 4, del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per lo stesso anno la quota di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura di 110 milioni di euro. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali, di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le modalità di trasferimento periodico, relativamente all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ASSI ex UNIRE, sono determinate entro il 31 marzo 2012 con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentita la Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

*29. 142. Brandolini, Oliverio, Sani, Fontanelli, Agostini, Marco Carra, Zucchi, Fiorio, Cenni, Servodio, Mario Pepe (PD), Cuomo, Trappolino, Vannucci, Marrocu, Mattesini.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Per l'anno 2012, sono prorogati gli effetti dell'articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per lo stesso anno la quota di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura di 110 milioni di euro. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali, di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le modalità di trasferimento periodico, relativamente all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ASSI ex UNIRE, sono determinate entro il 31 marzo 2012 con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentita la

Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

*29. 251. Ciccanti, Tassone, Occhiuto, Mantini, Calgaro, Lusetti.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Per l'anno 2012, sono prorogati gli effetti dell'articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per lo stesso anno la quota di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura di 60 milioni di euro. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali, di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le modalità di trasferimento periodico, relativamente all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico. ASSI ex UNIRE, sono determinate entro il 31 marzo del 2012 con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentita la Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

29. 143. Laura Molteni, Vanalli, Bitonci, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate sino al 29 febbraio 2012 e a decorrere dal 10 marzo 2012 una quota dell'accisa sulla benzina senza piombo per autotrazione (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) e dell'accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) nella misura di 0,075 euro al litro per i quantitativi consumati nell'ambito del ter-

ritorio regionale sono attribuite alla Regione Friuli Venezia-Giulia a titolo di tributo proprio.

29. 260. Strizzolo, Rosato, Maran, Compagnon.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15.1. Nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 2010 nel territorio delle province di Verona, Vicenza e Padova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 10 ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012 e non ancora corrisposti.

29. 29. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: di Livorno aggiungere le seguenti: , nonché nel territorio di Ginosa e di Metaponto.

29. 297. Vico.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: 16 luglio 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

29. 72. Tullo, Andrea Orlando, Rossa, Zunino, Melandri, Garofani.

Al comma 15, quarto periodo, sostituire le parole: Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,.

29. 21. Lo Presti.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15.1. Il termine di cui al comma 44 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è differito al 30 giugno 2014.

15.2. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, il contributo di solidarietà di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applica ai redditi complessivi di importo superiore a 275.000 euro lordi annui.

29. 27. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15.1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Puglia nei primi giorni di marzo 2011 per cui, a seguito della dichiarazione di stato d'emergenza è stata emessa l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3988 in data 22 dicembre 2011, i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi – artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili o fondi interessati dalla OPCM n. 3988, possono sospendere gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa in scadenza dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

15.2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 15.1, sono altresì sospesi i pagamenti e le scadenze relative presso Equitalia per lo stesso periodo ed i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.

15.3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 15.1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2013. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

15.4. Agli oneri di cui ai commi da 15.1 a 15.3, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

29. 32. Vico.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15.1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata fra i giorni 18 febbraio e 10 marzo 2011 per cui, a seguito della dichiarazione di stato d'emergenza è stata emessa l'Ordinanza del Presidente del

Consiglio dei ministri n. 3984 in data 25 novembre 2011, i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili o fondi interessati dalla predetta OPCM n. 3984, possono sospendere gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza dal 10 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

15.2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 15.1, sono altresì sospesi i pagamenti e le scadenze relative presso Equitalia Spa per lo stesso periodo ed i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.

15.3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 15.1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 12 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2013. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

15.4. Agli oneri di cui ai commi da 15.1 a 15.3, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al

Fondo per interventi strutturali di politica economica.

29. 33. Vico.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15.1. I termini di cui all'articolo 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, concernente la definizione dei versamenti tributari, contributivi e previdenziali da parte di soggetti colpiti dalle calamità naturali, sono prorogati al 31 dicembre 2012. Al relativo onere, valutato in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

29. 83. Costa, Barani.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15.1. Il termine di cui all'articolo 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, concernente la definizione dei versamenti contributivi e previdenziali da parte di soggetti colpiti dalle calamità naturali, è prorogato al 31 dicembre 2012. Al relativo onere, valutato in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

29. 290. Barani.

Dopo il comma 15-bis, aggiungere i seguenti:

15-ter. Nel limite massimo di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2012, è disposta, nei confronti degli enti e dei dipendenti pubblici residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, la proroga al 16 luglio 2012 dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali. Gli eventuali versamenti contributivi già eseguiti dai soggetti interessati sono considerati imputabili a titolo di acconto. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002 n. 3253, in duecentottantotto rate mensili nel rispetto del limite di spesa predetto.

15-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 15bis, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 24 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

15-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

29. 166. De Camillis.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2011 fino alla fine del periodo con le seguenti: al 31

dicembre 2011 nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2012 nei Comuni con più di un milione di abitanti.

29. 25. Polledri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Simonetti.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2011 fino alla fine del periodo con le seguenti: al 31 dicembre 2011 nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2012 nei Comuni capoluogo di Regione.

29. 24. Polledri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Simonetti.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16.1. Al fine di ridurre il disagio abitativo delle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e, in particolare, di quelle soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, per gli alloggi degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati l'entrata in vigore della fase sperimentale dell'imposta municipale propria, a norma dell'articolo 13 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, decorre dall'anno 2013; il regime di esenzione previsto per gli alloggi di tali Istituti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è prorogato sino al 31 dicembre 2012.

16.2. Il comma 15-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

29. 42. Rubinato, Gibiino.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

- 16.1. Al comma 2 della lettera *dd*) dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al numero 1) le parole: « 1° luglio 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° marzo 2012 »;
- b) ai numeri 2) e 3) le parole: « 30 giugno 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2013 ».

29. 291. Pili.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

- 16.1. Al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: « entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto », sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2012 ».
- **29. 47.** Polledri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Simonetti.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16.1. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « Per gli anni dal 2008 al 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2008 al 2014 ».

29. 19. La Loggia.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16.1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: « 31 di-

cembre 2011 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ».

29. 76. Graziano.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

- 16.1. Sono fatti salvi gli effetti delle deliberazioni adottate dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2011.
- 29. 90. Pagano, Marinello.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16.1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ». Per il periodo dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi del presente comma, l'annualità indicata nei periodi secondo e terzo del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, si considera riferita all'anno 2011.

16-ter. All'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: « 2011 », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « 2012 » e la parola « 2010 » è sostituita dalla seguente: « 2012 ». Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modifi-

cato, è concesso per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2012, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2012 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007.

29. 149. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

- 16.1. Il termine per l'applicazione di quanto previsto in materia di revisione delle funzioni delle Province e contenuto nell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito alla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale recante la soppressione delle Province.
- **29. 151.** Simonetti, Pastore, Montagnoli, Vanalli, Bitonci, Bragantini, Fabi, Volpi, D'Amico, Polledri.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « 31 luglio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ». Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al relativo onere, pari a 2.000.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

29. 293. Cicu.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16.1. A decorrere dall'anno 2012, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito al 30 aprile con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da settembre a dicembre dell'anno precedente nonché al 31 agosto e al 31 dicembre con riferimento all'imposta unica dovuta rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile e da maggio ad agosto dello stesso anno.

29. 183. Germanà, Marinello.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16.1. I termini per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono prorogati al 28 febbraio 2012. I termini connessi sono prorogati di dodici mesi.

29. 188. Marinello, Nicco.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

- 16.1. All'articolo 22 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituto dal seguente:
- « 4. La riduzione di cui al comma 2 si applica entro e non oltre trenta giorni successivi all'emanazione dei regolamenti di cui al medesimo comma 2 ».
- **29. 198.** Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

- 16.1. All'articolo 22 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituto dal seguente:
- « 4. La riduzione di cui al comma 2 si applica entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».
- 192. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

- 16.1. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 33 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente « 33. La disciplina introdotta dal comma 32 si applica ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda la disciplina dei rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010. La previgente disciplina continua inoltre ad applicarsi con riferimento ai rimborsi spese derivanti dalle procedure esecutive relative alle entrate degli enti locali.»
- b) al comma 34, la lettera c) è soppressa.
- 29. 195. Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

- 16.1. Dopo il comma 1 dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è aggiunto il seguente:
- « 1-bis. Decorso il periodo di cui al

presso lo stesso ente dopo un intervallo temporale almeno pari a quello del precedente incarico».

29. 136. Bitonci, Vanalli, Montagnoli, Simonetti, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

- 16.1. Le funzioni del Segretario comunale e provinciale possono essere parimenti svolte da avvocati e dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali.
- **137.** Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 16, aggiungere il se-

- 16.1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 24-bis. Il 4 per cento dei residui passivi in conto capitale può essere pagato nell'anno 2011 e 2012 fuori dai vincoli stabiliti per il patto di stabilità interno. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 ».
- b) all'articolo 19, comma 20, le parole: « dell'1,5 per mille » sono sostituite dalle seguenti: « del 6,5 per mille ».
- **196.** Vanalli, Bitonci, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Sopprimere il comma 16-bis.

29. 282. Fluvi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

16-undecies. È sospesa, per un anno a comma 1, il revisore può essere nominato | decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni azione di recupero per mancati versamenti INPS o pagamenti di imposte e di tasse dovuti allo Stato da aziende agricole o da imprenditori agricoli.

16-duodecies. Trascorso il termine di cui al comma 16-undecies, i debiti di cui allo stesso comma potranno essere pagati a richiesta del debitore con una rateizzazione fino ad un massimo di 60 mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

16-terdecies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a) le parole « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

alla lettera b) le parole « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 12,1 per cento »;

alla lettera c) le parole « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 11,1 per cento »;

alla lettera d) le parole « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 9,5 per cento »:

alla lettera e) le parole « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti "8,5 per cento.

29. 294. Messina, Di Giuseppe, Rota.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

16-undecies. È sospesa, per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni azione di recupero per mancati versamenti INPS o pagamenti di imposte e di tasse dovuti allo Stato da aziende agricole o da imprenditori agricoli.

16-duodecies. Trascorso il termine di cui al comma 16-undecies, i debiti di cui allo stesso comma potranno essere pagati a richiesta del debitore con una rateizzazione fino ad un massimo di 60 mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia

ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione"

16-terdecies. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui ai commi 16-undecies e 16-duodecies si provvede a valere sulle somme a disposizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

29. 295. Messina, Di Giuseppe, Rota.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

16-undecies. È sospesa, per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di aziende agricole e imprenditori agricoli, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

16-duodecies Fino alla data di cui al precedente comma è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante è fondato su rapporti bancari ed è oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

16-terdecies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

29. 296. Messina, Di Giuseppe, Rota.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-undecies. Il termine per l'applicazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito al 10 gennaio 2013.

29. 99. Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-undecies. All'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al comma 1 viene effettuato entro il 31 luglio 2012.

29. 270. Vanalli, Bitonci, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

16-undecies. All'articolo 13 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 è soppresso.

16-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

29. 101. Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

16-undecies. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 10 maggio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2013 ».

16-duodecies. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

29. 105. Montagnoli, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-undecies. All'articolo 16, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1º gennaio 2014 ».

29. 107. Bitonci, Lanzarin, Montagnoli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, Vanalli, Fabi, Pastore, Volpi, Bragantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-undecies. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differita al 1º gennaio 2013.

29. 121. Laffranco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-undecies. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a partire dal 1º gennaio 2013

29. 281. Laffranco.

Dopo il comma 16-decies, aggiungere il seguente:

16-undecies. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « entro tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro sei mesi ».

29. 304. Catone.

Dopo il comma 16-decies, aggiungere il seguente:

16-undecies. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « entro tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro sei mesi » per le seguenti categorie:

- *a)* titolari di pensione che alla data del 1º gennaio 2012 non risultino intestatari di alcun conto corrente postale o bancario)
- b) pensionati oltre i 70 anni, portatori di handicap gravi, invalidi civili con invalidità non inferiore al 66 per cento intestatari di conto corrente postale o bancario con un reddito non superiore a millecinquecento euro netti mensili.

29. 303. Catone.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29.1.

(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni).

1. Sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito della semplificazione normativa, in via sperimentale all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: « e sagoma » sono soppresse.

29. 01. Stradella.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29.1.

1. La disposizione di all'articolo 34, comma 7, della legge 12 novembre 2011,

n. 183, si applica a decorrere dal 10 gennaio 2013 in attesa della definizione delle regole generali previste dall'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

29. 02. Moroni.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29.1.

(Differimento del regime di incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici).

- 1. Sono differite all'anno 2012 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 9, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni. Per tali finalità, ai fini dell'applicazione del presente articolo, all'articolo 1, commi 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, dopo le parole: « 31 dicembre 1999 » sono aggiunte le seguenti: «, e, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, immatricolati fino al 31 dicembre 2002, »; al comma 6 del medesimo articolo 1, dopo le parole: « 31 marzo 2010 » sono aggiunte le seguenti: « e, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decretolegge n. 216 del 2011 e fino al 31 dicembre 2012, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2013 ».
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano entro un limite di spesa 80 milioni di euro per l'anno 2012. Ai relativi oneri si fa fronte a valere sulle risorse di cui al comma 4-quater dell'articolo 4 del

decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

29. 022. Togni, Lanzarin, Dussin, Alessandri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29.1.

(Differimento del regime di detrazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici).

- 1. Sono differite all'anno 2012 le disposizioni di cui all'articolo 2 del decretolegge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Per tali scopi, ai fini dell'applicazione del presente articolo, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decretolegge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009 dopo le parole: « 1º luglio 2008 » sono aggiunte le seguenti: « e, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, a partire dal 10 luglio 2011 »; al secondo periodo dal medesimo comma 1 dopo le parole: « 31 dicembre 2009 » sono aggiunte le seguenti: "e a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge n. 216 del 2011 e fino al 31 dicembre 2012.
- 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012, si fa fronte a valere sulle risorse di cui al comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
- **29. 024.** Togni, Lanzarin, Dussin, Alessandri, Bitonci, Vanalli, Bragantini, Fabi, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri, Simonetti.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il se-

ART. 29.1. – (Modifica dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in materia di agevolazioni fiscali per le trasformazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza) – 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: « 30 giugno 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ».

2. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 300.000 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

29. 0200. Miotto, Duilio.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29.1. – (Modifica dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in materia di agevolazioni fiscali per le trasformazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza) – 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: « 30 giugno 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2012 ».

29. 030. Miotto.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29.1. – 1. All'articolo 24, comma 24, alinea del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 30 giugno 2012 » sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2013 ».

29. 060. Lo Presti, Patarino.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29.1. – 1. All'articolo 24, comma 24, alinea del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 30 giugno 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 dicembre 2012 ».

29. 059. Lo Presti.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29.1. – (Riduzione del costo dei carburanti nella regione Sicilia). – 1. In attesa della piena attuazione della legge 5 maggio 2009, n.42 ed in considerazione degli oneri ambientali e sociali derivanti dal sistema di raffinazione nella regione Sicilia per l'anno 2012 sono stanziati 70 milioni di euro, da utilizzare entro il 31 dicembre 2012, da utilizzare per l'attuazione di un sistema di riduzione compensata del costo dei carburanti utilizzati dalle imprese di autotrasporto, della pesca e dell'agricoltura, con sede nella regione medesima.

- 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sentita la Regione Sicilia le organizzazioni imprenditoriali dei settori interessati maggiormente rappresentative in ambito regionale emana con apposita direttiva norme per dare attuazione alle disposizioni del comma 1
- 3. All'onere di cui al comma 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

29. 0101. Marinello, Pagano

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29.1. – (Sospensione delle procedure di riscossione e recupero nella regione Sicilia). – 1. In considerazione della grave situazione di crisi economica e sociale nella regione Sicilia, in favore delle imprese agricole, di pesca e dell'autotrasporto con sede legale nella regione per l'anno sono sospesi i procedimenti e i giudizi pendenti relativi ad adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

- 2. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 1º luglio 2013 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo, senza oneri ulteriori ed aggravi.
- 3. Agli oneri di cui al presente comma nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

29. 0102. Marinello, Pagano.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il se-guente:

Art. 29.1. – (Sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi nella regione Sicilia). – 1. In considerazione della grave situazione di crisi economica e sociale nella regione Sicilia, in favore delle im-

prese agricole, di pesca e dell'autotrasporto con sede legale nella regione, è disposta la proroga dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in scadenza nell'anno 2012, al 30 giugno 2013. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

- 2. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 1º luglio 2013 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo, senza oneri ulteriori ed aggravi.
- 3. Agli oneri di cui al presente articolo nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

29. 0103. Marinello, Pagano.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (C. 4865-A Governo).

EMENDAMENTI 6.500 DEI RELATORI E 28-bis.5 DEL GOVERNO

Art. 6.

Sostituire i commi 2-ter, 2-quater, e 2-quinquies con i seguenti:

2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in data antecedente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « di almeno 59 anni di età » sono sostituite dalle seguenti: « di almeno 60 anni di età ». Le disposizioni del medesimo articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

2-quinquies. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, annualmente, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base

dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-quater. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e nel limite massimo di 140 | 28-bis.5. Governo.

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

6.500. I Relatori.

ART. 28-bis.

Sopprimerlo.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (C. 4865-A Governo).

PROPOSTE DI COORDINAMENTO APPROVATE

All'articolo 8:

al comma 1, alinea, sostituire le parole: Al decreto con le seguenti: Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto.

All'articolo 11:

al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire le parole: dalle seguenti parole con le seguenti: dalle seguenti:.

All'articolo 13-bis:

al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando quanto disposto

dall'articolo 1, comma 18, del decretolegge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

All'articolo 15:

al comma 2-bis, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 526, con le seguenti: adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 526, secondo periodo,

al comma 4, sostituire le parole: regio decreto con le seguenti: testo unico di cui al regio decreto.

DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 4865-A Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Art. 6.

Sostituire i commi 2-ter, 2-quater, e 2-quinquies con i seguenti:

2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in data antecedente al 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « di almeno 59 anni di età » sono sostituite dalle seguenti: « di almeno 60 anni di età ». Le disposizioni del medesimo articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

2-quinquies. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato propone al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, annualmente, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-quater. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e nel limite massimo di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

6.500 (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 25.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7).

- 1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato, alle medesime condizioni, per gli anni 2012, 2013 e 2014. A tal fine, a copertura dell'onere di cui al presente comma, sono prorogate per il medesimo periodo le misure previste dagli articoli 3 e 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

25. 0300. Marsilio, Borghesi, Maurizio Turco.

ART. 28-bis.

Sopprimerlo.

*28-bis. 5. Governo.

Sopprimerlo.

*28-bis. 1. Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Tabacci, Fabbri.

Sopprimerlo.

*28-bis. 2. Amici, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimerlo.

*28-bis. 3. Mura, Borghesi.

ART. 29.

Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: di Livorno aggiungere le seguenti: , nonché nel territorio del comune di Ginosa e della frazione di Metaponto del comune di Bernalda.

29. 297. (Nuova formulazione) Vico.

91

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:
Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali. Emendamenti testo base C. 4663 Biasotti ed altri (Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione – Parere
favorevole)
ALLEGATO 1 (Parere approvato)
DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa. Nuovo testo C. 4864 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)
ALLEGATO 2 (Parere approvato)
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 Angeli e abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 3 (Parere approvato)
AUDIZIONI:
Variazioni nella composizione della Commissione
Audizione del Ministro per gli Affari regionali, turismo e sport, Piero Gnudi, sulle linee programmatiche in materia di affari regionali (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)
ATTI DEL GOVERNO:
Schemi di decreto ministeriale concernenti il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2011, rispettivamente, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 e nel capitolo 2309 – piano gestionale 2. Atti n. 432 e 433 (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli)
ALLEGATO 4 (Parere approvato)
ALLEGATO 5 (Parere approvato)
SEDE REFERENTE:
Modifiche alle disposizioni in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la sottoscrizione di liste elettorali e in materia di presentazione delle liste delle candidature. Testo unificato C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini (Seguito dell'esame e rinvio)

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.

Emendamenti testo base C. 4663 Biasotti ed altri. (Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierguido VANALLI (LNP), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti 1.110 e 1.200 approvati in linea di principio dalla IX Commissione in sede legislativa, riferiti al testo adottato nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4663 Biasotti ed altri, recante « Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali », formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa.

Nuovo testo C. 4864 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento. Giorgio Clelio STRACQUADANIO, relatore, illustra il provvedimento in esame, come modificato dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente.

Ricorda che il provvedimento reca una serie di disposizioni volte assicurare, per il periodo dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Esso prevede, altresì, disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa.

Rileva che il provvedimento è composto da 12 articoli, suddiviso in tre capi. Il capo I, composto dai primi 6 articoli, reca le autorizzazioni di spesa dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia (articolo 1), le relative norme sul personale (articolo 2), nonché quelle in materia penale (articolo 3) e contabile (articolo 4). Nel medesimo capo primo, sono, altresì, inserite disposizioni concernenti l'Amministrazione della difesa, (articolo 5) e talune misure di contrasto al fenomeno della pirateria in acque internazionali (articolo 6).

Il capo II, composto dagli articoli 7, 8 e 9, disciplina gli interventi di cooperazione allo sviluppo, di sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione dell'Italia alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Da ultimo, gli articoli 10, 10-bis e 11, ricompresi nel Capo III, recano norme concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e a la sua entrata in vigore.

Ricorda altresì che l'articolo 10-bis, inserito nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni riunite affari esteri e difesa, prevede che i ministri degli affari esteri e della difesa, con cadenza quadrimestrale, rendano comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato delle missioni in corso

e sugli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione previsti dal decreto.

Rileva che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie « politica estera e rapporti internazionali », « difesa e forze armate », « ordinamento penale », che le lettere *a*), *d*) e *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Si sofferma quindi sulle previsioni del comma 3 dell'articolo 5, riguardante l'attuazione di taluni interventi per lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica. In particolare, il testo elaborato dalle Commissioni stabilisce che i provvedimenti che dispongono l'utilizzo delle risorse finanziarie relative ai richiamati interventi siano sottoposti al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

Sottolinea, in relazione alla suddetta vincolatività del parere parlamentare, l'esigenza di tenere conto delle complesse implicazioni procedurali connesse all'applicazione di tale disposizione, compresa la possibilità che vi sia un parere difforme tra le Commissioni dei due rami del Parlamento, nonché dell'incongruità di attribuire natura vincolante a tale parere, che si riferisce ad un atto che rientra nelle competenze proprie del Governo.

Alla luce di tali considerazioni, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 2).

Doris LO MORO (PD) comprende le perplessità del relatori sul parere vincolante delle Commissioni parlamentari, ma fa presente che l'ordinamento prevede già casi di parere vincolante delle Commissioni su schemi di decreto di competenza del Governo.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene che la condizione contenuta nella proposta di parere del relatore sia fondata e vada mantenuta, anche perché il parere vincolante delle Commissioni costituirebbe un aggravio notevole del procedimento.

Giorgio Clelio **STRACQUADANIO** (PdL), relatore, osserva che, anche se l'ordinamento prevede già casi di parere vincolante delle Commissioni parlamentari su schemi di atti del Governo, occorre valutare a seconda del tipo di atto considerato: nella fattispecie, il parere vincolante sarebbe espresso su un decreto a contenuto schiettamente amministrativo. Ciò senza contare che il parere vincolante sarebbe previsto solo per alcuni decreti, mentre la disposizione di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge n. 350 del 2003 richiamata dall'articolo 5, comma 3 - ha una portata più ampia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

Testo unificato C. 124 Angeli e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), relatore, illustra il testo unificato in titolo, che introduce nuove norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

Ricorda che il provvedimento, che si compone di sette articoli, modifica in più parti la legge n.193 del 2000, che ha dettato la disciplina generale della materia, ampliando portata ed effetti di talune delle misure agevolative ivi previste.

L'articolo 1 prevede agevolazioni per l'inserimento lavorativo dei detenuti, disponendo che gli sgravi contributivi siano applicati per un periodo di 12 o 24 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione (a seconda che il detenuto abbia beneficiato o meno delle misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno del carcere, ai sensi degli arti-

coli 21 e 47 e seguenti della legge n. 354 del 1975).

L'articolo 2 dispone l'estensione delle agevolazioni previste ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 4 della legge 381/1991 (riduzione delle aliquote previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni corrisposte dalle cooperative sociali a detenuti e internati, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di detenzione) alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive o di servizi, all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ammesse alle misure alternative alla detenzione (previste dagli articoli 47 della legge n. 354 del 1975) o al lavoro all'esterno (ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975), limitatamente ai contributi dovuti per tali soggetti. La definizione del trattamento retributivo viene rimessa alle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.

L'articolo 3, sostituendo il vigente articolo 3 della legge n. 193 del 2000 con gli articoli da 3 a 3-ter, da una parte modifica la disciplina del credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano assunzioni di lavoratori dipendenti detenuti; dall'altra parte introduce due ulteriori tipologie di credito d'imposta finalizzate ad incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei medesimi soggetti.

L'articolo 4 sostituisce il vigente articolo 4 della legge n. 193 del 2000, confermando il rinvio ad un decreto interministeriale, da emanare entro il 31 maggio di ogni anno, per la definizione delle modalità e delle misure dei crediti d'imposta di cui agli articoli da 3 a 3-ter.

Rispetto al testo vigente, la norma non ripropone l'obbligo di determinare annualmente l'entità dell'agevolazione nel rispetto delle risorse disponibili.

L'articolo 5 prevede l'accreditamento presso il Ministero della giustizia e l'iscrizione in un registro apposito, per le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'amministrazione penitenziaria o da altre imprese ed enti pubblici affidanti. Le modalità e i requisiti per l'accreditamento sono rimessi a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il credito d'imposta viene suddiviso in parti uguali tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, a copertura dei costi da queste sostenuti per le figure professionali impegnate nelle attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi operati dalle imprese.

Si prevede che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro sopra esaminato, per importi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche superiori alle soglie stabilite dall'Unione europea. Tali convenzioni devono essere finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti.

Le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro vengono privilegiate nell'assegnazione dei fondi della Cassa delle ammende (istituita dall'articolo 4 della legge 547/1932 e disciplinata dagli articoli 121 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 230/2000), per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti penitenziari e l'acquisto di attrezzature.

Infine, si prevede un'aliquota IVA agevolata del 4 per cento (o in una diversa percentuale stabilita ai sensi della legislazione vigente in materia, ma comunque non inferiore al 4 per cento) a favore delle amministrazioni pubbliche che affidano a cooperative sociali o ad altre imprese attività produttive intramurarie costituenti occasioni di inserimento lavorativo per detenuti.

L'articolo 6 prevede che al fine di favorire esperienze di auto imprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari, l'amministrazione, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di formazione professionale e tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti.

L'articolo 7 dispone le modalità di copertura degli oneri, fino a concorrenza del limite di spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

Ricorda, infine, che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « ordinamento penale » che le lettere *e)* e *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per gli Affari regionali, turismo e sport, Piero Gnudi.

La seduta comincia alle 14.20.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Comunico che per il gruppo Unione di Centro Per il Terzo Polo è entrato a far parte della I Commissione il deputato Mauro Libè e che contemporaneamente ha cessato di farne parte il deputato Renzo Lusetti. Audizione del Ministro per gli Affari regionali, turismo e sport, Piero Gnudi, sulle linee programmatiche in materia di affari regionali.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Piero GNUDI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Linda LANZIL-LOTTA (Misto-ApI), a più riprese, Pierluigi MANTINI (UdCpTP), Salvatore VASSALLO (PD), Giuseppe CALDERISI (PdL), Paolo FONTANELLI (PD) e Pierguido VANALLI (LNP).

Il ministro Piero GNUDI risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Donato BRUNO, presidente, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 15.30.

Schemi di decreto ministeriale concernenti il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2011, rispettivamente, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 e nel capitolo 2309 – piano gestionale 2. Atti n. 432 e 433.

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 gennaio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, sostituendo la relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, presenta una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto relativo al piano gestionale 1 (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Donato BRUNO, *presidente*, sostituendo la relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, presenta una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto relativo al piano gestionale 2 (vedi allegato 5).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 15.35.

Modifiche alle disposizioni in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la sottoscrizione di liste elettorali e in materia di presentazione delle liste delle candidature.

Testo unificato C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 dicembre 2011.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO esprime una valutazione favorevole rispetto al testo unificato elaborato dalla Commissione che, da una parte, restringe il novero dei soggetti legittimati all'autenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali con l'intento di limitare i casi di « autenticazioni compiacenti », circostanza questa, peraltro, che la riduzione non è di per sé idonea a scongiurare. Dall'altra parte, il testo anticipa di sette giorni il momento della presentazione delle candidature rispetto a quello della presentazione delle sottoscrizioni delle liste. Ne consegue l'anticipazione di cinque giorni sia dei termini per la presentazione dei simboli sia di quelli per l'indizione dei comizi.

Ritiene quindi positivo che – rispetto alle proposte di legge originarie – il testo base riesca a conciliare l'obiettivo di assegnare un lasso di tempo maggiore per la raccolta delle firme con le scadenze previste per le altre fasi del procedimento elettorale. Esprime quindi un parere favorevole sul testo base, la cui formulazione risolve i problemi di carattere tecnico-giuridico emersi, salvaguardano la « natura » del complessivo procedimento elettorale.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 20 dicembre scorso, si era convenuto di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato, dopo aver acquisito l'orientamento del Governo sul testo in esame.

Essendo intervenuto in data odierna il sottosegretario De Stefano, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a lunedì 30 gennaio prossimo.

Maurizio TURCO (PD) ritiene opportuno che la Commissione intervenga sul complesso delle questioni che investono la materia, evitando di procedere attraverso mere sanatorie o interventi dettati dalle emergenze. Richiama l'esigenza, da ultimo emersa, di affrontare in modo strutturale il tema che attiene alle affissioni dei manifesti elettorali.

Rileva che se il Governo è favorevole a restringere la platea dei soggetti incaricati dell'autenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali non può non tenere conto anche della questione che attiene al numero di firme necessarie. Ricorda che in altri paesi, come la Gran Bretagna, sono sufficienti le sottoscrizioni di pochi elettori, anche solo diciotto, per presentare una candidatura.

Donato BRUNO, presidente, comprende quanto evidenziato dal collega Turco ma ricorda che la Conferenza dei presidenti dei gruppi ha previsto che il provvedimento sia inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di febbraio prossimo. La Commissione è, quindi, tenuta a programmare i propri lavori in modo da poter riferire in Assemblea in tempo utile. Ciò non toglie che si possa discutere delle questioni che investono la materia sulla base degli emendamenti che saranno presentati.

Pierguido VANALLI (LNP) ricorda che, nel corso dell'audizione del Ministro Gnudi, testè svolta dalla Commissione, ha svolto un intervento in cui si è limitato a suggerire l'abolizione dello Stato. Deve invece prendere atto che, in questa sede, il sottosegretario ha espresso una valutazione favorevole rispetto alla proposta volta, di fatto, ad eliminare la rappresentanza politica.

Quanto all'organizzazione dei lavori, prospetta l'opportunità di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato almeno alla giornata di martedì 31 gennaio.

Giuseppe CALDERISI (PdL) prende atto favorevolmente della valutazione positiva espressa dal sottosegretario sulla prevista differenziazione del momento della presentazione delle candidature rispetto a quello della presentazione delle sottoscrizioni delle liste. Chiede, in proposito, se si ritenga applicabile anche alla presentazione delle liste della Camera e del Senato, dove i voti degli italiani all'estero pongono questioni connesse al rispetto della tempistica.

Ricorda invece che molti gruppi sono contrari alla previsione di ridurre il novero dei soggetti legittimati all'autenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali. In proposito, prospetta la possibilità di valutare, per la raccolta delle firme, l'utilizzo di moduli ufficiali che riportino la lista dei candidati e che dovrebbero essere pronti comunque prima della presentazione ufficiale della lista. Ciò potrebbe tuttavia comportare delle incombenze per i comuni e chiede dunque al Governo di verificare la copertura amministrativa di tale proposta.

Auspica, inoltre, che vi sia un'attenta riflessione in merito alla possibilità di esenzione dall'obbligo della raccolta delle sottoscrizioni per le forze politiche che sono già rappresentate in organi rappresentativi, siano il Parlamento o i consigli regionali.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ad integrazione di quanto testè evidenziato dal collega Vanalli, segnala che la disposizione del testo relativa ai soggetti legittimati all'autenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali rischia di dare luogo ad un aggravio dei costi per la pubblica amministrazione, considerato che tali adempimenti venivano finora svolti gratuitamente dai consiglieri comunali. Nel momento in cui tali funzioni dovessero essere svolte da segretari comunali o dagli ufficiali dell'anagrafe - e visto che solitamente sono effettuate la sera ed il fine settimana - i costi a carico della pubblica amministrazione sono evidenti.

Concorda anch'egli con il collega Calderisi sull'esenzione dall'obbligo della raccolta delle firme per le forze politiche che siano presenti in Parlamento o in una regione con un proprio simbolo, considerato

che la *ratio* di tale previsione era quella di evitare la proliferazione di liste con un numero troppo esiguo di sostenitori.

Donato BRUNO, *presidente*, tenendo conto di quanto evidenziato dai colleghi intervenuti, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato a martedì 31 gennaio, alle ore 13.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare.

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali (Emendamenti testo base C. 4663 Biasotti).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminati gli emendamenti 1.110 e 1.200 del relatore al testo base adottato nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4663 Biasotti ed altri, recante « Norme in materia di circolazione stra-

dale nelle aree aeroportuali », approvati in linea di principio dalla Commissione di merito in sede legislativa;

esprime

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa (C. 4864 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4864 Governo, recante « DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa », come modificato nel corso dell'esame in sede referente,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie « politica estera e rapporti internazionali », « difesa e forze armate », « ordinamento penale », che le lettere *a*), *d*) e *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato:

rilevato che il comma 3 dell'articolo 5, riguardante l'attuazione di taluni interventi per lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, prevede che i provvedimenti che dispongono l'utilizzo delle risorse finanziarie relative ai richiamati

interventi siano sottoposti al parere vincolante delle competente Commissioni parlamentari,

segnalato, in relazione alla suddetta vincolatività del parere parlamentare, l'esigenza di tenere conto delle complesse implicazioni procedurali connesse all'applicazione di tale disposizione, compresa la possibilità che vi sia un parere difforme tra le Commissioni dei due rami del Parlamento, nonché dell'incongruità di attribuire natura vincolante a tale parere, che si riferisce ad un atto che rientra nelle competenze proprie del Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

al comma 3 dell'articolo 5, appare necessario sopprimere la parola: « vincolante » con riguardo al parere parlamentare ivi previsto, in considerazione delle complesse implicazioni procedurali connesse all'applicazione di tale disposizione, compresa la possibilità che vi sia un parere difforme tra le Commissioni dei due rami del Parlamento, nonché dell'incongruità di attribuire natura vincolante a tale parere, che si riferisce ad un atto che rientra nelle competenze proprie del Governo.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti (Testo unificato C. 124 Angeli e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 124 Angeli ed abbinate, recante « Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « ordinamento penale » che le

lettere *e)* e *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

Schemi di decreto ministeriale concernenti il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2011, rispettivamente, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 e nel capitolo 2309 (Atto n. 432).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Ministro dell'interno concernente l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere

sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2011 al capitolo 2309 – piano gestionale 1 (atto n. 432),

esprime

Schemi di decreto ministeriale concernenti il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2011, rispettivamente, nel capitolo 2309 – piano gestionale 2 (Atto n. 433).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Ministro dell'interno concernente l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere

sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2011 al capitolo 2309 – piano gestionale 2 (Atto n. 433),

esprime

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Squadre investigative comuni sovranazionali. C. 4262, approvata dal Senato, C. 1776 Di Pietro e C. 2506 Garavini (Seguito dell'esame e rinvio)	98
ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato)	106
Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari. C. 3722 Bernardini (Seguito dell'esame e rinvio)	98
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali. Emendamenti al nuovo testo C. 4663 Biasotti (Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	102
COMITATO RISTRETTO:	
Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia	102
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05991 Ria ed altri: Problematiche relative al fenomeno dell'usura	102
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	110
5-05992 Samperi ed altri: Sulla necessità di rafforzare gli strumenti di contrasto alla mafia	103
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	113
5-05993 Palomba: Problematiche connesse alla carenza di organico presso il tribunale di Nuoro	103
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	115
5-05994 Contento: Sulla carenza di personale presso la procura della Repubblica di Pordenone	103
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	116
5-05995 Lussana: Sulla concessione del regime di semilibertà a favore di Marino Occhipinti in relazione alle esigenze di tutela delle vittime dei reati	103
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	117
AUDIZIONI:	
Audizione del Sottosegretario per la giustizia, professor Salvatore Mazzamuto, e del dottor Luigi Birritteri, Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, sull'attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante la delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	104

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO, indi del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 10.30.

Squadre investigative comuni sovranazionali. C. 4262, approvata dal Senato, C. 1776 Di Pietro e C. 2506 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 18 gennaio 2012.

Donatella FERRANTI (PD), relatore, presenta una proposta di testo unificato (vedi allegato 1). Precisa come la proposta tenga conto di quanto emerso nelle audizioni e come la stessa possa rappresentare un'utile base per il prosieguo della discussione. Tra le principali modifiche segnala, in particolare, la più netta definizione della procedura attiva e di quella passiva; l'eliminazione dai presupposti per l'attivazione delle squadre investigative della sussistenza di « indagini collegate »; la previsione di strumenti di raccordo qualora vi siano più procuratori della Repubblica competenti; l'estensione del termine massimo di durata delle squadre a due anni, per equipararlo a quello delle indagini preliminari.

Ritiene inoltre che, a completamento del ciclo di audizioni, sarebbe utile sentire il consigliere Eugenio Selvaggi, capo dell'ufficio per il coordinamento delle attività internazionali del Ministero della giustizia.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) pur ritenendo che lo spirito dei provvedimenti sia condivisibile e che il lavoro svolto dal relatore sia lodevole, ritiene che la proposta di testo unificato preveda delle procedure più complesse e meno snelle di quelle contenute nel testo licenziato dal Senato. Ritiene quindi la Commissione debba riflettere sull'opportunità di migliorare il testo del Senato, ma senza inficiarne l'efficacia.

Donatella FERRANTI (PD), relatore, precisa come la proposta di testo unificato si limiti a regolamentare una serie di situazioni che non sono prese in considerazione dal testo del Senato e che tuttavia potrebbero porsi quali ostacoli alla costituzione e al funzionamento delle squadre investigative comuni sovranazionali. Si tratta, in sostanza, di una normativa più completa e non più complessa.

Manlio CONTENTO (PdL) non condivide la soppressione del riferimento al necessario collegamento con indagini in corso di svolgimento presso altri Stati, poiché considera che questo sia un presupposto ineludibile per la costituzione delle squadre. Sottolinea inoltre come non si possa pensare che la costituzione delle squadre non comporti dei costi e come ciò possa rendere opportuno prevedere che la richiesta sia sempre e comunque sottoscritta dal procuratore capo dell'ufficio. Auspica inoltre che si possano prevedere procedure snelle e semplici.

Donatella FERRANTI (PD), relatore, ringrazia i colleghi per avere sollevato dei rilievi di sicuro interesse e dei quali terrà certamente conto.

Giulia BONGIORNO, presidente, ritiene che sia senz'altro utile l'audizione del consigliere Selvaggi, ricordando come sul punto la decisione sarà assunta nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.

C. 3722 Bernardini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 novembre 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni dell'11 ottobre 2011).

Rita BERNARDINI (PD), relatore, sottolinea come lo scopo del provvedimento sia quello di estendere il potere di sindacato ispettivo negli istituti penitenziari anche al presidente della provincia, all'assessore provinciale delegato, al sindaco e all'assessore delegato del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario. Ricorda come non sia stato possibile il trasferimento dell'esame alla sede legislativa e come il gruppo della Lega si sia opposto sin dall'inizio. Sottolinea, peraltro, come un analoga proposta di legge a prima firma Realacci fu approvata nella XIV legislatura alla Camera, con una maggioranza trasversale e l'astensione della Lega.

Osserva come alla proposta di legge in esame siano stati presentati emendamenti solo dal gruppo della Lega e, con suo grande stupore e disappunto, dal gruppo del PD. Sottolinea, in particolare, come l'emendamento 1.1, sottoscritto anche dal rappresentante del gruppo del PD in Commissione Giustizia, onorevole Ferranti, abbia un contenuto sostanzialmente demolitorio del provvedimento.

Donatella FERRANTI (PD) precisa come la proposta di legge sia condivisa nella sostanza e come, nel corso del dibattito, siano emerse perplessità ed esigenze che si sono concretizzate nella presentazione di emendamenti. Rileva come ciò sia del tutto normale nella fisiologica dinamica di un'attività parlamentare che si svolge nell'ambito di un regime democratico. Precisa, inoltre, come l'emendamento 1.1 abbia uno scopo migliorativo del testo e, in particolare, si basi sulla considerazione che al sindaco possa essere attribuita il potere di accedere liberamente alle carceri, purché la finalità dell'accesso sia connessa all'esercizio delle sue competenze e funzioni tipiche. Osserva, inoltre, come il sindaco abbia poteri in materia sanitaria solo in casi emergenziali. Dichiara comunque la disponibilità propria e della collega Samperi a migliorare la formulazione della proposta emendativa.

Guido MELIS (PD) dichiara di non rilevare vistose contraddizioni tra il testo del provvedimento e l'emendamento Samperi 1.1.

Angela NAPOLI (FLpTP) dichiara di essere contraria alla proposta di legge in esame e di condividere gli emendamenti presentati dall'onorevole Nicola Molteni, che chiede di sottoscrivere.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che sia necessario analizzare la *ratio* dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario e domandarsi per quale motivo il legislatore abbia attribuito il potere si sindacato ispettivo ad alcune figure e non ad altre. In tale contesto, la legittimazione del sindaco può apparire contraddittoria e anomala. Sembrerebbe invece del tutto razionale l'estensione ai parlamentari europei. Ritiene inoltre che l'emendamento Samperi 1.1 non abbia una formulazione chiara, dalla quale sia dato evincere con chiarezza la portata applicativa.

Manlio CONTENTO (PdL) evidenzia preliminarmente come il decreto-legge cosiddetto « svuota carceri », attualmente all'esame del Senato, intervenga nella stessa materia e preveda l'estensione del potere di sindacato ispettivo negli istituti penitenziari ai parlamentari europei.

Rileva quindi come l'estensione di tale potere ai presidenti delle province non appaia fondato su alcuna plausibile giustificazione. Per quanto concerne il sindaco, ritiene corretto che l'accesso avvenga previa autorizzazione del direttore dell'istituto penitenziario.

Lorenzo RIA (UdCpTP) ricorda come il proprio gruppo avesse dato l'assenso al trasferimento alla sede legislativa. Conferma quindi di condividere il provvedimento e sottolinea come, se si riconosce al sindaco un ruolo di rappresentanza della comunità di un determinato territorio, non si può negare allo stesso l'attribuzione in via generale di un potere di sindacato ispettivo nelle carceri che insistono su quel territorio. Il sindaco, inoltre, non è una autorità sanitaria per i soli provvedimenti di emergenza, ma ha delle competenza generali in materia. Esprime perplessità che il potere di sindacato ispettivo possa essere attribuito al presidente della provincia o all'assessore delegato dal sindaco.

Nicola MOLTENI (LNP), dopo aver preso atto con favore della volontà dell'onorevole Angela Napoli di firmare il suo emendamento, rileva come dal dibattito, evidentemente stimolato anche dagli emendamenti soppressivi presentati dalla Lega, emerga che il provvedimento in esame non è in grado di raccogliere un'ampia condivisione.

Marilena SAMPERI (PD) precisa come il proprio emendamento 1.1 fosse animato dalla preoccupazione di garantire ai sindaci un potere ispettivo strettamente connesso alle loro funzioni tipiche. Dichiara comunque di essere disponibile ad apportare eventuali modifiche.

Rita BERNARDINI (PD), relatore, dopo avere chiarito che il provvedimento si riferisce solo ai sindaci dei comuni nei quali si trovano gli istituti penitenziari, dichiara di essere contraria alle prospettate impostazioni limitative di una piena attribuzione al sindaco del potere in questione. Ricorda come il potere di sindacato ispettivo nelle carceri sia per legge finalizzato alla verifica delle condizioni di detenzione e come tale potere sia perfettamente compatibile con le funzioni tipiche del sindaco. Non avrebbe quindi alcun senso prevedere l'autorizzazione del direttore dell'istituto penitenziario.

Maria Grazia SILIQUINI (PT) rilevando come l'emendamento presentato dal gruppo del Pd non sembri in sintonia con la *ratio* dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, che connette la facoltà di visitare le carceri senza previa autorizza-

zione all'esercizio di una funzione ispettiva volta a verificare le concrete condizioni di detenzione all'interno degli istituti penitenziari. Occorre quindi verificare se tale funzione debba essere esercitata anche dai sindaci e dagli altri soggetti richiamati dalla proposta di legge in esame secondo le competenze ad essi riconosciute dalla legge.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), pur condividendo in massima parte le iniziative dell'onorevole Bernardini, dichiara la propria contrarietà alla proposta di legge in esame che in alcun modo è diretta a migliorare le condizioni di vita dei detenuti. Si tratterebbe di una proposta manifesto del tutto inutile, in quanto in realtà l'ordinamento già fornisce tutti gli strumenti necessari affinché la condizione dei detenuti sia conoscibile all'esterno delle carceri e conseguentemente, in caso di violazioni della legge, possano queste essere perseguite dalla magistratura.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la posizione della relatrice sia poco chiara, in quanto anziché svolgere un ruolo di sintesi delle diverse posizioni emerse in Commissione sembra contrapporsi in maniera assoluta non solo alle posizioni radicalmente contrarie alla proposta di legge ma anche a quelle che sono dirette, almeno secondo coloro che le propugnano, a migliorare tale testo, come ad esempio l'emendamento presentato dal suo gruppo. Dichiara comunque di essere pienamente disponibile a modificare tale emendamento tenendo conto dei rilievi che dovessero emergere nel corso dell'esame sempre nell'ottica di ancorare la facoltà del sindaco di visitare le carceri a quelle che sono le proprie competenze.

Guido MELIS (PD), dopo aver sottolineato come il dibattito che si sta sviluppando sul testo in esame sia di sicuro interesse avendo come sfondo la drammaticità della cosiddetta questione delle carceri, rileva che la funzione esercitata dai parlamentari che visitano le carceri è volta a verificare che lo stato di detenzione non determini in concreto delle violazioni dei diritti umani. Questa funzione non può essere riconosciuta anche al sindaco, le cui competenze riguardano piuttosto le questioni connesse ai rapporti con il territorio. Ritiene che l'emendamento presentato dal suo gruppo abbia proprio il pregio di ancorare la facoltà del sindaco di visitare il carcere senza autorizzazione a quelle che sono le sue reali competenze.

Manlio CONTENTO (PdL) invita la relatrice a riflettere sulla circostanza che al sindaco la legge non attribuisce alcun potere ispettivo neanche nelle materie che rientrano nelle sue competenze, prevedendo che tale potere sia esercitato da organi tecnici che, sulla base delle verifiche fatte, riferiscono successivamente al sindaco, che prenderà le decisioni conseguenti. Il rischio da evitare, a suo parere, è quello di capovolgere tale costruzione trasformando il sindaco, almeno in relazione alle carceri, in un organo ispettivo, che però non possiede alcuna competenza tecnica in merito.

Lorenzo Ria (UdCpTP) ritiene che il ruolo rappresentativo del sindaco legittimi questi a svolgere delle funzioni ispettive nelle carceri a pari degli altri soggetti previsti dall'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario.

Maria Grazia SILIQUINI (PT) dichiara di condividere i rilievi dell'onorevole Contento, ritenendo che sussista il rischio che alcuni sindaci possano strumentalizzare la facoltà che la proposta in esame intenderebbe attribuire loro.

Rita BERNARDINI (PD), relatore, non comprende la ragione della contrarietà all'estensione ai sindaci della facoltà di visitare le carceri senza previa autorizzazione, considerato che i sindaci hanno gli strumenti per intervenire in caso di violazione dei diritti umani.

Manuela REPETTI (PdL), dopo aver condiviso l'intervento dell'onorevole Contento, sottolinea come anche il sindaco, come evidenziato dall'onorevole Ria, abbia un ruolo rappresentativo che legittimi l'attribuzione di un autonomo potere di sindacato ispettivo. Non ritiene che tale potere possa essere attribuito al presidente della provincia e agli assessori.

Federico PALOMBA (IdV) si dichiara contrario all'attribuzione al sindaco di un potere ispettivo di carattere generale che attualmente non ha e che non fa parte delle sue funzioni. Ritiene che esista già un organo di controllo permanente, rappresentato dal magistrato di sorveglianza.

Il sottosegretario Salvatore MAZZA-MUTO in primo luogo rileva come la proposta di legge in esame sia volta ad attribuire ai sindaci un potere che essi non hanno mai chiesto, in quanto nella realtà concreta ogni sindaco che abbia voluto visitare un carcere lo ha fatto ottenendo senza problemi l'autorizzazione necessaria. Non ritiene comunque che i sindaci, ai quali sono attribuiti dalla legge unicamente poteri amministrativi in relazione al territorio comunale, possano essere in alcun modo parificati ai parlamentari, specialmente in relazione alla materia della tutela dei diritti umani. Invita, quindi, la Commissione a riflettere se sia realmente necessaria l'attribuzione al sindaco della potestà di visitare le carceri senza previa autorizzazione.

Rita BERNARDINI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge le è stata suggerita dal sindaco di Enna e che è sostenuta da un gran numero di sindaci di ogni parte d'Italia e di diversa appartenenza politica.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, in considerazione di quanto emerso dal dibattito fissa alle ore 14 di mercoledì 8 febbraio 2011 un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLE-GOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Fulvio Follegot.

La seduta comincia alle 12.15.

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.

Emendamenti al nuovo testo C. 4663 Biasotti. (Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda che la Commissione ha già espresso un parere favorevole con osservazione sul testo in esame nella seduta del 6 dicembre 2011. La IX Commissione, che sta esaminando il provvedimento in sede legislativa, ha quindi trasmesso, per i pareri di competenza, gli emendamenti 1.100 e 1.200 del relatore, approvati in linea di principio.

Il sostituzione del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda come il provvedimento in esame, costituito da un unico articolo, sia diretto a regolamentare la circolazione stradale nelle aree aeroportuali mediante l'introduzione di limitazioni all'accesso e alla permanenza dei veicoli nelle aree stesse.

L'emendamento 1.100 è volto a sopprimere da comma 1 le parole « dell'ordine pubblico ». Dalla modifica deriva una precisazione sulle competenze dell'ENAC, che non riguardano, appunto, l'ordine pubblico, bensì la salvaguardia della sicurezza della circolazione, della accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza.

L'emendamento 1.200 è invece volto a meglio coordinare il testo del comma 3 con quello del comma 2 del provvedimento. Formula quindi una proposta di parere favorevole sugli emendamenti 1.100 e 1.200.

Nessuno chiedendo di intervenire, La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 12.20

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 25 gennaio 2012.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.

C. 2094 Tenaglia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.20 alle 13.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 14.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05991 Ria ed altri: Problematiche relative al fenomeno dell'usura.

Lorenzo RIA (UdCpTP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Lorenzo RIA (UdCpTP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, dalla quale emerge un apprezzabile impegno del Governo nella lotta contro il fenomeno dell'usura. Auspica peraltro che l'attenzione del Governo in questo settore sia sempre mantenuta alta e che l'impegno sia sempre costante.

5-05992 Samperi ed altri: Sulla necessità di rafforzare gli strumenti di contrasto alla mafia.

Marilena SAMPERI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il sottosegretario Salvatore MAZZA-MUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Marilena SAMPERI (PD), replicando, chiarisce come l'interrogazione intendesse rappresentare lo sconcerto che il codice antimafia ha provocato nelle associazioni che lavorano in zone particolarmente difficili del territorio contro la criminalità organizzata. Il codice, infatti, si basa su una ratio riduttiva che pone al centro la tutela del terzo creditore e l'esigenza dello Stato di fare cassa. Tuttavia, non possono essere questi gli obiettivi di un provvedimento che si propone di combattere in modo efficace la criminalità organizzata. Con l'atto di sindacato ispettivo si chiedeva quindi se il Governo avesse intenzione di adottare nuovi provvedimenti per colpire in modo efficace la criminalità organizzata.

5-05993 Palomba: Problematiche connesse alla carenza di organico presso il tribunale di Nuoro.

Federico PALOMBA (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Salvatore MAZZA-MUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Federico PALOMBA (IdV), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta. Sottolinea come la situazione del tribunale di Nuoro sia molto grave ed emergenziale, contrariamente a quanto si potrebbe evincere dalla risposta del Governo. Ritiene inoltre incomprensibile e ingiustificato che il CSM abbia ridotto le assegnazioni al predetto tribunale da quattro a un solo magistrato.

5-05994 Contento: Sulla carenza di personale presso la procura della Repubblica di Pordenone.

Manlio CONTENTO (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Salvatore MAZZA-MUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Manlio CONTENTO (PdL), replicando, afferma di non potersi dichiarare soddisfatto della risposta. Chiarisce di essere ovviamente al corrente di quali siano le competenze del CSM, ma sottolinea come l'interrogazione dovrebbe svolgere anche una funzione di impulso nei confronti del Governo, affinché questo, per quanto di competenza, stimoli il CSM e accerti le ragioni di alcuni comportamenti che appaiono privi di apparente giustificazione e razionalità.

5-05995 Lussana: Sulla concessione del regime di semilibertà a favore di Marino Occhipinti in relazione alle esigenze di tutela delle vittime dei reati.

Carolina LUSSANA (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il sottosegretario Salvatore MAZZA-MUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Carolina LUSSANA (LNP), replicando, afferma di non potersi dichiarare soddisfatta della risposta. Per quanto l'ordinamento penitenziario consenta l'applicazione di determinati benefici anche a chi ha commesso i delitti più gravi, ritiene che si debba verificare con estrema attenzione la praticabilità in concreto di certe misure in relazione ai reati commessi. Data la gravità dei delitti commessi, considera assolutamente inopportuna la distinzione tra la posizione di Marino Occhipinti e quella degli altri componenti della «banda della Uno bianca», sempre che non si voglia considerare « miracoloso » il percorso di rieducazione compiuto dal signor Occhipinti. Ritiene che occorra un impegno più stringente per limitare l'accesso ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario. Rileva come la tutela attuale delle vittime dei reati sia inadeguata e come il recente decreto « svuota carceri » ponga seri dubbi sulla reale volontà del Governo di elevare il livello di tutela delle vittime dei reati. Si riserva comunque di valutare il lavoro che sarà svolto dal tavolo tecnico cui si fa riferimento nella risposta.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO indi del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 14.45.

Audizione del Sottosegretario per la giustizia, professor Salvatore Mazzamuto, e del dottor Luigi Birritteri, Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, sull'attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante la delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Interviene il sottosegretario per la giustizia Salvatore MAZZAMUTO.

Il dottor Luigi BIRRITTERI, Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Lanfranco TENA-GLIA (PD), Enrico COSTA (PdL), Federico PALOMBA (IdV), Angela NAPOLI (FLpTP), Nicola MOLTENI (LNP), Marilena SAM-PERI (PD), Manlio CONTENTO (PdL), Lorenzo RIA (UdCPTP), Anna ROSSO-MANDO (PD), Carlo MONAI (IdV), Maurizio SCELLI (PdL), Mario CAVALLARO (PD), Pietro TIDEI (PD), Rita BERNAR-DINI (PD), Guido MELIS (PD), Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA), Salvatore TORRISI (PdL), Pina PICIERNO (PD), Donatella FERRANTI (PD), Sandro BRAN-DOLINI (PD), Carlo Emanuele TRAPPO-

LINO (PD), Michele SCANDROGLIO (PdL) e Giulio CALVISI (PD).

Rispondono il dottor Luigi BIRRIT-TERI, Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia e il Sottosegretario per la giustizia, professor Salvatore MAZZAMUTO. Federico PALOMBA, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Squadre investigative comuni sovranazionali. C. 4262, approvata dal Senato, C. 1776 Di Pietro e C. 2506 Garavini.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

ART. 1.

(Attuazione della decisione quadro n. 2002/465/GAI).

1. La presente legge è diretta ad attuare nell'ordinamento interno la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, ed a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di squadre investigative comuni contenute in altri accordi e convenzioni internazionali, in vigore per lo Stato italiano.

ART. 2.

(Procedura attiva per la costituzione delle squadre investigative comuni).

- 1. Il procuratore della Repubblica può richiedere, in base agli accordi e convenzioni di cui all'articolo 1, la costituzione delle squadre investigative comuni quando procede ad indagini relative a delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o a delitti per i quali è prevista la pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione.
- 2. La richiesta di cui al comma 1 può essere formulata quando vi è l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più Stati o di assicurare il loro coordinamento, a condizione che i fatti per cui si procede siano previsti come reato dalla legge di ciascuno Stato.

- 3. La richiesta di cui al comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la corte di appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), del codice di procedura penale dal procuratore nazionale antimafia.
- 4 Quando risulta che più uffici del pubblico ministero procedono ad indagini collegate a quelle delle autorità straniere di cui al comma 1, la richiesta è formulata d'intesa fra gli uffici procedenti. Nel caso di mancata intesa, il contrasto è risolto dal procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, se gli uffici del pubblico ministero appartengono a distretti diversi, dal procuratore generale presso la corte di cassazione). Nel caso di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il contrasto è risolto dal procuratore nazionale antimafia.
- 5. La richiesta di istituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la corte di appello o il procuratore nazionale antimafia se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.
- 6. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura pe-

nale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto secondo le direttive del pubblico ministero.

ART. 3.

(Procedura passiva per la costituzione delle squadre investigative comuni).

- 1. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune proveniente dall'autorità di uno Stato estero è trasmessa al procuratore della Repubblica il quale, se ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta all'autorità competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente. Il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la corte di appello, o il procuratore nazionale antimafia se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.
- 2. Il procuratore della Repubblica competente trasmette senza ritardo la richiesta di costituzione della squadra investigativa comune al Ministro della giustizia che, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può disporre che ad essa non si dia corso qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
- 3. Se nella richiesta di istituzione di una squadra investigativa comune è previsto il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il procuratore della Repubblica, sentito il procuratore generale presso la corte di appello o il procuratore nazionale antimafia se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, comunica all'autorità dello Stato estero richiedente il rigetto della richiesta.
- 4. Nel caso di cui al comma 3, il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al Ministro della giustizia il provvedimento di rigetto della richiesta di istituzione di squadre investigative comuni.

ART. 4.

(Atto costitutivo e durata della squadra investigativa comune).

- 1. L'atto costitutivo della squadra investigativa comune è sottoscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dai procuratori della Repubblica interessati nel caso in cui l'indagine è connessa o collegata ad altra in corso presso un diverso ufficio di procura.
- 2. L'atto costitutivo della squadra investigativa comune indica:
- *a)* il titolo di reato con la descrizione sommaria dei i fatti oggetto delle indagini;
- *b)* i motivi che giustificano la costituzione della squadra investigativa comune;
- c) il nominativo del responsabile della squadra nel territorio dello Stato ove si svolgono le indagini e delle condizioni di esercizio delle sue funzioni;
- *d)* il nominativo dei pubblici ministeri eventualmente designati a farne parte;
- *e)* il nominativo del capo della squadra da individuare nel funzionario o nell'ufficiale appartenenti alla polizia giudiziaria;
- f) il nominativo dei componenti designati dalle competenti autorità straniere;
- g) i membri nazionali ed i membri distaccati degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituzionali ai quali è richiesta, ai sensi del trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;
- *h)* le modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati dagli Stati, organizzazioni internazionali organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea, di cui alla lettera *g*);
- *i)* il nominativo dei magistrati eventualmente designati dal procuratore generale presso la corte d'appello o dal procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini del coordinamento investigativo;

- l) gli atti da compiersi all'estero e delle modalità necessarie all'utilizzazione processuale dei medesimi;
- *m)* il termine entro il quale la squadra investigativa comune può operare.
- 3. Quando la squadra investigativa è costituita nell'ambito degli strumenti normativi dell'Unione europea, l'atto costitutivo può prevedere che alle attività da compiere sul territorio dello Stato italiano possono assistere rappresentanti o esperti di altri Stati, di organizzazioni internazionali o di organismi istituiti ai sensi del Trattato sull'Unione europea, nei limiti della competenza dell'ente di appartenenza.
- 4. Il termine di cui al comma 2, lettera m), non può essere superiore a sei mesi. In ragione della oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito, può essere richiesta, prima della scadenza delle indagini, la proroga del termine al giudice per le indagini preliminari che ha sede presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui opera il procuratore che ha sottoscritto l'atto costitutivo della squadra ovvero, nei casi indicati dall'articolo 371bis, comma 3, lettera h), del codice di procedura penale, al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma... In ogni caso la durata non può essere superiore al termine massimo delle indagini previsto per i reati per cui si procede. La proroga è comunicata al procuratore generale presso la Corte di appello o al procuratore nazionale antimafia.
- 5. Le modificazioni dell'atto costitutivo di squadre istituite su richiesta di Stato straniero sono comunicate anche al Ministro della giustizia.

Art. 5.

(Membri distaccati, rappresentanti ed esperti. Direzione delle indagini).

1. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i membri della squadra investigativa comune designati dalla competente autorità di uno Stato estero possono partecipare agli atti di

- indagine da compiere sul territorio dello Stato italiano, nonché all'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
- 2. Il pubblico ministero che dirige la squadra investigativa comune può escludere i membri della squadra indicati nel comma 1 dalla partecipazione a singoli atti.
- 3. Ai membri della squadra investigativa comune indicati al comma 1 sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo. Ad essi, se autorizzati ai sensi della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale
- 4. Ai rappresentanti o esperti di altri Stati, di organizzazioni internazionali o di organismi istituiti ai sensi del Trattato sull'Unione europea non è consentito di esercitare le funzioni conferite ai membri della squadra investigativa comune.
- 5. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari.

Art. 6.

(Utilizzazione delle informazioni investigative e degli atti di indagine).

- 1. L'autorità giudiziaria può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto istitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato, per un tempo non superiore a sei mesi. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.
- 2. L'autorità giudiziaria osserva, nei limiti di tempo di cui al comma 1, le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al medesimo comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto istitutivo della squadra investigativa comune.

- 3. Nel fascicolo del dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale entrano a far parte i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune nel territorio dello Stato italiano ovvero all'estero.
- 4. Nei casi previsti dalla presente legge, gli atti compiuti all'estero congiuntamente con l'autorità straniera o nell'ambito di squadre investigative comuni hanno la stessa efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo le norme del codice
- 5. Le informazioni legalmente ottenute da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune e non altrimenti disponibili per le autorità competenti dello Stato membro interessato possono essere utilizzate:
- *a)* per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;
- b) previo accordo dello Stato membro in cui le informazioni sono rese disponibili, per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati. Il consenso può essere negato soltanto qualora l'uso in questione mettesse a repentaglio le indagini penali nello Stato membro interessato o qualora quest'ultimo potesse rifiutare l'assistenza giudiziaria ai fini di tale uso;
- c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, lasciando impregiudicata la lettera b) in caso di successivo avvio di un'indagine penale;
- *d)* per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati membri che hanno costituito la squadra.

Art. 7.

(Responsabilità penale).

1. Nel corso delle operazioni della squadra investiva comune, i funzionari di

uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si svolge l'operazione sono assimilati ai funzionari di quest'ultimo Stato membro per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere.

ART. 8.

(Responsabilità civile per i danni).

- 1. Lo Stato italiano è responsabile dei danni causati nell'adempimento della missione della squadra investigativa comune da parte dei propri funzionari conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio essi operano.
- 2. Se lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni di cui al comma 1 provvede al risarcimento di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari, lo Stato italiano i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest'ultimo le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.
- 3. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato in territorio italiano, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento della attività della squadra investigativa comune, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di appartenenza.

Art. 9.

(Clausola di invarianza).

1. All'attuazione della presente legge, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Interrogazione n. 5-05991 Ria ed altri: Problematiche relative al fenomeno dell'usura.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputati, l'onorevole Ria ed altri con l'interrogazione all'ordine del giorno chiedono di conoscere le misure che il Governo intende adottare per contrastare il fenomeno dell'usura.

La questione viene posta anche in relazione alla pubblicazione di un rapporto di « Sos Impresa », edito il 10 gennaio 2012 con il titolo « Le mani della criminalità sulle imprese », che può senz'altro costituire uno strumento di approfondimento per gli addetti ai lavori.

Devo innanzitutto premettere che il Ministero dell'interno, e per esso le autorità provinciali di pubblica sicurezza, rivolgono la massima attenzione a questo fenomeno, per la sua pericolosità sociale e per la devastazione che produce nei diversi strati della popolazione.

Tuttavia la prevenzione e la repressione dell'usura continuano a registrare alcune difficoltà perché si tratta, per larga parte, di un fenomeno «sommerso», sia per l'elusività del delitto, sia per la nota ritrosia delle vittime alla denuncia. Per valutarne le dimensioni, sulla base di elementi certi fornisco, pertanto, i dati relativi agli esiti delle risultanze investigative e alle operazioni di polizia giudiziaria.

Nel 2009 sono stati scoperti 530 reati, ed inquisite 1.256 persone. Nel 2010 sono stati 512 i reati scoperti e 1327 le persone inquisite; mentre nel 2011 i reati scoperti sono 423 e le persone inquisite 1188.

L'usura si connota per il forte « impatto sociale » e non risparmia gli strati più deboli della società, abbassando così il livello di percezione di sicurezza, sia per le manifestazioni criminali ad essa collegate, connotate spesso da forte aggressività, sia per gli effetti dannosi sull'economia in generale.

La gravità e complessità del fenomeno ha richiesto l'individuazione di specifici organismi che possano dedicarsi in maniera specialistica alla materia non solo per attività di contrasto, ma anche per finalità preventive e solidaristiche.

Tali organismi, sui quali mi accingo a riferire, sono anche il risultato di una maggiore e più avvertita sensibilità dell'opinione pubblica sul problema, registrata nell'arco dell'ultimo decennio, dopo le iniziative sviluppate a seguito delle attività di alcuni organismi di solidarietà sociale e delle prime associazioni antiracket.

In questa direzione il Ministero dell'interno intende ribadire alla Commissione la priorità dell'impegno e ciò perché i fenomeni di usura rappresentano la spia di altri fenomeni criminali. È nell'usura e nel *racket* che la criminalità organizzata esercita le forme più pervasive di controllo del territorio.

Un buon deterrente è costituito dalla istituzione di organismi *ad hoc*. Mi riferisco, in particolare, al « Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiestorsione ed antiusura » con il quale si è voluta istituzionalizzare la risposta dello Stato a tale fenomeno.

Il Commissario, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44 articolo 19, presiede il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, istituito presso il Ministero dell'interno, che esamina le istanze di accesso al Fondo di solidarietà.

L'azione del Commissario, in particolare, ha trovato concreta espressione in una serie di interventi, che meritano di essere segnalati.

Mi riferisco al rifinanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura, previsto dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e alla proposizione di progetti nell'ambito del PON Sicurezza Obiettivo « Convergenza 2007-2013 », in partenariato con Associazioni di categoria ed Associazioni Antiracket e Antiusura.

Colgo l'occasione per ricordare che queste associazioni svolgono un fondamentale ruolo in chiave preventiva, anche sotto il profilo del sostegno alle vittime dei reati.

Nella stessa direzione viene svolta un'azione sul territorio, congiuntamente alle prefetture delle regioni maggiormente interessate, per la soluzione di singoli casi in cui si siano verificate difficoltà di accesso al credito o dismissioni improvvise degli affidamenti bancari ad imprenditori che abbiano denunciato i reati di estorsione o di usura.

Particolare attenzione viene rivolta ai rapporti con il sistema bancario, con le categorie produttive e con il mondo dell'associazionismo.

Grande significato assume la costituzione di parte civile del Commissario straordinario in processi per estorsione ed usura di particolare rilievo. Gli interventi in giudizio (finora 15) hanno anche consentito di ottenere decisioni risarcitorie.

Vanno anche evidenziati gli interventi finalizzati a snellire le procedure di erogazione dei benefici previsti per le vittime del *racket* e dell'usura, allo scopo di ridurre i tempi di definizione delle istanze.

I risultati sotto questo profilo sono incoraggianti, come evidenziato dalla rilevanza delle somme erogate.

Negli ultimi dieci anni, infatti, sono stati corrisposti, solo per le vittime di usura, 92 milioni di euro circa, di cui oltre 31 milioni nell'ultimo triennio.

Nel solco dell'attività di prevenzione e sensibilizzazione si pone anche la sottoscrizione di Protocolli di intesa tra Istituzioni pubbliche e tutti i soggetti interessati. Nel 2007 è stato sottoscritto l'Accordo-Quadro tra il Ministro dell'interno, l'ABI, la Banca d'Italia e da tutti i soggetti istituzionali e sociali, coinvolti nella prevenzione e nel sostegno alle vittime del racket, dell'estorsione e dell'usura.

Periodicamente sono state promosse campagne di informazione volte a promuovere la più ampia conoscenza delle misure antiusura ed è stato attivato un numero verde per ricevere le denunce.

Le persone in difficoltà devono sapere che l'usura non è una tappa obbligata per chi ha bisogno di aiuto finanziario e che vi sono norme (le leggi n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999) che consentono di evitare il ricorso al finanziamento illecito, di liberare la vittima e punire l'usuraio.

Ai fini della prevenzione del fenomeno – sovente, come già detto, collegato alla criminalità organizzata – assumono grande importanza le misure previste nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cosiddetto Codice Antimafia).

La normativa tiene conto dell'evoluzione delle modalità di « eterodirezione » dell'attività d'impresa da parte della criminalità organizzata, che non si limita più a controllare direttamente i consigli di amministrazione o le quote sociali ma, sempre più spesso, introduce propri « referenti » all'interno degli organi di controllo. In questa direzione le cautele antimafia, oltre ai già previsti organi di governance della società sono state estese anche al direttore tecnico.

Voglio infine ricordare che il Senato della Repubblica, il 17 gennaio scorso, ha definitivamente approvato il disegno di legge 307-B, ora è in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, che reca norme in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

L'intervento legislativo introduce maggiore flessibilità sulle modalità di accesso ai fondi per le vittime del *racket* e dell'usura e prevede un inasprimento delle pene in materia di estorsione.

La nuova disciplina, tra l'altro, offre la possibilità di erogazione dei mutui previsti in favore delle vittime dell'usura anche ad imprenditori dichiarati falliti, previo parere favorevole del giudice fallimentare.

È prevista, inoltre, che gli enti locali possano disporre l'esonero o il rimborso, totale o parziale, del pagamento dei tributi, tariffe e canoni a favore degli imprenditori vittime di richieste estorsive.

Ribadisco, a questo punto, quanto già detto all'inizio del mio intervento e, nel-

l'accogliere l'auspicio dell'onorevole interrogante, riaffermo l'impegno del Ministero dell'interno, e con esso di tutte le istituzioni responsabili, nel combattere questo fenomeno criminale e nel sostenere tutti coloro, imprenditori, commercianti ed esponenti della società civile, che si propongono di ostacolare questa forma di inquinamento dell'economia legale della società.

Interrogazione n. 5-05992 Samperi: Sulla necessità di rafforzare gli strumenti di contrasto alla mafia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo all'interrogazione dell'onorevole Samperi evidenziando, innanzitutto, che prima dell'emanazione del decreto legislativo 159/2011 (cosiddetto Codice antimafia), la legge n. 575/65 (precedentemente vigente) già prevedeva, all'articolo 2-ter, terzo comma, che il provvedimento di confisca nel caso di indagini complesse potesse essere emanato anche successivamente all'adozione della misura di prevenzione personale, purché entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro. La medesima disposizione prevedeva, altresì, che tale termine potesse essere prorogato di un ulteriore anno con provvedimento del tribunale. Le conseguenze della violazione del termine sono state subito chiarite dall'interpretazione giurisprudenziale, che ha ritenuto l'inefficacia del sequestro e la conseguente nullità del successivo provvedimento di confisca, tranne nel caso in cui la misura patrimoniale fosse stata emessa contestualmente alla misura personale. La conclusione appariva, però, fortemente sospetta di illegittimità costituzionale – sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della carta fondamentale - in quanto consentiva di trattare in modo differente situazioni del tutto analoghe, contrariamente al principio affermato nella sentenza n. 465/93 della Corte costituzionale, dove si precisava chiaramente che una eventuale distinzione nell'applicazione dei termini dell'articolo 2-ter fondata sul momento in cui viene disposto il sequestro dei beni « non può essere seguita perché si fonda su un criterio di differenziazione - il momento di applicazione della cautela – del tutto estrinseco ed accidentale rispetto alle finalità della misura patrimoniale ».

Il codice antimafia, pertanto, in attuazione di uno specifico punto di delega, ha provveduto correttamente ad uniformare la disciplina del termine per l'emanazione del decreto di confisca, prevedendo che lo stesso debba essere sempre emesso entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario, prorogabile per periodi di sei mesi e per non più di due volte in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti; il termine complessivo di due anni e sei mesi, previsto dalla nuova disciplina risulta, pertanto, anche più ampio di quello precedentemente vigente, pari a due anni. In relazione, poi, alla tutela dei terzi nel procedimento di prevenzione, legge delega imponeva di procedere alla verifica della buona fede degli stessi, al precipuo fine di consentire loro l'insinuazione nella procedura di prevenzione per ottenere soddisfazione delle proprie pretese. L'unico limite posto al riguardo dalla legge citata era quello del 70 per cento del valore dei beni confiscati, ribadito nell'articolo 53 del codice. I criteri di delega, pertanto, imponevano - in assenza di adeguati stanziamenti che consentissero di rinvenire aliunde la copertura finanziaria per soddisfare le legittime pretese dei terzi e di evitare, quindi, la vendita dei beni di procedersi, ove necessario, alla liquidazione del patrimonio del destinatario della misura di prevenzione patrimoniale. e le ri Il codice antimafia, pertanto, ha in tal modo effettuato l'unico contemperamento possibile tra le esigenze di tutela dei soddisfaterzi, ormai unanimemente riconosciute, ditorie.

e le risorse finanziarie attualmente disponibili, che non consentono, allo stato, la creazione di un fondo dedicato alla soddisfazione delle predette pretese creditorie

Interrogazione n. 5-05993 Palomba: Problematiche connesse alla carenza di organico presso il tribunale di Nuoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo all'onorevole Palomba passando subito a riferire i dati riguardanti la specifica situazione operativa del Tribunale di Nuoro.

Detto ufficio giudiziario – composto oltre che dal Capo dell'Ufficio, da 2 Presidenti di sezione e da 13 giudici presenta, allo stato, le vacanze di 5 dei predetti posti di giudice.

La situazione come sopra descritta, peraltro, tiene conto sia dei trasferimenti (già disposti ma attualmente ancora privi di effetti) dei dottori Nicola Fenicia al Tribunale di Rovereto (con decreto ministeriale in data 23 giugno 2011) ed Elisa Marras al Tribunale di Sassari (con decreto ministeriale in data 16 gennaio 2012), sia dei trasferimenti (anch'essi già disposti ma privi, allo stato, di effetti) dei dottori Mariano Arca (con decreto ministeriale del 20 ottobre 2011) e Manuela Anzani (deliberato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 21 dicembre 2011) al Tribunale in questione.

Ciò detto, proprio con specifico riferimento alle problematiche che caratterizzano il settore penale, va segnalato che – contrariamente a quanto evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo – allo stesso risultano tabellarmente destinati, sia pure in via non esclusiva – oltre al Capo dell'Ufficio ed al Presidente di sezione dottor Antonio Luigi Demuro, anche i giudici Tiziana Longu (dal 3 febbraio 2011) e Cristiana Satta (dall'11 aprile 2011).

Peraltro, anche il dottor Claudio Cozzella è stato addetto al settore penale dibattimentale dal 3 novembre 2009 al 21 dicembre 2011, data in cui ha assunto le funzioni di g.i.p./g.u.p. in sostituzione della dottoressa Anna Rita Murgia, trasferita ad altra sede giudiziaria.

Intendo inoltre ricordare che, con provvedimento di variazione tabellare dell'8 giugno 2011, il Presidente del Tribunale ha disposto, in particolare, che a decorrere dal 16 settembre 2011 i collegi penali per lo svolgimento dei nuovi processi, da fissarsi nella giornata di martedì di ogni settimana, siano formati dal Presidente della Sezione dottor Luigi Demuro, dalla dottoressa Tiziana Longu e dal dottor Andrea Bernardino, con possibilità di sostituzione di uno dei due giudici con il dottor Claudio Cozzella limitatamente ai processi per i quali si può prevedere la definizione entro il gennaio 2012.

Infine, nel rimarcare che le questioni attinenti alla copertura degli organici del personale di magistratura richiamano profili di specifica competenza del Consiglio Superiore della Magistratura, voglio evidenziare che le problematiche che connotano le condizioni dell'organico del Tribunale di Nuoro e quelle di tutti gli altri uffici giudiziari interessati ai movimenti di magistrati hanno costituito oggetto di ordinaria informazione e conoscenza di tutti gli organi ed uffici competenti.

Nello specifico, e nel pieno rispetto delle prerogative del Consiglio Superiore della Magistratura, il competente Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria ha segnalato che non sono stati ravvisati, allo stato ulteriori e diversi profili utili ad azionare le facoltà del Ministro della giustizia di cui all'articolo 11 della legge n. 195 del 1958.

Interrogazione n. 5-05994 Contento: Sulla carenza di personale presso la procura della Repubblica di Pordenone.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo all'onorevole Contento segnalando, in primo luogo – con un'osservazione di carattere generale – che le problematiche attinenti alla copertura degli organici del personale di magistratura, ivi compreso quello della Procura della Repubblica di Pordenone, richiamano profili di specifica competenza del Consiglio Superiore della Magistratura.

La mia è una premessa doverosa che non priva di rilevanza la questione affrontata nell'atto di sindacato ispettivo, che ruota sulla necessità, che il Governo condivide, di ottimizzare e, se del caso, potenziare le risorse degli uffici giudiziari, al fine di garantire una migliore efficacia nell'erogazione del « servizio giustizia ».

Ciò premesso, passo subito a riferire i dati riguardanti la specifica situazione operativa della Procura della Repubblica di Pordenone, sulla base delle informazioni acquisite dal competente Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria.

Faccio presente, in particolare, che l'organico magistratuale togato di tale ufficio requirente, composto, oltre che dal Capo dell'Ufficio, da 7 Sostituti Procuratori presenta, allo stato, le vacanze di 2 dei predetti posti di Sostituto Procuratore.

Preciso, in proposito, che le due vacanze sono state già pubblicate dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 21 luglio 2011 ma che la procedura si è conclusa senza assegnazione dei due posti messi a concorso per mancanza di aspiranti. Pertanto, per poter realizzare l'effettiva copertura dei posti in questione, la procedura citata dovrà essere rinnovata.

Voglio comunque evidenziare che la situazione descritta tiene conto del trasferimento dalla Procura della Repubblica di Verona a quella di Pordenone del dottor Pier Umberto Vallerin (già disposto con decreto ministeriale 20 ottobre 2011 ma attualmente ancora privo di effetti).

Quanto all'aliquota di giudici onorari (Vice procuratori onorari) assegnata alla Procura della Repubblica di Pordenone, la stessa risulta attualmente composta da sette unità, quattro delle quali presenti in servizio, mentre le altre tre unità sono in attesa di assumere possesso delle funzioni loro assegnate.

Nell'accingermi a concludere, desidero comunque rassicurare l'interrogante che resta ferma l'attenzione del Ministro della giustizia alle problematiche dell'ufficio requirente di Pordenone e l'impegno a fronteggiarne le esigenze operative, nell'imprescindibile contemperamento con i bisogni di tutti gli altri Uffici giudiziari.

Interrogazione n. 5-05995 Lussana: Sulla concessione del regime di semilibertà a favore di Marino Occhipinti in relazione alle esigenze di tutela delle vittime dei reati.

TESTO DELLA RISPOSTA

Onorevole Lussana, la Sua interrogazione trae origine dalla concessione a favore di Marino Occhipinti – detenuto presso la casa di reclusione di Padova – del beneficio previsto dall'articolo 48 della vigente legge sull'ordinamento penitenziario.

Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, con ordinanza del 14 dicembre 2011, ha concesso all'Occhipinti il beneficio della semilibertà per lo svolgimento di attività lavorativa presso la Cooperativa Sociale Giotto di Padova, per conto della quale il detenuto lavora all'interno dell'istituto penitenziario da dieci anni; l'offerta lavorativa da parte della Cooperativa prevede l'impiego del detenuto nei cantieri gestiti dalla stessa, con mansioni di tipo sia amministrativo (connesse all'attività di *call-center*) che operativo (manutenzione del verde pubblico e spazzamento strade).

Credo che non sia vano inquadrare correttamente la posizione giuridica dell'Occhipinti al fine di distinguere nettamente la sua figura da quella dei più noti fratelli Savi.

Marino Occhipinti ha riportato due condanne definitive: la prima per i delitti di associazione a delinquere (reato commesso da gennaio ad aprile 1988), di omicidio volontario tentato e consumato, di tentata rapina aggravata, furto aggravato e violazione della normativa in materia di armi (reati commessi il 19 febbraio 1988); la seconda per due rapine aggravate e porto illegale di armi (commessi il 4 febbraio 1988), furto aggravato

(commesso il 10 febbraio 1988) e detenzione illegale di munizioni (commesso sino al 29 novembre 1994).

Come è agevole notare, i fatti ascritti all'Occhipinti – di indubbia gravità tenuto anche conto della qualità di appartenente alla Polizia di Stato rivestita dal predetto – si collocano (ad eccezione della detenzione di munizioni) in una finestra temporale molto ristretta, nella quale egli aveva appena 23 anni: i primi quattro mesi del 1988. I più noti fratelli Roberto, Fabio ed Alberto Savi sono stati ritenuti promotori e capi dell'associazione a delinquere tristemente nota come « banda della Uno bianca » e responsabili di oltre trenta delitti commessi fra il 1987 ed il 1994.

L'Occhipinti è detenuto sin dal 29 novembre 1994 ed ha sin qui scontato (calcolata anche la pena detratta a titolo di liberazione anticipata, pari a quasi quattro anni) oltre venti anni della pena inflittagli (ergastolo con isolamento diurno per mesi sette e giorni ventidue, come risultante dal provvedimento di cumulo dell'11 novembre 2002).

Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, nel concedere il beneficio richiesto dal-l'Occhipinti, ne ha positivamente valutato l'iter trattamentale, ritenendo che « risulta acclarato l'importante e genuino percorso di revisione critica del detenuto rispetto alle condotte antigiuridiche per cui è stato condannato ».

L'ultima relazione comportamentale del dicembre 2011 attesta il rilevante impegno profuso dall'Occhipinti nell'attività lavorativa svolta sia gratuitamente (per la redazione della rivista « Ristretti Orizzonti » e per la manutenzione di alcuni capannoni dell'istituto penitenziario di appartenenza) che con remunerazione (per conto della Cooperativa Sociale Giotto), mettendo in atto le proprie competenze e capacità personali ed avviando, attraverso il lavoro ed i contatti con gli operatori, un cammino di riavvicinamento alla società fondato su valori positivi e condivisi; il Tribunale ha giustamente posto in evidenza che l'Occhipinti utilizza parte della sua retribuzione per il risarcimento a favore delle vittime dei reati compresi nella prima sentenza di condanna.

Venendo alla risposta alla interrogazione da Lei sottoposta, è nota la ferma volontà delle Istituzioni, e *in primis* del Guardasigilli, di introdurre nel nostro ordinamento forme ancora più incisive di tutela e protezione delle vittime dei reati e dei loro familiari.

Sul tema specifico della tutela delle vittime di reati efferati, il Ministero della giustizia è impegnato - insieme ad altri Dicasteri – in un tavolo tecnico per l'attuazione della normativa in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata. La finalità perseguita è quella di predispone un provvedimento di riordino e semplificazione della disciplina in materia previdenziale ed assistenziale in favore di quelle stesse vittime. Il testo del provvedimento è già all'esame del tavolo tecnico e consentirà di garantire ai beneficiari livelli di assistenza morale e materiale adeguati, quale espressione di solidarietà nazionale.

Il Ministero della giustizia è altresì impegnato in un tavolo tecnico per l'attuazione della direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011, riguardante la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime della tratta. Anche in questo caso è stato predisposto uno schema di delega legislativa finalizzato a dare completa e definitiva attuazione alla decisione quadro 2001/220/GAI

del Consiglio, del 15 marzo 2001, con specifico riguardo alla posizione della vittima nel procedimento penale.

In un'ottica di maggiore concretezza, mi preme segnalare che la « Commissione sulla mediazione penale e giustizia ripartiva », istituita sin dal 2002 presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia, ha svolto nel caso in esame una approfondita e significativa attività (della quale si dà atto nel testo dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza), che ritengo utile sintetizzare schematicamente:

nel 2005, a seguito della manifestata volontà da parte dell'Occhipinti di avviare un percorso di riavvicinamento alle vittime dei reati, la predetta Commissione avviò un apposito percorso di mediazione penale (il primo in Italia che riguardava delitti di rilevante gravità), che giunse a maturazione nel dicembre 2009 e che condusse il detenuto ad ammettere le proprie responsabilità ed a chiedere perdono, secondo le proprie capacità;

nel 2007, l'Occhipinti, attraverso la rivista *Ristretti Orizzonti*, ebbe modo di confrontarsi con prossimi congiunti di vittime di gravissimi reati, così maturando importanti riflessioni sul proprio vissuto;

nel 2011, l'Occhipinti ebbe un incontro con il figlio di un maresciallo di pubblica sicurezza ucciso dalla Brigate Rosse nel 1976, a seguito del quale si ebbe modo di ipotizzare ulteriori percorsi riparativi verso le comunità (sociale e lavorativa) di appartenenza.

Orbene, anche l'intrapreso cammino di mediazione penale (attuato nei confronti di prossimi congiunti di vittime di gravissimi reati, stante l'impossibilità di coinvolgere le vittime dei reati per i quali l'Occhipinti è stato condannato) ha condotto il Tribunale di Sorveglianza – unitamente alla ritenuta assenza di pericolosità sociale, alla revisione critica da parte del detenuto, alla positiva fruizione di

numerosi permessi-premio ed alla validità sapevolez dell'offerta lavorativa – a ritenere l'assoluta meritevolezza del percorso rieducativo dell'Occhipinti ed a concedergli il beneficio richiesto, pur nella esplicita conpersona.

sapevolezza della difficile praticabilità e talvolta dell'impossibilità di ottenere il perdono delle persone offese nel caso di commissione di gravissimi reati contro la persona.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001: Seguito dell'audizione del Gen. D. Bruno Stano, Capo del Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito (Seguito dello svolgimento e conclusione)	120
INTERROGAZIONI:	
5-02679 Vico: Sulle iniziative e le azioni da porre in essere in merito all'organizzazione e alle funzioni facenti capo al servizio trasfusionale militare delle Forze armate	121
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	123
5-05171 Fiano: Sulla blindatura dei mezzi militari italiani impiegati nelle missioni internazionali	121 124
5-05369 Favia: Sull'eventuale soppressione del 5° nucleo elicotteri attualmente di stanza a Falconara (Ancona)	121 126
AVVERTENZA	122
ERRATA CORRICE	122

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI, indi del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001: Seguito dell'audizione del Gen. D. Bruno Stano, Capo del Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Bruno STANO, Capo del Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito, e Walter PETRUCCELLI, Capo Sezione Ufficio Impiego Truppa del Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito, integrano le risposte ad alcuni quesiti posti nella seduta dell'11 gennaio 2012.

Intervengono, quindi, per formulare ulteriori quesiti e osservazioni, i deputati Franco GIDONI (LNP), Augusto DI STANISLAO (IdV), Pier Fausto RECCHIA (PD), Francesco Saverio GAROFANI (PD) e Francesco BOSI (UdCpTP).

Bruno STANO, Capo del Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito, replica agli ulteriori quesiti e alle osservazioni dei deputati intervenuti.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.35.

5-02679 Vico: Sulle iniziative e le azioni da porre in essere in merito all'organizzazione e alle funzioni facenti capo al servizio trasfusionale militare delle Forze armate.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Ludovico VICO (PD) osserva che la risposta alla domanda sul servizio trasfusionale militare delle Forze armate, nell'indicare futuri nuovi assetti, non offre elementi circa la soluzione dei problemi evidenziati nell'interrogazione. Quanto, invece, alle informazioni sul Protocollo sottoscritto tra la regione Puglia e il Ministero della Difesa nell'ambito delle attività istituzionali di collaborazione in materia trasfusionale, fa presente che il grado di conoscenza di tali informazioni è già elevato avendo tale Protocollo ricevuto un'ampia diffusione a livello locale. Sottolinea, altresì, come non sia stata fornita alcuna risposta alla questione principale sollevata nell'interrogazione, ossia quale missione il Centro Trasfusionale di Taranto dovrebbe assolvere. Al riguardo, riafferma il concetto di evitare che tale missione sia unicamente quella evidenziata dal Protocollo.

Pertanto, si dichiara insoddisfatto della risposta e preannuncia la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo sull'argomento.

5-05171 Fiano: Sulla blindatura dei mezzi militari italiani impiegati nelle missioni internazionali.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Emanuele FIANO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, comprendendo l'impossibilità di approfondire, per ragioni di sicurezza, alcuni aspetti tecnici relativi al livello di protezione dei mezzi a disposizione dei nostri contingenti nei vari teatri operativi.

5-05369 Favia: Sull'eventuale soppressione del 5º nucleo elicotteri attualmente di stanza a Falconara (Ancona).

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

David FAVIA (IdV) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Milone. Ritiene, infatti, che la copertura territoriale finora assicurata dal 5° nucleo elicotteri dell'Arma dei carabinieri, di stanza a Falconara Marittima (Ancona), non possa essere adeguatamente compensata da una ripartizione di competenze tra il Raggruppamento Aeromobili di Pratica di Mare (Roma) e i Nuclei Elicotteri Carabinieri di Bari e di Forlì. Né si comprende per quale motivo sia stato privilegiato il territorio di Forlì e invece sacrificata la città di Ancona.

Sottolinea, infatti, come il citato 5° nucleo elicotteri dell'Arma dei carabinieri assolva i propri compiti anche con riferimento al territorio della regione Umbria, svolgendo altresì attività di supporto al Corpo della forestale dello stato e della Capitaneria di porto.

Infine, non ravvisa dalla soppressione del citato nucleo elicotteri alcuna riduzione delle spese relative al personale e di quelle manutentive, richiamate dalle esigenze esposte nella risposta.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DI GRUPPO

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 595 del 24 gennaio 2012:

a pagina 16, prima colonna, diciassettesima riga, le parole: «, previa acquisizione del parere vincolante espresso dalle competenti Commissioni parlamentari » sono sostituite dalle seguenti: «, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari »;

a pagina 15, prima colonna, ventitreesima riga, le parole: « il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « i seguenti ».

Interrogazione n. 5-02679 Vico: Sulle iniziative e le azioni da porre in essere in merito all'organizzazione e alle funzioni facenti capo al servizio trasfusionale militare delle Forze armate.

TESTO DELLA RISPOSTA

Analogamente, sarà riorganizzata l'area periferico-territoriale del servizio trasfusionale, allo scopo di assicurarne l'efficacia e i rapporti costanti con le Autorità sanitarie locali.

Quanto, invece, alle perplessità dell'Onorevole interrogante sull'attività svolta presso il Centro Trasfusionale di Taranto, faccio presente che nell'ambito delle attività istituzionali di collaborazione in materia trasfusionale tra Regioni e Ministero della Difesa, previste dalla richiamata legge 219/2005, lo scorso 24 maggio è stato sottoscritto un Protocollo con la Regione Puglia - in attuazione della convenzione già stipulata nel 2000 con l'Assessorato alla Sanità regionale - riguardante le attività di promozione e di donazione del sangue presso i Comandi e gli Enti militari, alla luce degli aggiornamenti legislativi Nazionali ed Europei, con il precipuo scopo di ottimizzare il comune impiego delle risorse e di erogare i migliori servizi possibili per la salute pubblica.

L'ormai decennale collaborazione con il Servizio Trasfusionale dell'Ospedale « Santissima Annunziata », ha contribuito al soddisfacimento dell'autosufficienza delle necessità di sangue di entrambe le strutture, militare e civile, favorendo la promozione della donazione volontaria di sangue fra il personale della Difesa.

Il Protocollo ha definito le modalità di scambio delle prestazioni tra le strutture: il Centro Trasfusionale Militare mette a disposizione mezzi e personale per le attività di raccolta del sangue e di emocomponenti, mentre il Servizio Trasfusionale della A.S.L. di Taranto mantiene a disposizione della struttura militare una quota delle unità di sangue prelevato.

La stipula di tale Accordo, dall'alta valenza civica e istituzionale, cui, tra l'altro, la stampa regionale ha dato ampio risalto, oltre a consentire una sinergica cooperazione nel delicato e strategico settore trasfusionale, nonché a consolidare ulteriormente il legame tra la Marina Militare e la città di Taranto, testimonia l'attenzione che la Difesa pone nei confronti dell'attività svolta presso il Centro Trasfusionale di Taranto.

Interrogazione n. 5-05171 Fiano: Sulla blindatura dei mezzi militari italiani impiegati nelle missioni internazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

In primo luogo, non si può che confermare, in linea di coerenza con quanto sottolineato in precedenza in diverse circostanze e sedi parlamentari dal precedente Governo, l'assoluta priorità che l'Amministrazione Difesa attribuisce al tempestivo aggiornamento dei mezzi e degli equipaggiamenti impiegati nel teatro operativo in questione, mediante lo studio e la realizzazione delle soluzioni tecniche più avanzate per tutelare al meglio la sicurezza del personale, contribuendo alla prevenzione e al contrasto delle minacce attualmente esistenti e di quelle ragionevolmente prevedibili.

Già da tempo le Forze armate si sono poste il problema di proteggere più efficacemente i propri mezzi logistici, originariamente pensati per essere schierati nelle retrovie (zone logistiche).

Al riguardo, lo Stato Maggiore della Difesa ha emanato uno specifico requisito operativo tendente ad approvvigionare veicoli logistici di varia tipologia dotati di *kit* di protezione (Programma « Automezzi Logistici Protetti »).

In tale quadro, per quanto concerne la situazione contrattuale, si fa notare che lo scorso 15 marzo 2011 lo Stato Maggiore dell'Esercito ha conferito mandato alla Direzione Generale degli Armamenti Terrestri per l'acquisizione di 149 mezzi logistici di varia tipologia (ACTL 4X4, 6X6, 8X8) con livello di protezione equivalente a quello del VTLM «LINCE».

Tale approvvigionamento è la prima aliquota di un programma che prevede l'acquisizione di un più ampio parco di automezzi logistici protetti, entro il 2018.

In esito a tale mandato la citata Direzione Generale ha tempestivamente avviato le attività di propria competenza ed ottenuto l'approvazione del programma in occasione del Comitato Consultivo dello scorso 25 luglio 2011.

A conferma della rilevanza della questione e soprattutto dell'urgenza attribuita all'acquisizione di tali mezzi, sono stati realizzati i primi 39 esemplari (ACTL 4X4), che verranno collaudati a partire dal 5 marzo 2012.

Al termine del collaudo, che dovrebbe concludersi in due giornate lavorative, i veicoli verranno consegnati alla Forza armata.

Le attività tecnico amministrative in questione, pertanto, non attraversano, come paventato, alcuna fase di stallo, ma, al contrario, sono state sviluppate celermente, in maniera coerente con il predetto carattere d'urgenza dell'impresa, seppure in osservanza delle procedure in vigore.

Nel merito, in esito ai pareri favorevoli delle competenti Commissioni Difesa di Camera e Senato – rispettivamente del 23 e del 30 novembre 2011 – sui Programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento, il 1º dicembre 2011 è stato emesso il Decreto Ministeriale ai fini della successiva prosecuzione dell'iter tecnico amministrativo.

Per quanto riguarda, invece, il livello di protezione balistica/antimina dei mezzi italiani, premesso che non è possibile, per ovvie ragioni di sicurezza, rivelare nel possibi dettaglio i dati e le informazioni richiesti dall'Onorevole interrogante, si assicura che è costante l'impegno dell'Amministrazione nell'ottica di incrementare, quanto più è alleati.

possibile, la protezione dei mezzi da simili minacce e che il livello di protezione dei nostri mezzi in teatro corrisponde agli *standard* oggi disponibili presso i nostri alleati.

Interrogazione n. 5-05369 Favia: Sull'eventuale soppressione del 5º nucleo elicotteri attualmente di stanza a Falconara (Ancona).

TESTO DELLA RISPOSTA

La soppressione del 5° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Falconara Marittima s'inquadra nell'ambito di una più generale manovra di razionalizzazione del Servizio Aereo dei Carabinieri – imposta dalle improrogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica – allo scopo di definire un modello organizzativo che sia sostenibile, ma che non incida, tuttavia, sull'efficienza operativa del settore.

In particolare, si è ritenuto opportuno procedere a tale soppressione in considerazione del fatto che il 5º Nucleo è dislocato in un'area caratterizzata da un indice di delittuosità inferiore alla media nazionale e richiede, inoltre, impellenti e rilevanti interventi manutentivi infrastrutturali, con particolare riguardo all'hangar, la cui ristrutturazione, sebbene da tempo prevista dalla società che gestisce il sedime aeroportuale, è ancora in fase di predisposizione degli elaborati progettuali.

Posso assicurare, comunque, che continuerà ad essere garantita una copertura omogenea del territorio: la competenza areale sarà, infatti, ripartita tra il Raggruppamento Aeromobili di Pratica di Mare e i Nuclei Elicotteri Carabinieri di Bari e di Forlì.

Concludendo, la manovra di razionalizzazione del Servizio Aereo dell'Arma dei Carabinieri individua un modello organizzativo sostenibile, basato su criteri di economicità e di efficienza, oltre a consentire di recuperare complessivamente 79 militari (72 specializzati e 7 non specializzati), di attestare il parco veicoli su 50 macchine, a fronte delle 94 attuali, nonché di risparmiare circa 4 milioni di euro l'anno, soprattutto attraverso l'abbattimento delle spese di manutenzione e di consumo del carburante.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali. C. 4663 (Parere alla IX Commissione) (Esame degli emendamenti e conclusione – Nulla osta)	127
Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Testo unificato C. 3391 e abb. (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	128
Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207, approvata in un testo unificato dalla 1 ^a Commissione permanente	
del Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	129

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIOR-GETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.15.

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.

C. 4663.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame degli emendamenti e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse dalla Commissione trasporti.

Remigio CERONI (PdL) relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, recante norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali, è stata già esaminata dalla Commissione bilancio nella seduta del 7 dicembre 2011 e che in quella occasione la Commissione ha espresso parere favorevole, formulando una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a disporre che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, inclusi quelli relativi alle funzioni di vigilanza e controllo, debbano essere posti a carico delle società o enti di gestione aeroportuale interessati. Segnala che la Commissione trasporti, nella seduta del 9 dicembre 2011, ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la condizione formulata dalla Commissione bilancio e apportando una modifica di carattere formale al comma 4 dell'articolo 1, in ottemperanza ad una osservazione contenuta nel parere della Commissione giustizia. Fa presente che in data 24 gennaio 2012 la Commissione trasporti, che ora sta esaminando il provvedimento in sede legislativa, ha trasmesso gli emendamenti 1.100 e 1.200 del Relatore che apportano modifiche di carattere formale ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 senza recare conseguenze di carattere finanziario. Propone, pertanto, di esprimere nulla osta su tali emendamenti.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con il relatore ed esprime nulla osta sulle proposte emendative.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti 1.100 e 1.200 riferiti al nuovo testo della proposta di legge C. 4663, recante norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

NULLA OSTA»

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Testo unificato C. 3391 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2012.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, ricorda che, nella seduta del 21 dicembre 2011, la Commissione bilancio ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione, entro il termine ordinario di trenta giorni, della relazione tecnica sul testo unificato della proposta di legge C. 3391 e abb., recante trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Rileva che il Presidente della XI Commissione, onorevole Silvano Moffa, con lettera del 19 gennaio 2012, ha chiesto alla Commissione bilancio di sollecitare al Governo l'invio della relazione tecnica, considerato che il provvedimento risulta iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di febbraio. Tenuto conto che il termine per la presentazione è scaduto il 21 gennaio scorso, chiede al Governo se sia disponibile la citata relazione tecnica.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che l'amministrazione competente non ha ancora trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze la richiesta relazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel ricordare come la predisposizione della relazione tecnica sia un preciso obbligo posto in capo al Governo dall'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sollecita il Governo a provvedere a tale adempimento.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come il provvedimento in esame preveda l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, di risorse finanziarie della gestione separata costituita presso l'INPS, prefigurando pertanto l'utilizzo di somme destinate a diverse finalità.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva come la copertura finanziaria del progetto di legge, di iniziativa parlamentare, sarà certamente valutata dal Governo nella richiesta relazione tecnica. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207, approvata in un testo unificato dalla 1ª Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2011.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, fa presente che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso in data 16 gennaio 2012 la relazione tecnica sul provvedimento in esame, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, condizionatamente all'accoglimento di una condizione volta a sostituire all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: « e garantisce » con le seguenti: « e favorisce la disponibilità di ». Al riguardo, rileva come la relazione tecnica non sembra avere risolto tutte le questioni sollevate nel corso dell'esame del provvedimento e fa presente come vi sia una nota dell'Associazione dei portatori di impianto cocleare, che rileva una serie di criticità sul provvedimento anche dal punto di vista finanziario che propone di acquisire agli atti della Commissione. Ritiene quindi più opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che, alla luce delle osservazioni del relatore, si potrebbe rinviare di qualche giorno, pur sottolineando come, in presenza della relazione tecnica, la Commissione sia comunque tenuta ad esprimersi.

Massimo VANNUCCI (PD) concorda con l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, anche in considerazione delle notevoli perplessità sul merito del medesimo, atteso che vi sono diversi orientamenti sulla questione.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) concorda con l'opportunità di un breve rinvio anche per valutare le resistenze sul merito del provvedimento emerse anche in questa sede.

Renato CAMBURSANO (Misto) auspica una rapida approvazione del parere sul provvedimento in esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	130
Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci (Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)	130
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05931 Pagano: Ipotesi di fusione dei mercati di borsa non regolamentati MAC e AIM	131
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	134
5-06002 Fluvi: Operatività della società Postetributi nel settore della riscossione delle entrate degli enti locali	132
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	136
5-06003 Fugatti: Ingresso di Fondi sovrani esteri nel capitale del Gruppo Unicredit	132
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	137
Sui lavori della Commissione	132
INTERROGAZIONI:	
5-05972 Savino: Regime IVA delle provviste di bordo per le navi adibite alla pesca costiera	133
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	139

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 gennaio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 15.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che il deputato Bruno Cesario entra a far parte della Commissione.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 19 gennaio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, nel corso della precedente seduta d'esame, il relatore aveva illustrato il contenuto delle proposte di legge.

Propone quindi di costituire un Comitato ristretto, al fine di predisporre un testo unificato delle proposte di legge, che potrà essere adottato dalla Commissione come base per il seguito dell'esame.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP), relatore, condivide pienamente la proposta di costituire un Comitato ristretto cui affidare il compito di redigere un testo unificato delle proposte all'esame.

La Commissione approva la proposta di costituire un Comitato ristretto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 15.20.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte che, su richiesta dei presentatori, concorde il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-05930 Lo Monte ed altri è rinviato ad altra seduta.

Informa inoltre che l'interrogazione n. 5-05931 Pagano è stata sottoscritta anche dal deputato Ravetto. 5-05931 Pagano: Ipotesi di fusione dei mercati di borsa non regolamentati MAC e AIM.

Alessandro PAGANO (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Giampaolo D'AN-DREA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Alessandro PAGANO (PdL), pur riservandosi di approfondire tutte le sfumature dell'articolata risposta fornita dal Sottosegretario, ritiene che essa non possa essere considerata soddisfacente, sebbene tecnicamente inappuntabile, in quanto non fuga le preoccupazioni circa gli effetti negativi che potrebbero essere determinati dall'unificazione dei due mercati non regolamentati denominati MAC e AIM.

In particolare, sussiste il fondato dubbio che tale fusione, incrementando i costi di quotazione e di permanenza sul mercato, eliminando il meccanismo dell'asta giornaliera ed inibendo la possibilità che il capitale flottante della società quotata possa essere sottoscritta, al momento del collocamento dei titoli, anche da un solo investitore, potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo alla quotazione di borsa delle società di medie e piccole dimensioni, le quali non trovano assolutamente conveniente quotarsi sul mercato ordinario e che dunque perderebbero un importante strumento per reperire sul mercato le risorse finanziarie necessarie a migliorare la propria capitalizzazione e ad aumentare le proprie dimensioni.

Invita dunque il Governo a svolgere un monitoraggio costante su tale tematica, e ad assumere l'impegno a riferire entro tre mesi sugli effetti che saranno determinati dalla predetta fusione, intervenendo qualora si riscontrassero gravi effetti negativi sulle possibilità di rafforzamento del capitale delle società di minori dimensioni, e, conseguentemente, sulle prospettive di crescita dell'economia italiana, che, come è noto, sono frustrate anche dalla sottocapitalizzazione media della maggior parte delle imprese.

5-06002 Fluvi: Operatività della società Postetributi nel settore della riscossione delle entrate degli enti

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Giampaolo D'AN-DREA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Alberto FLUVI (PD), ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, rilevando tuttavia come le informazioni in essa contenute fossero facilmente rilevabili anche dalla relazione della Corte dei conti sulla gestione di Poste Italiane spa.

L'interrogazione intendeva invece chiarire quali siano le ragioni che hanno indotto Poste Italiane ad estendere la propria operatività anche al settore della riscossione delle entrate, anche tributarie, degli enti locali.

Si attendeva dunque una risposta più esaustiva su tale tematica, ritenendo pertanto opportuno approfondire la questione attraverso una specifica attività conoscitiva della Commissione.

Gianfranco CONTE, presidente, condivide pienamente l'esigenza prospettata dal deputato Fluvi, anche in considerazione delle voci circa la prossima costituzione di una società mista, operante nel settore della riscossione locale, alla quale parteciperebbero Poste Italiane e l'ANCI.

Ritiene pertanto opportuno procedere all'audizione dei rappresentanti di Poste Italiane Spa, sulle tematiche relative all'operatività della predetta società nei comparti della riscossione delle entrate degli enti locali, delle attività di banco posta e dell'attività assicurativa nel ramo vita.

5-06003 Fugatti: Ingresso di Fondi sovrani esteri nel capitale del Gruppo Unicredit.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Giampaolo D'AN-DREA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta, la quale si limita a fornire elementi di informazione già noti, ritenendo inaccettabile che il Governo dichiari di non poter adottare alcuna iniziativa su una questione cruciale per le prospettive del sistema creditizio nazionale e dell'intera economia del Paese.

Occorre invece che l'Esecutivo definisca con chiarezza la sua visione del sistema bancario e le linee politiche che intende perseguire in tale ambito, sottolineando come l'ingresso di fondi sovrani esteri nel capitale di alcuni tra i principali gruppi bancari italiani, segnatamente nella compagine azionaria di Unicredit, rischi di incidere pesantemente sulla gestione degli stessi gruppi, snaturandone la fondamentale funzione di sostegno all'economia ed interrompendo lo stretto legame con il tessuto produttivo locale che le banche devono mantenere.

In questa prospettiva il Governo dovrebbe quanto meno svolgere un'azione di monitoraggio sull'acquisizione, da parte di soggetti esteri, di partecipazioni nel capitale di istituti di credito italiani.

Gianfranco CONTE, presidente, constata l'assenza del deputato Barbato, il quale deve intendersi abbia rinunciato alla sua interrogazione n. 5-05933.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Alessandro PAGANO (PdL), con riferimento alle considerazioni espresse nel corso dello svolgimento dell'interrogazione n. 5-06002 Fluvi, condivide pienamente l'esigenza di approfondire il ruolo assunto da Poste Italiane Spa in settori diversi da quelli di tradizionale operatività, attraverso un'audizione dei rappresentanti di tale società.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), concorda con l'opportunità di procedere ad un'audizione dei rappresentanti di Poste Italiane, rilevando come, ad un ampliamento degli ambiti di attività, corrisponda, spesso, un peggioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini nel settore postale.

La seduta termina alle 15.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 15.45.

5-05972 Savino: Regime IVA delle provviste di bordo per le navi adibite alla pesca costiera.

Il sottosegretario Giampaolo D'AN-DREA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Elvira SAVINO (PdL) ringrazia il Sottosegretario per l'articolata risposta fornita, dalla quale emerge come al carburante utilizzato per la propulsione delle navi adibite alla pesca costiera continui ad applicarsi il regime di non imponibilità IVA.

Si dichiara pertanto soddisfatta della risposta, la quale consente di dare certezze agli operatori, evitando un ulteriore aggravio di imposizione per un settore già gravemente in crisi a causa della concorrenza internazionale e del forte incremento dei costi registratosi nel corso dell'ultimo anno.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.55.

5-05931 Pagano: Ipotesi di fusione dei mercati di borsa non regolamentati MAC e AIM.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Pagano chiede che vengano monitorate le iniziative assunte da Borsa Italiana s.p.a. relativamente ai mercati non regolamentati MAC (Mercato Alternativo del Capitale) e AIM (Alternative Investment Market) Italia, nonché le prospettive dell'eventuale fusione e le conseguenze che tale decisione potrebbe determinare riguardo alle opportunità di collocamento e di raccolta di capitali per le società di minori dimensioni.

In proposito, si fa presente che l'eventuale accorpamento in un unico soggetto dei due distinti sistemi di negoziazione (come tali disciplinati ex articolo 77-bis del TUF ed ex articoli 19 e 20 del Regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di mercati, adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successivamente modificato) rientra nelle prerogative tipiche del gestore di tali sistemi e, conseguentemente, nell'autonomia delle scelte imprenditoriali di Borsa Italiana S.p.A., sulle quali, tuttavia, permane la generale attività di vigilanza della Consob.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze sta riservando particolare attenzione agli aspetti evidenziati nell'interrogazione, soprattutto, con riferimento alle eventuali possibilità di deterioramento delle condizioni di quotazione e di negoziazione su tali mercati per i titoli di società di minori dimensioni.

Attualmente, è in corso il negoziato sulla proposta della Commissione Europea, presentata il 20 ottobre scorso, di revisione della Direttiva 2004/39/CE (co-

siddetto *MiFID, Markets in Financial Instruments*), mediante la quale, fra l'altro, verranno modificate proprio le tipologie e requisiti delle *trading venue* (piattaforme di negoziazione, in generale).

L'articolo 35 della citata proposta della Commissione, pienamente sostenuto dalla delegazione italiana, prevede il rafforzamento del regime europeo per i mercati di capitale dedicati alle piccole e medie imprese (SME, *SmailMedium Enterprise*) a complemento di altre iniziative finalizzate ad incrementare i canali di finanziamento per tali entità. L'intenzione è di creare una sottocategoria di mercati da contrassegnarsi come « *SME growth markets* » (mercati di crescita per le SME).

Sulla questione la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che in tema di poteri sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), ai sensi dell'articolo 77-bis, comma 2, lettera c) del TUF, essa vigila al momento dell'autorizzazione e in via continuativa affinché le regole e le procedure adottate dai sistemi siano conformi alle disposizioni comunitarie.

I due sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) nei quali vengono negoziati i titoli azionari: MAC (operativo a partire dal settembre 2007) e AIM ITALIA (operativo a partire da gennaio 2009) si caratterizzano per una semplificazione dei requisiti di accesso e per una riduzione dei tempi e dei costi per le istruttorie di ammissione, rispetto a quelli previsti per la definizione dell'*iter* nei mercati regolamentati.

La crescita piuttosto contenuta che nel tempo hanno raggiunto i due MTF ha indotto recentemente Borsa Italiana, a rivedere la loro struttura al fine di trovare sinergie utili alla realizzazione di un modello di mercato confacente alle esigenze di sviluppo dell'industria italiana.

Tale intervento è coerente anche con il confronto avviato dalla Consob nel marzo scorso attraverso l'istituzione di tre « tavoli di lavoro » che ha coinvolto tutte le componenti dell'industria finanziaria italiana e le associazioni dei consumatori, al fine di razionalizzare il *corpus* normativo regolamentare, stratificatosi nel tempo, mantenendo fermi i presidi a tutela del risparmio e contribuendo in tal modo ad aumentare l'attrattività del mercato italiano attraverso una semplificazione degli adempimenti delle società e degli operatori.

Nel corso dell'ultimo trimestre del 2011, Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato alla Consob e alle Associazioni di categoria il progetto di integrazione degli MTF: MAC e AIM ITALIA gestiti da Borsa Italiana s.p.a., ad oggi non ancora divenuto operativo.

Le modifiche che Borsa Italiana intende introdurre alla microstruttura del nuovo MTF risultante dall'integrazione sono state studiate per incentivare le adesioni dell'industria alla nuova realtà, individuando soluzioni adeguate alla valorizzazione del mercato dei capitali, come fonte alternativa di finanziamento agli usuali canali bancari. Allo stato attuale, il MAC è riservato ad investitori professionali mentre gli investitori al dettaglio possono accedere alle negoziazioni sull'AIM ITALIA.

In considerazione della scelta di consentire l'accesso al pubblico *retail* al « nuovo MTF » per le PMI, è stato ritenuto opportuno da Borsa Italiana seguire l'approccio regolamentare che caratterizza PAIM Italia.

Conseguentemente, rispetto all'attuale disciplina del MAC, l'impatto dei nuovi

requisiti da un lato potrebbe risultare più oneroso, in quanto viene introdotta la richiesta di un flottante minimo, di un documento di ammissione, due bilanci certificati, nonché la nomina di un Nomad (soggetto abilitato che viene iscritto in apposito registro tenuto da Borsa Italiana, il cui ruolo è quello di assistere la società - che intende « quotarsi » sull'AIM - nella fase pre-ammissione, ammissione, e post ammissione, nell'assolvimento dei compiti e delle responsabilità derivanti dal regolamento dell'AIM), ma dall'altro, per le società del MAC, si amplia la platea dei possibili investitori ricomprendendo anche i retail.

In considerazione della scelta di consentire l'accesso al pubblico *retail* al « nuovo MTF » per le PMI, Borsa Italiana, in coerenza con le finalità perseguite dalle attività di semplificazione avviate dalla Consob nel marzo scorso, ha ritenuto quindi opportuno perseguire l'obiettivo di snellire gli adempimenti regolamentari senza abbassare il livello di tutela degli investitori.

La Consob ha assicurato che continuerà a monitorare la situazione per verificare che le regole e le procedure adottate dai sistemi siano conformi alle disposizioni comunitarie. Peraltro, il progetto di Borsa Italiana, inserendosi in quel contesto di regulatory review avviata dalla Consob nel marzo scorso e basata anche sull'esame del rapporto costi-benefici, al fine di semplificare gli adempimenti delle società e degli operatori, ridurre il costo del finanziamento degli emittenti e degli intermediari finanziari, favorire la quotazione delle imprese, salvaguardando il livello complessivo di tutela degli investitori, appare in linea con la crescente attenzione del mercato e dei regulator verso iniziative intese a favorire ed accrescere il ricorso al mercato dei capitali da parte delle Piccole e Medie Imprese Italiane.

5-06002 Fluvi: Operatività della società Postetributi nel settore della riscossione delle entrate degli enti locali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Fluvi chiede informazioni circa l'operatività di Postetributi Scpa nel settore della riscossione degli Enti locali, nonché in merito al contributo di tale attività rispetto al conto economico della società stessa.

Al riguardo, la Società Poste Italiane s.p.a. ha comunicato che Poste Tributi Scpa – società consortile per azioni – è iscritta al n. 159 dell'Albo dei gestori della riscossione ed accertamento dei tributi e delle altre entrate degli enti locali – detenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

La società è stata iscritta al suddetto Albo dopo apposita valutazione della Commissione che sovrintende l'Albo stesso.

La società Poste Tributi Scpa, dopo un primo periodo di *start up*, negli ultimi due esercizi ha avuto un considerevole incremento di ricavi e ha rivolto la propria offerta a tutti gli Enti Locali autonomi, che decidono di gestire direttamente la riscossione e l'accertamento delle proprie entrate, anche tributarie.

La società supporta e coadiuva gli Enti Locali, che effettuano tale tipo di scelta e che intendono mantenere il controllo diretto di tutte le attività attinenti le riscossioni e gli accertamenti di propria competenza.

La forma consortile consente di remunerare i soci attraverso i servizi che i medesimi svolgono.

Poste Tributi Scpa, sebbene sia in forte crescita, al 30 giugno 2011 disponeva di un attivo patrimoniale appena al di sopra dei 7 milioni di euro. I ricavi nello stesso periodo ammontavano a circa 1,7 milioni di euro.

Tali valori sono evidentemente del tutto irrilevanti nell'ambito del bilancio consolidato del Gruppo Poste Italiane nel suo complesso che, nel citato semestre, presenta un attivo patrimoniale di 104 miliardi di euro, ricavi pari a 11,5 miliardi di euro e circa 148.000 dipendenti.

Per i motivi sovraesposti, la partecipazione nella società controllata Poste Tributi ScpA è valutata nel bilancio consolidato di Gruppo con il metodo del patrimonio netto.

I relativi risultati economici e la consistenza patrimoniale sono, pertanto, correttamente riflessi nel bilancio consolidato di Gruppo secondo i principi della rilevanza e significatività.

5-06003 Fugatti: Ingresso di Fondi sovrani esteri nel capitale del Gruppo Unicredit.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Fugatti ed altri, nel formulare considerazioni critiche sulla partecipazione di soggetti stranieri all'aumento di capitale deliberato da Unicredit, temendo che questo possa determinare un ridimensionamento del ruolo delle Fondazioni bancarie italiane socie di Unicredit, chiedono quali iniziative il Governo intenda adottare per tutelare tali Fondazioni.

Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia ha comunicato che l'operazione di aumento di capitale deliberata da Unicredit termina il 27 gennaio prossimo e, allo stato, non si dispone di specifiche informazioni in ordine ai soggetti che hanno partecipato alla sottoscrizione.

Peraltro, lo Statuto di Unicredit (articolo 5, comma 16) stabilisce che nessun avente diritto al voto possa esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto a voto.

La Banca d'Italia ha precisato che segue con attenzione l'evoluzione negli assetti azionari delle banche, le quali assumono rilevanza sia a fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di partecipazione nel capitale delle stesse, che per il complessivo impatto sui profili gestionali e strategici degli intermediari medesimi.

Per quanto riguarda le fondazioni, occorre premettere che quelle di origine bancaria sono state istituite con legge ed è la legge che stabilisce che esse perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, in rapporto prevalente con il territorio, esclusivamente nei settori indicati dalla legge stessa.

Il patrimonio delle Fondazioni, che rimane comunque vincolato nel tempo, viene investito con lo scopo di produrre l'adeguata redditività, attraverso una politica di pianificazione degli investimenti, che consenta un adeguato flusso di risorse per l'attività istituzionale.

La partecipazione delle fondazioni nella società bancaria conferitaria, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, può rappresentare un collegamento funzionale tra l'investimento del proprio patrimonio e il territorio di riferimento, laddove una solida banca costituisce un volano per l'intera economia, ma non può rappresentare l'unico nesso funzionale con il territorio al cui sviluppo possono contribuire anche altri idonei investimenti.

Con riferimento allo specifico caso segnalato, il particolare ruolo di investitori di lungo periodo svolto dalle fondazioni azioniste di Unicredit rende rilevante, per la loro operatività e per la salvaguardia del valore del loro patrimonio, la solidità di tali investimenti nel rispetto comunque degli scopi sanciti dalla legge e dei principi che regolano la gestione degli investimenti. L'attuale rafforzamento patrimoniale di Unicredit fa seguito ad altri due aumenti di capitale effettuati nel 2009 e nel 2010, ai quali hanno partecipato le stesse Fondazioni.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Autorità di vigilanza

sulle Fondazioni di origine bancarie, verifica il rispetto della legge e degli statuti, valuta che le decisioni degli Enti siano vasses rispondenti ai principi cui si ispirano le Fondazioni stesse, nel rispetto della loro zione.

autonomia di persone giuridiche private, ma non può assumere iniziative atte ad « assestare » quei rapporti di azionariato che trovano nel mercato la loro formazione

5-05972 Savino: Regime IVA delle provviste di bordo per le navi adibite alla pesca costiera.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in esame, l'Onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in merito alla portata applicativa dell'articolo 8, comma 2, lettera *e*), n. 4, della Legge comunitaria 2010 (Legge 15 dicembre 2011, n. 217) che ha modificato, a decorrere dal 17 gennaio 2012, l'articolo 8-bis, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, per le quali si applica il regime di non imponibilità IVA.

In particolare, la lettera *d*) del primo comma del citato articolo 8-*bis* stabilisce che sono equiparate alle cessioni all'esportazione le cessioni di beni destinati alle dotazioni di bordo ed al rifornimento e vettovagliamento delle imbarcazioni comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le « provviste di bordo ».

La precedente versione dell'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 escludeva dal regime di non imponibilità ai fini IVA, con riferimento alle navi adibite alla pesca costiera, le cessioni relative al « vettovagliamento ».

Pertanto, la novella introdotta ha reso il testo della disposizione interna più aderente a quello della norma comunitaria, sostituendo il termine « vettovagliamento », utilizzato nella precedente versione dell'articolo 8-bis citato, con la dizione « provviste di bordo » (testualmente utilizzata dall'articolo 148, lettera a), della Direttiva 2006/112/CE) ai fini dell'individua-

zione delle forniture che non possono godere del regime di non imponibilità ai fini IVA.

Tale sostituzione ha comportato dubbi interpretativi in ordine all'applicabilità del regime IVA di non imponibilità alle forniture di carburante e lubrificante utilizzato per le suddette imbarcazioni.

Il dubbio interpretativo origina, in particolare, dal disposto dell'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), in base al quale, nel novero delle provviste di bordo delle navi, rientrano, tra l'altro, i generi di consumo di ogni specie occorrenti per l'alimentazione degli organi di propulsione della nave e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo.

In forza della previsione del suddetto articolo 252, ricadrebbero, pertanto, nella definizione di provviste di bordo anche il carburante e il lubrificante utilizzati per l'alimentazione degli organi di propulsione delle navi.

La versione linguistica italiana dell'articolo 148 della sopra citata Direttiva dispone, alla lettera *a*), che gli Stati membri esentano « le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, nonché delle navi adibite ad operazioni, di salvataggio ed assistenza in mare e delle navi adibite alla pesca costiera, salvo, per queste ultime, le provviste di bordo ».

Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato quanto segue.

La logica seguita dal legislatore comunitario porta a ritenere che l'espressione « provviste di bordo » non possa ricomprendere tutti i beni destinati al « rifornimento » e al « vettovagliamento ».

Diversamente opinando, per le navi adibite alla pesca costiera, non sarebbe possibile individuare alcun ambito di applicazione del « regime di non imponibilità ai fini IVA » ai sensi dell'articolo 148 della Direttiva comunitaria nonché dell'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

È ragionevole, invece, ritenere che l'esclusione dal regime di non imponibilità debba riguardare solo le cessioni di beni destinati al « vettovagliamento » delle navi adibite alla pesca costiera come già previsto dalla precedente formulazione dell'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Tale criterio interpretativo risulta supportato dalla considerazione della versione in lingua inglese dell'articolo 148 della citata Direttiva, la quale utilizza, per le operazioni in regime di non imponibilità, le espressioni « fuelling » (rifornimento) e « provisioning » (vettovagliamento) e, per l'esclusione dal regime di non imponibilità, il termine « ships' provisions » (vettovagliamento).

Tale analisi comparata dei testi conferma che il termine « provviste di bordo » è usato nella normativa comunitaria come sinonimo di « vettovagliamento ».

In considerazione, inoltre, della circostanza che dall'iter di approvazione della Legge comunitaria 2010 non risulta l'intenzione del legislatore nazionale di modificare la portata applicativa della norma e del fatto che su tale argomento non risulta avviata una procedura di infrazione nel confronti dello Stato italiano, deve ritenersi che la modifica normativa abbia una finalità esclusivamente redazionale che non incide sull'ambito di applicazione del regime di non imponibilità applicabile, tra l'altro, al rifornimento di carburante e lubrificante delle navi adibite alla pesca costiera.

Ai soli fini dell'interpretazione dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, deve, quindi, attribuirsi al termine « provviste di bordo » un significato più ristretto, limitato al solo vettovagliamento, rispetto a quello utilizzato ai fini doganali dal cennato articolo 252 del TUD (Testo unico doganale).

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	141
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota	141
ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato del Relatore)	149
Sull'ordine dei lavori	145
Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Nuovo testo C. 3555 Moffa ed altri (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo)	146
ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)	156
Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci (Seguito dell'esame e rinvio)	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. C. 4698 Narducci, C. 521 Osvaldo Napoli e C: 660 D'Antona	148
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. C. 1428 Goisis	148
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione. C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia	148

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato dell'istruzione, università e ricerca professore Marco Rossi Doria, ed il sottosegretario di Stato per i Beni e le attività culturali, architetto Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 10.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Valentina APREA, presidente, comunica che il deputato Bruno CESARIO ha

cessato di far parte della Commissione Cultura.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2008.

Valentina APREA, presidente e relatore, innanzitutto saluta il sottosegretario professore Marco Rossi Doria, che oggi rappresenta il Ministro Profumo, ringraziandolo per la presenza e ricordando la sua grande esperienza come « maestro di strada ».

Avverte, dunque, di aver presentato una proposta di testo unificato delle proposte di legge C. 953 Aprea ed abbinate, che chiede che la Commissione assuma come testo base per l'ulteriore prosieguo dell'esame (vedi allegato 1).

Ricorda, quindi, ai colleghi che l'esame in sede referente della sua proposta di legge C. 953, recante norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti, ha avuto inizio nella seduta del 3 luglio 2008, nel corso della quale la Commissione ha deliberato, fra l'altro, la costituzione, ai fini della prosecuzione dell'esame, di un Comitato ristretto, riunitosi poi nelle sedute del 1º ottobre 2008, del 16 ottobre 2008, del 23 ottobre 2008 e del 13 gennaio 2009.

Ripercorrendo l'iter di esame del provvedimento, ricorda che, nel periodo intercorrente tra il 27 gennaio 2009 ed il 19 maggio 2009, la Commissione ha svolto molteplici audizioni informali di rappresentanti di numerose organizzazioni e categorie: organizzazioni sindacali, dirigenti scolastici e docenti, famiglie e studenti, associazioni di docenti, fondazioni, associazioni ed esperti del settore, rappresendi Confindustria e Fondazione Agnelli, di UPI ed ANCI, Consulte provinciali degli studenti di Cremona, Brescia e Brindisi. Infine, la Commissione ha svolto l'audizione informale del dottor Luigi Maramotti, presidente e amministratore delegato del gruppo Max Mara, presidente di una Fondazione per la formazione di quadri nel settore dell'abbigliamento, nonché di rappresentanti della Conferenza Stato-regioni. Ricorda, infine, che il Comitato ristretto è tornato a riunirsi nelle sedute del 30 giugno nonché del 16, del 22 e del 28 luglio 2009, proponendo, in quest'ultima data, l'adozione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Osserva che, in considerazione della necessità di una consistente e radicale modifica del modello di gestione delle istituzioni scolastiche, ai fini di una piena e completa attuazione del principio dell'autonomia scolastica, alla sua proposta di legge sono state abbinate numerose altre proposte di legge, vertenti su analoga materia: la proposta di legge C. 808 Angela Napoli (Disciplina degli organismi di partecipazione e di responsabilità e delle strutture di supporto all'autonomia didattica, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche), la proposta di legge C. 1199 Frassinetti (Norme concernenti gli organi collegiali di autogoverno delle istituzioni scolastiche), la proposta di legge C. 1262 De Torre ed altri (Disciplina del governo partecipato della scuola dell'autonomia), la proposta di legge C. 1468 De Pasquale ed altri (Disposizioni concernenti il governo partecipato della scuola dell'autonomia, la formazione degli insegnanti e il loro reclutamento), la proposta di legge C. 1710 Cota ed altri (Nuove norme per il reclutamento regionale del personale docente).

Segnala, quindi, che i gruppi Unione di Centro per il Terzo Polo e Italia dei Valori hanno annunciato l'intenzione presentare nuove proposte di legge, da abbinare al testo oggi in discussione. Avverte, quindi, che, come già anticipato in Ufficio di Presidenza, l'esame del provvedimento non ripartirà dal testo originariamente formulato, sia per rispetto nei confronti del lavoro svolto finora dalla Commissione, sia in virtù delle numerose divergenze tra i testi depositati in Commissione. Propone, dunque, di riprendere l'esame del provvedimento partendo dall'ultima versione del testo discusso in Commissione, al fine di riaprire il dibattito fra le forze politiche e di dare al Ministro Profumo, quindi, la possibilità di presentare alla Commissione la posizione del Governo sui temi contenuti nella proposta di legge in esame. Ricorda, inoltre, che in sede di Ufficio di Presidenza saranno prese le ulteriori decisioni ai fini della prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Illustra brevemente, quindi, i contenuti della proposta di testo unificato delle proposte di legge in esame, concernente la nuova governance delle scuole e lo stato giuridico dei docenti. Richiama, al riguardo, il dibattito che aveva impegnato la Commissione negli anni in cui il Ministro Fioroni era nel pieno delle sue funzioni, ricordando che il Ministro stesso si era dichiarato favorevole all'introduzione negli istituti scolastici dei consigli di amministrazione aperti alle imprese e alla possibilità per le scuole di trasformarsi in fondazioni, nonché alla modifica del sistema di finanziamento alle scuole attraverso le erogazioni librali e al coinvolgimento degli istituti nel reclutamento dei

In particolare, segnala che il capo I della proposta in esame regola l'autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche, nel rispetto della Costituzione e, in particolare, delle disposizioni contenute nel titolo V, disponendo, in primo luogo, la distinzione tra organi di governo, tecnici e di valutazione stabiliti per legge e organi di partecipazione stabiliti dagli Statuti delle istituzioni scolastiche e, in secondo luogo, il superamento dell'autoreferenzialità delle istituzioni scolastiche attraverso la presenza nell'organo di governo, denominato consiglio di indirizzo, di membri esterni scelti dalle scuole tra i rappresentanti delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Proseguendo nell'illustrazione del capo I della proposta di legge, ricorda che esso stabilisce la costituzione di fondazioni e consorzi a sostegno delle istituzioni scolastiche autonome e regolamenta, altresì, gli organi delle istituzioni scolastiche, ossia il dirigente, con funzioni di gestione, il consiglio, con funzioni di indirizzo, i consigli dei dipartimenti tecnici, gli organi di valutazione collegiale degli alunni ed il nucleo di valutazione.

Segnala, inoltre, che risultano fortemente innovative le competenze, la composizione e il funzionamento del consiglio di indirizzo e dei consigli dei dipartimenti tecnici. Osserva, in particolare, che questi ultimi trasformano il collegio dei docenti, di natura assemblearistica, in organismi di alto profilo tecnico, valorizzando al massimo i docenti, che costituiscono la comunità tecnico-professionale in servizio nelle istituzioni scolastiche.

Sottolinea, altresì, un'altra importante innovazione, ossia l'istituzione dei nuclei di valutazione del funzionamento dell'istituto, che rappresentano l'interfaccia della valutazione esterna e presuppongono una generalizzata cultura della valutazione esterna e dell'autovalutazione di istituto.

Al fine di fornire alla Commissione un aggiornamento sui dati relativi ai docenti della scuola italiana in servizio e in attesa di immissione in ruolo, illustra, dunque, il capo II della proposta in esame, relativo allo stato giuridico ed al reclutamento dei docenti. In particolare, ricorda che esso contiene norme che prevedono l'istituzione degli albi professionali regionali per i laureati che hanno concluso il percorso di formazione iniziale universitario; disciplinano il reclutamento dei docenti iscritti agli albi regionali, che avviene mediante concorsi regionali per titoli banditi dalle reti di scuole; prevedono la permanenza triennale dei docenti iniziali nella stessa scuola, con valutazione al termine del periodo per l'immissione in ruolo; stabiliscono che i docenti confermati possono, dopo il triennio, trasferirsi partecipando ai bandi delle reti scolastiche; prevedono un'area contrattuale separata per i docenti, all'interno del comparto pubblico della scuola.

Fornisce, altresì, alcune indicazioni relative all'articolazione della professione docente, articolata nei tre distinti livelli di docente ordinario, docente esperto e docente senior, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. Osserva che l'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica e che la legge indica gli strumenti di valutazione periodica dei docenti, distinguendola tra interna alle istituzioni scolastiche ed esterna, oggi facente capo all'Invalsi, successivamente a carico degli ispettori indipendenti, come da raccomandazione OCSE.

Conclude l'illustrazione della proposta in esame menzionando il capo III, relativo alla rappresentanza istituzionale delle scuole autonome e ricordando che la previsione dei consigli delle autonomie scolastiche, fortemente richiesti dalle scuole, colmerebbe un vuoto istituzionale della rappresentanza territoriale delle autonomie scolastiche.

Sottolinea, quindi, che la sfida principale riguarda gli insegnanti, in quanto, se si punta all'eccellenza degli studenti obiettivo irrinunciabile per essere ancora competitivi sul piano internazionale -, non ci si può accontentare di una docenza sempre più vecchia e burocraticamente assegnata alle scuole. Rileva come il gravissimo problema dell'impermeabilità della nostra scuola ai giovani insegnanti non possa essere risolto tramite un concorso. Segnala, inoltre, che l'età media dei docenti è altissima e che le recenti assunzioni nel settore, lungi dal produrre un ricambio generazionale, hanno, invece, stabilizzato i docenti precari che lavorano da anni nella scuola. Elenca, poi, alcuni dati, in considerazione del fatto che, nella sola scuola secondaria di secondo grado, oggi vi sono oltre 300.000 docenti, che costituiscono, a suo avviso, un esercito composto prevalentemente da donne difficilmente comparabile a quello degli appena 20.000 insegnanti di cento anni fa. Ancora con riferimento all'età media dei docenti, rileva che, mentre nei Paesi OCSE i due terzi dei docenti hanno meno di cinquanta anni, in Italia hanno più di cinquanta anni, con un picco in corrispondenza dei cinquantanovenni. Stigmatizza, inoltre, il fatto che i recenti provvedimenti sulle pensioni alzeranno ulteriormente questi limiti.

Segnala, quindi, le estreme complessità di tale problema, che non sembra avere facili soluzioni. Osserva, infatti, che l'Italia è l'unico Paese al mondo in cui l'abilitazione si raggiunge in un'età piuttosto avanzata e che ha consegnato il problema del reclutamento a sanatorie, come quella contenuta nel decreto-legge cosiddetto milleproroghe.

Cita, poi, alcuni dati certificati dal Ministero: vi sono 189.023 docenti di I fascia iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, di cui soltanto 70.412 con età minore di 36 anni; vi sono 4.592 iscritti solo abilitati, di II fascia, di cui 1.391 con età minore di 36 anni; vi sono, infine, 285.150 iscritti con il solo titolo di studio, di III fascia, di cui 188.128 con età minore di 36 anni. Pertanto, sommando ai 118.611 docenti gli ulteriori 3.201 nonché gli altri 97.022, si ottiene un totale di 218.834 docenti che hanno più di 36 anni inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) o nelle graduatorie permanenti (GAP) e che, quando saranno assunti in ruolo, dovranno cominciare a preparare le pratiche per la pensione! Auspica, pertanto, che il reclutamento dei docenti possa in futuro avvenire con modalità diverse, mai sperimentate in Italia, così come sostengono da tempo anche la Fondazione Agnelli, la Fondazione Treellle, il professor Vittadini, la Fondazione Astrid e le associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti.

Prosegue, poi, con la lettura di un estratto da un articolo di Andrea Gavosto su La Stampa, secondo il quale « la qualità degli apprendimenti dipende dalla qualità degli insegnanti. Troppi sono anziani e demotivati, mentre quelli relativamente più giovani non vengono valorizzati. Occorre dare una prospettiva ai nostri docenti, rompendo il patto scellerato (vi do poco, vi chiedo poco) che ancora domina la scuola; occorre immettere forze più giovani, evitando di saltare una generazione, che oggi rappresenta un rischio concreto; occorre, infine, permettere che le scuole scelgano gli insegnanti e viceversa, in modo da ridurre l'eccessivo turnover che penalizza gli studenti più fragili ».

Fa riferimento, altresì, ad un articolo del professor Giorgio Vittadini apparso sulla rivista *ilsussidiario.net*, secondo il quale « è impossibile costruire una scuola autonoma e libera senza che il reclutamento sia a livello della singola scuola. L'abilitazione accerta il raggiungimento di un certo livello di preparazione, ma poi deve essere la scuola a poter scegliere gli

insegnanti che ritiene più adatti; occorre introdurre la possibilità di selezionare in base al merito, perché questa è una professione intellettuale ed è necessario avere la possibilità di diversificare ». Lo stesso professor Vittadini prosegue lanciando « una proposta che può fare discutere: bisognerebbe poter far scegliere ad un insegnante se avere un incarico a tempo indeterminato con uno stipendio equiparabile agli attuali standard, oppure un contratto a tempo determinato con lo stipendio più alto. Rischi di più, ma prendi di più. Chi ha detto che l'unico tipo di contratto debba essere quello a tempo indeterminato? Ritengo che sia meglio concepire l'insegnamento come una professione liberale e, a fronte di rischi più grandi, cercare pian piano soluzioni che permettono di guadagnare di più ... Almeno che sia lasciata la libertà di scelta, e questo però implica che il percorso di carriera preveda una valutazione concepita secondo un criterio e un percorso coerenti. Da questo percorso dipende la qualità di un progetto educativo-didattico che non può essere garantita senza alcuna valutazione lungo tutta la vita professionale, o senza stimoli, professionali o anche economici, come accade ora ».

Trae, inoltre, alcuni spunti dal libro Istruzione bene comune della Fondazione ASTRID e, in particolare, dal saggio di Fiorella Farinelli, secondo cui « l'ipotesi di esaurire le graduatorie per via fisiologica significherebbe, tenendo conto dell'andamento demografico e delle decisioni recentemente assunte, tese ad allineare alla media OCSE il rapporto tra insegnanti e allievi, un tempo di almeno una quindicina d'anni ... la sola decisione possibile per non chiudere per molto tempo la porta ai giovani e per non rinviare sine die un nuovo statuto della professione docente passa attraverso: 1) l'abolizione dell'accesso all'insegnamento secondo il criterio esclusivo dell'anzianità di esperienza nella scuola; 2) l'istituzione di albi professionali comuni alle due tipologia di aspiranti; 3) l'introduzione della chiamata diretta da parte delle istituzioni scolastiche e, quindi, l'affidamento alle scuole della responsabilità di scegliere chi assumere in base ai titoli e ai curricoli (integrati, se si introdurranno appositi dispositivi di valutazione, da valutazioni formali della qualità del lavoro finora svolto) ».

Ringrazia, in conclusione, i colleghi per l'attenzione prestata, auspicando che nella prossima seduta si possa svolgere un ampio e approfondito dibattito sulla materia in esame.

Sull'ordine dei lavori.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede al relatore chiarimenti sulle modalità di prosieguo dell'esame delle proposte di legge 953 Aprea e abbinate, anche considerando il lavoro pregresso che è stato svolto in sede di comitato ristretto.

Valentina APREA, presidente, rispondendo all'onorevole Ghizzoni, osserva che il suo approfondito intervento si è reso necessario per illustrare lo stato dei lavori al nuovo Governo, restando ovviamente inteso che nel prosieguo dell'esame potranno intervenire tutti i componenti della Commissione per partecipare alla discussione in merito alla materia oggetto del provvedimento.

Manuela GHIZZONI (PD) annuncia che, nel merito di quanto esposto dal relatore, il Partito democratico si riserva di intervenire nel corso della prossima seduta. Coglie l'occasione delle parole espresse dal relatore in ordine all'elevata età anagrafica del corpo docente per richiamare l'attenzione sulla proposta, condivisa da tutti i gruppi della Commissione ed espressa in un apposito emendamento presentato al decreto-legge cosiddetto milleproroghe, che prevede di prorogare al 31 agosto 2012 il termine per acquisire - nel comparto della scuola - i requisiti per accedere alla pensione con le norme previgenti. Auspica, quindi, che tale emendamento sia sostenuto da tutti i gruppi parlamentari.

Valentina APREA, presidente, ritiene, con riguardo all'emendamento sul pensionamento dei docenti, che esso sia condiviso effettivamente da tutti i partiti politici.

Luigi NICOLAIS (PD) auspica che sia valorizzata, anche con riferimento al provvedimento in esame, l'autonomia del Parlamento, di guisa che non si debbano aspettare le determinazioni del Governo, potendosi procedere nel frattempo ad uno spedito esame parlamentare del provvedimento.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia la presentazione di un'apposita proposta di legge in materia, che chiede venga esaminata congiuntamente al provvedimento in esame.

Elena CENTEMERO (PdL) chiede di verificare se alle proposte di legge Aprea C. 953 ed abbinate possa essere abbinata la sua proposta di legge C. 3140.

Valentina APREA, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico.

Nuovo testo C. 3555 Moffa ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 gennaio 2011.

Enzo CARRA (UdCpTP), relatore, ricorda che nella seduta precedente è stato approvato dalla Commissione l'emendamento 2.1, onde recepire i rilievi espressi sul provvedimento in esame dalla Commissione bilancio. Di contro, considerato che le condizioni poste dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali non hanno natura vincolante, propone di

adottare quale nuovo testo della proposta di legge in esame il testo così come riformulato, al fine del trasferimento alla sede legislativa.

Valentina APREA, presidente, sulla base della proposta formulata dal relatore, avverte che non si procederà ad apportare ulteriori modifiche al testo.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, presidente, avverte quindi che sul nuovo testo della proposta di legge in esame, come risultante dall'approvazione dell'emendamento 2.1 del relatore (vedi allegato 2), si riserva di verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento, affinché il Presidente della Camera possa proporre all'Assemblea il trasferimento alla sede legislativa. Ricorda in proposito che la proposta del Presidente deve essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa, dall'assenso del Governo e dall'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni.

La Commissione prende atto.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) intende stigmatizzare il fatto che taluni emendamenti che erano stati presentati nel corso dell'esame del decreto-legge cosiddetto milleproroghe per risolvere il problema del finanziamento del Fondo per l'editoria non siano stati accolti dal Governo il quale non ha, del resto, proposto eventuali soluzioni alternative. Ricorda, al riguardo, che già talune testate e giornali sono vicini alla chiusura, per cui è urgente individuare le opportune soluzioni.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) si associa alle considerazioni dell'onorevole Giulietti e chiede che venga audito dalla Commissione il nuovo sottosegretario all'editoria Paolo Peluffo. Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 gennaio 2012.

Valentina APREA, presidente, comunica che, sul nuovo testo della proposta di legge in esame, la II Commissione (Giustizia) ha espresso un parere contrario. Si è, quindi, in attesa del parere della III Commissioni (Affari esteri).

Emerenzio BARBIERI (PdL) stigmatizza, con riguardo al parere contrario espresso dalla II Commissione (Giustizia), il fatto che l'omologa Commissione del Senato non abbia invece sollevato alcuna obiezione, osservando come in tal caso il bicameralismo perfetto attualmente vigente in Italia si presti a qualche critica. Propone, quindi, di recepire soltanto la condizione che è stata posta nel parere della I Commissione (Affari costituzionali).

Giancarlo MAZZUCA (PdL) condivide le considerazione dell'onorevole Barbieri, chiedendo inoltre le motivazioni del fatto che la proposta di legge recante la riforma dell'ordine dei giornalisti (S. 2885 Pisicchio ed altri), già approvata dalla Camera, sia da lungo tempo, ormai, ancora all'esame del Senato.

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene preferibile esperire un approfondimento in merito al contenuto del parere contrario della II Commissione (Giustizia), considerata la delicatezza della materia. Coglie, inoltre, l'occasione per esprimere la preoccupazione per la vicenda che coinvolge il dipinto « Cristo portacroce trascinato da un manigoldo » eseguito dal Romanino nel 1538, partito in marzo insieme ad altre 49 opere del barocco lombardo per una mostra al Mary Brogan Museum di Tallahassee, Florida, e del quale le autorità giudiziarie locali hanno bloccato il rientro a causa del contenzioso internazionale che è sorto. L'opera, infatti, è contesa tra la Pinacoteca di Brera e gli eredi di Federico Gentili di Giuseppe, un ingegnere ebreo la cui collezione fu messa all'asta dal governo collaborazionista di Vichy. Da notizie di stampa, si apprende infatti che il 3 gennaio ultimo scorso una corte federale della Florida avrebbe dato ragione a Lionel Salem, il nipote del collezionista, che ne aveva già chiesto a Brera la restituzione nel 2000 insieme a un altro quadro del Civerchio, dopo aver recuperato altri cinque dipinti dal Louvre. Chiede, quindi, al sottosegretario Cecchi di fornire alla Commissione cultura i necessari chiarimenti su una vicenda così delicata e importante e quali provvedimenti intende assumere per affrontarla.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene opportuno comprendere le motivazioni che hanno condotto i colleghi della II Commissione (Giustizia) a esprimere parere contrario, proponendo di procedere comunque nell'approvazione del provvedimento in esame.

Paola GOISIS (LNP) condivide le riflessioni dell'onorevole Barbieri sulle criticità del bicameralismo perfetto, ricordando che già nel 2005 il suo partito aveva proposto l'eliminazione del Senato e la sua trasformazione in Camera delle regioni.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) condividendo le riflessioni dell'onorevole Barbieri, ritiene che sia importante un confronto con i colleghi del Senato, al fine di promuovere un esame spedito e condiviso dei provvedimenti in discussione.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) condivide le riflessioni dell'onorevole Bar-

bieri, auspicando che si proceda speditamente all'esame del provvedimento.

Giuseppe GIANNI (PT) dichiara di condividere pienamente le considerazioni testé formulate dall'onorevole Barbieri.

Il sottosegretario Roberto CECCHI ritiene che la questione sollevata dalla II Commissione (Giustizia) nel suo parere sia delicata e abbia bisogno di approfondimenti e di puntuali verifiche. Per quanto concerne la vicenda dell'opera del Romanino, ricordata dall'onorevole Ghizzoni, osserva che vi è stato evidentemente un vulnus amministrativo, in mancanza del quale poteva precludersi la sequestrabilità del dipinto, manifestando la sua disponibilità a riferire sulla vicenda in modo più dettagliato. Ritiene, in conclusione, opportuno esperire un approfondimento sulle questioni poste dalla II Commissione (Giustizia) nel suo parere.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 25 gennaio 2012.

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. C. 4698 Narducci, C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.30 alle 11.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 25 gennaio 2012.

Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali.

C. 1428 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.50 alle 12.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 25 gennaio 2012.

Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione. C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.10 alle 12.35.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

CAPO I

GOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 1.

(Autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche).

- 1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione, finalizzate alla piena attuazione dell'autonomia scolastica.
- 2. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge.
- 3. Al perseguimento delle finalità delle istituzioni scolastiche contribuiscono il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, e, sulla base delle norme statutarie, i rappresentanti delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.
- 4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.
- 5. Restano ferme le disposizioni legislative in vigore concernenti le funzioni dei dirigenti scolastici, salvo quanto previsto dall'articolo 4.
- 6. Gli organi di cui all'articolo 3, concorrono alla definizione e alla realizzazione

degli obiettivi educativi e formativi, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa. Nell'attuazione di esso, dovranno essere valorizzati la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori, il patto educativo tra famiglie e docenti e tra istituzione scolastica e territorio.

7. Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche secondo quanto previsto al successivo articolo 3.

ART. 2.

(Costituzione di fondazioni e consorzi a sostegno di istituzioni scolastiche autonome).

1. Le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, singolarmente o in rete, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, possono promuovere o partecipare alla costituzione di fondazioni e consorzi finalizzati al sostegno della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui agli articoli successivi della presente legge.

2. I *partner* previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, altre fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni *non profit*.

ART. 3.

(Organi delle istituzioni scolastiche).

- 1. Sono organi delle istituzioni scolastiche;
- *a)* il dirigente, di cui all'articolo 4, con funzioni di gestione;
- *b)* il consiglio, di cui agli articolo 5 e 6, con funzioni di indirizzo.
- c) i consigli dei dipartimenti tecnici di cui all'articolo 7;
- *d)* gli organi di valutazione collegiale degli alunni di cui all'articolo 8;
- *e)* il nucleo di valutazione di cui all'articolo 10.
- 2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione della comunità scolastica.

ART. 4.

(Dirigente scolastico).

1. Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente competenti.

ART. 5.

(Consiglio di indirizzo).

- 1. Il consiglio di indirizzo ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare:
- a) approva e modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi compo-

- nenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri;
- *b)* delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
- c) delibera il piano dell'offerta formativa;
- d) approva il programma annuale e
 nei limiti consentiti dalla legge di bilancio anche pluriennale (da denominare bilancio di previsione);
 - e) approva il conto consuntivo;
 - f) delibera il regolamento di istituto;
- g) designa i componenti del nucleo di valutazione, di cui all'articolo 10;
- *h)* approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e la partecipazione a fondazioni e consorzi di cui all'articolo 2.
- 2. Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere da *c*) ad *h*) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.
- 3. Il consiglio di indirizzo dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.
- 4. In sede di prima attuazione della presente legge, lo Statuto e il regolamento di cui al comma 1, lettera *b*), sono deliberati dal consiglio di circolo o di istituto uscenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore dalla legge. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il consiglio di indirizzo può modificare lo Statuto e il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.
- 5. Lo statuto deliberato dal consiglio di indirizzo non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna.
- 6. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio di indirizzo, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scio-

glimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

ART. 6.

(Composizione del consiglio di indirizzo).

- 1. Il Consiglio di indirizzo è composto da un numero di membri compreso fra sette ed undici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:
- *a)* il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali ed amministrativi sono membri di diritto;
- *b)* la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica;
- *c)* nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti;
- *d)* del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma 3, in numero non superiore a due.
- 2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.
- 3. Il consiglio di indirizzo è presieduto da un genitore o da un componente esterno, eletto nel suo seno. Il presidente convoca l'organo e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
- 4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi svolge le funzioni di segretario del consiglio.
- 5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio di indirizzo non hanno diritto di voto per quanto riguarda il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio di indirizzo si svolgono entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo all'approvazione dello Statuto.

ART. 7.

(Consigli dei dipartimenti).

- 1. Per l'esercizio della libertà di insegnamento, sono istituiti in ciascuna istituzione scolastica i Consigli dei dipartimenti, quali organi tecnici, per aree disciplinari o interdisciplinari, con compiti di programmazione delle attività didattiche, educative e valutative, in attuazione del piano dell'offerta formativa deliberato dal Consiglio di indirizzo della scuola.
- 2. Fanno parte dei Consigli di ciascun dipartimento i docenti delle rispettive discipline.
- 3. Il regolamento di istituto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) disciplina le modalità di costituzione e funzionamento dei Consigli dei dipartimenti ed il loro coordinamento.
- 4. I Consigli dei dipartimenti tecnici si riuniscono in seduta obbligatoria all'inizio di ogni anno scolastico e ogni qualvolta nel corso dell'anno scolastico se ne ravvisi la necessità per approvare collegialmente le attività didattiche, educative e valutative delle istituzioni scolastiche.

ART. 8.

(Organi di valutazione collegiale degli alunni).

1. I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze in uscita, in coerenza con i profili formativi relativi ai singoli percorsi di studio, secondo modalità indicate dal regolamento di istituto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).

Art. 9.

(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione e di associazione.

ART. 10.

(Nuclei di valutazione del funzionamento dell'istituto).

- 1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, un nucleo di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di valutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di tre fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio di indirizzo sulla base di criteri di competenza.
- 2. Il Nucleo di valutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Tale Rapporto è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.

CAPO II

STATO GIURIDICO E RECLUTAMENTO DEI DOCENTI

ART. 11.

(Finalità).

- 1. La Repubblica assicura la libertà di insegnamento, riconosce e valorizza l'autonomia e la crescita professionale dei docenti, attraverso una formazione specifica iniziale e continua, un efficace sistema di reclutamento e uno sviluppo di carriera e retributivo per merito.
- 2. Ai fini di cui al comma 2, la Repubblica riconosce e valorizza le libere associazioni professionali dei docenti, nelle quali essi possono sviluppare la propria dimensione professionale.
- 3. La funzione docente è rivolta prioritariamente alla formazione integrale della persona e all'educazione dei giovani all'autonomia personale e alla responsabilità, nonché a perseguire, per ogni allievo, idonei e certificati livelli di competenza, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità. L'assolvimento di tali compiti, in collaborazione con la famiglia di ciascun allievo, e i relativi risultati educativi costituiscono l'oggetto della specifica responsabilità professionale del docente.

ART. 12.

(Albo regionale).

1. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento, sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di abilitazione, in un apposito albo regionale, distinto per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.

2. Gli iscritti agli albi regionali possono, a domanda, chiedere il passaggio all'albo di un'altra Regione solo al termine del primo quinquennio dall'iscrizione all'albo di appartenenza. Essi conservano i titoli acquisiti

ART. 13.

(Concorsi per il reclutamento dei docenti).

- 1. Il reclutamento dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado avviene mediante concorsi per titoli banditi dalle reti di scuole, anche eventualmente costituite appositamente, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti accertati dagli organismi competenti, nel rispetto delle disposizioni stabilite con regolamento nazionale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
- 2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono accedere esclusivamente gli insegnanti iscritti agli albi regionali. Il reclutamento avviene per un triennio con vincolo di permanenza nella istituzione scolastica di assegnazione. Al termine del triennio, l'istituzione scolastica conferma il docente in ruolo, sulla base della valutazione dell'attività didattica svolta, secondo i criteri indicati dal regolamento di cui al precedente comma.
- 3. Il docente confermato ha diritto di partecipare ai bandi delle reti scolastiche per il trasferimento ad altra istituzione scolastica, informandone preventivamente l'istituzione scolastica di appartenenza, almeno sei mesi prima dell'anno scolastico del previsto trasferimento.

ART. 14.

(Articolazione della professione docente).

1. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente ordinario, docente esperto e docente senior, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità

- maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.
- 2. Ai docenti esperti e senior possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento, per esigenze connesse con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Ai soli docenti senior possono essere attribuiti incarichi in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Gli incarichi aggiuntivi di cui al presente comma sono remunerati con specifiche retribuzioni, a carattere temporaneo, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.
- 3. La retribuzione iniziale di ciascun livello professionale di cui al comma 1 è fissata dalla contrattazione collettiva, ma non può essere inferiore a quella iniziale del livello immediatamente precedente, maggiorata del 30 per cento. All'interno di ciascun livello è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti da quantificare in sede di contrattazione collettiva. Tali aumenti non sono riassorbiti nel passaggio ai livelli professionali successivi.
- 4. L'attività del personale appartenente ai livelli professionali di docente ordinario e di docente esperto è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un'apposita commissione di valutazione, in ordine a:
- *a)* l'efficacia dell'azione didattica e formativa;
- *b)* l'impegno professionale nella progettazione e nell'attuazione del piano dell'offerta formativa;
- *c)* il contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa;
- *d)* i titoli professionali acquisiti in servizio.
- 5. La valutazione di cui al comma 4 non comporta effetti sanzionatori, salvo il caso di giudizio gravemente negativo e

adeguatamente documentato in ordine a quanto previsto dalle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma, che dà luogo alla sospensione temporanea della progressione economica automatica per anzianità del docente. Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel *portfolio* personale del docente.

- 6. La commissione di valutazione di cui al comma 4 è presieduta dal dirigente dell'istituzione scolastica, ed è composta da due docenti senior, eletti all'interno della medesima istituzione scolastica dai soli docenti esperti e senior. La commissione è rinnovata, di norma, ogni cinque anni.
- 7. L'avanzamento dal livello professionale di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.
- 8. L'avanzamento dal livello professionale di docente esperto a quello di docente senior avviene, a domanda, mediante superamento di concorso e di corso di formazione, volti a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante. Il concorso e il corso di formazione sono svolti a livello di rete di scuole.
- 9. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuno dei livelli professionali di docente esperto e di docente senior e le modalità di ripartizione del contingente presso le singole scuole. Il medesimo decreto stabilisce le modalità per il coordinamento delle procedure selettive espletate dalle singole istituzioni scolastiche.
- 10. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro del-

l'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a stabilire le modalità di composizione delle commissioni per l'avanzamento di livello previste ai commi 7 e 8 del presente articolo, i requisiti per la partecipazione alle procedure selettive e a quelle di concorso, le modalità di valutazione e i tempi per l'espletamento delle procedure nonché le eventuali competenze amministrative delegate alle commissioni. Il medesimo decreto stabilisce le modalità per il coordinamento delle procedure selettive e di concorso. Alle procedure selettive per l'accesso al livello professionale di docente esperto possono comunque partecipare sia i docenti interni, sia quelli provenienti da altre istituzioni scolastiche, a condizione, per questi ultimi, che si impegnino preventivamente a trasferirsi nella scuola che ha svolto la selezione in caso di superamento della stessa.

ART. 15.

(Associazionismo professionale).

- 1. L'associazionismo professionale costituisce libera espressione della professionalità docente e può svolgersi anche all'interno delle istituzioni scolastiche, che ne favoriscono la presenza e l'attività e ne tutelano la possibilità di comunicazione anche attraverso appositi spazi.
- 2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche e formative, le associazioni professionali accreditate ai sensi della normativa vigente in materia sono consultate in merito alla didattica e alla formazione iniziale e permanente dei docenti e valorizzate nelle loro funzioni propositive.

ART. 16.

(Area contrattuale autonoma).

1. Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, è istituita una specifica area di contrattazione dei docenti.

CAPO III

RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME

Art. 17.

(Consigli delle autonomie scolastiche).

1. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire a livello regionale e nazionale i Consigli delle autonomie scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti e dai presidenti dei consigli di indirizzo delle istituzioni scolastiche autonome e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento.

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. C. 3555 Moffa e altri.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Finalità, definizioni e ambito applicativo).

- 1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici anche telematici; nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.
- 2. Ai fini della presente legge, per equità retributiva si intende la corresponsione di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

ART. 2.

(Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico).

- 1. È istituita presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico, di seguito denominata « Commissione ». La Commissione è composta da quattro membri, di cui:
- *a)* uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente;

- *b)* uno designato dal Ministro dello sviluppo economico;
- *c)* uno designato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti;
- *d)* uno designato dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI)
- 2. Entro tre mesi dal suo insediamento la Commissione definisce i requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo titolari di rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. I requisiti minimi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 3. La Commissione, valutate le politiche retributive dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive, redige un elenco dei datori di lavoro giornalistico che garantiscono il rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del comma 2, dandone adeguata pubblicità sui maggiori mezzi di comunicazione e sul sito *internet* del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione garantisce il costante aggiornamento dell'elenco di cui al presente comma.
- 4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione ed al fun-

zionamento della Commissione di cui al presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese.

ART. 3.

(Accesso ai contributi all'editoria).

1. A decorrere dal 10 gennaio 2012 | non devono derivare nuovi l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, oneri per la finanza pubblica.

comma 3, è requisito necessario per l'accesso a qualsiasi contributo pubblico in favore dell'editoria.

ART. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	158
Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. C. 4240 Lanzarin (Seguito dell'esame e rinvio)	158
ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati)	164
SEDE CONSULTIVA:	
D.L. 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di costruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. C. 4864 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	162
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico ».	
Audizione di rappresentanti di Federutility (Svolgimento e conclusione)	163
Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia (Svolgimento e conclusione)	163

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che, in data 20 gennaio 2012, per il gruppo Unione di Centro per il Terzo Polo è entrato a far parte della Commis-

sione il deputato Renzo Lusetti in sostituzione del deputato Mauro Libè.

Comunica altresì che, in data odierna, per il gruppo Unione di Centro per il Terzo polo è entrato a far parte della Commissione il deputato Alessio Bonciani in sostituzione del deputato Renzo Lusetti.

La Commissione prende atto.

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché

di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.

C. 4240 Lanzarin.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2011.

Angelo ALESSANDRI, presidente, ricorda che, nella seduta del 26 ottobre, l'onorevole Bonciani, nella qualità di relatore sul provvedimento in titolo, e il rappresentante del precedente Governo avevano espresso il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi presentati e che, nella medesima seduta, il relatore aveva presentato alcune proposte emendative su cui il rappresentante del Governo aveva espresso parere conforme (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 ottobre 2011). Ricorda infine che in quella seduta l'onorevole Di Biagio, accogliendo l'invito del relatore, aveva ritirato l'emendamento a sua firma 2.2.

Comunica quindi che, in considerazione del fatto che, in data 3 novembre 2011 l'onorevole Bonciani, aveva cessato di far parte della Commissione, aveva provveduto a conferire l'incarico di relatore sul provvedimento in titolo all'onorevole Bratti.

Alessandro BRATTI (PD), relatore, nel ringraziare il collega Bonciani per il lavoro precedentemente svolto, dichiara di condividere l'impostazione da lui seguita nell'esame del provvedimento e in sede di espressione dei parere sugli emendamenti presentati. Tuttavia, in considerazione dei supplementi di istruttoria svolti in via informale in ordine alle tematiche affrontate negli emendamenti presentati, reputa opportuno rinnovare l'espressione dei pareri sugli emendamenti medesimi. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Dionisi 3.1 e sull'articolo aggiuntivo Lanzarin 3.01 a condizione che venga riformulato nel senso di prevedere che la facoltà di effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati da parte della associazioni di volontariato sia condizionata al riutilizzo dei medesimi. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Zamparutti 1.1 e 2.1. Invita quindi al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, degli emendamenti Lanzarin 3.2, 3.3 e 3.4, Dionisi 3.5, nonché degli articoli aggiuntivi Lanzarin 3.02, Paroli 3.03, Togni 3.04 e Fogliato 3.05. Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 2.10 del relatore e dell'articolo aggiuntivo 3.07 del relatore, di cui presenta una nuova formulazione (vedi allegato). Dichiara infine di ritirare l'articolo aggiuntivo 3.08 del relatore, stante che la disposizione in esso recata sembrerebbe essere stata inserita nel decreto legge in materia ambientale in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Lanzarin 3.06, reputa opportuno conoscere la posizione del Governo sulla tematica del trasporto dei rifiuti agricoli, anche in relazione al profilo della compatibilità con la normativa europea, prima di esprimere il relativo parere.

sottosegretario Tullio **FANELLI** esprime parere conforme a quello dichiarato dal relatore. Quanto alla richiesta di chiarimenti sul contenuto dell'articolo aggiuntivo Lanzarin 3.06, osserva che il Governo si esprimerebbe in senso favorevole se l'articolo aggiuntivo fosse riformulato nel senso di espungere dal testo del secondo periodo le parole da « al giorno » a « rifiuti non pericolosi. », rendendo, inoltre, ancor più chiaro che i rifiuti in oggetto sono esclusivamente quelli prodotti dalle imprese agricole prese in considerazione. Ove non si accedesse a tale ipotesi di riformulazione dell'articolo aggiuntivo in questione, il giudizio del Governo non potrebbe che essere negativo, in ragione del fatto che la sua eventuale approvazione inciderebbe negativamente sulla disciplina relativa alla gestione dei rifiuti pericolosi e sul profilo della conformità alla normativa europea.

Alessandro BRATTI (PD), relatore, pur comprendendo le ragioni che sono alla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo sull'articolo aggiuntivo Lanzarin 3.06, rileva che la richiesta di riformulazione dallo stesso elude, di fatto, la questione centrale sollevata dall'articolo aggiuntivo in questione che, al di là del fatto se sia o meno condivisibile la sua formulazione testuale. concerne la necessità di individuare sul piano normativo un punto di equilibrio ragionevole fra due obiettivi entrambi positivi: quello di una corretta gestione dei rifiuti agricoli, compresi quelli pericolosi connessi al quotidiano svolgimento dell'attività agricola, e quello di una incisiva semplificazione degli adempimenti burocratici a carico dei produttori agricoli.

Manuela LANZARIN (LNP), nell'associarsi a quanto appena rilevato dal relatore, ritiene che non sia possibile accogliere la richiesta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 3.06 avanzata dal rappresentante del Governo. Esorta, per questo, lo stesso rappresentante del Governo a modificare il suo parere al fine di rendere possibile il conseguimento dell'obiettivo di fondo che il proprio articolo aggiuntivo persegue, che è quello di rendere più facile e meno onerosa l'attività degli imprenditori agricoli, ferma restando la condivisibile esigenza di mantenere alto il livello dei controlli in materia di gestione dei rifiuti.

Il sottosegretario Tullio FANELLI, pur confermando di apprezzare le ragioni che sono alla base degli ultimi interventi del relatore e dell'onorevole Lanzarin, ribadisce il proprio parere negativo sull'articolo aggiuntivo Lanzarin 3.06, atteso che nella sua attuale formulazione esso rischia di produrre un abbassamento del livello di tutela ambientale e un indebolimento della normativa diretta a garantire una corretta gestione dei rifiuti pericolosi.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritiene che l'esito del dibattito in corso rischia di connotarsi negativamente, stante la riluttanza del rappresentante del Governo e (con specifico riferimento al parere sull'emendamento soppressivo dell'articolo 3) dello stesso relatore a perseguire l'obiettivo della semplificazione burocratica e della rimozione degli ostacoli normativi che, anziché facilitare, rischiano di complicare lo svolgimento quotidiano delle attività d'impresa.

Ermete REALACCI (PD), pur condividendo alcune dei concetti espressi dai colleghi Lanzarin e Piffari, ritiene che il rischio di un abbassamento del livello di tutela ambientale testé paventato dal sottosegretario Fanelli in relazione all'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo Lanzarin 3.06 sia effettivamente esistente. Invita quindi la collega Lanzarin a ritirare il suo articolo aggiuntivo 3.06, chiedendo al tempo stesso al rappresentante del Governo di assumere l'impegno ad approfondire la questione da esso sollevata, in vista della discussione del provvedimento in Assemblea.

Alessandro BRATTI (PD), relatore, alla luce del dibattito svolto, invita la presentatrice a ritirare l'articolo aggiuntivo Lanzarin 3.06. Chiede, peraltro, al Governo di assumere formalmente l'impegno ad approfondire le problematiche evidenziatesi nel corso della discussione, al fine di addivenire ad una positiva soluzione delle stesse in vista del dibattito in Assemblea sul provvedimento in titolo.

Manuela LANZARIN (LNP), nell'accogliere l'invito del relatore, ritira gli articoli aggiuntivi a sua prima firma 3.02 e 3.06, nonché gli emendamenti a sua firma 3.2, 3.3. e 3.4.

Il sottosegretario Tullio FANELLI, nel ringraziare la deputata Lanzarin per quanto testé annunciato, ribadisce la volontà e l'impegno del Governo ad approfondire le questioni emerse dal dibattito e a trovare, nel rapporto con la Commissione, soluzioni normative capaci di dare risposta alle esigenze degli operatori del settore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zamparutti 1.1 e 2.1.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 2.10 del relatore.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.10 del relatore e Dionisi 3.1 (*vedi allegato*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara preclusa la votazione sull'emendamento Dionisi 3.5 a seguito dell'emendamento soppressivo Dionisi 3.1.

Manuela LANZARIN (LNP) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.01, formulata dal relatore.

La Commissione approva la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Lanzarin 3.01 (*vedi allegato*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Paroli 3.03; s'intende che vi abbia rinunciato.

Renato Walter TOGNI (LNP), accogliendo l'invito del relatore, ritira il proprio articolo aggiuntivo 3.04.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Fogliato 3.05; s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, approva, infine, la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 3.07 del relatore (*vedi allegato*).

Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che il testo, come risultante dalle proposte emendative testé approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dei prescritti pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2012. – Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.15.

D.L. 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di costruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.

C. 4864 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III e IV sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate, iniziative a sostegno degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa, nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti in sede referente.

Per quanto attiene alle competenze della VIII Commissione, segnala che il comma 5 dell'articolo 9 reca una specifica disposizione di disciplina del regime degli interventi per l'esecuzione di lavori o per l'acquisizione di servizi e forniture, identica, peraltro, a quella dei precedenti decreti-legge di proroga delle missioni internazionali. In particolare, si dispone che, per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al Capo I (Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di ricostruzione e di consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione) si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 219. In proposito, ricordo che il citato articolo 57 del Codice dei contratti disciplina la procedura negoziata di affidamento di lavori, servizi o forniture, senza previa pubblicazione di un bando di gara: in particolare, il comma 6 prevede la possibilità di procedere sulla base della valutazione delle offerte presentate da almeno tre operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, mentre il comma 7 dell'articolo 57 vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 165 del 2003, invece, oltre a richiamare il regime degli interventi previsti per la missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, dispone l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 180 del 1992 che autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Quanto al richiamo al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge n. 165 del 2003, fa notare che tale comma estende la deroga - prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge n. 79 del 1997 - al divieto generale posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, agli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto legge, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, sarebbe necessaria una garanzia fideiussoria bancaria.

Con riguardo, invece, alla disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 9, anch'essa identica a quelle contenute nei precedenti decreti-legge in materia, rileva che tale disposizione, nel ribadire il principio del divieto di artificioso frazionamento dei pagamenti, prevede che, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale, attestate dal capo missione, relativamente ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, sia possibile non applicare l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che indica gli obblighi cui sono tenuti gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

In conclusione, nell'evidenziare la rilevanza del provvedimento in esame, propone di esprimere parere favorevole sul decreto in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 gennaio 2012 — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti « Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico ».

Audizione di rappresentanti di Federutility.

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore MARGIOTTA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo ROMANO, consigliere di Federutility, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Ermete REALACCI (PD), Manuela LANZARIN (LNP) e Salvatore MARGIOTTA. Paolo ROMANO, consigliere di Federutility e Adolfo SPAZIANI, direttore generale di Federutility, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore MARGIOTTA, presidente, introduce l'audizione.

Gaetano PERGAMO, coordinatore area energia e ambiente di Confesercenti, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene quindi, per formulare osservazioni, il deputato Ermete REALACCI (PD).

Salvatore MARGIOTTA, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie (C. 4240 Lanzarin).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Modifica all'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui alle lettere a) b) e c) del
comma 2 del medesimo articolo 187, il
deposito temporaneo e le fasi successive
della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo
da tenere costantemente separati, per
quanto tecnicamente possibile, gli oli usati
da destinare, secondo l'ordine di priorità
di cui all'articolo 179, comma 1, a processi
di trattamento diversi fra loro. È fatto
comunque divieto di miscelare gli oli usati
con altri tipi di rifiuti o di sostanze ».

2. 10. Il Relatore.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Dionisi, Libè, Mondello.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 4.

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

« 1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1".

3. 01. (Nuova formulazione) Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 4.

(Sfalci e potature).

1. All'articolo 185, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: « nella selvicoltura » sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del | verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante | 3. 07. (Nuova formulazione) Il Relatore.

processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166
INTERROGAZIONI:	
Variazione nella composizione della Commissione	166
5-05618 Stradella: Gravi disagi economici per le imprese fornitrici di opere per conto di FS SpA, conseguenti ai ritardi da questa accumulati nei pagamenti delle fatture	166
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	170
5-05681 Sani: Ipotesi di soppressione della fermata di Grosseto per i treni Eurostarcity che attraversano la tratta tirrenica	167
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	171
SEDE LEGISLATIVA:	
Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida. C. 3901, approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione)	167
ALLEGATO 3 (Emendamenti)	172
SEDE LEGISLATIVA:	
Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali. C. 4663 Biasotti (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione con modificazioni)	168
ALLEGATO 4 (Emendamenti)	173
ALLECATO 5 (Ordini del giorno)	174

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 14.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario VALDUCCI, presidente, comunica che il deputato Alessio Bonciani, appartenente al gruppo Unione di Centro per il Terzo Polo, ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Renzo Lusetti, appartenente al medesimo gruppo.

5-05618 Stradella: Gravi disagi economici per le imprese fornitrici di opere per conto di FS SpA, conseguenti ai ritardi da questa accumulati nei pagamenti delle fatture.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Franco STRADELLA (PdL), nel ringraziare il sottosegretario di Stato per la

puntuale risposta, giudica tuttavia la risposta medesima non esauriente rispetto ai quesiti posti nell'atto di sindacato ispettivo, in quanto riporta le dichiarazioni della società FS SpA, senza nulla aggiungere in merito alle intenzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla questione oggetto dell'interrogazione.

Riguardo alla risposta resa al primo dei due quesiti dell'interrogazione in oggetto, nel giudicare non necessario ai fini dell'interrogazione stessa stilare l'elenco delle imprese che lamentano ritardi nei pagamenti - elenco che risulterebbe peraltro non gradito alla stessa società appaltante - fa presente che la procedura seguita per i pagamenti prevede che le imprese emettano una fattura formale in relazione allo stato di avanzamento lavori - necessaria per ottenere anticipazioni dalle banche sulla quale le imprese medesime devono pagare, in qualità di sostituti di imposta, l'importo dell'IVA, spesso di entità assai ingente. Osserva che, se pure è possibile che tra queste imprese ce ne siano alcune che presentano delle irregolarità, non si tratta tuttavia della maggioranza dei casi.

In ordine al secondo dei quesiti posti nell'atto di sindacato ispettivo, relativo agli importi delle riserve e degli arbitrati relativi al programma TAV, nel sottolineare che non è stata fornita una risposta precisa, e che anzi il sottosegretario ha evidenziato la non esaustività della corrispondenza intercorsa al riguardo con il gruppo Ferrovie dello Stato, non ritiene sempre corrispondente al vero il fatto che gli esborsi rivenienti da pronunce arbitrali rappresentino un maggior valore dell'opera e auspica pertanto che possano essere elaborate regole chiare e condivise.

5-05681 Sani: Ipotesi di soppressione della fermata di Grosseto per i treni Eurostarcity che attraversano la tratta tirrenica.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Luca SANI (PD), replicando, nel prendere atto della risposta resa dal rappresentante del Governo, si dichiara insoddisfatto del servizio ferroviario prestato dalla società concessionaria sulla tratta tirrenica. Nell'osservare che le ipotesi di soppressione paventate nell'atto di sindacato ispettivo si sono poi puntualmente verificate con l'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario, sottolinea che la logica dei treni Frecciabianca risponde soltanto a criteri strettamente di mercato, determinando sulla tratta tirrenica conseguenze estremamente penalizzanti, a causa della continua e progressiva riduzione dell'offerta dei treni a lunga percorrenza.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida.

C. 3901, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in oggetto, rinviata nella seduta del 24 gennaio 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per

la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Avverte quindi che è stato presentato l'emendamento Proietti Cosimi 1.100 (vedi allegato 3).

Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Proietti Cosimi 1.100.

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Proietti Cosimi 1.100.

Francesco PROIETTI COSIMI (FLpTP), dopo avere svolto alcune considerazioni sull'emendamento a propria firma 1.100, alla luce dei pareri espressi dal relatore e dal Governo, lo ritira.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che, consistendo la proposta di legge di un solo articolo, si procederà direttamente alla votazione finale, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del Regolamento.

La Commissione, con votazione nominale finale, approva all'unanimità la proposta di legge C. 3901.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 14.45.

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.

C. 4663 Biasotti.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione con modificazioni).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in oggetto, rinviata nella seduta del 24 gennaio 2012.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ricorda altresì che, nella seduta di ieri, la Commissione ha concluso la discussione generale della proposta di legge in esame, adottando come testo base il testo elaborato dalla Commissione stessa a conclusione dell'esame in sede referente.

Avverte che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.100 e 1.200 (*vedi allegato 4*) riferiti al predetto testo base, sul quale le Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia hanno espresso parere favorevole e la Commissione Bilancio ha espresso nulla osta.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, nell'illustrare gli emendamenti a propria firma, ne raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100 e 1.200 del relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.100 e 1.200 del relatore.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che è stato presentato l'ordine del giorno Monai 0/4663/IX/1 (vedi allegato 5). Considerata l'assenza del presentatore, quindi, fa presente che si intende che questi vi abbia rinunciato.

Jonny CROSIO (LNP), relatore, richiama l'attenzione della Commissione su due correzioni di forma che il testo della proposta di legge in discussione richiede, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento. In particolare, propone al comma 2, di sostituire le parole: « di cui al comma 1 » con le seguenti: « di cui al presente articolo» e al comma 4, di sostituire le parole: « dell'ordinanza di cui al comma 1 » con le seguenti: « delle ordinanze di cui al presente articolo».

La Commissione approva le correzioni di forma proposte dal relatore.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte

legge di un solo articolo, si procederà direttamente alla votazione finale, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del Regolamento.

La Commissione, con votazione nominale finale, approva all'unanimità il nuovo testo della proposta di legge C. 4663 Biasotti ed altri, come modificata dagli emendamenti testé approvati, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della sealtresì che, consistendo la proposta di duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

5-05618 Stradella: Gravi disagi economici per le imprese fornitrici di opere per conto di FS SpA, conseguenti ai ritardi da questa accumulati nei pagamenti delle fatture.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione ai quesiti posti dall'onorevole interrogante è stata interessata la società Ferrovie dello Stato per acquisire i chiarimenti del caso.

Al riguardo è stato precisato, *in primis*, che i termini e le modalità di fatturazione delle prestazioni rese dagli appaltatori e fornitori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato sono definiti contrattualmente e che i relativi impegni, nella generalità dei casi, risultano puntualmente rispettati.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato, che, com'è noto, è parte di un gran numero di contratti di appalto è fornitura, ha inoltre evidenziato che in assenza di precise informazioni sulle imprese che lamentano ritardi nei pagamenti, non è possibile fornire puntuali riscontri e chiarimenti.

A ciò si deve poi aggiungere che i ritardi potrebbero dipendere da cause imputabili all'appaltatore, in relazione alla gestione della commessa (ad esempio irregolarità nella fatturazione), o dall'accertato inadempimento di obblighi che la legge impone a tutela dei subappaltatori (articolo 118, comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006) e dei lavoratori (articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010).

Per quanto attiene, da ultimo, alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante nella parte in cui si chiede di conoscere quali siano gli importi delle riserve e degli arbitrati relativi al programma TAV, occorre evidenziare che

sono intercorsi continui contatti e scambi di corrispondenza tra l'Ufficio Legislativo del Dicastero delle infrastrutture e dei trasporti e la competente Direzione generale del Gruppo Ferrovie dello Stato, volti ad acquisire i dati di bilancio relativi alla consistenza delle poste economiche destinate a far fronte alle riserve iscritte nell'ambito del programma TAV, così come gli importi delle riserve medesime per le quali sono state attivate le procedure arbitrali o di accordo bonario.

Stante la non esaustiva corrispondenza del Gruppo Ferrovie dello Stato SpA ai precisi quesiti posti dal Ministero - rispetto ai quali la Società medesima ha fatto conoscere che eventuali esborsi, rinvenienti da pronunce arbitrali, rappresentano, in quanto capitalizzabili, un maggior valore dell'opera, e che, inoltre, alcun fondo è stato appostato per far fronte ad eventuali sfavorevoli pronunce arbitrali o di componimento bonario - si fa riserva di acquisire, nei prossimi giorni, ulteriori elementi informativi volti a soddisfare le richieste avanzate dall'onorevole interrogante, e ciò in quanto la posizione espressa dall'Azienda vigilata non appare pienamente conforme a quanto statuito dalla disciplina afferente agli appalti pubblici, relativamente all'obbligo di puntuale iscrizione e quantificazione delle riserve avanzate, anche in ragione della proposizione delle procedure di accordo bonario o di arbitrato.

5-05681 Sani: Ipotesi di soppressione della fermata di Grosseto per i treni Eurostarcity che attraversano la tratta tirrenica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Occorre preliminarmente considerare che i treni « Frecciabianca » rientrano tra i « servizi a mercato » e, quindi, non essendo oggetto di corrispettivi pubblici, si sostengono esclusivamente attraverso i ricavi da traffico; il gestore ferroviario, pertanto, nell'ambito delle sue scelte aziendali, può declinare autonomamente le caratteristiche qualitative e quantitative dell'offerta, nonché i livelli di prezzo.

Ebbene, con il nuovo orario, in vigore dal dicembre 2011 – posteriormente, quindi, all'interrogazione dell'onorevole Sani – è stata attuata una revisione complessiva dell'offerta Eurostar City « Frecciabianca » su tutte le direttrici dove è programmata questa tipologia di collegamenti, tra cui la tirrenica nord.

L'obiettivo di tale riorganizzazione è quello di incrementare i volumi di traffico registrati, che risultavano insoddisfacenti per il prodotto « Frecciabianca » e, pertanto, comportavano perdite economiche rilevanti per Trenitalia S.p.A.

In funzione di tale obiettivo, si è ritenuto opportuno velocizzare parte dell'offerta « Frecciabianca » e rivederne gli orari per una migliore distribuzione nell'arco della giornata; si è reso necessario, inoltre, sopprimere una coppia di treni che presentava frequentazioni del tutto insufficienti.

È stato previsto, pertanto, un servizio strutturato su 5 coppie di « Frecciabianca » (in luogo di 5 coppie di « Frecciabianca » più 1 coppia di Eurostar), delle quali 3 coppie più veloci assicurano il collegamento tra Genova e Roma in poco più di quattro ore, mentre le altre 2 hanno conservato i precedenti *standard* di fermate e tempi di percorrenza.

La velocizzazione dei « Frecciabianca » è stata attuata attraverso la soppressione delle fermate che registravano i minori volumi di traffico e l'utilizzo di materiale rotabile ETR460.

Faccio presente, infine, che nella nuova programmazione, per tutti i collegamenti « Frecciabianca » è stata confermata la fermata nella stazione di Grosseto che, quindi, oggi dispone di 10 collegamenti « Frecciabianca » (5 coppie), come in passato, dei quali 6 più veloci (3 coppie).

Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida. (C. 3901, approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente: « Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608 ».

1. 100. Proietti Cosimi.

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali. (C. 4663 Biasotti ed altri).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1 sopprimere le parole: dell'ordine pubblico,.

1. 100. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3 sostituire le parole: Chiunque viola il divieto o la limitazione disposti con le ordinanze di cui al comma 2, con le seguenti: Chiunque viola le limitazioni disposte con le ordinanze di cui al presente articolo.

1. 200. Il Relatore.

(Approvato)

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali. (C. 4663 Biasotti ed altri).

ORDINI DEL GIORNO

La IX Commissione,

premesso che:

il provvedimento in esame è diretto a regolamentare la circolazione stradale nelle aree aeroportuali mediante l'introduzione di limitazioni all'accesso e alla permanenza dei veicoli nelle aree stesse;

considerato che nei vari aeroporti italiani esiste una situazione assai differenziata per quanto riguarda le tariffe praticate per i parcheggi e la sosta dei veicoli;

che tali tariffe risultano spesso assai elevate in quanto determinate in regime di monopolio dalle società di gestione, che sono le uniche proprietarie degli spazi al parcheggio e la sosta dei veicoli;

sovente i parcheggi aeroportuali sono istituiti nell'ambito di aree non custodite, mal pavimentate, e le società di gestione, pur a fronte di tariffe particolarmente elevate, non corrispondono prestazioni di servizi adeguati, senza neanche garantire il risarcimento degli eventuali danni che potrebbero occorrere ai veicoli in sosta;

il costo elevato delle tariffe praticato dalle società di gestione delle aree per la sosta e i parcheggi dei veicoli va ad incidere inevitabilmente sulla scelta compiuta da parte di ogni singolo cittadino di usufruire del servizio di trasporto aereo, ed in particolare da parte dell'utenza economicamente più debole ovvero da parte dell'utenza che più frequentemente si serve del servizio di trasporto aereo per motivi di lavoro.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza tesa a favorire condizioni di maggiore concorrenzialità all'interno delle aree aeroportuali per quanto concerne le tariffe praticate per i parcheggi e la sosta dei veicoli da parte delle società di gestione dei relativi spazi, affinché vengano stabiliti limiti tariffari orari, giornalieri e settimanali che tengano conto dell'effettivo costo di ammortamento e gestione destinate alla sosta e ai parcheggi;

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza tesa a favorire la delimitazione all'interno o in prossimità degli accessi alle aree aeroportuali di apposite aree di sosta e di parcheggio destinate alle categorie protette, ovvero a determinate categorie di utenti che più frequentemente utilizzano il servizio di trasporto aereo per motivi di lavoro.

0/4663/IX/**1**. Monai

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI:	
5-05286 Schirru: Assunzione dei vincitori di un concorso bandito dall'ex Istituto per il commercio estero nel 2008	176
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	182
5-05339 Zazzera: Iniziative a favore stabilimento RDB di Bitetto, in provincia di Bari	176
5-05558 Vannucci: Esclusione delle imprese turistico-balneari dall'applicazione della direttiva servizi 2006/123/CE	176
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	183
5-05641 Cenni: Piano industriale di ristrutturazione dell'azienda Rdb Spa e salvaguardia dei siti produttivi inseriti nel piano di dismissione.	
5-05698 Stradella: Crisi dello stabilimento RDB Spa di Occimiano, in provincia di Alessandria	176
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	185
5-05870 Rubinato: Continuità produttiva dello stabilimento Ditec Spa di Quarto d'Altino, in provincia di Venezia	177
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	187
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo. C. 328 Stefani (Esame e rinvio)	178
Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero. C. 2793 Borghesi, C. 1938 Stefani e C. 4017 Marchioni (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4017)	179
SEDE CONSULTIVA:	
DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. C. 4864 Governo (Parere Commissioni riunite III e IV) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	180
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	189
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.	
Audizione di rappresentanti di ENI Spa (Svolgimento e conclusione)	181
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181

INTERROGAZIONI

— Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Massimo Vari.

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 9.

5-05286 Schirru: Assunzione dei vincitori di un concorso bandito dall'ex Istituto per il commercio estero nel 2008.

Il sottosegretario Massimo VARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Amalia SCHIRRU (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta esprimendo apprezzamento per il chiarimento fornito dal Governo in merito all'attuazione del decreto che prevede l'assunzione di sette vincitori presso la nuova Agenzia ICE in seguito all'espletamento del concorso del 2008. Sollecita il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della funzione pubblica a giungere tempestivamente ad un accordo, sottolineando che la nuova Agenzia ICE recentemente ripristinata dalla cosiddetta manovra « salvaItalia » rappresenta un forte elemento propulsore per la crescita del Paese.

5-05339 Zazzera: Iniziative a favore stabilimento RDB di Bitetto, in provincia di Bari.

Laura FRONER, *presidente*, constata l'assenza del deputato Pierfelice Zazzera: s'intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-05558 Vannucci: Esclusione delle imprese turistico-balneari dall'applicazione della direttiva servizi 2006/123/CE.

Il sottosegretario Massimo VARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta che ha il merito di chiarire definitivamente una questione controversa e spesso interpretata in modo contraddittorio ed ambiguo. Sottolinea che l'atto ispettivo in titolo è stato sottoscritto da colleghi di diversi schieramenti politici ed è stato presentato in un diverso contesto legisla-

tivo. Attualmente il quesito posto appare superato dal «decreto liberalizzazioni» firmato ieri sera dal Capo dello Stato. Ricorda altresì che il 5 maggio 2011 è stato approvato dal Senato della Repubblica l'ordine del giorno G1 della senatrice Finocchiaro, in cui si chiedeva espressamente l'esclusione delle imprese italiane operanti nel settore turistico-balneare dall'applicazione della « direttiva servizi », atteso che i diversi Paesi europei potevano chiedere modifiche del testo entro il 28 dicembre 2011. Tuttavia, l'Italia non ha presentato questa richiesta alla Commissione europea e, nel frattempo, è stata approvata una delega al Governo per regolamentare il settore. Sollecita pertanto l'Esecutivo a prevedere disposizioni che tengano conto dell'assoluta originalità e specificità del sistema turistico-balneare italiano, al fine di una sua adeguata tutela. Considerato infine che la risposta fornita sottolinea che il problema non è nella « direttiva servizi », ma nel Trattato europeo, auspica che l'adeguamento della legislazione italiana sia attuato con la massima prudenza.

5-05641 Cenni: Piano industriale di ristrutturazione dell'azienda Rdb Spa e salvaguardia dei siti produttivi inseriti nel piano di dismissione.

5-05698 Stradella: Crisi dello stabilimento RDB Spa di Occimiano, in provincia di Alessandria.

Laura FRONER, *presidente*, avverte che, vertendo le interrogazioni in titolo sullo stesso argomento, saranno trattate congiuntamente.

Il sottosegretario Massimo VARI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Susanna CENNI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Sottolinea di aver preso personalmente parte a tutta la vicenda dello stabilimento RDB di Montepulciano stigmatizzando l'assoluta mancanza di trasparenza e serietà dei vertici dell'azienda, soprattutto nella prima fase delle trattative. Ricorda che è più volte accaduto che l'azienda non desse ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali risposte sulla dismissione dei vari siti e contestualmente ne chiedesse la chiusura al Ministero del lavoro. Ora si è in presenza di una nuova società ed auspica un forte impegno del Governo in favore della continuità produttiva dei siti non ancora dismessi.

Franco STRADELLA (PdL) dichiara di condividere la risposta della collega sia nella valutazione del comportamento dell'impresa sia nella sollecitazione al Governo. In particolare, nella situazione dello stabilimento di Occimiano la Rdb Spa ha tenuto un comportamento ai limiti del truffaldino quando si è tentato di sottrarre i macchinari per trasferirli in altro sito produttivo, senza comunicare nulla alle maestranze. Rinnova quindi la raccomandazione al Governo di seguire con attenzione la vicenda per tutelare i siti produttivi della nuova società Alias.

5-05870 Rubinato: Continuità produttiva dello stabilimento Ditec Spa di Quarto d'Altino, in provincia di Venezia.

Il sottosegretario Massimo VARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Simonetta RUBINATO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta e ringrazia il sottosegretario Vari per la ricostruzione della vicenda in essa proposta. Prende atto con soddisfazione dell'assicurazione del Governo di tutelare la continuità produttiva dello stabilimento Ditec Spa. Sottolinea altresì che il territorio conta molto sull'azione del Governo e che le istituzioni locali e il lavoratori sono riuniti in assemblea permanente da oltre tre settimane. Aggiunge che molta preoccupazione è stata manifestata anche dalle aziende dell'indotto che contano almeno altri 190 dipendenti. Ricorda che la Ditec Spa è un'azienda nata 35 anni fa e che solo due anni e mezzo fa è stata acquistata da una multinazionale svedese. La stabilimento di Quarto D'Altino effettua circa il 75 per cento della produzione con risultati soddisfacenti anche in questi momenti di crisi, tanto che non ha mai usufruito di ammortizzatori sociali né interrotto in alcun modo l'attività. Ritiene che, al di là della specifica questione richiamata nel suo atto ispettivo, sia in gioco una partita europea perché Svezia e Italia fanno parte a pieno titolo dell'Unione e vicende come questa dovrebbero essere considerate anche dal punto di vista della governance. Ricordato che i lavoratori dello stabilimento di Quarto d'Altino hanno ricevuto visite da parte di parlamentari nazionali ed europei dei diversi schieramenti politici, nonché del patriarca di Venezia, rileva come la vicenda stia assumendo un carattere simbolico indipendentemente dai lavoratori coinvolti e dal loro territorio di appartenenza. Sottolinea altresì che, vi è la massima disponibilità delle istituzioni locali, dei sindacati e dei lavoratori ad attivare tutte le misure possibili per indurre la multinazionale svedese ad una riconsiderazione delle decisioni assunte. Sollecita pertanto che il Governo a mettere in campo ogni azione in questo senso anche contattando il Governo svedese e chiedendo un intervento della Commissione europea. Auspica infine che sia convocato quanto prima un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico per la difesa della produzione in territorio italiano.

Laura FRONER, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2012. – Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo. C. 328 Stefani.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuela DAL LAGO, presidente, comunica che l'oggetto della proposta di legge di cui la Commissione inizia oggi l'esame è strettamente connesso con alcuni disegni di legge da tempo all'esame del Senato e il cui *iter* risulta in fase avanzata, con la predisposizione di un testo unificato. Sottolinea quindi, ai sensi quindi dell'articolo 78 del regolamento, la necessità di ricercare le opportune intese con tale ramo del Parlamento.

Ritiene opportuno iniziare l'esame della proposta Stefani C. 328 con la relazione, come previsto, e attendere che pervenga all'attenzione di questa Camera il testo approvato dal Senato per proseguirne l'esame con l'abbinamento della proposta di legge in titolo.

Stefano SAGLIA (PdL), relatore, illustra la proposta di legge in esame finalizzata, secondo l'articolo 1, alla promozione del ruolo della ristorazione italiana all'estero, cui riconosce le funzioni di conservazione e di diffusione dei valori e delle tradizioni culturali, storiche ed enogastronomiche nazionali e delle specificità del territorio.

L'articolo 2 individua le caratteristiche degli esercizi aperti al pubblico cui può essere attribuita la qualifica di « ristorante italiano ». In essi devono essere somministrate, con comprovabile prevalenza e adeguata informazione al cliente, in ambienti idonei dal punto di vista igienico-sanitario e del servizio, pietanze ispirate alle ricette della tradizione culinaria del territorio italiano, nonché prodotti enogastronomici tipici provenienti da aziende agricole e industriali la cui sede di produzione è situata in Italia.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero del commercio internazionale (*rectius* « Ministero dello sviluppo economico ») il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, e ne elenca la composizione e le funzioni.

Si ricorda in proposito che con il decreto-legge n. 85 del 2008, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione della legge finanziaria 2008 (articolo 1, commi 376 e 377), sono state assegnate al Ministero dello sviluppo economico le funzioni in precedenza spettanti ai Ministeri del commercio internazionale e delle comunicazioni che sono stati soppressi. Il Comitato è presieduto dal Ministro del commercio internazionale (rectius « Ministro dello sviluppo economico») e composto da dieci rappresentanti nominati: a) uno dal Ministero degli affari esteri; b) uno dal Ministero dello sviluppo economico; c) uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; d) uno dal Ministero per i beni e le attività culturali; e) tre dalle regioni; f) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; g) uno dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE); h) uno dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.

Le funzioni svolte dal Comitato riguardano, in particolare, la predisposizione ed il coordinamento dei programmi di attività; l'attribuzione della qualifica di « ristorante italiano »; la promozione di azioni legali nei confronti delle contraffazioni e dell'abuso delle insegne e del titolo « italiano »; la tutela e la diffusione all'estero delle cucine tipiche del territorio italiano; il recupero, lo studio e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, favorendone la diffusione e l'adozione nei ristoranti che hanno ottenuto la qualifica; la promozione di accordi tra le categorie economiche per la razionalizzazione delle forniture di prodotti alimentari di origine e di produzione nazionali ai ristoranti che hanno ottenuto la qualifica; la diffusione e lo sviluppo degli istituti professionali di cucina; la promozione di stage in Italia e all'estero presso i ristoranti che hanno ottenuto la qualifica, nonché di programmi di formazione e di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori; lo studio di modelli finalizzati alla creazione di locali specializzati nella promozione e nella valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano; la tenuta di una banca dati della ristorazione italiana all'estero, in collaborazione con le associazioni di categoria.

L'articolo 4 riguarda l'attività di promozione dei prodotti enogastronomici italiani, mirata a valorizzare i ristoranti che hanno ottenuto la qualifica di « ristorante italiano», ed elenca i soggetti cui tale competenza viene attribuita nei singoli Paesi esteri: i soggetti che fanno parte degli sportelli unici all'estero, gli uffici dell'ICE, l'Agenzia nazionale del turismo, le camere di commercio italiane all'estero, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, nonché altri soggetti pubblici e privati che aderiscono a tale attività di promozione. Gli istituti italiani di cultura all'estero promuovono, secondo le indicazioni fornite dal Comitato, la conoscenza delle tradizioni enogastronomiche nazionali, anche organizzando manifestazioni nei ristoranti che hanno ottenuto la qualifica di « ristorante italiano ». Le camere di commercio italiane all'estero promuovono, secondo le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità del territorio, al fine di favorirne la diffusione e l'adozione nei ristoranti che hanno ottenuto la qualifica di « ristorante italiano ».

L'articolo 5 istituisce la Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, che si riunisce in Italia con cadenza annuale e nell'ambito della quale è conferita la qualifica di « ristorante italiano ».

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero.

C. 2793 Borghesi, C. 1938 Stefani e C. 4017 Marchioni.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4017).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre 2010.

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte che, in data 17 maggio 2011, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 4107, d'iniziativa del deputato Marchioni: « Trasformazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo in società per azioni a maggioranza pubblica per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici nazionali in Italia e all'estero ». Poiché la suddetta proposta di legge reca materia analoga a quella delle proposte di legge C. 2793 e abbinate, ne dispone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Laura FRONER (PD) richiama brevemente l'iter delle proposte di legge in titolo. La Commissione ha iniziato dal luglio 2010 l'esame della proposta di legge Borghesi C. 2793; tale proposta, attraverso la modifica e l'integrazione delle disposizioni in materia di commercio internazionale e di incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese recate dall'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è volta a rafforzare la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, allo scopo di evitare al nostro Paese rischi di marginalizzazione nell'ambito della sempre più intensa competizione internazionale. A tal fine, il provvedimento proponeva la riunificazione in un'unica struttura pubblica, da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di tutte le funzioni e le competenze attualmente suddivise tra numerosi enti operanti nel settore della promozione dell'Italia all'estero, nonché il rilancio e l'ampliamento degli sportelli unici all'estero (cosiddetti Sportelli Italia). Gli enti interessati dalla suddetta riunificazione sono i seguenti: Enit, ICE, Simest, Finest, Informest, Camere di commercio italiane all'estero, Istituti di cultura italiani all'estero.

Alla proposta Borghesi C. 2793 è stata quindi abbinata la proposta Stefani C. 1938 recante modifiche alla legge 25 marzo 1997, n. 68, sulla riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero; tale proposta, attraverso un puntuale intervento modificativo sulle leggi istitutive, era mirata sostanzialmente a trasferire alcune funzioni dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri.

Ricorda che successivamente con il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, era stata prevista la soppressione dell'Istituto per il commercio estero e il contestuale trasferimento delle sue funzioni e risorse al Ministero dello sviluppo economico, prevedendo altresì l'abrogazione della legge istitutiva dell'ICE (n. 68 del 1997). Infine, con l'articolo 22 del cosiddetto « decreto salva-Italia », n. 201 del 2011, è stata disposta la trasformazione dell'Istituto in Agenzia, sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia. Le funzioni già attribuite all'ICE e le inerenti risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo, a tal fine riorganizzato entro sei mesi, e al-

Sottolinea che attualmente, ci si trova nel mezzo della trasformazione e riorganizzazione delle strutture operanti per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; osserva, inoltre, che le modifiche normative operate rendono completamente superata la proposta di legge Stefani C. 1938.

Evidenzia altresì l'abbinamento testé operato dalla presidenza di un'ulteriore proposta di legge della collega Marchioni (C. 4017), che prevede la trasformazione dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo in

una società per azioni a maggioranza pubblica dedicata alla promozione e alla commercializzazione dei prodotti turistici nazionali in Italia e all'estero. Si riserva di effettuare un approfondimento della proposta Marchioni C. 4017, ai fini dell'integrazione della relazione.

Ricorda, infine, che la Commissione ha anche proceduto ad una indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria delle proposte di legge, i cui materiali sono a disposizione. Riterrebbe quindi opportuno, ai fini del prosieguo dell'esame, svolgere ulteriori audizioni del Ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera, del Ministro degli esteri, Giuliomaria Terzi di Sant'Agata, per gli aspetti di sua competenza, e infine del Ministro degli affari regionali, turismo e sport, Piero Gnudi.

La Commissione concorda.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2012. – Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.

C. 4864 Governo.

(Parere Commissioni riunite III e IV).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2012.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che le Commissioni III e IV hanno trasmesso il nuovo testo del decreto-legge, come modificato dalle proposte emendative approvate in sede referente.

Elisa MARCHIONI (PD), relatore, sottolinea che, a seguito del dibattito sviluppatosi in Commissione nella precedente seduta, aveva predisposto una proposta di parere favorevole – inviata per le vie brevi ai colleghi - con una condizione volta a prevedere un previo parere delle Commissioni parlamentari competenti all'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge. Espresso apprezzamento per il testo approvato dalle Commissioni III e IV sottolinea che la disposizione sollecitata dai colleghi nel precedente dibattito è stata introdotta nel decreto-legge. Rileva, inoltre, che a rafforzare l'esigenza di trasparenza nei rapporti tra il Governo e il Parlamento, l'articolo 10-bis del testo emendato prevede comunicazioni del Governo, con cadenza quadrimestrale, sullo stato delle missioni in corso. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

Alberto TORAZZI (LNP), sottolineato che il proprio gruppo è favorevole unicamente alle missioni in Afghanistan (la cui entità potrebbe essere ridimensionata) e nei Balcani, dichiara voto contrario sulla proposta di parere.

Savino PEZZOTTA (UdCpTP) dichiara voto di astensione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 gennaio 2012. – Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.

Audizione di rappresentanti di ENI Spa.

(Svolgimento e conclusione).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Leonardo BELLODI, responsabile delle relazioni istituzionali ENI Spa, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Stefano SAGLIA (PdL), Margherita Angela MASTROMAURO (PD), Alberto TORAZZI (LNP), Ludovico VICO (PD), Andrea LULLI (PD), Matteo COLANINNO (PD), Federico TESTA (PD) e Manuela DAL LAGO, presidente, cui rispondono l'avvocato Leonardo BELLODI, responsabile delle relazioni istituzionali ENI Spa, e l'ingegnere Angelo FANELLI, direttore generale ENI Spa.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

Interrogazione n. 5-05286 Schirru: Assunzione dei vincitori di un concorso bandito dall'ex Istituto per il commercio estero nel 2008.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto, con l'articolo 14, comma 17 del decreto-legge n. 98/2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato soppresso l'Istituto per il Commercio Estero (ICE) e con il comma 19 del medesimo articolo, così come sostituito dall'articolo 22, comma 6 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 è stato disposto il trasferimento delle « inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi » al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di nuova istituzione.

Il successivo comma 26-bis stabilisce che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si individuino le risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso Istituto, da trasferire all'Agenzia e al Mise e, inoltre, con i medesimi decreti si provveda a rideterminare le dotazioni organiche di quest'ultimo, in misura corrispondente alle unità di personale a tempo indeterminato in forza presso l'ICE alla data di soppressione del 6 luglio 2011.

Antecedentemente alla sua soppressione l'ICE aveva espletato delle procedure concorsuali tra cui quella relativa ai 107 posti area funzionale C1 la cui graduatoria definitiva è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 34, del 30 aprile 2010.

Successivamente, nel rispetto delle disposizioni volte a contenere il turn over l'Istituto, dopo aver proceduto all'assunzione dei primi 4 vincitori, ha richiesto ed ottenuto dal Dipartimento della Funzione pubblica, l'autorizzazione ad assumere, con il DPCM del 7 luglio 2011, altre 12 unità di personale per l'anno 2011 (di cui 7 appartenenti all'area funzionale C1).

Tale autorizzazione da parte del suddetto Dipartimento sembrerebbe avere come unico destinatario l'ICE ormai soppresso e non anche il MiSE, avendo il citato decreto-legge n. 98/2011, disposto il trasferimento del solo personale assunto a tempo indeterminato, già in forza presso l'ICE stesso alla data del 6 luglio 2011.

In relazione a quanto sin qui esposto, si è provveduto a richiedere, comunque, il parere dell'Avvocatura dello Stato, in merito a chiarimenti ed istruzioni in ordine all'efficacia del citato DPCM, di autorizzazione all'assunzione, nei confronti del MiSE.

Considerata l'urgenza e la delicatezza della questione, in attesa della risposta da parte dell'Avvocatura, il MiSE ha, altresì, coinvolto il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché la Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, interpellando tali amministrazioni sulla medesima questione.

Pertanto, come si può constatare, il Ministero sta valutando di concerto con le altre Amministrazioni interessate, quali siano le possibilità di dar seguito alle aspettative dei vincitori del concorso.

Interrogazione n. 5-05558 Vannucci: Esclusione delle imprese turistico-balneari dall'applicazione della direttiva servizi 2006/123/CE.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riguardo all'atto di sindacato ispettivo in oggetto si rappresenta quanto segue.

Il 30 novembre u.s. è stato definitivamente approvato dal Parlamento il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 ».

La materia oggetto dell'intervento dell'Onorevole interrogante è disciplinato dall'articolo 11, rubricato « Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993. n. 494. Procedura d'infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime ». In tal modo, si pone in essere una disciplina legislativa certa delle concessione demaniali marittime e si porta a conclusione un percorso caratterizzato dall'apertura di una procedura d'infrazione (2008/4908) nei confronti dell'Italia nonché da ripetute richieste di modifica del nostro sistema da parte della Commissione europea.

Il citato articolo 11 della Legge comunitaria 2010 prevede anzitutto l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 400 del 1993, il quale conteneva il meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime. Si conferisce, inoltre, una delega al Governo per l'emanazione – entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della Legge comunitaria 2010 – di un decreto legislativo per la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime. Tale provvedimento è allo studio del Governo

che, naturalmente, non mancherà di consultare le regioni, le altre realtà istituzionali coinvolte nonché le categorie di settore, al fine di giungere alla definizione di un testo che rappresenti l'equilibrio fra il rispetto della normativa dell'Unione e la tutela degli interessi delle organizzazioni di categoria. In particolare, si ricorda che il Ministro Gnudi e il Ministro Moavero Milanesi hanno fissato in data 23 febbraio 2012 un incontro con gli operatori del settore, assegnando loro il termine del prossimo 31 gennaio per esprimere rilievi propositivi.

Occorre, inoltre, segnalare che in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo si dovrà tener conto di due ordini del giorno approvati dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica. L'uno, accolto dal Governo, lo impegna in sede di attuazione della delega, a prevedere criteri per stabilire l'equo indennizzo a favore del concessionario, non solo nei casi di revoca della concessione demaniale, ma altresì nei casi di assegnazione ad altro concessionario, così da riconoscere un indennizzo a favore del concessionario uscente da parte del concessionario subentrante che tenga conto del valore venale dell'azienda e dell'avviamento commerciale. L'altro, accolto come raccomandazione, impegna il Governo a sospendere ogni eventuale procedura di affidamento delle concessioni esistenti, nelle more dell'emanazione del decreto legislativo delegato.

Quanto all'eventuale esclusione delle concessioni demaniali marittime dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE (c.d. « direttiva servizi » o Bolken-

stein) auspicata dall'onorevole interrogante e dagli estensori dei diversi atti parlamentari sulla base dell'asserita peculiarità del settore turistico-balneare italiano – si rileva quanto segue. In primo luogo, simile esclusione appare già di per sé di assai difficile ipotizzabilità, visto che la direttiva prospetta per il futuro una estensione e non una riduzione del suo ambito di applicazione; inoltre essa non avrebbe comunque l'effetto di far venir meno l'obbligo di ricorrere a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni.

Merita ricordare che la procedura d'infrazione è stata avviata ben prima dell'entrata in vigore della direttiva Bolkenstein, per il contrasto del nostro sistema con la norma del Trattato (ora articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) che conferisce alle imprese dell'Unione il diritto di stabilirsi in un altro Stato membro, sia a titolo principale, sia attraverso la creazione di agenzie, succursali o filiali e impone agli Stati membri di consentire, attraverso la propria legislazione nazionale, l'esercizio di tale libertà escludendo che tali imprese siano soggette a norme nazionali che non rispettino il

principio di parità di trattamento. Il diritto di insistenza riconosciuto al concessionario uscente dall'articolo 37, comma 2, del nostro Codice della navigazione, si poneva in contrasto con tale libertà, perché faceva sì che la concessione venisse messa sul mercato, tramite procedura di evidenza pubblica, solo in caso di rinuncia del concessionario uscente ad avvalersi del diritto al rinnovo del rapporto concessorio.

In un secondo tempo, con una lettera messa in mora complementare, la Commissione europea, nel ribadire il proprio avviso circa la contrarietà al Trattato del regime italiano, ne ha eccepito anche l'incompatibilità con la direttiva servizi, entrata nel frattempo in vigore (28 dicembre 2009) e, in particolare, con l'articolo 12 di tale direttiva. Come è noto, tale articolo prevede espressamente che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per l'esercizio di una determinata attività economica sia limitato, come è nel caso delle concessioni balneari, l'autorizzazione deve essere rilasciata per una durata limitata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente.

Interrogazione n. 5-05641 Cenni: Piano industriale di ristrutturazione dell'azienda Rdb Spa e salvaguardia dei siti produttivi inseriti nel piano di dismissione.

Interrogazione n. 5-05698 Stradella: Crisi dello stabilimento RDB Spa di Occimiano, in provincia di Alessandria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente agli atti di sindacato ispettivo in quanto tutti essi riguardano la situazione della società RDB, *leader* nel settore del prefabbricato.

Presso il Ministero dello sviluppo economico si è seguita, fin dal mese di luglio, la difficile situazione della società RDB. Al Ministero, infatti, si sono avuti più incontri ai quali hanno partecipato, oltre ai rappresentanti di quest'Amministrazione, della RDB, delle organizzazioni sindacali, anche i rappresentanti della regione Lombardia, della regione Toscana, della provincia di Siena, della provincia di Alessandria, della provincia di Piacenza e della provincia di Caserta.

La RDB Spa, società capogruppo dell'omonimo Gruppo, opera, infatti, con stabilimenti su tutto il territorio nazionale, nel settore dell'edilizia industrializzata in calcestruzzo.

Nel corso delle riunioni, la società ha dichiarato di subire da tempo le conseguenze della difficile congiuntura del mercato che ha colpito in particolar modo il settore delle costruzioni, nel quale la medesima ha registrato un calo di circa il 40 per cento. Ad aggravare la situazione si è aggiunta la progressiva erosione della marginalità e un crollo del fatturato.

La stessa società, pertanto, ha dichiarato di aver predisposto un piano industriale di risanamento che verte su alcuni punti. Tra questi si segnalano:

la razionalizzazione dell'utilizzo degli impianti produttivi e la riduzione dei costi operativi;

la ristrutturazione del debito bancario del Gruppo;

l'aumento di capitale;

lo sviluppo di nuovi fronti di mercato quali il residenziale, inteso anche come edilizia sociale (ospedali, carceri ecc.);

lo sviluppo delle tecnologie aziendali.

Tale piano di risanamento dovrà essere approvato da parte degli Istituti bancari creditori della RDB.

Nell'ultima riunione tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico, in data 17 gennaio u.s., si è avuta notizia, dal rappresentante della società, che la RDB è passata in proprietà all'Alias Srl. In tale sede il rappresentante della RDB ha comunicato che, allo stato attuale, la società occupa 847 persone ed è divisa in tre linee di attività: prefabbricati, prodotti gasbeton e mattoni faccia a vista.

Ha aggiunto altresì che la RDB, in ragione delle difficoltà della congiuntura, si trova nella necessità di dismettere gli assets non strategici e ridurre i costi operativi. In tal senso vedranno cessare la propria attività i siti di Bitetto, Occimiano, Lomagna, Osio, Montepulciano, Lomello e Villafranca.

Le organizzazioni sindacali hanno chiesto maggiori precisazioni e informazioni, circa eventuali manifestazioni di interesse legate a singole aziende del gruppo ed hanno, altresì, sollecitato la stesura del Piano industriale, in forma scritta, in modo da avere una base su cui confrontarsi, al fine di poter avviare una discussione sui singoli siti.

Dal canto suo, il rappresentante del Ministero ha dichiarato che ad oggi non sono pervenute né indicazioni né tantomeno manifestazioni di interesse relative ad aziende facenti capo alla RDB. Lo stesso ha confermato, comunque, l'impegno del MiSE affinché coloro che presenteranno eventuali manifestazioni di interesse abbiano la possibilità di discuterle in maniera costruttiva con la RDB, anche alla luce dell'interessamento costante dimostrato dalle istituzioni locali, ai fini della ricerca di soluzioni industriali per le criticità emerse.

Il tavolo di confronto ministeriale proseguirà il prossimo 27 febbraio.

Concludo comunicando che il Ministero del lavoro, per quanto di sua competenza, ha fatto presente che, in data 27 luglio scorso, è stato raggiunto un accordo tra la RDB e le organizzazioni sindacali, per il ricorso al trattamento di cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale della durata di 12 mesi, a decorrere dal 1º agosto 2011 e in favore di un numero massimo di 572 lavoratori.

Interrogazione n. 5-05870 Rubinato: Continuità produttiva dello stabilimento Ditec Spa di Quarto d'Altino, in provincia di Venezia.

TESTO DELLA RISPOSTA

La problematica sollevata dall'onorevole interrogante è ben nota al Ministero dello sviluppo economico che ha indetto una riunione per valutare le possibili attività da porre in essere e considerare con attenzione la situazione della società Ditec, acquisita nel 2009 dalla multinazionale svedese Assa Abloy.

In data 9 gennaio 2012, pertanto, si è tenuto un incontro, sollecitato dalle istituzioni locali e dalle organizzazioni sindacali, preoccupate dalla dichiarazione della Assa Abloy, leader mondiale nei sistemi di automazione per porte e cancelli, circa le prospettive produttive del proprio stabilimento di Quarto d'Altino (Venezia).

Secondo quanto emerso dalla riunione, il sito produttivo di Quarto d'Altino rientra nelle strategie globali di riorganizzazione della struttura produttiva, precedentemente annunciate dalla stessa Assa Abloy, precisamente il 22 settembre e il 28 ottobre scorsi; per tale sito, infatti, è stato previsto il mantenimento delle attività di ricerca, mentre per le attività produttive è stato deciso il trasferimento in altri siti del gruppo.

La suddetta decisione è stata comunicata con anticipo al fine di avere a disposizione il tempo necessario per discutere della gestione delle conseguenti ricadute occupazionali, nonché produttive.

Giova precisare, a questo punto, che DITEC è presente in Italia con 3 siti, Quarto d'Altino con 120 dipendenti, di cui 90 addetti alla produzione, Caronno con 120 dipendenti e Bergamo che conta 13 dipendenti e per cui è stata avviata una procedura di mobilità per cessazione di attività. In prospettiva verrà mantenuto in Italia un solo sito produttivo a Caronno, verso cui verranno destinate ulteriori produzioni, mentre a Quarto d'Altino resteranno le attività di R&D.

Le organizzazioni sindacali presenti all'incontro del 9 gennaio 2012, hanno ritenuto inaccettabile la decisione della Assa Abloy di chiudere tutte le attività produttive del sito di Quarto d'Altino, decisione che, se applicata, comporterà il licenziamento di 90 lavoratori.

Le stesse, hanno chiesto al Governo italiano di intervenire sulla società Assa Abloy, direttamente sul presidente e sull'amministratore delegato, affinché sia ritirata la decisione di chiusura delle produzioni del sito di Quarto D'Altino.

Le organizzazioni sopra menzionate motivano la richiesta con la circostanza che il sito veneto dispone di un importante *know how* e garantisce produzioni ad alto valore aggiunto. L'azienda ha mercato, fatturato in crescita ed ordini a portafoglio e, pertanto, la decisione di cessare la produzione è quindi immotivata e va ritirata.

I rappresentanti delle istituzioni locali hanno fatto presente le disastrose ricadute sociali che si provocherebbero nel caso in cui la multinazionale svedese confermasse la propria decisione. Hanno, inoltre, manifestato la loro disponibilità a cooperare, nell'ambito delle proprie prerogative, a tutela della produzione e dell'occupazione. Il rappresentante del Ministero dello sviluppo economico ha, dal canto suo, evidenziato come l'incontro sia

stato convocato con lo scopo puntuale di discutere delle prospettive produttive e della presenza di DITEC in Italia, al fine di preservare nel territorio nazionale la capacità produttività della società di cui si discute. Sempre in tale riunione sono emerse importanti disponibilità da parte delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali, per garantire il mantenimento delle produzioni a Quarto d'Altino, di cui la DITEC non può non tenere conto.

Riguardo la situazione del sito di Bergamo, il Ministero ha invitato l'azienda a valutare assieme alle organizzazioni sindacali misure di integrazione salariali alternative alla mobilità.

Oltre all'incontro del 9 gennaio scorso, va menzionata una ulteriore iniziativa governativa rivolta alla multinazionale Assa Abloy, al fine di rappresentare le ragioni del territorio e dei lavoratori. Proprio sulla base degli esiti e delle verifiche che si avranno, verrà nuovamente riconvocato il tavolo di confronto.

Vorrei concludere osservando che il Governo non mancherà di valutare con attenzione anche la richiesta avanzata dall'onorevole interrogante sulle possibili iniziative per disciplinare in via generale situazioni analoghe, senza tuttavia, ignorare il quadro di riferimento rappresentato dalla normativa comunitaria.

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. C. 4864 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il decreto-legge n. 215 del 2011, recante: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa (C. 4864 Governo):

sottolineata l'esigenza che le Commissioni Difesa ed Attività produttive individuino le modalità più efficaci per rafforzare una fattiva collaborazione nella definizione del nuovo modello di difesa, a ragione delle notevoli ripercussioni che tale modello potrà avere nella individuazione di coerenti linee di politica industriale;

rilevate con soddisfazione le modifiche introdotte nel decreto che recepiscono l'esigenza, emersa anche nel dibattito di questa Commissione, di garantire alle decisioni adottate in materia di investimenti per le spese militari la massima trasparenza,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:	
Variazione nella composizione della Commissione	1
5-05090 Contento: Inclusione dell'attività dei « magazzinieri cellisti » nell'ambito dei lavori usuranti	1
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	2
5-04379 Schirru: Trattamenti di cassa integrazione per i lavoratori che ricoprono cariche elettive	1
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	2
SEDE CONSULTIVA:	
DL 215/2011 Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. C. 4864 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	1
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	2
ALLEGATO 3 (Lurere approvato auta Commissione)	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione Europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010. C. 4878 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	1
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (Seguito dell'esame e	
rinvio)	1 2
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli (Seguito dell'esame e rinvio)	1
ALLEGATO 5 (Nuovo emendamento del relatore)	2
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro (Seguito dell'esame e rinvio)	1
ALLEGATO 6 (Emendamenti)	2
	_
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	1

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luigi BOBBA, *presidente*, comunica che il deputato Angelo Santori è entrato a far parte della Commissione.

5-05090 Contento: Inclusione dell'attività dei « magazzinieri cellisti » nell'ambito dei lavori usuranti.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Manlio CONTENTO (PdL), pur riconoscendo le motivazioni giuridiche addotte dal rappresentate del Governo per giustificare l'esclusione delle attività dei lavoratori in questione dal novero di quelle ritenute usuranti, dichiara di non potersi ritenere soddisfatto della risposta, attesa la mancata indicazione di eventuali soluzioni normative.

5-04379 Schirru: Trattamenti di cassa integrazione per i lavoratori che ricoprono cariche elettive.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Amalia SCHIRRU (PD) si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, dal momento che, sebbene esso abbia fornito argomentazioni giuridiche valide per giustificare il mancato riconoscimento del trattamento di integrazione salariale in deroga ai lavoratori in questione, non sono state comunque prospettate possibili soluzioni né

è emersa l'intenzione dell'Esecutivo di intervenire sull'argomento con proprie iniziative. Ritenendo esagerato e iniquo escludere dal trattamento di sostegno al reddito, per meri dati formali, i cittadini che, ricoprendo cariche elettive pubbliche, svolgono un meritorio servizio alla collettività, invita il Governo ad approfondire la tematica, affinché siano predisposte misure tese a salvaguardare il diritto di tali lavoratori alla percezione della Cassa integrazione guadagni in deroga.

Luigi BOBBA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA indi del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 215/2011 Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.

C. 4864 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi BOBBA, presidente, avverte che le Commissioni riunite III e IV hanno trasmesso il testo del provvedimento in esame, come risultante dall'approvazione degli emendamenti. Comunica che il relatore ha conseguentemente presentato una proposta di parere favorevole su tale testo (vedi allegato 3).

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore*, illustra la propria proposta di parere favorevole, raccomandandone l'approvazione da parte della Commissione.

Il viceministro Michel MARTONE prende atto della proposta di parere del relatore.

Elisabetta RAMPI (PD) esprime apprezzamento per un provvedimento che si propone di fornire sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, valutando positivamente l'arco temporale al quale si riferisce il decreto-legge in esame, che garantisce una migliore programmazione degli interventi e il rafforzamento della posizione dell'Italia nel consesso internazionale decisionale. Dopo aver giudicato con favore, altresì, la ripartizione delle risorse stanziate dal provvedimento, che consente un maggior coinvolgimento di altri dicasteri in vista del perseguimento di obiettivi condivisi, prende atto che le norme in tema di disciplina del personale risultano in sostanziale continuità con i precedenti provvedimenti in materia. Proprio soffermandosi su tali norme di competenza della Commissione, esprime un giudizio favorevole sulla parte dell'articolato che prevede la possibilità di assumere personale con determinati profili tecnici o adeguate specializzazioni, garantendo una certa flessibilità di impiego in settori delicati dell'amministrazione della difesa.

Passando ad altri delicati profili di merito del provvedimento, auspicato che l'AID (Agenzie industrie difesa) concluda positivamente e in tempi certi i propri lavori, esprime soddisfazione per l'approvazione presso le Commissioni di merito di un emendamento teso a prevedere il parere vincolante delle Commissioni parlamentari sugli investimenti previsti in relazione ai programmi di armamento. Con riferimento a tale ultimo aspetto, sottolinea come tale previsione consenta un controllo del Parlamento sulla sostenibilità finanziaria di taluni progetti di spesa militare - cita, a tale proposito, il caso del programma d'investimenti sul cacciabombardiere ritenuto in contrasto con talune iniziative intraprese a livello europeo e discutibile sotto il profilo delle ricadute occupazionali e finanziarie - soprattutto in un periodo di crisi come quello attuale, in cui sarebbe necessario dosare le risorse disponibili per destinarle a finalità di maggiore importanza civile ed etica.

In conclusione, ritenuto quanto mai opportuno garantire la continuità dell'impegno italiano nelle missioni di cooperazione allo sviluppo, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), sottolineato che in passato il suo gruppo, per puro senso di responsabilità, ha dato il proprio sostegno alle missioni internazionali a cui partecipa l'Italia, pur non astenendosi dal segnalare gli elementi di criticità presenti in tali provvedimenti di proroga, ritiene che la grave crisi economica in atto imponga una seria riflessione circa l'opportunità di continuare a prevedere forti impegni di spesa militari, come quelli stabiliti dal provvedimento in esame. Giudica ormai insostenibile dal punto di vista finanziario la partecipazione dell'Italia a tali missioni, valutando in termini negativi anche l'arco temporale del provvedimento, che impegna impropriamente per un anno risorse pubbliche che potrebbero, a suo avviso, essere destinate ad altre finalità di maggiore utilità per il Paese. Fa notare, in proposito, che i risparmi di spesa che si potrebbero conseguire attraverso un disimpegno dell'Italia sul fronte delle partecipazioni militari internazionali potrebbero essere utilizzati, ad esempio, per realizzare interventi sul fronte previdenziale (risolvendo, tra gli altri, il problema delle ricongiunzioni onerose o affrontando le problematiche dell'istruzione e della formazione) o sul versante sociale, tutelando quelle fasce deboli o produttive della società che, al contrario, vengono colpite dal Governo in carica. Si dichiara sorpreso dalle posizioni di aperto sostegno alle missioni internazionali assunte dal gruppo del Partito Democratico, facendo notare che storicamente le forze di sinistra si sono sempre collocate su altri versanti, prendendo atto che solo il gruppo della Lega Nord Padania mantiene un atteggiamento di critica nei confronti tale tipo di operazioni internazionali.

In conclusione, auspicando un progressivo ridimensionamento degli stanziamenti previsti per le missioni internazionali, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Giuliano CAZZOLA (PdL), preannunciato il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolinea il ruolo scomodo che spesso i Governi sono costretti ad assumere per far fronte ad impegni internazionali di carattere militare, ricordando, in proposito, un episodio storico che ha visto protagoniste grandi figure di statisti internazionali.

Giovanni PALADINI (IdV) fa notare che il suo gruppo ha sempre espresso forti riserve sui provvedimenti di proroga delle missioni internazionali, sottolineando i gravi rischi ai quali va incontro il personale civile e militare impegnato in aree a forte rischio di conflitto. Auspicando, pertanto, una progressiva riduzione della partecipazione dell'Italia a tali missioni, rileva nel provvedimento in esame ulteriori elementi di criticità, soprattutto laddove si prevede la concessione a titolo gratuito di mezzi per scopi militari a Paesi terzi, che potrebbe rivelare una mal celata forma di armamento nonché anomale «triangolazioni » tra Paesi nella fornitura di mezzi materiali.

Preannuncia, per tali motivazioni, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione Europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010.

C. 4878 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvano MOFFA, presidente, preso atto che non sembrano registrarsi particolari profili problematici sul provvedimento in esame e attesa l'opportunità di passare rapidamente al successivo punto all'ordine del giorno, per il quale è prevista la presenza del Ministro Fornero, prospetta l'esigenza di procedere con celerità alla votazione della proposta di parere del relatore.

La Commissione conviene.

Elisabetta RAMPI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sulla ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione Europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010. Nell'osservare che il precedente Accordo, ratificato nel 2007, non è ancora entrato in vigore, non essendo state espletate le procedure relative alla ratifica da parte di tutti gli Stati parte, ed è applicato dal 30 marzo 2008 per i soli aspetti tecnicooperativi, precisa che il Protocollo di modifica in esame è stato elaborato proprio in ottemperanza ad uno specifico obbligo previsto dal richiamato Accordo del 2007, che impone di avviare una seconda fase negoziale, al fine di progredire nella realizzazione in un mercato transatlantico del trasporto aereo sempre più aperto e integrato. Segnala che l'obiettivo di tale intervento è quello di promuovere l'allineamento delle relazioni euro-americane su alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente. Rileva che, con il presente Protocollo, entrambe le parti si impegnano ad eliminare tutte le barriere ancora esistenti al libero accesso al mercato, in modo da garantire nuove opportunità di investimento mediante la liberalizzazione degli investimenti e l'accesso dei vettori: tale liberalizzazione dovrebbe portare ad un sensibile rafforzamento del sistema transatlantico del trasporto aereo tra le due sponde dell'Atlantico; viene inoltre previsto l'accesso delle compagnie aeree dell'Unione europea al trasporto aereo merci e passeggeri finanziato dal Governo degli Stati Uniti, prima riservato alle sole compagnie aeree americane. Giudica, poi, di particolare importanza l'attenzione riservata alla tematica ambientale e alla necessità di adottare interventi volti a limitare l'impatto ambientale del traffico aereo internazionale, come anche il riferimento alla cooperazione tra i due Paesi in materia di ricerca, promozione e sviluppo delle tecnologie aeronautiche rispettose dell'ambiente e dei combustibili sostenibili alternativi per l'aviazione.

Per quanto attiene alle norme di più diretto interesse della XI Commissione, segnala che tutte le disposizioni del Protocollo sono adottate nel rispetto della dimensione sociale delle relazioni Unione Europea-Stati Uniti in materia di traffico aereo, riconoscendo e garantendo la tutela dei diritti dei dipendenti delle compagnie aeree. Evidenzia, al riguardo, l'articolo 4, in base al quale si aggiunge un nuovo articolo all'Accordo del 2007 (articolo 17-

bis) che riconosce la dimensione sociale dell'Accordo e le opportunità da esso create, nonché la tutela dei diritti preesistenti dei dipendenti delle compagnie aeree. A tale proposito, precisa che il citato articolo 17-bis prevede che le parti riconoscano l'importanza della dimensione sociale dell'Accordo e i benefici che sorgono quando i mercati sono accompagnati da elevate norme in materia di lavoro, stabilendo altresì che le opportunità create dall'Accordo non siano intese come lesive delle norme in materia di lavoro o dei diritti ad essi correlati né dei principi contenuti nelle rispettive leggi delle parti. Segnala, quindi, gli articoli 5 e 6, che, incidendo sugli articoli 18 e 21 del predetto Accordo del 2007, intervengono a rafforzare il ruolo del Comitato misto Unione europea-Stati Uniti - organismo incaricato, tra l'altro, di vigilare sull'attuazione dell'Accordo e di valutarne l'impatto sociale - e a prevedere un ulteriore ampliamento delle opportunità, impegnando le parti a condividere l'obiettivo di continuare a rimuovere le barriere che impediscono l'accesso ai mercati, al fine di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree e i lavoratori.

Preso atto del contenuto del provvedimento e dei limitati profili di competenza della XI Commissione, riguardanti, in particolare, la salvaguardia dei diritti lavoratori del settore, propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Intervengono il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, e il vicemi-

nistro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2012.

Silvano MOFFA, presidente, comunica che sono stati presentati taluni subemendamenti all'emendamento 4.10 del relatore, depositato nella precedente seduta (vedi allegato 4). Chiede, di conseguenza, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali se intenda esporre una preliminare posizione del Governo sul complesso del provvedimento in esame, unitamente alle proposte emendative ad esso riferite.

Il ministro Elsa FORNERO fa presente che già stamani, di fronte alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, ha riconosciuto l'importanza del tema delle casse previdenziali, ritenendo che un loro riordino non possa che essere finalizzato a garantire una maggiore tutela degli associati e a favorire il conseguimento dell'importante obiettivo della stabilità finanziaria e dell'equilibrio dei conti. Osserva, pertanto, che l'azione del Governo in materia - già avviata con un primo intervento dettato all'interno del decreto-legge cosiddetto « Salva Italia » – non potrà non essere ispirata a determinate linee-guida, mirate a garantire, in un'ottica di lungo termine, la stabilità finanziaria delle casse privatizzate, l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali e l'efficienza delle rispettive gestioni amministrative, nel segno di una buona gestione delle risorse che preveda una diversificazione del rischio d'investimento, pur nel rispetto dell'autonomia di tali enti. Ritiene, peraltro, che proprio l'esigenza di diversificare il rischio richieda che le casse sappiano anche « mettersi insieme », avviando processi di aggregazione che ne evitino l'isolamento, nell'interesse degli iscritti (attuali e futuri) e della collettività.

Ritenuto che l'importante lavoro svolto finora dalla Commissione su tale argomento, con l'elaborazione del testo unificato in esame, possa essere in gran parte salvaguardato e recuperato, soprattutto nelle parti in cui esso si pone sulla stessa linea di indirizzo testé indicata, auspica che l'ulteriore istruttoria possa proseguire nell'ambito del Comitato ristretto, al cui interno si impegna ad assicurare la stretta collaborazione del Governo, al fine di far convergere i diversi interessi in gioco in un testo efficace e condiviso. Giudica di primaria importanza, in tale ottica, valorizzare il lavoro già svolto dalla Commissione e prevedere, al contempo, forme di intervento che sappiano scongiurare il rischio che poco oculate gestioni di risorse da parte delle casse medesime si ripercuotano sulla collettività, richiedendo - in ultima istanza - un improvvido intervento protettivo da parte dello Stato.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), relatore, nel ringraziare il ministro per le considerazioni svolte, accoglie con favore l'ipotesi di tornare a deferire al Comitato ristretto il testo unificato in esame, unitamente alle proposte emendative presentate, auspicando che in quella sede possa avere luogo un confronto serio ed articolato con il Governo, che tuttavia dovrà avvenire in tempi certi: sul provvedimento, infatti, si è già svolto un lungo e articolato lavoro istruttorio, che è necessario preservare e non disperdere.

Il ministro Elsa FORNERO dichiara di essere molto attenta e sensibile alle tematiche in discussione, sottolineando che è interesse dello stesso Governo procedere celermente lungo l'*iter* di esame del provvedimento.

Giuliano CAZZOLA (PdL) ricorda che il testo in esame è il risultato dell'unificazione di due proposte di legge abbinate, una delle quali, in particolare, prevedeva l'istituzione di un unico ente previdenziale. all'interno del quale far confluire le casse esistenti, al fine di perseguire l'obiettivo di definire un sistema previdenziale unitario e omogeneo dei liberi professionisti. Nel rilevare che tale proposta di legge non è stata presa in considerazione in fase di elaborazione del presente testo unificato, auspica che possa ora esserne recuperato, sia pure in parte, lo spirito, se non altro prevedendo l'avvio di processi di aggregazione, così come stabilito da taluni emendamenti a sua firma presentati nel corso dell'iter, pur nel rispetto dell'autonomia delle casse.

Cesare DAMIANO (PD), preso atto delle considerazioni svolte dal ministro, fa notare che il lavoro della Commissione, sulla scia di talune innovazioni legislative introdotte in materia, è stato proprio rivolto a garantire la stabilità finanziaria della gestione delle casse privatizzate, nonché l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali a vantaggio dei professionisti, in un quadro di equilibrio dei conti pubblici e di rispetto dell'autonomia degli enti interessati. In particolare, ricorda che il provvedimento è anche frutto di un contatto e di un dialogo costante che la Commissione ha mantenuto con i rappresentanti delle casse, che non deve in alcun modo essere disperso. Ritenuti, altresì, possibili interventi tesi a favorire processi di unificazione - purché essi non siano imposti obbligatoriamente, ma siano piuttosto rimessi alla libera decisione degli enti interessati – auspica su tale materia un confronto serio con il Governo, anche nella sede del Comitato ristretto, che sappia recuperare e valorizzare, in tempi certi, la lunga e valida istruttoria svolta dalla Commissione.

Giulio SANTAGATA (PD), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Damiano, fa presente che il futuro lavoro della Commissione sul provvedi-

mento in esame dovrà chiarire, in primo luogo, se il sistema delle casse privatizzate debba porsi al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione, con il rischio di determinare importanti conseguenze sul piano della gestione dei conti pubblici, sulle quali giudica necessario svolgere un'attenta riflessione. Ritiene, altresì, opportuno verificare con scrupolo le attribuzioni degli ordini in relazione alla determinazione della platea contributiva, osservando che la complessità del panorama delle professioni in tale ambito impone di approfondire non soltanto la rispondenza tra ordini e rispettive casse (alcune delle quali restano autonome, pur a fronte della sostanziale fusione dei relativi ordini), ma anche la posizione specifica dei professionisti non regolamentati o di quelli che incontrano difficoltà a fare riconoscere i rispettivi ordini professionali. manda, poi, alla Commissione di cogliere l'occasione dell'esame del presente provvedimento per approfondire taluni altri aspetti più generali riguardanti gli oneri contributivi dei professionisti - tematica già affrontata, ma non completamente risolta, con l'approvazione di un recente progetto di legge di iniziativa parlamentare – e di effettuare, quindi, una riflessione specifica sulla relazione tra l'entità del contributo integrativo, posto dal professionista a carico della clientela, e la misura del contributo soggettivo, al fine di conseguire un giusto equilibrio tra le due forme di onere, che salvaguardi anche gli interessi dell'utenza.

Auspica, in conclusione, che la discussione su tali importanti tematiche favorisca l'avvio di un processo di riflessione complessiva, che passi anche e soprattutto da un preliminare chiarimento sul destino della riforma delle professioni.

Antonino FOTI (PdL) ritiene che le linee di azione del Governo sulla materia siano praticabili, dal momento che si propongono di garantire l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali, in un quadro di equilibrio finanziario e di rispetto dell'autonomia delle casse. Giudica importante, infatti, avviare un riordino di tali enti

privatizzati, che ne garantisca una gestione oculata e fondata sulla contribuzione degli associati, affinché eventuali squilibri finanziari non ricadano sulla collettività. Auspica, in conclusione, che il confronto con il Governo possa svolgersi con serietà e celerità, valorizzando il lungo ed articolato lavoro già svolto dalla Commissione.

Silvano MOFFA, presidente, considerata l'opportunità – anche alla luce delle valutazioni svolte dal Ministro e dai rappresentanti dei gruppi intervenuti – di procedere alla ridefinizione del testo unificato dei progetti di legge in esame, propone di tornare a deferire il provvedimento, unitamente alle proposte emendative presentate, al Comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, presidente, nel preannunciare che il Comitato ristretto sarà convocato sin dalla prossima settimana, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.

Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2012.

Silvano MOFFA, presidente, ricorda che nella precedente seduta – su esplicita richiesta del relatore – si è convenuto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, in attesa di approfondimenti sulla possibile presentazione di ulteriori proposte emendative dirette a individuare idonee soluzioni alla rideterminazione della Tabella F, allegata alla legge n. 335 del 1995. Fa presente, pertanto, che il relatore ha nel frattempo

predisposto un ulteriore emendamento riferito al predetto testo unificato (vedi allegato 5).

Propone, quindi, di prevedere un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a tale emendamento 3.50 del relatore, che potrebbe essere fissato per le ore 12 di venerdì 3 febbraio 2012.

La Commissione concorda.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), relatore, nel ringraziare il ministro per la presenza ai lavori della Commissione in occasione dell'esame di un provvedimento da lungo tempo all'attenzione del Parlamento, fa presente che il suo emendamento 3.50 si propone di rivedere in termini più complessivi la tabella F, allegata alla legge n. 335 del 1995, al fine di rivalutare il sistema di decurtazione del trattamento, prevedendo limiti di cumulo con i redditi del beneficiario più equi, nonché di superare il rischio che vengano ingiustamente penalizzati soprattutto i cespiti derivanti dalla pensione di reversibilità.

Per queste ragioni, auspica che il Governo possa assicurare – anche con il contributo dei competenti organismi ministeriali di valutazione della compatibilità finanziaria – una verifica dei profili di onerosità dell'emendamento.

Il ministro Elsa FORNERO assicura che il suo dicastero approfondirà il contenuto dell'emendamento del relatore, nei termini appena prospettati.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, presidente, comunica che sono stati presentati taluni emendamenti al nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base nella seduta di ieri (vedi allegato 6), avvertendo preliminarmente che il viceministro del lavoro e delle politiche sociali – che ha dovuto allontanarsi dalla Commissione per recarsi presso l'altro ramo del Parlamento – ha fatto presente per le vie brevi che, su richiesta del ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna per altri impegni istituzionali, il suo dicastero ha acquisito l'indicazione di rimettersi alla Commissione sul complesso degli emendamenti presentati.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario. Ritiene, infatti, che il lungo lavoro svolto nell'ambito del Comitato ristretto sia sufficiente a garantire la completezza del testo unificato in esame, senza apportarvi ulteriori modifiche. Con specifico riferimento, inoltre, alle proposte emendative che intervengono sull'unicità dei concorsi, giudica già ampiamente idonea la formulazione proposta nel provvedimento in esame, manifestando forti perplessità sull'ipotesi di regionalizzare le procedure concorsuali uniche.

Il ministro Elsa FORNERO, secondo quanto anticipato dalla presidenza, conferma che il Governo si rimette alla Commissione sugli emendamenti presentati.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio emendamento 1.1, sottolineando l'opportunità di tenere separato lo *status* dei vincitori di concorso da quello degli idonei.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 1.1.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritira il proprio emendamento 1.2. Illustra, quindi, il proprio emendamento 1.3, teso a salvaguardare la possibilità per gli enti territoriali di stipulare apposite convenzioni: paventa, infatti, il rischio che la trasversalità orizzontale delle graduatorie – se estesa anche a regioni ed enti locali – possa aprire le porte a un obbligo, per le amministrazioni locali più virtuose, di procedere al reclutamento forzoso di personale meno qualificato.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 1.3.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio emendamento 1.4, richiamando l'esigenza di favorire la pari opportunità per i giovani nell'accesso alla pubblica amministrazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 1.4 e Borghesi 1.5.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio emendamento 1.6, segnalando l'esigenza di circoscrivere l'arco temporale entro cui consentire alle pubbliche amministrazioni di attingere alle graduatorie degli idonei.

Cesare DAMIANO (PD) osserva che la tematica in questione è stata oggetto di un approfondito lavoro istruttorio in Commissione, che ha condotto a un testo largamente condiviso. Ricorda, in particolare, che sono state affrontate importanti tematiche, che hanno portato all'individuazione di soluzioni riguardanti, per un verso, la decorrenza delle graduatorie prorogate, rispetto alle quali si è addivenuti ad una progressiva anticipazione dei termini (dal dicembre 2005 al settembre 2003) con l'approvazione di un apposito emendamento al decreto-legge recante la proroga di termini legislativi, e, per altro verso, il periodo di applicazione delle nuove disposizioni in materia di reclutamento di idonei e vincitori di concorso, che è stato ridotto di ben due anni rispetto all'impostazione originaria.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 1.6 e 1.7.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio emendamento 1.8, raccomandandone l'approvazione.

Giovanni PALADINI (IdV) avverte che – come avvenuto per i precedenti emendamenti a prima firma del deputato Fedriga – il suo gruppo si asterrà anche sull'emendamento Fedriga 1.8.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 1.8 e Paladini 1.9.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio emendamento 1.10, ribadendo l'esigenza di garantire una organizzazione dei concorsi unici su base regionale.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 1.10 e 1.11, Borghesi 1.12, Aniello Formisano 1.13, Paladini 1.14 e Aniello Formisano 1.15.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il deputato Baldelli ha ritirato il suo emendamento 1.16, riservandosi di ripresentarlo nel seguito dell'esame in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Paladini 1.17.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio emendamento 1.18, giudicando iniquo prevedere nel testo il requisito della laurea specialistica al fine di accedere al corso-concorso selettivo di formazione, che ritiene suscettibile di determinare discriminazioni tra lavoratori privati e dipendenti pubblici.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, fa presente che il requisito dei 15.30 alle 15.35.

cinque anni è già previsto per la dirigenza pubblica.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) insiste sull'opportunità di rendere uniforme il requisito di accesso tra soggetti pubblici e soggetti privati.

Silvano MOFFA, *presidente*, richiama l'esigenza di non alterare, con l'adozione di scelte affrettate, i principi generali in materia di pubblico impiego.

Giuliano CAZZOLA (PdL), richiamata la legittimità delle considerazioni svolte dal relatore, precisa comunque che per laurea specialistica si intende un corso di laurea quinquennale.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Fedriga 1.18.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fedriga 1.18 e respinge l'emendamento Borghesi 1.19.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il nuovo testo unificato in titolo – come risultante dall'esame degli emendamenti, appena conclusosi – sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei prescritti pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 gennaio 2012.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

5-05090 Contento: Inclusione dell'attività dei « magazzinieri cellisti » nell'ambito dei lavori usuranti.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Contento – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sull'attività lavorativa espletata dai cosiddetti « magazzinieri cellisti », lavoratori che si occupano dell'immagazzinamento, della movimentazione e della spedizione di prodotti surgelati conservati in celle frigorifere.

Al riguardo, ricordo che il decreto legislativo n. 67/2011 – in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 183/2010 – ha previsto la possibilità per gli « addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti » – individuati nell'articolo 1 del medesimo decreto – di beneficiare di un accesso anticipato al pensionamento.

L'articolo 1 del predetto decreto, alla lettera *a*), inoltre, rinvia espressamente all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999 per l'individuazione di quei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti. Il decreto ministeriale 19 maggio 1999, in particolare, ha specificato – nell'ambito delle attività particolarmente usuranti, individuate nella tabella « A » allegata al decreto legislativo 374/93 – le mansioni particolarmente usuranti in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura.

Tanto premesso, con specifico riferimento alle lavorazioni effettuate in celle frigorifere, o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a cinque gradi centigradi, nel novero delle quali potrebbero essere ricondotte le attività svolte dai cosiddetti « magazzinieri cellisti », faccio presente che queste ultime – sebbene elencate nella tabella di cui al su citato decreto legislativo n. 374/1993 – non sono state tuttavia incluse tra le mansioni usuranti di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1999.

Pertanto, le vigenti disposizioni normative – individuando tassativamente i destinatari delle agevolazioni previdenziali – non consentono, allo stato, di estendere ai « magazzinieri cellisti », i benefici previdenziali concessi per lo svolgimento di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

In conclusione, faccio presente che la soluzione della questione rappresentata dall'interrogante richiederebbe un intervento normativo il quale, tuttavia, non può prescindere da una valutazione di compatibilità in ordine agli attuali vincoli finanziari e di bilancio.

5-04379 Schirru: Trattamenti di cassa integrazione per i lavoratori che ricoprono cariche elettive.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Schirru – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla questione relativa alla cumulabilità dei trattamenti di integrazione salariale con gli emolumenti percepiti per lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi.

Com'è noto, il comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 160/1988, nel disporre che « il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate ».

Non sancisce una incompatibilità assoluta delle prestazioni investigative del salario con il reddito derivante dallo svolgimento di una attività lavorativa. Infatti, lo svolgimento di una prestazione lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro, con diritto all'integrazione salariale, comporta, non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto, ma solo una riduzione dell'integrazione medesima, in proporzione ai proventi percepiti. Tale principio, riconosciuto da giurisprudenza costante è stato inoltre recepito dalle numerose circolari INPS intervenute sul tema, da ultimo la n. 130 del 4 ottobre 2010.

Tuttavia il comma 5 del medesimo articolo della legge n. 160/1988, stabilisce che « il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività ».

Anche su tale ultimo punto, l'INPS, sulla base di una consolidata giurisprudenza, ha fornito specifiche istruzioni sulla necessità che venga assolto l'obbligo della comunicazione preventiva.

Sulla tematica oggetto dell'atto di sindacato ispettivo odierno è intervenuta, a più riprese, la Corte di cassazione che ne ha chiarito la portata applicativa.

Nello specifico il Giudice di legittimità ha affermato che « la *ratio* della norma è volta ad evitare l'erogazione della cassa integrazione guadagni in concomitanza dello svolgimento di una attività sostitutiva di quella, sospesa del tutto o ridotta, in ragione della quale l'indennità viene corrisposta, sanzionando con la decadenza l'omessa preventiva comunicazione dell'attività svolta alla sede provinciale dell'Inps » (Cassazione – sezione lavoro n. 2788/2001).

Voglio inoltre ricordare che, sempre ad avviso della Corte di cassazione, « il sistema previdenziale non ha ragione di intervenire, ove non sussista lo stato di bisogno del soggetto che dovrebbe beneficiarne - il lavoratore in attuazione dell'obbligo di correttezza e buona fede - che a lui incombe durante lo stato di sospensione del rapporto di lavoro - è tenuto a compiere la comunicazione, connotata dalla predetta finalità, anche prima che intervenga il provvedimento concessorio: che anzi in attesa che l'Istituto esaurisca gli accertamenti necessari, tale obbligo risulta ancora più vincolante proprio perché concorre alla emanazione di un provvedimento concessorio il più possibile rispondente all'effettivo bisogno del sistema previdenziale » (Cassazione – sezione lavoro, n. 6296/2001).

Pertanto, lo svolgimento dell'incarico pubblico e il relativo compenso, dovranno essere oggetto di comunicazione preventiva all'Istituto anche al fine della sua totale o parziale incumulabilità con la prestazione di integrazione salariale, come ribadito dall'INPS con la citata circolare n. 130/2010.

In conclusione è opportuno considerare che il disposto normativo dell'articolo 8, comma 5, della legge 160/1988, attraverso l'obbligo della comunicazione preventiva dell'attività svolta durante il periodo di integrazione salariale, intende favorire il più efficace impiego delle risorse finanzia-

rie pubbliche destinate agli interventi di integrazione salariale, evitando che le stesse possano essere destinate in favore di soggetti occupati in attività lavorative produttive di reddito e tuttavia non dichiarate. In tal senso, la Corte di cassazione, con sentenza n. 4004 del 21 febbraio 2007, ha rilevato che la portata applicativa della disposizione in esame è: « volta ad assicurare la massima efficacia ai controlli dell'Istituto, funzionalizzati, da un lato, a ridurre l'area del cosiddetto "lavoro nero" ed a garantire, dall'altro che, nel rispetto del precetto dell'articolo 38 della Costituzione, le risorse disponibili per gli interventi di integrazione salariale siano effettivamente destinate al sostegno dei disoccupati ».

DL 215/2011 Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa (C. 4864 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4864, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2011, come risultante dagli emendamenti approvati presso le Commissioni riunite III e IV:

rilevato che esso reca la consueta proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

ritenuto quanto mai opportuno garantire la continuità dell'impegno italiano nelle missioni di cooperazione allo sviluppo, nonché di *peace-keeping* e di stabilizzazione delle aree a forte rischio di conflitto;

segnalata l'esigenza che – anche in vista del previsto vertice della NATO – il Governo riferisca al Parlamento sulla *exit strategy* in relazione a talune delle missioni più delicate, con particolare riferimento all'Afghanistan;

valutato positivamente l'arco temporale al quale si riferisce il provvedimento, che garantisce una migliore programmazione degli interventi e il rafforzamento della posizione del Paese nel consesso internazionale decisionale;

preso atto delle ulteriori disposizioni urgenti relative all'amministrazione della difesa e rilevato che le norme in materia di disciplina del personale risultano in sostanziale continuità con i precedenti provvedimenti in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio).

EMENDAMENTO 4.10 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 4.

All'emendamento 4.10 del relatore, sostituire le parole: 31 dicembre 2012, ovunque ricorrano, con le seguenti: 31 marzo 2012.

0. 4. 10. 1. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

All'emendamento 4.10 del relatore, sostituire le parole: 31 dicembre 2012, ovunque ricorrano, con le seguenti: 30 settembre 2012.

0. 4. 10. 2. Cazzola.

All'emendamento 4.10 del relatore, dopo le parole: ministeri vigilanti, si applicano inserire le seguenti: , con decorrenza dal 1º gennaio 2012.

0. 4. 10. 3. Borghesi, Aniello Formisano, Paladini.

All'emendamento 4.10 del relatore, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 marzo 2012, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo di dare uniformità e trasparenza ai bilanci tecnici di cui al presente comma, stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Mini-

stro dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità con cui le casse sono tenute a predisporre i suddetti bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni.

0. 4. 10. 4. Cazzola.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: "In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive, patrimoni e relativi rendimenti, e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 31 dicembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei ministeri vigilanti, si applicano:

a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione

del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;

b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento".

4. 10. Il Relatore.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità (Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli).

NUOVO EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 3.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: « Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, applicando all'importo complessivo derivante dalla loro sommatoria, in quota parte, le relative riduzioni percentuali per ciascuno degli scaglioni di reddito indicati nell'allegata tabella F, ferma restando la corresponsione totale del trattamento ai superstiti per gli importi derivanti dalla sommatoria del reddito diretto del beneficiario con il trattamento medesimo inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS ».

3. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla tabella F di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Allegato 1 – Tabella F

Tabella relativa agli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo inferiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1º gennaio	Trattamento ai superstiti corrisposto in misura integrale
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore a 5 ed inferiore a 7 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1º gennaio	Percentuale del trattamento di reversibilità pari all'85 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 5 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore a 7 volte ed inferiore a 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1º gennaio	Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 75 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 7 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore oltre 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1º gennaio	Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 50 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 9 volte il trattamento minimo

3. 50. Il Relatore.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi (Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1 sostituire le parole: le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici con le seguenti: le rispettive graduatorie.

1. 1. Fedriga, Munerato, Bonino.

Al comma 1, sopprimere le parole: ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di pari o analoghe figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime.

1. 2. Fedriga, Munerato, Bonino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: si avvalgono con le seguenti: possono avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni..

1. 3. Fedriga, Munerato, Bonino.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

1. 4. Fedriga, Munerato, Bonino.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: redige un elenco delle graduatorie vigenti aggiungere le seguenti: , anche delle

regioni e degli enti locali, trasmesse ai sensi dei successivo comma 2,.

1. 5. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e, limitatamente al biennio 2012-2013, degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso, nel rispetto dei principi di trasparenza e d'imparzialità.

1. 6. Fedriga, Munerato, Bonino.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2013.

1. 7. Fedriga, Munerato, Bonino.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 8. Fedriga, Munerato, Bonino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli obblighi contenuti ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche con riguardo ai posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso per le medesime qualifiche per le quali il concorso è stato bandito.

1. 9. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

Al comma 4, sostituire le parole: pubblici unici con le seguenti: pubblici a livello regionale.

1. 10. Fedriga, Munerato, Bonino.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica con le seguenti: I predetti concorsi sono organizzati dalle regioni, in raccordo con il Dipartimento della funzione pubblica.

1. 11. Fedriga, Munerato, Bonino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Risponde a titolo di danno erariale chiunque, presso una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ritarda, ostacola o impedisce lo svolgimento o la conclusione di un concorso. Risponde allo stesso titolo chiunque ritardi, ostacoli o impedisca l'assunzione dei vincitori e degli idonei di un concorso.

1. 12. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nei bandi di concorso indetti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono riconosciuti punteggi ai lavoratori con contratti non a tempo indeterminato che hanno lavorato presso la pubblica amministrazione che indice il concorso nelle qualifiche per le quali il concorso è stato bandito. I punteggi previsti dal comma 1 sono attribuiti in misura proporzionale alla durata del rapporto o dei rapporti di lavoro svolti presso la pubblica amministrazione.

1. 13. Aniello Formisano, Paladini, Borghesi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, a decorrere dal 1º gennaio 2016 la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di assumere i vincitori dei concorsi da esse indetti entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria. Per giustificate ragioni organizzative dell'amministrazione, il termine può essere differito una sola volta per non più di sei mesi. In caso di differimento, l'amministrazione comunica al vincitore del concorso le motivazioni del ritardo dell'assunzione.

1. 14. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di garantire l'assunzione di tutti i vincitori dei concorsi pubblici e garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, a decorrere dal 1º gennaio 2015 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contestualmente all'indizione di un concorso pubblico devono vincolare nel proprio bilancio le somme necessarie a coprire l'onere finanziario derivante dall'assunzione per i posti messi a concorso a decorrere dalla data di conclusione del procedimento di concorso.

1. 15. Aniello Formisano, Paladini, Borghesi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il previo esperimento delle procedure di mobilità di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si effettua con riferimento alle sole procedure concorsuali e non in caso di scorrimento di graduatorie, successivamente alla comuni-

cazione effettuata ai sensi dell'articolo 34-*bis* di cui al medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

1. 16. Baldelli.

Al comma 8, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 2012, con aggiornamento costante,.

1. 17. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi.

Al comma 9, lettera b), sopprimere la parola: specialistica.

1. 18. Fedriga, Munerato, Bonino.

(Approvato)

Al comma 9, sopprimere la lettera d).

1. 19. Borghesi, Paladini, Aniello Formisano.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi. Testo unificato C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto (Seguito dell'esame e rinvio)	211
ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati)	219
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (Seguito dell'esame e rinvio)	212
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati e nuove formulazioni)	220
AUDIZIONI:	
Audizione del Sottosegretario di Stato, Adelfio Elio Cardinale, sulle iniziative del Dicastero in merito al trattamento dei disturbi dello spettro autistico, anche con riferimento ai bambini e agli adolescenti (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)	217
SEDE CONSULTIVA:	
DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. Nuovo testo C. 4864 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	217
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	222
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	218

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2012. – Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO -Interviene il ministro della salute Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 10.45.

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi.

Testo unificato C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto.

218

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 gennaio 2012.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che è stato presentato un solo emendamento sul testo unificato adottato dalla Commissione come testo base (vedi allegato 1). Invita, quindi, il relatore, on. De Nichilo Rizzoli, e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 1.1.

Melania DE NICHILO RIZZOLI (PdL), relatore, chiede che l'emendamento 1.1 sia ritirato. Ritiene, infatti, che si tratti di un emendamento superfluo in quanto già contenuto nella legge n. 458 del 1967, sul trapianto del rene tra persone viventi, le cui disposizioni, in quanto compatibili, si applicano anche al trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del testo unificato.

Il ministro Renato BALDUZZI concorda con il parere del relatore.

Marco RONDINI (LNP) ritira l'emendamento Laura Molteni 1.1.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che il testo unificato delle proposte di legge nn. 4003 Palumbo, 4477 Binetti e 4489 Miotto, adottato dalla Commissione come testo base e non modificato nel prosieguo dell'esame in Commissione, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-

(Seguito dell'esame e rinvio).

1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 gennaio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono stati nuovamente accantonati gli emendamenti 2.5 e 2.8 e l'articolo aggiuntivo 2.01. Ricorda altresì di aver invitato i presentatori

ed il relatore a riflettere ulteriormente sugli aspetti problematici emersi nel corso del dibattito.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, fa presente di aver concordato con il collega Palagiano, presentatore dell'emendamento 2.5, una nuova riformulazione dell'emendamento stesso, dal seguente tenore: Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Nel caso in cui il direttore generale esprima un parere contrario al parere del Collegio di direzione, questo deve essere motivato ».

Gian Carlo ABELLI (PdL) rileva che sarebbe più opportuno sostituire le parole: « esprima un parere » con le seguenti: « adotti un provvedimento », in modo da rendere l'emendamento coerente con le competenze del direttore generale.

Antonio PALAGIANO (IdV) accoglie la proposta di modifica formulata dall'onorevole Abelli.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Palagiano 2.5 (ulteriore nuova formulazione).

Il Ministro Renato BALDUZZI esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva l'emendamento Palagiano 2.5, come riformulato (vedi allegato 2).

Anna Margherita MIOTTO (PD), a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.5, ritira il proprio emendamento 2.8.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, illustra la seguente proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 2.01, concordata con il deputato Palagiano: Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente: « Art. 2-bis. Ciascuna regione si dota di un organismo o di un Comitato tecnico-scientifico che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto di eventuali dati forniti dall'Agenzia nazio-

nale per i servizi sanitari regionali, definisce precisi indicatori di attività e qualità assistenziali, validati da rilievi internazionali e confermati dalle principali società scientifiche nazionali ed internazionali. Tali indicatori, inseriti in un sistema database clinico, costituiscono punti di riferimento per i cittadini e per gli operatori sanitari anche attraverso rapporti periodici sulla qualità delle prestazioni delle singole unità operative sia pubbliche che private ».

Giuseppe PALUMBO, presidente, esprime perplessità circa la seconda parte dell'articolo aggiuntivo 2.01, come riformulato.

Lucio BARANI (PdL) dichiara la propria contrarietà all'articolo aggiuntivo in esame, evidenziando come esso preveda l'istituzione di nuove strutture per lo svolgimento di compiti che vengono già svolti dall'AGENAS.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), condividendo la valutazione espressa dal presidente Palumbo, si dichiara favorevole al solo primo periodo dell'articolo aggiuntivo, ritenendo che il secondo periodo sia, invece, del tutto superfluo.

Anna Margherita MIOTTO (PD) invita il collega Barani a riconsiderare lo spirito dell'articolo aggiuntivo che, a suo avviso, è assolutamente condivisibile, pur non essendo ella stessa d'accordo con la formulazione adottata. Ritiene, infatti, che una siffatta proposta emendativa susciterebbe obiezioni da parte delle regioni. Occorrerebbe, dunque, cercare di salvare il principio - che è alla base dell'articolo aggiuntivo - di assicurare la massima trasparenza di tutti i dati, in modo tale che sia possibile confrontare le prestazioni sanitarie erogate da ciascuna struttura con gli indicatori di riferimento, elaborando una diversa formulazione del medesimo, che sia in grado di eliminare gli aspetti che potrebbero risultare « critici » di fronte alle regioni.

Paola BINETTI (UdCpTP) rileva che, poiché l'articolo aggiuntivo 2.01 attiene al tema che è oggetto dell'articolo 5 del testo unificato, sarebbe più opportuno accantonarlo al fine di considerarlo nel momento in cui si passerà all'esame di quella disposizione. Ad ogni modo, preannuncia la propria astensione.

Il ministro Renato BALDUZZI fa presente che, nella seduta precedente, aveva auspicato che l'articolo aggiuntivo 2.01 fosse riformulato in modo tale da conciliare lo spirito che lo anima con la situazione attuale. In particolare, si tratta, a suo avviso, di coinvolgere maggiormente le regioni e di tenere conto delle competenze che spettano già all'AGENAS. Propone, dunque, di riformulare l'articolo aggiuntivo nei seguenti termini: Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente « Art. 2-bis. 1. Mediante accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono adottate le opportune disposizioni per raccordare i flussi informativi di ciascuna regione e provincia autonoma relativamente ai volumi e alle qualità delle attività di assistenza sanitaria con le attività svolte, ai sensi della normativa vigente, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ».

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, esprime perplessità rispetto alla proposta di riformulazione del ministro – sulla quale si rimette alla Commissione – ritenendo che essa non evidenzi sufficientemente l'obiettivo principale della proposta emendativa originaria, di assicurare che i cittadini siano messi nelle condizioni di poter effettivamente scegliere il luogo dove ottenere maggiori risultati in ordine alle prestazioni sanitarie cui sono interessati.

Antonio PALAGIANO (IdV) rileva come, nel corso della seduta precedente, avesse colto un atteggiamento di maggiore apertura da parte del ministro nei confronti del suo articolo aggiuntivo 2.01. Preso atto delle obiezioni che sono state sollevate durante il dibattito, dichiara la

propria disponibilità a riformularlo ulteriormente, limitando gli obblighi per le regioni e rispettando maggiormente le competenze dell'AGENAS.

Illustra, quindi, una nuova proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 2.01 (*vedi allegato 2*).

Giuseppe PALUMBO, presidente, sintetizza le posizioni emerse nel corso del dibattito, chiarendo che sono state prospettate sostanzialmente tre soluzioni: l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 2.01 fino all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5; la proposta di riformulazione nei termini illustrati dal ministro; la riformulazione presentata dall'onorevole Palagiano.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) esprime dubbi sulla proposta illustrata dall'onorevole Palagiano, dichiarando di preferire la riformulazione proposta dal ministro.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, dichiara di essere favorevole all'ultima proposta di riformulazione presentata dall'onorevole Palagiano.

Antonio PALAGIANO (IdV) chiede che venga subito posto in votazione l'articolo aggiuntivo 2.01, come da lui testé riformulato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Palagiano 2.01, come da ultimo riformulato.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 3.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.1 e 3.7; esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2, purché sia riformulato nel senso di aggiungere dopo le parole: « misure di pubblicità » le seguenti: « dei bandi, »; esprime altresì parere favorevole sull'emendamenti 3.4 e 3.6; invita infine i presentatori a riformulare gli

emendamenti 3.5 e 3.3. limitatamente alla parola: « magistrale », con la soppressione della parte restante dell'emendamento; 3.3, 3.6.

Il ministro Renato BALDUZZI esprime parere conforme a quello del relatore.

Ritiene, tuttavia, che sarebbe opportuno apportare una modifica all'articolo 3 del testo unificato, relativamente ai requisiti richiesti ai direttori generale, prevedendo una differenziazione dell'esperienza dirigenziale richiesta: più breve nel caso in cui essi provengano dal settore sanitario, più ampia nel caso di provenienza da altri settori.

Antonio PALAGIANO (IdV), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 3.1.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) chiede al relatore di riconsiderare la richiesta di invito al ritiro del suo emendamento 3.7.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, ribadisce la propria richiesta di invito al ritiro.

Il ministro Renato BALDUZZI concorda con il relatore, specificando di condividere lo spirito dell'emendamento ma non la sua formulazione, dato che si introdurrebbe una normativa che provocherebbe, da un lato, la contrarietà delle regioni « virtuose », che potrebbero pertanto farne a meno, e, dall'altro, un'aspettativa di aiuto esterno per la selezione dei direttori generali da parte di altre regioni, come la Sicilia e la Puglia, che già nel sistema attuale vi hanno fatto ricorso.

Lucio BARANI (PdL), pur condividendo pienamente la *ratio* dell'emendamento, di sganciare le nomine dei direttori generali dal potere politico, non è d'accordo con la sua formulazione, anche perché trattasi di emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3 del testo unificato.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP) è d'accordo con le osservazioni fatte dal collega Barani. Pur ritenendo che l'emendamento 3.7 presenti diverse parti apprezzabili, dichiara che si asterrà se non verrà riformulato.

Anna Margherita MIOTTO (PD) concorda con la richiesta avanzata dal relatore, di invito al ritiro dell'emendamento 3.7, per due sostanziali ragioni. In primo luogo, rileva che esso reca una disciplina troppo dettagliata, che presumibilmente sarebbe osteggiata dalle regioni, in quanto ritenuta lesiva della loro autonomia. In secondo luogo, entrando nel merito dell'emendamento, esso prefigura, a suo avviso, un meccanismo alquanto farraginoso: in particolare, se si considera il numero di direttori generali che si avvicendano in ogni regione, la commissione prevista dall'emendamento dovrebbe operare in maniera continuativa.

Daniela SBROLLINI (PD) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 3.7.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), dopo aver ringraziato i colleghi intervenuti ed il rappresentante del Governo per essersi soffermati su un tema che considera così delicato, chiede che il suo emendamento possa essere accantonato in modo da poterlo riformulare, tenuto conto dei profili problematici emersi nel corso del dibattito.

Donata LENZI (PD) fa notare come l'articolo 3 del testo unificato preveda una disciplina relativa ai requisiti e ai criteri di valutazione dei direttori generali che già di per sé dovrebbe essere sufficiente al fine di superare la situazione attuale, di eccessivo condizionamento politico nelle nomine.

Il problema, dunque, non sta nel meccanismo di selezione che si è previsto nel testo unificato quanto, piuttosto, nella sua applicazione concreta. A questo proposito, fa riferimento alla situazione molto variegata esistente nel territorio nazionale. Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, è d'accordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Lenzi, ricordando altresì che il testo unificato adottato dalla Commissione come testo base ha ottenuto il consenso da parte della Conferenza Stato-regioni, per cui, se vi è l'effettiva volontà di portare a conclusione l'iter parlamentare del provvedimento sul governo clinico, sarebbe opportuno non stravolgerlo.

Inoltre, sottolinea come uno dei presupposti alla base del provvedimento in esame sia proprio quello di diminuire l'incidenza della politica nel campo sanitario.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente all'onorevole Burtone che sia il relatore che il rappresentante del Governo hanno ribadito l'invito al ritiro del suo emendamento.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) insiste affinché il suo emendamento 3.7 sia posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Burtone 3.7.

La Commissione approva, quindi, gli emendamenti Palagiano 3.2, come riformulato dal relatore, e Miotto 3.4 (*vedi allegato 2*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, propone di riformulare l'emendamento Pedoto 3.5 nel senso di aggiungere dopo le parole « diploma di laurea » la seguente « magistrale ».

Luciana PEDOTO (PD) accoglie l'invito del relatore e riformula il suo emendamento 3.5.

Il ministro Renato BALDUZZI esprime parere favorevole sull'emendamento Pedoto 3.5 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Pedoto 3.5 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, annuncia che, recependo la proposta avanzata dal ministro, intende presentare un nuovo emendamento all'articolo 3 del testo unificato con il quale, dopo le parole: « almeno quinquennale » sarebbero aggiunte le seguenti: « nel campo delle strutture sanitarie e decennale negli altri settori ».

Gian Carlo ABELLI (PdL) fa notare come dall'emendamento preannunciato dal relatore emerga la volontà di cambiare decisamente direzione rispetto a quanto è accaduto negli ultimo dieci anni, nel corso dei quali si è registrato un elevato numero di casi riguardanti *manager* provenienti da altri settori, che approdano al settore delle aziende ospedaliere.

Lucio BARANI (PdL) dichiara di essere favorevole al fatto che la managerialità rimanga in mano agli esperti in campo sanitario. Ritiene, pertanto, che sarebbe meglio limitarsi a prevedere come requisito l'esperienza quinquennale per i direttori generali provenienti dal settore sanitario, eliminando, dunque, la seconda parte dell'emendamento proposto dal relatore.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP) non è d'accordo con l'onorevole Barani, ritenendo che non sia affatto detto che coloro i quali non provengono dal settore sanitario non siano in grado di esercitare validamente poteri di gestione. A suo giudizio, si potrebbe considerare, invece, l'ipotesi di limitare le competenze dei direttori generali.

Gero GRASSI (PD), ritiene che sia eccessivo richiedere un'esperienza decennale. Inoltre, con riferimento all'emendamento 3.3, rileva che sarebbe più opportuno prevedere un tetto massimo di 60 anni di età, considerato che il mandato dura spesso cinque anni e che si pone oggettivamente il problema di contemperare l'esigenza di assicurare la qualità del servizio sanitario con quella di rinnovare l'attuale panorama dei *manager*.

Giuseppe PALUMBO, presidente, chiarisce che l'emendamento 3.3 prevede il requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, per cui, in caso di approvazione, potrà accadere che un direttore generale resti nell'esercizio delle sue funzioni al massimo fino a 70 anni.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dall'onorevole Grassi, nel senso di sostituire all'esperienza « decennale » quella « settennale » per i direttori generali provenienti da altri settori.

Illustra, dunque, il nuovo emendamento 3.50 (vedi allegato 2).

Il ministro Renato BALDUZZI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.50 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 3.50 del relatore.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, propone di riformulare l'emendamento 3.3 nel senso di aggiungere le parole « al momento della nomina ».

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del deputato Palagiano.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, fa proprio l'emendamento Palagiano 3.3 (nuova formulazione), nonché l'emendamento Palagiano 3.6.

Il ministro Renato BALDUZZI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.3, come riformulato.

La Commissione approva gli emendamenti Palagiano 3.3 (*nuova formulazione*) e Palagiano 3.6 (*vedi allegato 2*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

AUDIZIONI

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 12.45.

Audizione del Sottosegretario di Stato, Adelfio Elio Cardinale, sulle iniziative del Dicastero in merito al trattamento dei disturbi dello spettro autistico, anche con riferimento ai bambini e agli adolescenti.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Giuseppe PALUMBO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDI-NALE svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Paola BINETTI (UdCpTP), Luisa BOSSA (PD), Luciana PEDOTO (PD), Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), Eugenia ROCCELLA (PdL), Lucio BARANI (PdL), Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI), Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), Anna Margherita MIOTTO (PD) e Vittoria D'INCECCO (PD).

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDI-NALE fornisce ulteriori precisazioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2012. – Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.

Nuovo testo C. 4864 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2012.

Andrea SARUBBI (PD) rileva come il decreto-legge in esame riguardi pochi aspetti di competenza della XII Commissione, che tuttavia, risultano essere rilevanti. In particolare, fa notare che il decreto-legge mostra scarsa attenzione alla cooperazione laddove l'Italia non ha un preciso impegno militare. A questo scopo, pur ritenendo che la Commissione debba esprimere un parere favorevole, propone di formulare una prima osservazione, al fine di prevedere un aumento della quota delle risorse da destinare agli interventi di cooperazione internazionale ed un esplicito riferimento alle iniziative da assumere per l'assistenza sanitaria, per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria.

Propone, inoltre, di inserire nel parere una seconda osservazione, finalizzata a specificare che, qualora si renda necessario un intervento della Croce rossa nelle missioni fuori area in cui l'Italia è impegnata, tale intervento sia finanziato senza togliere fondi alla Croce rossa italiana. Domenico DI VIRGILIO (PdL) condivide la proposta dell'onorevole Sarubbi.

Lucio BARANI (PdL) annuncia, a nome del gruppo del Popolo della Libertà, voto favorevole ad un parere favorevole che contenga osservazioni formulate sulla base delle considerazioni fatte dall'onorevole Sarubbi.

Carlo CICCIOLI (PdL), relatore, sulla base degli interventi succedutisi nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi. Testo unificato C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

- 3. Gli interventi previsti dal presente articolo possono essere effettuati in Centri per i trapianti di organi, in Istituti universitari, ed in Ospedali ritenuti idonei anche per la ricerca scientifica. Tali strutture devono disporre di sanitari particolarmente qualificati per competenza medica, chirurgica, biologica e devono essere individuate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore di Sanità. Per gli Istituti universitari deve essere acquisito anche il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
- 1. 1. Molteni Laura, Martini, Rondini.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

EMENDAMENTI APPROVATI E NUOVE FORMULAZIONI

ART. 2.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nel caso in cui il direttore generale adotti un provvedimento contrario al parere del Collegio di direzione, questo deve essere motivato.

2. 5. Palagiano, Mura (*Nuova formula-zione*).

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

- 1. Mediante accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei dati forniti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ciascuna regione definisce precisi indicatori di attività e qualità assistenziali, validati da rilievi internazionali e confermati dalle principali società scientifiche nazionali ed internazionali. Tali indicatori costituiscono punti di riferimento per i cittadini e per gli operatori sanitari anche attraverso rapporti periodici sulla qualità delle prestazioni delle singole unità operative sia pubbliche sia private».
- **2. 01.** Palagiano, Mura (*Nuova formula-zione*).

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: misure di pubblicità aggiungere le seguenti: dei bandi,.

3. 2. Palagiano, Mura (*Nuova formula-zione*).

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: pubblicità delle nomine aggiungere le seguenti: e dei curricula.

3. 4. Miotto.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: diploma di laurea aggiungere la seguente: magistrale.

3. 5. Pedoto (Nuova formulazione).

(Approvato)

Dopo le parole: almeno quinquennale aggiungere le seguenti: nel campo delle strutture sanitarie e settennale negli altri settori.

3. 50. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni, al momento della nomina.

3. 3. Palagiano, Mura (*nuova formula-zione*).

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: all'efficacia, *aggiungere la seguente*: , all'ottimizzazione.

3. 6. Palagiano, Mura.

(Approvato)

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. Nuovo testo C. 4864 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza l'AC 4864 « Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa », quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

premesso che la legge in oggetto si limita a considerare quasi esclusivamente i teatri di presenza militare italiana, limitando di fatto gli interventi di assistenza sanitaria in una serie di Paesi di rilevanza strategica per l'Italia, anche secondo i parametri indicati dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri;

considerato che l'Italia è inadempiente agli impegni sottoscritti con il Fondo globale per la lotta all'Aids, alla tubercolosi e alla malaria, che pure continuano ad essere emergenze sanitarie a livello mondiale;

atteso che per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi del millennio, sottoscritti dall'Italia in sede Onu, il contributo italiano in materia di aiuto pubblico allo sviluppo per la salute dovrebbe rappresentare lo 0,1 per cento del Pil; rilevato infine che il testo del decreto prevede l'utilizzo di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate, finanziato con i fondi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 613/1980, articolo 11 quarto comma e non con un apposito stanziamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 7, comma 3, di aumentare la percentuale delle risorse da destinare agli interventi di cooperazione internazionale in tutti i Paesi individuati come priorità 1 per l'Italia dal Ministero degli Affari Esteri e di aggiungere, alla fine del suddetto comma, le seguenti parole: « con particolare riferimento alle iniziative per l'assistenza sanitaria, per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria »;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare all'articolo 2, comma 4, che qualora si renda necessario un intervento della Croce rossa nelle missioni fuori area in cui l'Italia è impegnata, tale intervento sia devoluto alla Croce rossa italiana sulla base degli accordi internazionali vigenti.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05997 Di Giuseppe: Provvedimenti per il settore bieticolo-saccarifero, anche con riferimento alla situazione dello zuccherificio del Molise.	
5-06000 De Camillis: Provvedimenti per il settore bieticolo-saccarifero, anche con riferimento alla situazione dello zuccherificio del Molise	22
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	22
5-06001 Oliverio: Iniziative per la crisi del comparto agrumicolo	22
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	23
5-05998 Callegari: Orientamenti in merito ai pagamenti « greening » nell'ambito della nuova PAC	22
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	23
5-05999 Delfino: Iniziative per la crisi del settore agricolo, con particolare riferimento alla situazione della Sicilia	22
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	23
RISOLUZIONI:	
7-00408 Marco Carra, 7-00539 Delfino, 7-00728 Delfino, 7-00745 Beccalossi, 7-00749 Di Giuseppe e 7-00756 Rainieri: Iniziative per l'applicazione della normativa in materia di quote latte (Seguito della discussione congiunta e rinvio)	22
SEDE REFERENTE:	
Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza. C. 4676 Sen. Divina e Pittoni, approvata dal Senato (Rinvio del seguito dell'esame)	22
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Atto n. 431 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comuna della contro della	22
comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole)	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 14.10

Angelo ZUCCHI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione dell'impianto.

5-05997 Di Giuseppe: Provvedimenti per il settore bieticolo-saccarifero, anche con riferimento alla situazione dello zuccherificio del Molise.

5-06000 De Camillis: Provvedimenti per il settore bieticolo-saccarifero, anche con riferimento alla situazione dello zuccherificio del Molise.

Ivan ROTA (IdV), nell'illustrare l'interrogazione 5-05997, di cui è cofirmatario, ricorda che in base agli accordi intervenuti in sede europea all'epoca della riforma dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero, erano stati autorizzati aiuti nazionali al settore bieticolo-saccarifero per un quinquennio. Tali aiuti sono stati erogati solo per i primi tre anni, mentre restano da erogare circa 86 milioni di euro per le ultime due annualità; a tale scopo, il CIPE aveva stanziato 64 milioni di euro nel novembre 2010, mentre 21 milioni di euro dovevano essere reperiti nelle disponibilità presenti presso l'AGEA. Al riguardo, ricordando gli impegni assunti in materia dai diversi Governi che si sono succeduti in questi anni e finora disattesi, auspica che il Governo « tecnico » possa finalmente provvedere alla effettiva erogazione delle risorse di spettanza del settore. Chiede pertanto chiarimenti anche sui 35 milioni di euro che sarebbero stati assegnati dal CIPE nell'ultima riunione.

Desidera poi ricordare la grave situazione finanziaria in cui – per il ritardo nell'erogazione dei fondi – versa lo zuccherificio di Termoli, nel Molise, che si trova in una crisi di liquidità tale da creare problemi addirittura per il pagamento delle forniture di gas, con il rischio di pignoramento dei beni.

Chiede pertanto al Governo di conoscere e tempi e le modalità con i quali intende finalmente dare una risposta urgente alle esigenze del comparto in generale e dello zuccherificio di Termoli in particolare.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), nell'illustrare la sua interrogazione, si associa alle considerazioni del deputato Rota, ricordando che lo zuccherificio del Molise è altresì interessato al programma di investimenti previsto nel contratto di programma con la società Consorzio Molise Agroalimentare Scarl, anche questo in attesa di essere attuato. Tali investimenti sono finalizzati all'adeguamento tecnologico degli impianti, necessario per migliorarne la resa e la produttività.

Ricorda poi che lo zuccherificio del Molise si trova in una seria crisi di liquidità dovuta al mancato rispetto degli impegni assunti dal Governo, anche a fronte di numerose iniziative parlamentari. Ricorda inoltre che la sua attività interessa un ampio bacino territoriale ed ha un forte impatto occupazionale per tali territori, elemento che non può essere trascurato nell'attuale situazione economica.

Sottolinea pertanto la necessità di ottenere finalmente certezze in merito allo sblocco dei fondi per il settore bieticolosaccarifero. Rileva in proposito che i 35 milioni di euro assegnati recentemente dal CIPE non sono sufficienti ad affrontare le necessità per gli anni 2009 e 2010, per i quali la somma che lo Stato si era impegnato ad erogare era pari a 43 milioni di euro per annualità.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde congiuntamente alle interrogazioni

in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Ivan ROTA (IdV), replicando, ritiene che la risposta del Governo appare attendista e politica, mentre un Governo « tecnico » avrebbe dovuto dare una risposta concreta, dando immediata attuazione agli impegni assunti dallo Stato verso il settore bieticolo-saccarifero, in base ai quali dovevano essere erogati circa 86 milioni di euro. Deve quindi prendere atto che il Governo procrastina ulteriormente l'erogazione dei fondi, determinando il rischio di chiusura di molte aziende e dello zuccherificio del Molise in particolare.

Si dichiara perciò non soddisfatto della risposta, pur confidando ancora che il Ministero manifesti attenzione per i problemi richiamati nell'interrogazione e si attivi per la loro soluzione.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), replicando, condivide i rilievi del collega Rota, perché la risposta del Governo evidenzia che ancora una volta rischia di prodursi una situazione che mette in seria difficoltà un settore strategico per l'Italia, che deve preservare la sua quota di produzione, nonché tutte le persone in esso impegnate.

Ricorda quindi che nel marzo 2011, quando la Commissione Agricoltura ha approvato una specifica risoluzione, il Governo si era impegnato ad erogare fondi per circa 86 milioni di euro, di cui 64 milioni erano già stati stanziati dal CIPE nel novembre 2010 e 21 milioni dovevano essere riprogrammati nell'ambito del bilancio dell'AGEA. Chiede pertanto di conoscere quale sia stata la sorte delle risorse già stanziate dal CIPE e se in particolare siano state destinate ad altre finalità. Sottolinea in proposito la necessità di un'iniziativa nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze affinché vi sia un formale impegno, con precisa indicazione dei tempi, ad erogare gli 86 milioni di euro di spettanza del settore bieticolo-saccarifero.

Osserva infine che la risposta del Governo non ha fornito elementi circa l'attuazione del contratto di programma con il Consorzio Molise Agroalimentare, che comprendeva investimenti per l'adeguamento tecnologico dello zuccherificio del Molise. Si riserva in proposito ulteriori iniziative.

5-06001 Oliverio: Iniziative per la crisi del comparto agrumicolo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nell'illustrare la sua interrogazione, ricorda che da tempo i produttori agricoli siciliani e calabresi contestano l'assenza di interventi dei Governi nazionale e regionali per fronteggiare la difficile situazione del comparto agrumicolo, che si è ulteriormente aggravata in questi giorni, anche in relazione alle proteste di autotrasportatori che hanno bloccato la distribuzione dei prodotti agrumicoli.

Sottolineando poi che la crisi in atto richiede interventi di tipo strutturale e di tipo congiunturale, precisa che con la sua interrogazione intende chiedere al Governo quali iniziative intenda assumere e quali risorse ritenga di mettere in campo, al fine di affrontare l'emergenza e creare le condizioni per la ripresa economica del comparto agrumicolo.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando quale firmatario dell'interrogazione, deve rilevare con amarezza e preoccupazione che la risposta del Governo non sembra considerare la gravità della crisi del settore agrumicolo, che soffre da anni dell'aumento dei costi di produzione, mentre il prezzo degli agrumi addirittura cala. Auspica in proposito che il Presidente del Consiglio, che incontrerà presto il Presidente della Regione siciliana, voglia fornire risposte meno burocratiche, perché in caso contrario la situazione rischia di aggravarsi, divenendo esplosiva.

Osserva quindi che sarebbe almeno possibile attivarsi in sede europea per il ritiro della produzione e la sua destinazione a scopi umanitari. Per quanto riguarda gli interventi annunciati in tema di funzionamento della filiera, auspica che possano produrre risultati positivi. Sollecita in ogni caso interventi in materia di accesso al credito, per fronteggiare i comportamenti usurari delle banche, sorde alle esigenze del mondo agricolo. Invita inoltre ad intervenire sulla questione della rivalutazione degli estimi catastali, prevedendo che almeno per questo anno le aziende siano esentati dagli aumenti di imposta.

Augurandosi quindi interventi in sintonia tra la Regione Siciliana e il Ministero, di cui pure comprende gli sforzi, invitandolo in ogni caso a considerare il rischio che gli agricoltori lascino le terre incolte, creando problemi seri per il territorio.

5-05998 Callegari: Orientamenti in merito ai pagamenti « greening » nell'ambito della nuova PAC.

Corrado CALLEGARI (LNP), nell'illustrare la sua interrogazione, fa presente che le proposte di riforma della politica agricola comune all'esame delle istituzioni europee prevedono una componente obbligatoria di inverdimento dei pagamenti diretti, anche detta greening, a sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente. Il pagamento greening, aggiuntivo a quello disaccoppiato di base, è subordinato al rispetto da parte dell'agricoltore di pratiche obbligatorie che vadano oltre la condizionalità e siano strettamente collegate all'agricoltura, quali la diversificazione delle colture e il mantenimento di prati permanenti e di aree di interesse ecologico per le quali è previsto che almeno il 7 per cento della superficie aziendale sia riservata a terreni lasciati a riposo, terrazze, fasce tampone e superfici oggetto di imboschimento.

Al riguardo, sottolinea che tale disciplina, oltre a complicare il sistema dei pagamenti diretti e gli oneri per gli agricoltori, pone una serie di condizionalità aggiuntive la cui efficacia ambientale è molto dubbia. In particolare, la diversificazione delle colture è differente dalla rotazione, che produce indubbi benefici sotto il profilo ambientale, e la misura delle superfici a valenza ecologica mal si adegua alla realtà agricola italiana e mediterranea. Lo svantaggio più consistente si produrrebbe a carico delle aree monoculturali e quelle dove il clima rende complicata la diversificazione.

Per questi motivi, con la sua interrogazione intende sollecitare il Governo ad attivarsi in sede di negoziato europeo per rivedere le condizionalità richieste per l'accesso al pagamento *greening* e, in particolare, per ottenere la revisione del requisito della riserva obbligatoria del 7 per cento della superficie aziendale l'applicazione di una rotazione delle colture in luogo della diversificazione, al fine di considerare le specificità dell'agricoltura italiana ed assicurare che la sostenibilità ambientale non penalizzi quella economica.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Corrado CALLEGARI (LNP), replicando, si dichiara non soddisfatto, pur manifestando apprezzamento per gli impegni annunciati dal Governo.

In particolare, condivide l'obiettivo di ottenere la riduzione della percentuale di superficie da riservare ad area ecologica, ma ritiene che l'esito del negoziato presenti ancora eccessivi margini di incertezza. Per quanto riguarda la diversificazione delle colture, ribadisce che tale misura non assicura risultati positivi sotto il profilo ambientale, a differenza della rotazione. In proposito osserva che la Commissione europea ha optato per la diversificazione perché appare uno strumento più semplice da gestire sul piano dei controlli. Tuttavia, ritiene inaccettabile imporre agli agricoltori obblighi inutili in quanto privi di valenza ambientale.

5-05999 Delfino: Iniziative per la crisi del settore agricolo, con particolare riferimento alla situazione della Sicilia.

Teresio DELFINO (UdCpTP), nell'illustrare la sua interrogazione, ricorda che in

essa sono esposti i dati sulla gravità della crisi dell'agricoltura nonché i fatti anche eclatanti accaduti in Sicilia.

Al riguardo, fa presente la necessità che le istituzioni aprano un dialogo con il mondo agricolo, allo scopo di fornire una prospettiva di soluzione ai problemi che lo affliggono, riassumibili nell'esigenza vitale di conservare competitività sul piano dei costi di produzione.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Teresio DELFINO (UdCpTP), replicando, deve far rilevare al rappresentante del Governo, con serenità e amarezza, che il tema posto nella sua interrogazione non riguarda la situazione in Sicilia, ma i costi di produzione dell'agricoltura, che devono essere armonizzati a livello europeo per mantenere la competitività delle imprese. Tuttavia, questo tema non è stato oggi trattato nella risposta alla sua interrogazione, che sostanzialmente chiedeva al Ministero di convocare con urgenza un tavolo di confronto con tutte le rappresentanze delle categorie produttive, in modo da affrontare tali questioni, delineando una prospettiva da seguire in sede nazionale ed europea. Esprime pertanto rammarico, ricordando che invece recentemente il sottosegretario, nel rispondere ad altra sua interrogazione sul costo del gasolio, aveva sviluppato una interessante riflessione sulle azioni da condurre presso l'Unione europea. Si augura in ogni caso che il Ministero voglia fare proprie le considerazioni esposte.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 25 gennaio 2012. – Presidenza del presidente Paolo RUSSO. – In-

terviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00408 Marco Carra, 7-00539 Delfino, 7-00728
 Delfino, 7-00745 Beccalossi, 7-00749 Di Giuseppe e
 7-00756 Rainieri: Iniziative per l'applicazione della normativa in materia di quote latte.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni.

Paolo RUSSO, presidente, ricordo che la discussione è iniziata lo scorso 21 dicembre ed è proseguita nella seduta del 18 gennaio. Comunica quindi che successivamente è stata presentata anche la risoluzione Rainieri n. 7-00756. Se non vi sono obiezioni, anche tale risoluzione, vertendo sulla stessa materia, sarà discussa congiuntamente alle altre.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, propone di rinviare il seguito della discussione, considerata l'assenza, per motivi personali, dei deputati Di Giuseppe e Rainieri, firmatari di risoluzioni all'ordine del giorno.

Teresio DELFINO (UdCpTP) osserva che la proposta del Presidente può essere accolta, in quanto motivata dall'assenza di due dei presentatori delle risoluzioni. Tuttavia, sottolineando che alcune risoluzioni sono state presentate da tempo e che il comparto lattiero vive una situazione non serena, chiede che siano stabiliti tempi certi e ragionevoli per la discussione e la votazione delle risoluzioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, rileva che i tempi per la discussione e la votazione delle risoluzioni potranno essere stabiliti nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, preannunciando che l'argomento sarà in ogni caso calendarizzato per la prossima settimana.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 14.55.

Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza.

C. 4676 Sen. Divina e Pittoni, approvata dal Senato. (Rinvio del seguito dell'esame).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 gennaio scorso il relatore Dima ha svolto la relazione introduttiva.

Giovanni DIMA (PdL), *relatore*, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Paolo RUSSO, presidente, fa presente che nella odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, saranno definiti i tempi per l'esame della proposta di legge. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 gennaio 2012. – Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Atto n. 431

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 24 gennaio.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore De Camillis ha svolto la relazione introduttiva.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), relatore, ricorda che nella seduta di ieri ha proposto di procedere all'audizione dei responsabili del Servizio fitosanitario centrale, mentre il deputato Callegari ha proposto di ascoltare anche i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Paolo RUSSO, presidente, dopo aver fatto presente che il programma delle audizioni potrà essere definito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.

Interrogazione n. 5-05997 Di Giuseppe: Provvedimenti per il settore bieticolo-saccarifero, anche con riferimento alla situazione dello zuccherificio del Molise.

Interrogazione n. 5-06000 De Camillis: Provvedimenti per il settore bieticolo-saccarifero, anche con riferimento alla situazione dello zuccherificio del Molise.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come noto, nel corso della riunione CIPE del 20 gennaio scorso, sono stati assegnati 35 milioni di euro per gli aiuti nazionali ai bieticoltori per la campagna di commercializzazione 2009-2010, la cui erogazione è subordinata al completamento delle procedure di registrazione della relativa delibera CIPE.

Successivamente, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze, verrà definito il trasferimento delle corrispondenti risorse ad AGEA che provvederà in attuazione ai principi del regolamento (CE) 318 del 2006, all'erogazione degli aiuti ai beneficiari.

Per quanto concerne l'annosa questione inerente la vicenda dello zuccherificio del Molise, vorrei evidenziare che riguarda, sostanzialmente, aspetti di rilievo regionale in merito alla partecipazione della regione alla società saccarifera stessa.

Per quanto riguarda il contratto di programma indicato nella risoluzione del deputato De Camillis, la competenza dello strumento è del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero delle politiche agricole la sollecitazione agli uffici competenti.

Interrogazione n. 5-06001 Oliverio: Iniziative per la crisi del comparto agrumicolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alle questioni poste dagli interroganti, ritengo opportuno far presente che il recente decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante « Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività » prevede precisi interventi in merito ai rapporti interni aula filiera agroalimentare. Si è cercato di intervenire nel sistema, contrastando quei comportamenti che producono squilibri nella filiera, tutelando così le piccole e medie imprese che spesso si trovano in una situazione di sofferenza per il dilatarsi eccessivo dei termini di pagamento da parte dei soggetti forti.

Con le norme approvate dal Governo, vengono anche introdotti interventi di carattere economico per risolvere situazioni di sofferenza nell'accesso al credito, soprattutto nelle zone del Paese economicamente più svantaggiate. Abbiamo quindi recuperato disponibilità finanziarie per attivare misure di settore o di filiera, che interesseranno anche il comparto della pesca.

Con l'obiettivo di agevolare l'accesso al credito, nel corso del 2012 diverrà operativo un nuovo strumento finanziario che ha recentemente ottenuto il via libera da parte dell'Unione europea e che consente di canalizzare parte degli incentivi previsti per le misure a sostegno degli investimenti dei programmi di sviluppo rurale in un nuovo « fondo credito », il quale offrirà maggiori e più consistenti garanzie al sistema bancario, anch'esso oggi così pesantemente colpito dalla crisi.

La norma inserita nel decreto-legge n. 1 del 2012 assicura la rapida e efficace attuazione della decisione della Commissione europea C(2011) 2929 che ha autorizzato l'attivazione del « fondo credito ».

Obiettivo del Fondo è quello di offrire un ulteriore sostegno all'accesso al credito delle imprese agricole, soprattutto in alcune aree del Paese, dove la carenza di liquidità deprime fortemente la capacità di accedere ai contributi per la realizzazione di investimenti cofinanziati da risorse comunitarie, in particolare per i programmi di sviluppo rurale.

Il fondo è progettato per operare in sinergia con le autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale cofinanziati dall'Unione europea e con il sistema creditizio che, nel caso di specie, concorrerebbero alla valutazione del merito creditizio e al finanziamento delle operazioni proposte dai singoli imprenditori. L'erogazione dei finanziamenti, infatti, avviene attraverso il ricorso alle banche.

Per quanto riguarda la richiesta di misure più incisive per affrontare la crisi nel senso richiesto dagli onorevoli interroganti, devo far rilevare che l'attuale assetto regolamentare non ci consente di intervenire come auspicato.

In particolare, la dichiarazione dello stato di crisi, così come richiesto, non attiverebbe nessuno strumento straordinario, essendo le misure proposte non compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti di stato in agricoltura.

Gli unici aiuti erogabili in favore degli agricoltori colpiti dalla crisi sono quelli concedibili in regime di « *de minimis* », vale a dire aiuti di importo limitato, non superiori a 7.500 per azienda, in un pe-

riodo di tre anni, a cui peraltro si è fatto già ricorso, almeno in parte, oggi difficilmente replicabile anche per mancanza di copertura.

Per la stessa ragione non è possibile utilizzare le risorse finanziarie messe a disposizione dal Fondo di solidarietà nazionale, destinate al sostegno delle aziende colpite da calamità naturali non assicurabili che, in quanto largamente insufficienti a compensare i danni subiti per gli eventi catastrofali che annualmente colpiscono il settore.

Nel corso del 2011, a fronte di danni accertati pari a 618 milioni di euro, attraverso il Fondo di solidarietà nazionale è stato possibile attivare solo euro 29.536.650 (4,8 per cento del contributo concedibile), importo largamente insufficiente rispetto al fabbisogno accertato.

Diverso è il discorso per la fase « post 2013 », tenuto conto di alcune importanti

innovazioni previste dalle proposte di riforma presentate dalla Commissione europea, soprattutto per quanto concerne la gestione delle crisi, su cui dovremmo concentrare la nostra attenzione, sia in termini di efficacia degli strumenti attivabili, che di certezze di copertura finanziaria.

In merito agli altri specifici quesiti posti dagli interroganti, si precisa che l'esenzione dal pagamento degli oneri fiscali e previdenziali non è praticabile, sia perché vietata a livello di Unione europea, sia perché l'azione del Governo è improntata al massimo recupero del gettito erariale. Così come risulta impraticabile, per gli stessi motivi, il blocco degli aumenti catastali solo per le aree agrumetate.

Per quanto attiene alla sospensione sull'obbligatorietà del DURC, allo stato, risulta una misura non sostenibile.

Interrogazione n. 5-05998 Callegari: Orientamenti in merito ai pagamenti « greening » nell'ambito della nuova PAC.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alle richieste di intervento e chiarimento poste dall'onorevole Callegari sulla componente *greening* (di cui alla proposta della Commissione europea del 12 ottobre 2011 sui pagamenti diretti *post* 2013), consapevole che le norme ambientali saranno un elemento caratterizzante l'imminente nuova PAC, vorrei evidenziare che l'Italia è stata tra i primi Paesi a dubitare sulle nuove norme sull'inverdimento previste per i pagamenti diretti.

Al riguardo, ritengo opportuno ricordare che, nel luglio scorso, d'accordo con altri Stati membri, abbiamo inviato alla Commissione europea un documento comune per sollecitare un impianto normativo differente da quello ipotizzabile dalla lettura della Comunicazione del novembre 2010 sul futuro della PAC, peraltro fortemente penalizzante per l'Italia.

Anche grazie al nostro impegno, il lavoro sin qui svolto ha portato alla semplificazione della proposta del 12 ottobre 2011.

In particolare, tra i primi risultati ottenuti in sede di negoziato, evidenzio l'esclusione dal *greening* per gli agricoltori con superfici a seminativi inferiori ai 3 ettari, di chi pratica agricoltura biologica oppure rientra in zone definite « Natura 2000 » nonché per i piccoli agricoltori. Peraltro, grazie all'impegno della mia Amministrazione, alcune colture peculiari del nostro Paese (l'erba medica, le foraggere ed il riso) sono state escluse dall'obbligo di assolvere al *greening*.

L'obiettivo è quello di limitare l'impatto dell'applicazione della misura con una diversificazione colturale semplificata e in linea con l'attuale norma sulla condizionalità. In ogni caso, considerato che i vigneti, gli oliveti o i frutteti in generale già forniscono beni pubblici ambientali attraverso la cattura di CO₂, e per evitare ulteriori oneri per le aziende specializzate in colture permanenti, continuiamo ad intervenire nelle competenti sedi comunitarie affinché tali superfici siano considerate, ipso facto, greening, alla stessa stregua dei prati permanenti.

Per quanto riguarda il rispetto della percentuale di superficie aziendale da riservare ad area ecologica (7 per cento) assicuro che la mia Amministrazione si sta adoperando affinché la percentuale suddetta venga ridotta e vengano inseriti all'interno delle predette aree tutti quegli elementi che già sussistono nei territori italiani.

Circa l'ipotesi formulata di prevedere una rotazione su base pluriennale, informo l'onorevole interrogante che, dovendo la soluzione della diversificazione delle colture rispettare il sistema dei pagamenti diretti (che è annuale), la proposta non appare praticabile.

Tuttavia, nell'ottica della semplificazione, è stata già avanzata la richiesta di ridurre a 2 le colture da praticare per la diversificazione e di consentire la monocoltura in caso di coltivazione di specie miglioratrici della fertilità quali le leguminose.

Per concludere, nel far presente che il controllo del *greening* sarà integrato in quello dell'ammissibilità delle parcelle agricole, evidenzio che, tra le priorità del negoziato, particolare attenzione è prestata alla riduzione e semplificazione degli oneri sia per gli agricoltori che per le amministrazioni coinvolte.

Interrogazione n. 5-05999 Delfino: Iniziative per la crisi del settore agricolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Indubbiamente la situazione che si sta verificando in Sicilia, come in altre regioni italiane, a seguito dello sciopero degli autotrasportatori, è meritevole di attenzione soprattutto per le ripercussioni che sta avendo sull'economia agricola nazionale.

Occorre precisare, comunque, che su questo tema ed in particolare sul caro gasolio, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ha alcuna specifica competenza.

Peraltro, in queste ore concitate, sono giunte segnalazioni di casi gravi di com-

portamenti a danno degli agricoltori, ai quali sarebbe stato impedito di ricoverare prodotti ortofrutticoli freschi nelle strutture di stoccaggio refrigerato.

In merito, si porta a conoscenza che il Ministro Catania è in continuo contatto con il Ministro dell'interno per monitorare la delicata situazione, anche in relazione alle ricadute che indirettamente si generano sulla produzione e sull'occupazione agricola e della filiera agroalimentare.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. Nuovo testo C. 4864 Governo. (Parere alle Commissioni III e IV) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	235
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione Europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010. C. 4878 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	236
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 Angeli e abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame e rinvio)	238
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale. Atto n. 428 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)	239
ALLEGATO (Proposta di parere riformulata dal Relatore)	252
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Atto n. 431 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)	240
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (parti I, II e III). COM(2011)452 def.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario. COM(2011)453 def. (Parere alla VI Commissione) (Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)	241
Proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE COM(2011)594 def. (Parere alla VI Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)	247
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	251

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.

Nuovo testo C. 4864 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2012.

Enrico FARINONE (PD), relatore, richiama i contenuti della relazione svolta nella seduta dello scorso 17 gennaio e ricorda quindi che nella giornata di ieri le Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa hanno inviato il testo del decretolegge in materia di missioni internazionali come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni medesime.

Rispetto al testo originario, sul quale già ha riferito, segnala come significative le seguenti modifiche:

il Ministero della difesa è stato autorizzato a cedere a titolo gratuito al Governo provvisorio libico mezzi non più in uso alle Forze armate libiche (articolo 1, comma 16-bis);

è stata inserita la partecipazione di personale italiano alla missione dell'Unione europea EUMM Georgia (articolo 1, comma 16-*ter*);

l'esclusione da sequestro o pignoramento dei fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità di difesa nazionale e sicurezza e degli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa (articolo 4, comma 1-bis);

la previsione di un parere vincolante delle Commissioni parlamentari sul decreto ministeriale chiamato ad autorizzare contributi pluriennali (ex-limiti di impegno) per la realizzazione di programmi di interesse dell'amministrazione della Difesa (articolo 5, comma 3);

l'autorizzazione alla costituzione di strutture operative temporanee, d'intesa tra il Ministro degli esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale per le iniziative di cooperazione allo sviluppo e di partecipazione a iniziative internazionali di consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 7, comma 3-bis e articolo 8, comma 15-bis);

la previsione di comunicazioni al Parlamento con cadenza quadrimestrale sullo stato delle missioni in corso e sugli interventi di cooperazione allo sviluppo (articolo 10-bis).

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che concerne la compatibilità con il diritto dell'Unione europea; formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Marco MAGGIONI (LNP) esprime perplessità sul provvedimento in esame, sottolineando come obiettivo delle missioni internazionali di pace dovrebbe essere quello di « esportare » la democrazia, mentre l'esperienza dimostra che la costruzione della democrazia è un processo che non può essere imposto dall'esterno.

Preannuncia quindi il voto contrario del gruppo LNP sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata. Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Gianluca PINI (LNP) condivide le considerazioni svolte dall'onorevole Maggioni e sottolinea che il voto contrario del gruppo della Lega è motivato da valutazioni sia di carattere economico che di opportunità politica. Evidenzia il rischio che il provvedimento introduca surrettiziamente una autorizzazione, senza necessità di parere parlamentare, ad interventi in aree nelle quali solo formalmente i conflitti sono terminati, con gravi ripercussioni per il nostro Paese.

Mario PESCANTE, *presidente*, sottolinea come il decreto-legge in esame disponga unicamente la proroga di missioni internazionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione Europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010.

C. 4878 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico FARINONE (PD), relatore, ricorda che il Protocollo in esame, firmato a Lussemburgo il 24 giugno 2010, modifica l'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti, dall'altra, concluso il 30 aprile 2007.

L'Accordo del 2007 non è ancora entrato in vigore, non essendo state espletate le procedure relative alla ratifica da parte di tutti gli stati parte (manca, tra l'altro, la ratifica degli Stati Uniti), come previsto dall'articolo 26 dello stesso. L'Accordo,

tuttavia, in base all'articolo 25, trova applicazione provvisoria a partire dal 30 marzo 2008 per i soli aspetti tecnico-operativi.

Il Protocollo di modifica in esame è stato negoziato dalle parti in ottemperanza all'obbligo stabilito dall'articolo 21 dell'Accordo del 2007 di avviare una seconda fase negoziale, al fine di progredire nella realizzazione in un mercato transatlantico del trasporto aereo sempre più aperto e integrato, entro 60 giorni a decorrere dal 30 marzo 2008.

Il Protocollo si compone di 10 articoli e di Allegati.

L'articolo 1 aggiunge all'articolo 1 dell'Accordo due nuove definizioni (« determinazione della nazionalità » e « determinazione dell'idoneità »).

L'articolo 2 introduce un nuovo articolo (6-bis), volto a prevedere il riconoscimento reciproco degli accertamenti regolamentari per quanto riguarda l'idoneità e la nazionalità delle compagnie aeree, al fine di ridurre il carico normativo per le compagnie aeree e le autorità di regolamentazione.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 15 dell'Accordo in materia di protezione dell'ambiente e dettaglia i nuovi ambiti nei quali si svolgerà la cooperazione su tale aspetto: la ricerca e lo sviluppo di tecnologia aeronautica rispettosa dell'ambiente; lo studio dell'impatto delle emissioni dell'aviazione; la ricerca e sviluppo di carburanti verdi.

L'articolo 4 aggiunge un nuovo articolo all'Accordo (articolo 17-bis) che riconosce la dimensione sociale dell'Accordo e le opportunità da esso create, nonché la tutela dei diritti preesistenti dei dipendenti delle compagnie aeree.

L'articolo 5 modifica l'articolo 18 dell'Accordo per potenziare le competenze del Comitato misto al fine di promuovere nuove iniziative in ambiti supplementari quali la gestione del traffico aereo, l'agevolazione, la sicurezza e la cooperazione con altri Paesi.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 21 dell'Accordo: con le nuove disposizioni le Parti si impegnano a garantire una maggiore apertura dei mercati, eliminando le barriere che ne impediscono l'accesso.

L'articolo 7 sostituisce l'Allegato 3 dell'Accordo riguardante il trasporto aereo finanziato dal Governo degli Stati Uniti, attualmente limitato alle compagnie aeree statunitensi (« Fly America »). Le compagnie aeree dell'UE potranno vendere trasporto aereo ad appaltatori del Governo degli Stati Uniti su qualsiasi rotta, ad eccezione del trasporto finanziato dal Dipartimento della Difesa statunitense.

L'articolo 8 richiama i documenti di cui all'Allegato al protocollo, riguardante la proprietà ed il controllo delle compagnie aree di paesi terzi.

L'articolo 9 riguarda l'applicazione provvisoria del Protocollo, limitatamente agli aspetti tecnico-operativi (definizione delle rotte, designazione delle compagnie, tipi di aeromobili utilizzati e di servizi offerti), fino alla sua entrata in vigore.

L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore del Protocollo che diverrà operativo, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo del 2007, entro e non oltre il mese successivo alla data dell'ultima nota di uno scambio di note diplomatiche tra le Parti a conferma dell'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo.

In relazione alla normativa comunitaria, ricorda che la politica dei trasporti è disciplinata dal Titolo VI (articoli da 90 a 100) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In particolare, l'articolo 91 TFUE stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro, o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri; le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di uno Stato membro; le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti e ogni altra disposizione utile.

Quanto alle procedure di contenzioso segnala che il 16 marzo 2005 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura di infrazione n. 2003/2061) per la violazione degli articoli 10 relativo all'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati, e 43 riguardante la libertà di stabilimento, del Trattato CE (rispettivamente articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'UE e articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE). Per quanto riguarda la violazione dell'articolo 10, la Commissione richiama la firma, il 6 dicembre 1999, tra il Governo italiano e quello degli Stati Uniti di un protocollo di modifica dell'accordo sul trasporto aereo del 22 giugno 1970. Il 5 novembre 2002 la Corte di Giustizia aveva emesso sentenze volte a stabilire la violazione della normativa comunitaria da parte degli accordi bilaterali « open skies » conclusi da otto Stati membri con gli USA, nelle quali si affermava la competenza comunitaria a concludere accordi internazionali in virtù dei trattati. Si stabiliva, in particolare, che qualora per la realizzazione di una politica comune prevista dal Trattato la Comunità avesse adottato disposizioni contenenti sotto qualsiasi forma norme comuni, gli Stati membri non avevano più il potere di concludere con paesi terzi obblighi suscettibili di incidere su tali norme o di alterarne la portata, e si individuavano alcuni settori particolari nei quali le norme comunitarie risultavano compromesse da impegni internazionali contenuti nei citati accordi open skies. Con riferimento all'articolo 43, la Commissione rileva che l'articolo 4 dell'accordo del 1999 consente agli Stati Uniti di rifiutare l'autorizzazione a compagnie aeree designate dall'Italia ma nelle quali una quota rilevante della proprietà ed il controllo effettivo non fanno capo all'Italia. Di conseguenza, le compagnie aeree comunitarie stabilite in Italia possono sempre essere escluse dai vantaggi derivanti dall'accordo che sono invece assicurati a compagnie aeree appartenenti o controllate dall'Italia o da cittadini italiani. Alla luce delle suddette osservazioni la Commissione conclude che, considerato che l'accordo bilaterale del 1999 disciplina una serie di settori ricadenti nella competenza esclusiva della Comunità, l'Italia è venuta meno agli obblighi dei trattati in quanto non era

autorizzata a contrarre impegni internazionali in una materia che, al momento del negoziato, della firma e dell'entrata in vigore dell'accordo con gli Stati Uniti, era di competenza esclusiva della Comunità; inoltre, la Commissione rileva che le disposizioni dell'accordo relative alla designazione delle compagnie aeree da parte dell'Italia, in particolare per quanto riguarda una quota rilevante della proprietà ed il controllo effettivo, sono in contrasto con il principio della libertà di stabilimento.

Evidenzia che tali contestazioni appaiono superate dalla ratifica del Protocollo in esame, e si riserva, in ogni caso, di formulare una proposta di parere in una prossima seduta.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

Testo unificato C. 124 Angeli e abb. (Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, evidenzia che il provvedimento in esame detta norme volte a favorire il reinserimento lavorativo di detenuti ed *ex* detenuti, modificando in più parti la legge n. 193 del 2000 che ha dettato la disciplina generale della materia, ampliando la portata e gli effetti di talune misure agevolative ivi previste.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione XIV si sofferma solo su alcune disposizioni.

L'articolo 3, sostituendo il vigente articolo 3 della legge 193 del 2000 con gli articoli da 3 a 3-ter, da un lato modifica la disciplina del credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano assunzioni di lavoratori dipendenti detenuti,

dall'altro introduce due ulteriori tipologie di credito d'imposta finalizzate ad incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei medesimi soggetti. In particolare si prevede: l'incremento da 516 a 1.000 euro mensili della misura del credito d'imposta spettante per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale al numero delle giornate lavorate; l'estensione della durata del beneficio per 12 o 24 mesi a seconda che si assumano, rispettivamente, detenuti che abbiano beneficiato delle misure alternative o del lavoro esterno, ovvero detenuti o internati presso istituti penitenziari; l'ampliamento dell'ambito di applicazione, in quanto il diritto all'agevolazione è riconosciuto anche in caso di assunzione di soggetti che beneficiano delle misure alternative alla detenzione presso gli istituti penitenziari.

I nuovi articoli 3-bis e 3-ter prevedono un credito d'imposta in favore delle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende l'esecuzione di attività o servizi costituenti occasione di inserimento lavorativo per detenuti, e in favore delle cooperative sociali e delle comunità di recupero che inseriscono in attività lavorative detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti.

Al riguardo segnala che occorre valutare se tali disposizioni siano riconducibili alle fattispecie per le quali il regolamento (CE) n. 800/2008 consente, in presenza di aiuti di Stato finalizzati all'inserimento di lavoratori svantaggiati, di derogare all'obbligo di notifica dell'aiuto alla Commissione, ovvero si debba subordinare la disposizione alla notifica e all'autorizzazione della Commissione europea. In proposito, ricorda che il regolamento (CE) n. 800/ 2008 consente di derogare alla notifica dell'aiuto nel caso l'intensità dell'aiuto non superi, su base annuale, il cinquanta per cento dei costi salariali per un periodo massimo di 12 mesi (estensibile a 24 mesi per lavoratori particolarmente svantaggiati) e nel caso in cui l'assunzione non comporti un aumento netto della media dei lavoratori dell'impresa. Sul punto ritiene che occorra acquisire l'avviso del rappresentante del Governo.

L'articolo 5 prevede, tra le altre cose, che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali accreditate e iscritte nel registro sopra esaminato, per importi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche superiori alle soglie stabilite dall'Unione europea. Tali convenzioni devono essere finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti.

Ricorda in proposito che la direttiva 2004/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, da ultimo modificata dalla direttiva 2009/81/CE) ha fissato soglie di valore (di forniture e servizi) oltre le quali la normativa dell'Unione europea in materia di affidamenti deve trovare applicazione per gli organismi di diritto pubblico. Tali soglie (articolo 7) variano tra 130.000 euro e 200.000 euro per gli appalti di servizi e forniture; la soglia per i lavori pubblici è fissata in 5 milioni di euro.

Infine, il medesimo articolo 5 prevede un'aliquota IVA agevolata del 4 per cento (o in una diversa percentuale stabilita ai sensi della legislazione vigente in materia, ma comunque non inferiore al 4 per cento) a favore delle amministrazioni pubbliche che affidano a cooperative sociali o ad altre imprese attività produttive intramurarie costituenti occasioni di inserimento lavorativo per detenuti.

Al riguardo, ricorda che la normativa IVA è oggetto di disciplina europea. In particolare, la direttiva 2006/112/CE stabilisce che l'aliquota normale d'imposta fissata da ciascun Paese membro non poteva essere, fino al 31 dicembre 2010, inferiore al 15 per cento. Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2015 dalla direttiva 2010/88/CE. Gli articoli 98 e 99 della direttiva consentono agli Stati membri la facoltà di applicare una o due aliquote ridotte. Tale facoltà è ammessa esclusivamente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi delle categorie individuate nell'Allegato III della direttiva. Al

riguardo, segnala che l'allegato III della direttiva 2006/112/CE al punto 15 fa riferimento a « cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale dagli Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociale », fattispecie alla quale appare riconducibile la disposizione in commento. In tal senso la disposizione appare compatibile con il contenuto della direttiva.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 gennaio 2012. – Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

Atto n. 428.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato), che richiama in premessa quattro aspetti problematici del provvedimento, sottoponendoli poi al Governo nella forma di una osservazione, non essendo stato possibile avere una interlocuzione sul punto con l'Esecutivo.

Sandro GOZI (PD) evidenzia che le questioni sollevate meritano particolare approfondimento, anche tenuto conto delle implicazioni sociali e politiche del provvedimento.

Enrico FARINONE (PD) condivide la necessità di svolgere un'istruttoria approfondita, valutato il rilievo delle questioni affrontate.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, conviene circa l'opportunità di una ulteriore riflessione; ritiene che occorra a tal fine prevedere quanto prima la partecipazione di un rappresentante del Governo ai lavori della Commissione, che potrà fornire i chiarimenti richiesti.

Mario PESCANTE, presidente, si farà carico di prendere i necessari contatti con il Governo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Atto n. 431.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Mario PESCANTE, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Fucci, illustra i contenuti del provvedimento, che consta di 44 articoli, formulati in termini di modifica testuale al testo del decreto legislativo n. 214 del 2005, che ha riscritto in modo esaustivo le norme interne di attuazione della normativa europea in materia di circolazione dei vegetali e di protezione degli stessi contro gli organismi nocivi. L'esigenza di apportare talune modifiche alla legislazione vigente nasce da alcuni problemi

applicativi sorti nel corso degli anni, dovuti, in parte, ai progressi tecnici e scientifici in materia che richiedono un aggiornamento della normativa, dall'altro, alla necessità di:

adeguare la legislazione nazionale ad alcune novità normative introdotte con il reg. (CE) 450/2008, che istituisce il Codice doganale comunitario, con il reg. (CE) n. 690 del 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario, con il reg. (CE) n. 436 del 2011, di modifica dell'Allegato I del reg. 690/2008, e con le direttive 2008/61/CE e 2004/1037CE;

fornire più ampie garanzie di tutela fitosanitaria estendendo il divieto di introduzione e diffusione sul territorio nazionale a qualsiasi organismo nocivo la cui presenza non sia stata precedentemente riscontrata;

dare seguito alle specifiche raccomandazioni formulate dall'Ufficio ispettivo della Commissione europea – *Food and Veterinary Office* – in merito alla necessità di implementare l'efficienza del sistema dei controlli italiano;

riorganizzare le sanzioni amministrative e le tariffe connesse, ampliando la casistica dei soggetti passibili di sanzioni, specificando che tra le attività oggetto di sanzione rientra anche la sospensione dell'autorizzazione, facendo chiarezza sul soggetto passibile di sanzione che viene individuato in colui che acquista a fini professionali i vegetali.

Con riferimento alla normativa dell'Unione europea, ricorda che l'articolo 33 della legge comunitaria 2009 (legge 4 giugno 2010, n. 96) ha attribuito una delega al Governo per la revisione del decreto legislativo n. 214 del 2005, recante « Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ».

La materia è regolata in ambito europeo dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio (cosiddetta « direttiva base »), dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. La direttiva, che ha abrogato e codificato la direttiva 77/93/CEE, è stata più volte modificata nel corso degli anni (dapprima con la direttiva 2002/89/ CE, in attuazione della quale è stato emanato il decreto legislativo n. 214 del 2005; da ultimo con la direttiva 2009/143/ CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 241 del 2010). Essa risulta basata sui principi sanciti a livello internazionale, in particolare nella Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e nell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). La direttiva concerne le piante vive e le parti vive di piante, comprese le sementi. Tra gli organismi nocivi la direttiva elenca ogni specie, ceppo o tipo di animale, vegetale o agente patogeno nocivo per i vegetali o per i prodotti vegetali. Gli allegati I e II contengono l'elenco degli organismi la cui presenza nel territorio europeo è vietata, sia in quanto tali sia quando sono presenti su determinati vegetali o prodotti vegetali. Inoltre, l'Allegato III contiene l'elenco dei vegetali e prodotti vegetali la cui introduzione nel territorio comunitario è vietata se provenienti da determinati paesi terzi. Le misure di protezione riguardano anche i mezzi utilizzati per l'introduzione dei vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti correlati (imballaggi, veicoli). Determinati vegetali e prodotti vegetali (allegato V, parte A) devono essere sottoposti a ispezione fitosanitaria ed i produttori hanno l'obbligo di essere iscritti in un registro ufficiale tenuto dall'organismo nazionale competente. Ove si ritenga che, sulla base del controllo, le condizioni siano soddisfatte, l'organismo nazionale competente rilascia un passaporto delle piante che certifica il rispetto delle norme fitosanitarie comunitarie. Il passaporto delle piante consiste in un'etichetta che deve essere applicata al prodotto, al suo imballaggio o eventualmente al veicolo che lo trasporta.

Gli Stati membri devono informare la Commissione e gli altri Stati membri della presenza di organismi nocivi o del rischio di introduzione o diffusione di organismi nocivi nel loro territorio. Gli Stati membri organizzano controlli saltuari, sia nei luoghi in cui i vegetali o prodotti vegetali sono coltivati, prodotti, immagazzinati, posti in vendita o trasportati, che in occasione di altri controlli di documenti per ragioni diverse da quelle fitosanitarie. La direttiva prevede per taluni vegetali e prodotti vegetali provenienti da paesi terzi (Allegato V, parte B) un'ispezione alla loro introduzione nel territorio dell'UE. L'ispezione comprende, in particolare, un controllo documentale, un controllo d'identità e un controllo fitosanitario. La direttiva definisce, su richiesta di uno o più Stati membri, delle zone alle quali è accordata una protezione speciale contro determinati organismi nocivi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 25 gennaio 2012. – Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.30.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (parti I, II e III).

COM(2011)452 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti cre-

ditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario.

COM(2011)453 def.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Massimo POMPILI (PD), relatore, evidenzia come le due proposte legislative di cui la XIV Commissione avvia oggi l'esame costituiscono parte di un unico pacchetto presentato dalla Commissione europea, il 20 luglio 2011, con l'obiettivo primario di adeguare la normativa in materia di requisiti di capitale degli istituti di credito, di cui alle direttive 2006/48/CE E 2006/ 49/CE, al cosiddetto « accordo di Basilea 3 ». Tale accordo, definito nel dicembre 2010 dal Comitato di Basilea della Banca dei regolamenti internazionali, fissa livelli più elevati per i coefficienti patrimoniali delle banche ed introduce un nuovo schema internazionale per la liquidità. Oltre a dare attuazione all'accordo di Basilea 3 le due proposte intendono procedere ad un più generale riassetto della legislazione europea applicabile alle banche e alle imprese di investimento, per conseguire tre principali obiettivi:

rimediare alle lacune nella normative vigente in materia imputabili principalmente alle numerose deroghe ed opzioni previste dalle citate direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE che riconoscono agli Stati membri la facoltà di imporre norme più rigorose.

evitare una eccessiva esposizione degli istituti di credito al rischio considerato che questo ha contribuito a scatenare la crisi finanziaria, provocando ingenti perdite che, secondo stime del Fondo Monetario Internazionale (FMI), tra il 2007 e il 2010 sono state pari a mille miliardi di euro, vale a dire l'8 per cento del PIL dell'UE;

scongiurare il ricorso agli aiuti di Stato per ripristinare la stabilità del settore bancario, garantendo nel contempo l'afflusso di crediti per finanziare l'economia e la crescita: fino al mese di ottobre 2010 la Commissione ha approvato aiuti di Stato agli istituti di credito per un importo complessivo pari a 4.600 miliardi di euro.

La Commissione europea auspica che le proposte siano adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria, entro la fine del 2012 e siano pienamente operative a partire dal 2019, in coerenza con il calendario definito dal Comitato di Basilea. Il Parlamento europeo dovrebbe pronunciarsi in prima lettura nella sessione di aprile 2012.

Per quanto riguarda i contenuti delle proposte segnala che la proposta di regolamento stabilisce i requisiti prudenziali dettagliati per gli enti creditizi e le imprese di investimento in coerenza con l'accordo di Basilea 3. La proposta di direttiva riproduce in gran parte la disciplina vigente quanto all'autorizzazione e all'esercizio della libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi degli enti creditizi, introducendo importanti innovazioni in merito al governo societario, al ricorso ai *rating* esterni, alle sanzioni, alla vigilanza prudenziale e alle partecipazioni qualificate.

Le innovazioni più rilevanti introdotte dalle due proposte concernono i seguenti aspetti:

l'obbligo per banche e imprese di investimento di detenere un livello di capitale quantitativamente e qualitativamente più elevato che consenta di assorbire autonomamente eventuali perdite, senza ricorrere a ricapitalizzazioni a carico di fondi pubblici e di assicurare la continuità nell'operatività. Le proposte tengono ferma l'attuale requisito per cui le banche devono detenere un patrimonio di vigilanza totale dell'8 per cento in rapporto alle attività ponderate per il rischio ma, al tempo stesso, ne modificano la composizione stabilendo: una definizione

rafforzata del patrimonio di base (cosiddetta Tier 1) affinché includa soltanto il Common equity (composto dal capitale azionario e riserve di bilancio provenienti da utili non distribuiti al netto delle imposte), in quanto componente di migliore qualità del patrimonio stesso, e altri strumenti finanziari che rispettino 14 criteri; una maggiore patrimonializzazione degli istituti di credito mediante un innalzamento del requisito minimo relativo al Common equity al 4,5 per cento (a fronte del 2 per cento previsto da Basilea 2), e del requisito minimo relativo al capitale Tier 1 al 6 per cento (a fronte dell'attuale 4 per cento). I nuovi requisiti saranno introdotti gradualmente, in misura del 20 per cento all'anno dal 2014 per raggiungere il 100 per cento nel 2018. È fatta salva la facoltà delle autorità di vigilanza nazionali di introdurre requisiti minimi di capitale più stringenti; la Commissione potrà aumentare temporaneamente il livello dei requisiti di capitale, la ponderazione del rischio per alcune esposizioni o imporre requisiti più stringenti, per tutte le esposizioni o per quelle in uno o più settori, regioni o Stati membri, qualora sia necessario per fare fronte a modifiche nell'intensità dei rischi macro e microprudenziali derivanti da sviluppi del mercato;

l'introduzione, come ulteriore tutela contro le perdite, oltre ai requisiti patrimoniali minimi, due riserve di capitale (cosiddetta buffer o cuscinetti): 1) una cosiddetta « riserva di conservazione del capitale » pari al 2,5 per cento costituita da capitale di qualità primaria, identica per tutte le banche nell'UE, al fine di consentire che il capitale rimanga disponibile per sostenere l'operatività corrente della banca nelle fasi di tensione. Il mancato rispetto di tale requisito comporterà vincoli nella politica di distribuzione degli utili fino alla ricostituzione della riserva; 2) una «riserva di capitale anticiclica» specifica per ogni banca al fine di consentirle di creare in tempi di crescita economica una base finanziaria sufficiente che consenta loro di assorbire le perdite in periodi di crisi;

l'obbligo per le banche di gestire i flussi di cassa in modo da garantire la disponibilità di sufficiente liquidità a breve e a lungo termine;

il rispetto del tetto massimo delle attività che possono acquisire a seconda del loro capitale (rapporto di leva finanziaria);

l'obbligo di detenere maggiore capitale qualora vogliano vendere prodotti finanziari complessi come i derivati;

l'istituzione di un nuovo quadro di governance per garantire un controllo più efficace dei rischi da parte dei consigli di amministrazione e conferire alle autorità di vigilanza ulteriori competenze in materia per evitare che le banche accumulino rischi eccessivi a livello individuale e diminuire il rischio di fallimento. Si stabilisce, in particolare, che gli aspetti sostanziali del processo di rating e di stima siano approvati dall'organo di gestione e dall'alta dirigenza dell'istituto e siano soggetti ad una revisione interna almeno su base annuale. Inoltre, i soggetti che esercitano funzioni di controllo dovranno essere remunerati in funzione della realizzazione degli obiettivi connessi alle loro funzioni indipendentemente dai risultati conseguiti nei settori di attività che essi controllano; la remunerazione del personale dirigente delle funzioni di controllo dei rischi dovrà essere sottoposta al controllo diretto del comitato per le remunerazioni o, in sua assenza, dell'organo di gestione;

il superamento della frammentazione e le lacune delle normative nazionali che disciplinano i poteri sanzionatori o di indagine di cui dispongono le autorità nazionali al fine di attribuire alle autorità competenti il potere di applicare sanzioni appropriate e di agevolare la rilevazione delle violazioni della legislazione europea. In particolare, il livello massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nella legislazione nazionale dovrebbe superare i vantaggi derivanti dalla violazione, se determinabili, e in ogni caso non dovrebbe essere superiore al livello previsto dalla direttiva (il 10 per cento del

fatturato totale annuo dell'ente interessato nel caso di una persona giuridica, 5 milioni di euro o il 10 per cento del reddito annuo dei singoli nel caso di una persona fisica). Inoltre, i criteri presi in considerazione dalle autorità competenti nel determinare il tipo e il livello di sanzione da applicare in un caso specifico dovrebbero comprendere almeno i criteri stabiliti nella direttiva (ad esempio vantaggi derivati dalla violazione o perdite causate ai terzi, atteggiamento collaborativo della persona responsabile, eccetera). La Commissione sottolinea al riguardo che non tutte le autorità nazionali dispongono di importanti poteri sanzionatori; in alcuni Stati membri il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie è troppo basso e pertanto non costituisce un deterrente sufficiente, è impossibile imporre sanzioni sia agli enti creditizi che agli individui responsabili delle violazioni. Questa situazione può determinare lacune nel rispetto delle regole dell'UE, creare distorsioni della concorrenza nel mercato interno ed avere un impatto negativo sulla vigilanza finanziaria, mettendo a repentaglio il corretto funzionamento dei mercati bancari e pregiudicando la protezione dei depositanti e degli investitori e la fiducia nel settore finanziario:

una migliore gestione del rischio di liquidità mediante l'introduzione, nel 2015, dopo un periodo di osservazione, di un coefficiente di copertura di liquidità (*liquidity coverage ratio* – LCR);

la riduzione del ricorso ai *rating* di credito esterni, in particolare introducendo l'obbligo per gli istituti di credito di non basare le proprie decisioni di investimento o il calcolo dei requisiti di fondi propri esclusivamente sui *rating* esterni, ma anche su metodi interni di valutazione del credito;

il rafforzamento dei requisiti in materia di gestione e capitalizzazione adeguate del rischio di credito di controparte connesso a derivati, A tal fine si prevede a carico degli istituti un requisito di capitale aggiuntivo per le possibili perdite associate al deterioramento del merito di credito di controparte. Tali proposte dovrebbero avere un impatto maggiore sugli istituti di grandi dimensioni considerato che il rischio di controparte è rilevante solo per le banche con significative attività finanziarie *over-the-counter*;

l'adozione di misure anticicliche al fine di ridurre gli effetti prociclici della regolamentazione finanziaria che hanno contribuito all'insorgere della crisi economica e finanziaria e di limitare l'eccessivo indebitamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Al tal fine si propone di introdurre un coefficiente di leva non basato sul rischio come strumento per la vigilanza degli istituti. Le implicazioni di un coefficiente di leva finanziaria saranno monitorate rigorosamente prima di un eventuale passaggio a un requisito vincolante il 1º gennaio 2018;

l'adozione di un indice di leva finanziaria non sensibile al rischio per evitare un eccessivo accumulo di leva finanziaria nel sistema.

Ad avviso della Commissione, le nuove norme andrebbero a beneficio oltre che delle stesse banche che potranno offrire prodotti competitivi in tutta l'UE e non saranno costrette a ridurre i prestiti in fase recessiva, anche dei risparmiatori che saranno maggiormente tutelati contro i rischi di fallimento, e dei contribuenti che non dovranno salvare le banche insolventi. La loro attuazione dovrebbe in particolare:

comportare un aumento delle attività ponderate in base al loro rischio creditizio pari al 24,5 per cento per gli istituti di credito di grandi dimensioni e al 4,1 per cento per quelli minori. L'adeguamento del capitale in seguito all'applicazione dei nuovi requisiti richiederà fondi per 84 miliardi di euro entro il 2015, e 460 miliardi entro il 2019;

generare benefici annui in termini di PIL compresi tra lo 0,1 e lo 0.5 per cento grazie alla possibile riduzione della frequenza delle crisi sistemiche;

consentire la riduzione della durata dei normali cicli economici grazie ai requisiti di capitale più elevati e alla costituzione della riserva di capitale anticiclica, con effetti positivi soprattutto per le PMI che dipendono più ampiamente dai prestiti bancari attraverso i cicli economici;

evitare un'eccessiva esposizione degli istituti di credito al rischio considerato che questo ha contribuito a scatenare la crisi finanziaria, provocando ingenti perdite che, secondo stime del Fondo Monetario Internazionale, tra il 2007 e il 2010 sono state pari a 1 trilione di euro, vale a dire l'8 per cento del PIL dell'UE;

scongiurare il ricorso agli aiuti di Stato per ripristinare la stabilità del settore bancario (come è avvenuto durante la crisi finanziaria), garantendo nel contempo l'afflusso di crediti per finanziare l'economia e la crescita.

Sottolinea quindi come le due proposte in esame presentino numerosi elementi di criticità sia sotto il profilo strettamente ordinamentale e giuridico sia per l'impatto che esse potrebbero produrre sul piano economico e finanziario.

Con riguardo al primo profilo, che rientra propriamente nelle competenze della XIV Commissione, va considerata anzitutto la coerenza della proposta con i principi di sussidiarietà e proporzionalità. In questo contesto, va valutata la scelta di fissare i requisiti prudenziali dettagliati per gli enti creditizi e le imprese di investimento in un regolamento, al fine di garantire la diretta ed uniforme applicazione dei nuovi requisiti di capitale. Il ricorso al regolamento appare pienamente condivisibile in quanto, come posto in rilievo anche dalla Commissione europea, esso avrebbe il vantaggio di: evitare, a fronte di requisiti stabiliti in modo uniforme a livello globale dal Comitato di Basilea, il rischio di disposizioni nazionali divergenti connesso al recepimento di una direttiva nei singoli ordinamenti; rafforzare la fiducia nella stabilità degli enti creditizi, dimostrando chiaramente che essi sono soggetti alle stesse norme su tutti i mercati dell'UE; operare più rapidamente, con norme direttamente applicabili, modifiche e adeguamenti della normativa concordati a livello internazionale o resi opportuni dagli sviluppi del mercato; ridurre la complessità della normativa ed evitare ingiustificati costi di messa in conformità per l'esercizio delle attività transfrontaliere; scongiurare l'arbitraggio regolamentare.

In secondo luogo, va presa in considerazione la scelta di perseguire con il regolamento un'armonizzazione massima delle normative nazionali, escludendo l'introduzione (contemplata dalla disciplina vigente) di norme più rigorose da parte dei singoli Stati membri. Tale facoltà è infatti riconosciuta dalla proposta di regolamento alla Commissione europea che la esercita, ove necessario, mediante atti delegati.

Il mantenimento della facoltà in questione in capo ai singoli Stati membri potrebbe comportare, ad avviso della Commissione, uno spostamento delle esposizioni e dei rischi sottostanti verso un altro Stato membro dell'UE.

Va ricordato che tre Camere (*House of Commons* britannica, Senato francese e Parlamento svedese) hanno adottato un parere motivato, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, ritenendo incompatibile con il principio di sussidiarietà l'articolo 443 della proposta di regolamento, in quanto attribuisce alla Commissione europea, anziché ai singoli Stati membri, il potere di adottare, ove necessario per salvaguardare la stabilità finanziaria regole prudenziali più stringenti.

In particolare, ad avviso della *House of Commons*, tale potere andrebbe conferito in coerenza con il principio di sussidiarietà, alle singole autorità di vigilanza nazionali che potrebbero reagire più direttamente e rapidamente in caso di necessità. Ciò assicurerebbe maggiore flessibilità ai requisiti prudenziali, assicurando una applicazione più efficace dell'accordo di Basilea 3.

Tali argomentazioni non appaiono condivisibili per le ragioni già richiamate in precedenza: la fissazione dei requisiti patrimoniali, a fronte di mercati finanziari sempre più integrati e connessi, non si presta a decisioni unilaterali, per quanto ispirate da maggior rigore, di singoli Stati membri dell'UE.

Andrebbe poi considerato l'impatto che una eventuale « corsa al rialzo » dei requisiti patrimoniali in tutta l'UE potrebbe avere, in termini di costi e di crescita.

Un terzo aspetto ordinamentale da valutare consiste nell'ampio ricorso prospettato dalle proposte in esame, ai fini dell'adozione di misure di attuazione e di adeguamento della legislazione, agli atti delegati adottati dalla Commissione europea e agli strumenti di convergenza regolamentare posti in essere dall'Autorità bancaria europea (ABE, o secondo l'acronimo inglese più comunemente usato, EBA). In particolare, l'EBA, che come le altre nuove autorità di vigilanza europee, non è titolare di autonomi poteri decisionali, potrà elaborare norme tecniche che acquisirebbero carattere vincolante soltanto se recepite dalla Commissione in atti delegati e di esecuzione secondo quanto stabilito agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'UE. La Commissione, peraltro, potrà solo in casi eccezionali modificare in sede di recepimento le decisioni delle autorità.

Anche il ricorso alla delega va valutato positivamente in quanto strumento di flessibilità e rapido adeguamento della normativa alla evoluzione dei mercati e del quadro economico. Andrà peraltro assicurata, attraverso le opportune intese con il Governo e le Istituzioni europee, la trasparenza e l'informazione dei parlamenti nazionali nel corso dell'iter di elaborazione e approvazione delle misure delegate ed esecutive.

Passando ai profili sostanziali sottolinea che le proposte in esame, recependo l'Accordo di Basilea 3, sono ispirate da un approccio particolarmente rigoroso che potrebbe produrre effetti significativi sull'erogazione del credito al sistema produttivo, come già segnalato da più parti.

I forti incrementi richiesti nella capitalizzazione delle banche – che porterebbero in particolare un innalzamento dall'8 per cento al 10,5 per cento del requisito minimo patrimoniale complessivo, indiffe-

renziato per tutti i portafogli – potrebbero infatti tradursi, in ultima istanza, una riduzione delle risorse disponibili per il finanziamento del sistema produttivo italiano e di gran parte dei Paesi dell'Europa continentale, la cui principale fonte di finanziamento è costituita dal canale bancario. Ciò vale soprattutto per le piccole e medie imprese in relazione alle quali, paradossalmente, il pacchetto di proposte in esame non prevede regole specifiche. Sarebbe stato invece logico introdurre per i crediti concessi alle PMI la previsione di fattori di correzione volti a compensare l'incremento quantitativo del requisito patrimoniale minimo. Non a caso Confindustria, Rete Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative Italiane e Abi avrebbero già sottoposto alla Commissione europea e agli europarlamentari italiani un documento congiunte recante alcuni emendamenti alle proposte legislative in esame per ridurre i potenziali « effetti collaterali » sull'erogazione del credito. Il documento proporrebbe, in particolare, che l'aumento dei requisiti patrimoniali venga applicato – laddove i crediti siano concessi alle PMI - mediante l'introduzione di un « fattore correttivo » del 76,19 per cento nella formula per il calcolo dei risk weighted assets (le attività per cassa e fuori bilancio classificate e ponderate in base a differenti coefficienti connessi ai rischi, secondo le normative bancarie emanate dagli organi di vigilanza per il calcolo dei coefficienti di solvibilità).

Le conseguenze delle proposte in esame potrebbero essere peraltro amplificate dalla raccomandazione sulla ricapitalizzazione delle banche europee adottata lo scorso 8 dicembre dalla nuova autorità bancaria europea (EBA), che prevede la creazione, in via eccezionale e temporanea, entro la fine di giugno 2012, di una riserva supplementare di fondi propri da parte delle banche per raggiungere un livello pari al 9 per cento il rapporto tra il capitale di classe 1 e le attività ponderate per il rischio. La costituzione di tale riserva supplementare viene motivata dall'EBA richiamando l'esigenza di creare un cuscinetto di capitale (buffer) a fronte delle esposizioni delle banche in questione verso gli emittenti sovrani. Il fabbisogno complessivo di fondi propri supplementari è stato stimato dall'EBA a 114,685 miliardi di euro; per le 4 banche italiane coinvolte la ricapitalizzazione dovrebbe ammontare a 15,366 miliardi. In particolare, secondo le indicazioni della Banca d'Italia, l'applicazione della raccomandazione comporterà fondi supplementari pari per Unicredit a 7.974 milioni di euro; per Banca Monte dei Paschi di Siena di 3.267 milioni di euro; per Banco Popolare di 2.731 milioni e per Unione di Banche Italiane di 1.393 milioni.

Le preoccupazioni sul possibile impatto dell'attuazione di Basilea III sono del resto tenute in alta considerazione dai principali partner globali al di fuori dell'Unione europea, che stanno procedendo con estrema cautela. Va anzi ricordato come negli Stati Uniti tutte le banche tenute all'applicazione di Basilea 2 e Basilea 2,5 siano ancora in fase di sperimentazione: la segnalazione dei coefficienti regolamentari ufficiali avviene in base a Basilea 1 e le banche proseguono nei lavori di attuazione dei metodi avanzati di Basilea 2. Analoghe considerazioni valgono per la Cina e la Turchia.

Segnala infine che la valutazione dei profili di merito, che presentano un'elevata complessità tecnica, rientra prevalentemente nelle competenze della Commissione Finanze che ha già avviato una specifica indagine conoscitiva, svolgendo alcune importanti audizioni. La XIV Commissione potrebbe pertanto acquisire il materiale istruttorio depositato nel corso di tali audizioni per procedere ad una valutazione generale dei principali profili di merito della proposta, soprattutto con riguardo alla loro coerenza con la risposta dell'UE alla crisi economica e finanziaria.

Nicola FORMICHELLA (PdL) sottolinea l'importanza del tema affrontato, che merita particolare approfondimento; rileva come si tratti, infatti, di una materia non solamente tecnica, che ha grande valenza politica ed economica, anche per i riflessi che le disposizioni in discussione potranno

avere sull'erogazione del credito alle piccole e medie imprese.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE COM(2011)594 def.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Sandro GOZI (PD), relatore, sottolinea come la proposta di direttiva in esame, presentata dalla Commissione europea il 28 settembre 2011, presenti un grande rilievo sul piano politico, giuridico ed economico, come dimostrato dall'ampio ed articolato dibattito sviluppatosi sin della fase della sua elaborazione. La creazione di un'imposta sulle transazioni finanziarie internazionali è infatti, anche sul piano simbolico, un nodo decisivo per l'azione dell'Unione in almeno tre grandi contesti: il finanziamento del bilancio europeo nel 2014-2020; il riassetto della disciplina dei mercati finanziari, a livello europeo e nazionale, in risposta alla crisi economica; l'avvio di una effettiva armonizzazione fiscale.

Non a caso la proposta ha suscitato reazioni contrastanti da parte dei diversi Governi e Parlamenti nazionali ed ha costituito uno degli elementi richiamati dal Regno Unito a sostegno della scelta di non aderire al nuovo trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance economica, in assenza di clausole di salvaguardia o deroghe che consentissero di sottrarre il settore finanziario britannico dall'imposta e ad altre innovazioni della disciplina europea.

In ragione di questa sua rilevanza, la proposta è stata già esaminata ai fini della valutazione di sussidiarietà dalla XIV Commissione che ha adottato un documento recante una valutazione positiva al riguardo lo scorso 29 novembre.

In particolare, la XIV Commissione ha in tale occasione avuto modo di approfondire i presupposti della necessità e dell'opportunità dell'intervento proposto, giungendo a tre conclusioni:

la piena giustificazione dell'intervento dell'Unione europea nella materia sotto il profilo della sussidiarietà, in quanto inteso a conseguire importanti obiettivi fissati dai Trattati che non sarebbe in alcun modo possibile ottenere attraverso l'azione individuale degli Stati membri;

la piena coerenza della anche con il principio di proporzionalità, concentrandosi essa sulla definizione di una struttura comune dell'imposta e di disposizioni comuni sulla sua esigibilità e lasciando pertanto agli Stati membri un margine di manovra sufficiente per quanto riguarda l'effettiva definizione delle aliquote d'imposta superiori al minimo, nonché degli obblighi di contabilità e rendicontazione e delle misure di prevenzione dell'evasione, dell'elusione e dell'abuso fiscale;

l'idoneità dell'imposta a produrre un effetto dissuasivo verso le transazioni aventi natura o finalità meramente speculative, concorrendo a ristabilire un corretto funzionamento dei mercati finanziari europei e globali.

Va sottolineato che i soli Parlamenti svedese e cipriota hanno adottato un parere motivato contestando la conformità della proposta al principio di sussidiarietà mentre altri Parlamenti fortemente critici, primo tra tutti quello britannico, stanno svolgendo un esame approfondito nel merito.

Partendo da questi presupposti, l'esame di merito della proposta costituisce l'occasione per verificare la congruità delle specifiche soluzioni prospettate dalla proposta a perseguire gli obiettivi dichiarati nonché per valutare l'impatto della nuova imposta sul sistema finanziario europeo e nazionale e sull'ordinamento interno.

Ricorda quindi che la proposta è intesa, secondo la relazione illustrativa, al perseguimento di cinque obiettivi principali:

evitare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari, visto il crescente numero di provvedimenti fiscali nazionali non coordinati in materia;

assicurare il giusto contributo degli enti finanziari alla copertura dei costi della crisi, nonché la parità di condizioni con gli altri settori dal punto di vista fiscale, tenuto conto che la maggior parte dei servizi finanziari e assicurativi è esente da IVA, con un vantaggio complessivo per il settore finanziario pari a circa lo 0,15 per cento del PIL;

creare i disincentivi opportuni per le transazioni che non contribuiscono all'efficienza dei mercati finanziari, integrando le misure regolamentari mirate a evitare crisi future:

creare una nuova fonte di gettito per il finanziamento del bilancio europeo con l'obiettivo di sostituire gradualmente i contributi versati dagli Stati membri mediante la cosiddetta risorsa RNL. L'istituzione della nuova imposta costituisce infatti parte integrante del nuovo sistema di risorse proprie dell'Unione europea prospettato nella proposta di decisione del Consiglio al riguardo, presentata il 29 giugno 2011;

contribuire in misura significativa al dibattito internazionale sulla tassazione del settore finanziario, dimostrando come sia possibile mettere a punto e introdurre un'imposta efficace e aprendo così la strada per un approccio condiviso con i maggiori partner internazionali. In base al documento di lavoro della Commissione europea, al di fuori dell'UE forme di tassazione del settore finanziario sono state introdotte da Singapore e Svizzera.

Va inoltre considerato che la proposta dà seguito ad apposite indicazioni formulate dal Consiglio europeo e dal Parlamento europeo, che ha adottato, rispettivamente il 10 e 25 marzo 2010 e l'8 marzo 2011, ben tre risoluzioni a riguardo.

In base alla proposta, la nuova imposta si applicherebbe a tutte le transazioni finanziarie a condizione che almeno una delle parti coinvolte sia stabilita in uno Stato membro e che un ente finanziario stabilito sul territorio di uno Stato membro sia parte coinvolta nella transazione, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti oppure agendo a nome di una delle parti della transazione.

Il campo di applicazione dell'imposta comprenderebbe tutti gli strumenti negoziabili sul mercato dei capitali, strumenti del mercato monetario (a eccezione degli strumenti di pagamento), quote o azioni di organismi d'investimento collettivo e contratti derivati. Sarebbero invece escluse la maggior parte delle attività finanziarie quotidiane che coinvolgono cittadini e imprese, quali: le operazioni del mercato primario, ad eccezione dell'emissione e del rimborso di azioni e quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); le transazioni con l'UE, la Banca europea per gli investimenti e gli enti istituiti dall'UE nonché con organizzazioni ed enti internazionali; le transazioni con la Banca centrale europea e con le banche centrali nazionali, per evitare ripercussioni sul rifinanziamento degli enti finanziari o sulle politiche monetarie in generale.

In sostanza, sarebbero esenti la stipula di contratti assicurativi, i prestiti ipotecari, i crediti al consumo, i servizi di pagamento (fatta salva la loro successiva negoziazione all'interno di prodotti strutturati risulta imponibile). Di questo aspetto occorre tenere conto nella valutazione della proposte, superando alcune letture superficiali che ne sono state talora offerte.

Il luogo di imposizione sarebbe lo Stato membro sul cui territorio è stabilito l'ente finanziario coinvolto nella transazione. Ai sensi della proposta un ente finanziario si considera stabilito sul territorio di uno Stato membro quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: è stato autorizzato dalle autorità di tale Stato ad agire in tale veste in relazione alle transazioni incluse nell'autorizzazione; vi ha la

sede legale, l'indirizzo permanente o la residenza abituale o una succursale; partecipa, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti, o agisce a nome di uno dei partecipanti, a una transazione finanziaria con un altro ente finanziario stabilito in tale Stato ai sensi dei punti precedenti, o con un soggetto ivi stabilito che non sia un ente finanziario.

L'imposta sarebbe esigibile nel momento in cui avviene la transazione finanziaria. Il suo successivo annullamento non sarebbe considerato motivo di non esigibilità dell'imposta, fatti salvi i casi di errori.

La base imponibile degli strumenti finanziari (eccetto i derivati) sarebbe il corrispettivo pagato o dovuto, a fronte del trasferimento, dalla controparte o da una parte terza. Tale corrispettivo si considera pari al prezzo di mercato (l'intero ammontare che sarebbe stato pagato a titolo di corrispettivo per lo strumento finanziario a condizioni di mercato nei i casi in cui il corrispettivo sia inferiore al prezzo di mercato o per le transazioni effettuate tra entità di un gruppo che non sono coperte dai concetti di « acquisto » e « vendita ».

Per l'acquisto, la vendita, il trasferimento, la stipula e la modifica di contratti derivati, la base imponibile sarebbe costituita dall'ammontare nozionale al momento dell'acquisto, vendita, trasferimento, stipula o modifica del contratto derivato (il valore nozionale di un contratto derivato è l'importo in base al quale sono scambiati i flussi, espresso sia in termini di valore monetario sia in termini di quantità).

Le aliquote dell'imposta sarebbero fissate da ogni Stato membro come percentuale della base imponibile, in misura non inferiore allo 0,1 per cento in relazione alle transazioni finanziarie su tutti gli strumenti finanziari eccetto i derivati; allo 0,01 per cento in relazione alle transazioni finanziarie sui contratti derivati.

Gli Stati membri sarebbero tenuti ad applicare la stessa aliquota a tutte le transazioni finanziarie che rientrano in ciascuna delle due categorie e dovrebbero assicurare che l'ITF dovuta sia versata nel momento in cui essa diventa esigibile, in caso di transazioni effettuate per via elettronica ovvero entro tre giorni lavorativi dal momento in cui l'imposta diventa esigibile, in tutti gli altri casi. Gli Stati membri dovrebbero, inoltre, adottare misure per prevenire l'evasione, l'elusione e l'abuso, anche avvalendosi degli strumenti di cooperazione amministrativa disponibili in materia di accertamento e recupero delle imposte.

Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 31 dicembre 2013, in modo da consentirne l'applicazione sin dall'inizio del nuovo quadro finanziario pluriennale, il 1º gennaio 2014.

La proposta, come rilevato in premessa, è stata oggetto di valutazioni contrastanti tra i diversi stati membri, tra le Istituzioni europee e tra i vari attori economici e sociali.

Nei primi commenti sono spesso emerse diverse perplessità in merito all'impatto che essa potrebbe determinare che sembrano tuttavia fondate non di rado su una valutazione approssimativa dei suoi contenuti e non tengono conto adeguatamente degli elementi di valutazione offerti dalla Commissione. In particolare, in senso contrario alla proposta viene generalmente richiamata l'argomentazione per cui la creazione in via unilaterale da parte dell'UE di un'imposta sulle transazioni finanziarie, senza che analoghe iniziative siano assunte e concordate con gli altri partner del G20, comporterebbe il rischio di una fuga di capitali e operatori al di fuori dell'Unione. Ciò avrebbe effetti negativi sul Pil europeo, aggravando ulteriormente la crisi economica e finanziaria.

Al riguardo, sottolinea che la valutazione di impatto allegata alla proposta riconosce che, tenendo ferme le caratteristiche previste nella proposta stessa, l'imposta avrebbe un impatto negativo dell'ITF sul PIL nel lungo periodo limitato a circa lo 0,5 per cento rispetto allo scenario di base (senza introduzione di nuove imposte e con il mantenimento dell'esenzione IVA per il settore finanziario).

Al tempo stesso, la valutazione stima un gettito complessivo non trascurabile che, nel caso di un'aliquota dello 0,01 per cento sarebbe compreso tra 16,4 (con un'elasticità di -2 e una forte diminuzione dei volumi) e 43,4 miliardi di euro (con un'elasticità di 0 e una ridotta diminuzione dei volumi), ovvero dallo 0,13 per cento allo 0,35 per cento del PIL; nel caso di un'aliquota dello 0,1 per cento il gettito stimato totale si attesterebbe tra 73,3 (con un'elasticità di -2 e una forte diminuzione dei volumi) e 433,9 miliardi di euro (con un'elasticità di 0 e una ridotta diminuzione dei volumi), ovvero dallo 0,60 per cento al 3,54 per cento del PIL.

La valutazione rileva, infine, che la distribuzione geografica del gettito, in base ai criteri previsti dalla proposta presente direttiva, dipenderà dal luogo di stabilimento degli enti finanziari coinvolti nelle transazioni finanziarie e non dal luogo di negoziazione degli strumenti finanziari. Ciò comporterà probabilmente una minore concentrazione del gettito fiscale, soprattutto nei casi in cui gli enti finanziari intervengono su una piattaforma di negoziazione per conto di enti finanziari stabiliti in un altro Stato membro.

Sulla base di questi ed altri dati forniti nella valutazione di impatto, la XIV Commissione ha già avuto modo di osservare, in sede di verifica del rispetto della sussidiarietà, che l'imposizione sulle transazioni finanziarie consentirebbe di conseguire i seguenti obiettivi: evitare la frammentazione del mercato finanziario delassicurando che le transazioni l'UE, finanziarie possano essere effettuate in tutti gli Stati membri a parità di condizioni; prevenire il rischio di distorsione della concorrenza e di delocalizzazione delle attività finanziarie sia all'interno sia all'esterno dell'UE, con ricadute negative sul gettito di alcuni Stati membri; evitare l'arbitraggio fiscale e il rischio di una doppia imposizione o di una non imposizione; eliminare costi supplementari di adeguamento per il settore finanziario che discendono dai regimi fiscali nazionali molto diversi tra loro.

Queste considerazioni sono supportate, nella relazione illustrativa della proposta da evidenze empiriche. In particolare, la Commissione sottolinea come 12 Stati membri (Austria, Belgio, Bulgaria, Finlandia, Repubblica ceca, Grecia, Ungheria, Irlanda, Polonia, Romania, Svezia, Regno Unito) abbiano già introdotto prelievi sugli enti finanziari o stiano valutando la possibilità di introdurli; tali prelievi avrebbero e potrebbero in misura ancora più marcata determinare una delocalizzazione delle attività e/o degli enti o, per evitare questa conseguenza, sarebbero stati applicati in modo da gravare solo sulle basi imponibili relativamente immobili e non sugli stretti sostituti.

Anche l'Italia, con il decreto-legge di fine anno ha disposto l'estensione dell'imposta di bollo sul conto titoli a tutti gli strumenti finanziari, anche quelli non soggetti a obbligo di deposito, inclusi i fondi comuni di investimento, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, stabilendo una aliquota iniziale dello 0,1 per cento, che salirà allo 0,15 per cento nel 2013.

L'Italia, secondo quando riferito dal Presidente Monti nella sua informativa alla Camera lo scorso 12 novembre, ha deciso di sostenere con convinzione la proposta della Commissione, superando le titubanze del Governo precedente. Anche la mozione unitaria che l'Assemblea si appresta a discutere questo pomeriggio esprime pieno sostegno alla introduzione della nuova imposta, sottolineando peraltro l'opportunità che essa si applichi a

tutti Paesi membri dell'Unione europea e che si persegua una più ampia intesa globale anche oltre i limiti dell'Unione europea.

Fermo restando questo generale sostegno all'introduzione dell'imposta, andrebbero acquisite indicazioni più dettagliate in merito all'impatto della proposta della Commissione per il settore finanziario italiano nonché allo stato e alle prospettive del negoziato. A questo scopo ritiene opportuno avviare attività conoscitiva da svolgere di concerto con la Commissione Finanze. In particolare, andrà acquisita la valutazione di rappresentanti dei ministeri competenti, in particolare dell'economia e delle finanze e degli affari europei nonché di rappresentanti, della Consob, della Banca d'Italia, di operatori del settore finanziario e di associazioni dei risparmiatori e di esperti della materia.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale (Atto n. 428).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminato lo schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale (Atto n. 428);

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo non appare recepire quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 5 della direttiva il quale prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie, conformemente alla legislazione e/o le pratiche nazionali, per evitare il ricorso abusivo delle disposizioni in materia di missione di dipendenti delle agenzie interinali presso le imprese utilizzatrici e, in particolare, per prevenire missioni successive dei lavoratori interinali con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva 2008/104/CE;

lo schema di decreto legislativo non appare contenere riferimenti al divieto, sancito dall'articolo 6 della direttiva, per le agenzie interinali di richiedere compensi ai lavoratori in cambio di un'assunzione presso un'impresa utilizzatrice o nel caso in cui essi stipulino un contratto di lavoro o avviino un rapporto di lavoro con l'impresa utilizzatrice dopo una missione nella medesima;

lo schema di decreto legislativo non appare contenere riferimenti alla previsione, di cui all'articolo 7 della direttiva, in base alla quale i lavoratori tramite agenzia interinale sono presi in considerazione, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, per il calcolo della soglia sopra la quale si devono costituire gli organi rappresentativi dei lavoratori previsti dalla normativa comunitaria e nazionale o dai contratti collettivi in un'agenzia interinale;

lo schema di decreto legislativo non appare contenere riferimenti alla previsione di cui all'articolo 8 della direttiva in base alla quale l'impresa utilizzatrice è tenuta a fornire informazioni adeguate sul ricorso a lavoratori tramite agenzia interinale all'interno dell'impresa all'atto della presentazione dei dati sulla propria situazione occupazionale agli organi rappresentativi dei lavoratori, istituiti conformemente alla normativa comunitaria e nazionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento le opportune modifiche volte a superare i profili richiamati in premessa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei	
in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Nuovo testo unificato C. 3461 e C. 3605.	
(Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con	
condizione)	253
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	255

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 gennaio 2012 — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.

Nuovo testo unificato C. 3461 e C. 3605.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Mario PEPE, presidente, in sostituzione del relatore, senatore Francesco Bevilacqua, riferisce sul provvedimento in esame, volto a sostenere e valorizzare i giochi storici, le rievocazioni e i cortei in costume. Rileva che l'articolo 1 fa riferimento a rappresentazioni artistiche rievocative delle singole comunità territoriali basate su criteri di veridicità storica; la Repubblica ha il compito di riconoscere,

tutelare e valorizzare tali manifestazioni, quale componente rilevante del patrimonio culturale, sociale, economico e turistico del Paese. Evidenzia che l'articolo 2 individua il quadro delle competenze, prevedendo la collaborazione dello Stato con le regioni e gli enti locali e facendo esplicitamente salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Sottolinea che lo Stato, le regioni e gli enti locali cooperano per promuovere: la diffusione e lo svolgimento delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici a livello locale, nazionale e internazionale; la promozione e il sostegno finanziario; la promozione di centri audiovisivi per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali; la cooperazione con le istituzioni scolastiche e con le università per lo svolgimento di iniziative volte all'approfondimento della conoscenza degli eventi e delle tradizioni alle quali fanno riferimento le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Segnala che l'articolo 3 prevede la costituzione di un albo presso ogni regione; i requisiti e le modalità per l'iscrizione agli albi sono determinati dalla legge regionale. Osserva che i requisiti essenziali per l'ammissione agli albi sono l'effettiva rappresentazione della tradizione storicoculturale e l'effettivo radicamento della manifestazione nella tradizione storica locale. Sottolinea che l'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, del Consiglio nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, presieduto dal Ministro e composto da tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e da un esperto designato dal Ministro per i beni e le attività culturali; il Consiglio ha i seguenti compiti: istituzione di una banca dati generale delle manifestazioni dei cortei in costume e dei giochi storici; censimento delle manifestazioni; pubblicazione e aggiornamento annuale, sul sito internet istituzionale, della banca dati delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Segnala che l'articolo 4-bis dispone che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dei beni culturali e il Ministro dell'interno, con proprio decreto indica i requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni. Rileva che l'articolo 5 reca la clausola di copertura finanziaria. Ravvisa l'esigenza che i piani relativi alla programmazione, organizzazione, gestione e valorizzazione delle manifestazioni culturali di interesse storico, nonché gli organismi di coordinamento delle medesime siano disciplinati con norme legislative di esclusiva competenza dei consigli regionali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato).

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) si associa alle considerazioni del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici (Nuovo testo unificato C. 3461 e C. 3605).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3461 e C. 3605, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante « Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione contempla la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma della medesima disposizione include la « valorizzazione dei beni culturali e la promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente; preso atto, altresì, che la Corte costituzionale ha sancito in più occasioni che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del

riparto di competenze per materia fra Stato e regioni;

evidenziate le specifiche funzioni riconosciute alla Conferenza unificata in ordine alla rappresentanza nel Consiglio nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, nonché alle regioni in materia di istituzione e gestione dell'albo regionale delle predette manifestazioni; rilevato l'articolo 2, comma 2, che statuisce che sono fatte salve le competenze in materia spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

i piani relativi alla programmazione, organizzazione, gestione e valorizzazione delle manifestazioni culturali di interesse storico, nonché gli organismi di coordinamento delle medesime, siano previsti e disciplinati con norme legislative di competenza dei consigli regionali.

256

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:
Audizione informale di rappresentanti di Accordo di Azione Comune per la Democrazia
Paritaria in Italia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 gennaio 2012. – Presidenza del presidente ZAVOLI.

Audizione informale di rappresentanti di Accordo di Azione Comune per la Democrazia Paritaria in Italia.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	257
Seguito dell'esame della proposta di Relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, relatore Presidente Pisanu	257
Seguito dell'audizione del Direttore dell'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, dottor Giuseppe Caruso	258
Dibattito sulle comunicazioni del Presidente sullo stato delle indagini sulle stragi di mafia degli anni 1992-1993	258

Mercoledì 25 gennaio 2012. – Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 14.10.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Seguito dell'esame della proposta di Relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, relatore Presidente Pisanu.

Il PRESIDENTE avverte che prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 di-

cembre 2011, della proposta di Relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno (pubblicata da ultimo nel resoconto stenografico della seduta del 12 luglio 2011, integrata dall'Allegato alla medesima, pubblicato nel resoconto stenografico della seduta del 31 maggio 2011).

Ricorda inoltre che nella seduta del 29 novembre ha presentato la proposta emendativa 1.100 (pubblicata in allegato al relativo resoconto stenografico) che incorpora con alcune limitate modifiche le varie proposte precedentemente presentate, precisando che il testo 2 della proposta emendativa 1.100 (che sarà allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta), ora in distribuzione, reca alcune correzioni prevalentemente di forma.

Ricordato, quindi, che nella seduta del 14 dicembre ci sono stati interventi per dichiarazione di voto, informa che è pervenuta anche una richiesta di precisazione di cui cercherà di tenere conto in sede di coordinamento finale del testo.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente pone in votazione la proposta 1.100 (testo 2), che è approvata all'unanimità, restando conseguentemente assorbite tutte le altre proposte emendative, ove non ritirate.

Il PRESIDENTE, constatata la presenza del numero legale, avverte che si passerà quindi alla votazione finale della proposta di relazione come testé modificata dalla proposta emendativa 1.100 (testo 2) approvata, con autorizzazione al Presidente relatore al coordinamento finale del testo della proposta di relazione e del relativo allegato per le eventuali ulteriori modifiche, anche di forma, che si rendano opportune, tenuto altresì conto del tempo trascorso dall'inizio dell'esame del documento.

Previa astensione del senatore Compagna, la Commissione approva la proposta di Relazione come emendata, autorizzando altresì il Presidente – relatore al coordinamento finale nei termini da lui medesimo precisati.

Seguito dell'audizione del Direttore dell'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, dottor Giuseppe Caruso.

Prosegue l'audizione del Direttore dell'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, dottor Giuseppe Caruso, sospesa nella seduta del 18 gennaio 2012.

Il dottor CARUSO svolge la replica ai quesiti posti nella precedente seduta e deposita una memoria.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione ringraziando l'audito per il contributo dato ai lavori della Commissione.

Dibattito sulle comunicazioni del Presidente sullo stato delle indagini sulle stragi di mafia degli anni 1992-1993.

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 dicembre 2011.

Prima di dare la parola ad altri componenti della Commissione, il PRESI-DENTE integra le comunicazioni già rese.

Prende la parola più volte l'onorevole TASSONE, intervengono i senatori LUMIA e CARUSO, l'onorevole VELTRONI a più riprese e l'onorevole GARAVINI.

Il PRESIDENTE svolge alcune precisazioni e rinvia il seguito del dibattito alla prossima seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, professoressa Elsa Fornero, sulle	
nuove disposizioni in materia di enti previdenziali pubblici e privati (Svolgimento, ai sensi	
dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio)	259
Sui lavori della Commissione	260

AUDIZIONI

Mercoledì 25 gennaio 2012. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, professoressa Elsa Fornero, sulle nuove disposizioni in materia di enti previdenziali pubblici e privati.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Il deputato Giorgio JANNONE, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi il tema all'ordine del giorno.

La professoressa Elsa FORNERO, ministro del lavoro e delle politiche sociali,

svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Elio LANNUTTI (IdV), a più riprese, i deputati Carmen MOTTA (PD), Antonino LO PRE-STI (FLpTP), Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), Giuliano CAZZOLA (PdL) e Giulio SANTAGATA (PD), i senatori Cecilia DONAGGIO (PD), Adriano MUSI (PD) e Paolo NEROZZI (PD) ed, infine, il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, a più riprese.

La professoressa Elsa FORNERO, ministro del lavoro e delle politiche sociali, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione, riservandosi di fornire risposte più dettagliate in altra occasione, dovendosi recare al Senato per concomitanti impegni istituzionali.

Il deputato Giorgio JANNONE, presidente, nel ringraziare la professoressa Elsa FORNERO, ministro del lavoro e delle politiche sociali, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva la necessità che la Commissione affronti quanto prima la questione concernente i numerosi incarichi ricoperti dal dottor Antonio Mastrapasqua, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	261
Audizione del dirigente di ricerca del CNR, Fabrizio Bianchi (Svolgimento e conclusione) .	261
Comunicazioni del Presidente	261
Audizione del prefetto di Vercelli, Salvatore Malfi (Svolgimento e conclusione)	262
AVVERTENZA	262
ERRATA CORRIGE	262

Mercoledì 25 gennaio 2012. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo DE LUCA, indi del vicepresidente Candido DE ANGELIS.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del dirigente di ricerca del CNR, Fabrizio Bianchi.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dirigente di ricerca del CNR, dottor Fabrizio Bianchi.

Fabrizio BIANCHI, dirigente di ricerca del CNR, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD), la senatrice Daniela MAZZUCONI (PD) e il senatore Vincenzo DE LUCA, presidente.

Fabrizio BIANCHI, *dirigente di ricerca del CNR*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia il dottor Bianchi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta sospesa alle 9.10, riprende alle 14.30.

Comunicazioni del Presidente.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, presidente, comunica che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi il 15 dicembre scorso, una delegazione della Commissione svolgerà una missione a Taormina il 10 e l'11 febbraio 2012 per partecipare al workshop SICON 2012, sul tema « Siti contaminati: esperienze negli interventi di risanamento », organizzato dall'Università « La Sapienza » di Roma.

Comunica inoltre che, dal 12 gennaio 2012, essendo pervenute le prescritte autorizzazioni degli enti di appartenenza, la Commissione può valersi della collaborazione della dottoressa Chiara Riva, giudice del Tribunale di Civitavecchia, a tempo pieno e a titolo gratuito e di quella del tenente colonnello della Guardia di finanza. Sergio Spatarella, a tempo parziale e a titolo gratuito

Audizione del prefetto di Vercelli, Salvatore Malfi. (Svolgimento e conclusione).

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del prefetto di Vercelli, dottor Salvatore Malfi.

Salvatore MALFI, prefetto di Vercelli, svolge una relazione. Indi, in considerazione della delicatezza degli argomenti in esame, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica). Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il prefetto Malfi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI

Audizione del direttore generale dell'ISPRA, dottor Stefano Laporta.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 570 del 30 novembre 2011, a pagina 75, seconda colonna, quattordicesima riga, sostituire la parola « novembre » con la parola « dicembre ».

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	
Seguito e conclusione della discussione sulle comunicazioni del Presidente sul conflitto d'attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 327 del 2011, rese nelle sedute dell'11 e del 18 gennaio 2012	4
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Remo Di Giandomenico, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 10) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	6
AVVERTENZA	6
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3ª Senato)	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, Andrea Riccardi, sulle linee programmatiche (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio)	7
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
SEDE REFERENTE:	
DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865-A Governo (Esame e conclusione)	8
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	21
ALLEGATO 2 (Emendamenti 6.500 dei relatori e 28-bis.5 del Governo)	79
ALLEGATO 3 (Proposte di coordinamento approvate)	81
ALLEGATO 4 (Proposte emendative approvate)	82
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali. Emendamenti testo base C. 4663 Biasotti ed altri (Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	85
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	92

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa. Nuovo testo C. 4864 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	85
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	93
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 Angeli e abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	86
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	94
AUDIZIONI:	
Variazioni nella composizione della Commissione	88
Audizione del Ministro per gli Affari regionali, turismo e sport, Piero Gnudi, sulle linee programmatiche in materia di affari regionali (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	88
ATTI DEL GOVERNO:	
Schemi di decreto ministeriale concernenti il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2011, rispettivamente, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 e nel capitolo 2309 – piano gestionale 2. Atti n. 432 e 433 (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli)	89
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	95
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	96
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alle disposizioni in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la sottoscrizione di liste elettorali e in materia di presentazione delle liste delle candidature. Testo unificato C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini (Seguito dell'esame e rinvio)	89
AVVERTENZA	91
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
Squadre investigative comuni sovranazionali. C. 4262, approvata dal Senato, C. 1776 Di Pietro e C. 2506 Garavini (Seguito dell'esame e rinvio)	98
ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato)	106
Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari. C. 3722 Bernardini (Seguito dell'esame e rinvio)	98
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali. Emendamenti al nuovo testo C. 4663 Biasotti (Parere alla IX Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	102
COMITATO RISTRETTO:	
Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia	102
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05991 Ria ed altri: Problematiche relative al fenomeno dell'usura	102
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	110
5-05992 Samperi ed altri: Sulla necessità di rafforzare gli strumenti di contrasto alla mafia	103
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	113
5-05993 Palomba: Problematiche connesse alla carenza di organico presso il tribunale di Nuoro	103
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	115

5-05994 Contento: Sulla carenza di personale presso la procura della Repubblica d Pordenone
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)
5-05995 Lussana: Sulla concessione del regime di semilibertà a favore di Marino Occhipint in relazione alle esigenze di tutela delle vittime dei reati
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)
AUDIZIONI:
Audizione del Sottosegretario per la giustizia, professor Salvatore Mazzamuto, e del dotto Luigi Birritteri, Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e de servizi del Ministero della giustizia, sull'attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1. agosto 2011, n. 138, recante la delega al Governo per la riorganizzazione della distribu zione sul territorio degli uffici giudiziari (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del Regolamento, e rinvio)
IV Difesa
INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a diecanni dal decreto legislativo n. 215 del 2001: Seguito dell'audizione del Gen. D. Brunc Stano, Capo del Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito (Seguito dello svolgimento e conclusione)
INTERROGAZIONI:
5-02679 Vico: Sulle iniziative e le azioni da porre in essere in merito all'organizzazione alle funzioni facenti capo al servizio trasfusionale militare delle Forze armate
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-05171 Fiano: Sulla blindatura dei mezzi militari italiani impiegati nelle missioni interna zionali
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-05369 Favia: Sull'eventuale soppressione del 5º nucleo elicotteri attualmente di stanza a Falconara (Ancona)
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
AVVERTENZA
ERRATA CORRIGE
V Bilancio, tesoro e programmazione
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
SEDE CONSULTIVA:
Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali. C. 4663 (Parere alla IX Commissione) (Esame degli emendamenti e conclusione – Nulla osta)
Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Testo unificato C 3391 e abb. (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)
Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collet tiva. Nuovo testo C. 4207, approvata in un testo unificato dalla 1ª Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)
VI Finanze
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
SEDE REFERENTE:
Variazione nella composizione della Commissione

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci (Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto) INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: 5-05931 Pagano: Ipotesi di fusione dei mercati di borsa non regolamentati MAC e AIM . ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 5-06002 Fluvi: Operatività della società Postetributi nel settore della riscossione delle entrate degli enti locali ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 5-06003 Fugatti: Ingresso di Fondi sovrani esteri nel capitale del Gruppo Unicredit ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 5-06003 Fugatti: Ingresso di Fondi sovrani esteri nel capitale del Gruppo Unicredit ALLEGATO 3 (Testo della risposta) Sui lavori della Commissione INTERROGAZIONI: 5-05972 Savino: Regime IVA delle provviste di bordo per le navi adibite alla pesca costiera ALLEGATO 4 (Testo della risposta) VII Cultura, scienza e istruzione SEDE REFERENTE: Variazione nella composizione della Commissione Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate c. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato del Relatore) Sull'ordine dei lavori Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Nuovo testo C. 3555 Moffa ed altri (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo) ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato dalla Commissione) Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arre prestate da uno Stato, da un ente o da un'istitucione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci (Seguito dell'esame e rinvio) UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. C.	
5-05931 Pagano: Ipotesi di fusione dei mercati di borsa non regolamentati MAC e AIM **ALLEGATO 1 (Testo della risposta)** 5-06002 Fluvi: Operatività della società Postetributi nel settore della riscossione delle entrate degli enti locali **ALLEGATO 2 (Testo della risposta)** 5-06003 Fugatti: Ingresso di Fondi sovrani esteri nel capitale del Gruppo Unicredit **ALLEGATO 3 (Testo della risposta)** 5-06003 Fugatti: Ingresso di Fondi sovrani esteri nel capitale del Gruppo Unicredit **ALLEGATO 3 (Testo della risposta)** 5-05972 Savino: Regime IVA delle provviste di bordo per le navi adibite alla pesca costiera **ALLEGATO 4 (Testo della risposta)** **VII Cultura, scienza e istruzione** **SEDE REFERENTE:** Variazione nella composizione della Commissione** Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota **ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato del Relatore)** Sull'ordine dei lavori Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Nuovo testo C. 3555 Moffa ed altri (Seguito dell'esame e rinvio — Adozione di un nuovo testo) **ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)** Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione pi pubblico. Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci (Seguito dell'esame e rinvio)** **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. C. 1428 Goisis COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. C. 1428 Goisis **VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici** S	
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 5-06002 Fluvi: Operatività della società Postetributi nel settore della riscossione delle entrate degli enti locali	INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-06002 Fluvi: Operatività della società Postetributi nel settore della riscossione delle entrate degli enti locali	5-05931 Pagano: Ipotesi di fusione dei mercati di borsa non regolamentati MAC e AIM \dots
degli enti locali ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 5-06003 Fugatti: Ingresso di Fondi sovrani esteri nel capitale del Gruppo Unicredit	ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-06003 Fugatti: Ingresso di Fondi sovrani esteri nel capitale del Gruppo Unicredit ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) Sui lavori della Commissione INTERROGAZIONI: 5-05972 Savino: Regime IVA delle provviste di bordo per le navi adibite alla pesca costiera ALLEGATO 4 (Testo della risposta) VII Cultura, scienza e istruzione SEDE REFERENTE: Variazione nella composizione della Commissione Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato del Relatore) SUll'ordine dei lavori Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Nuovo testo C. 3555 Moffa ed altri (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo) ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato dalla Commissione) Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci (Seguito dell'esame e rinvio) UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. C. 4698 Narducci, C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. C. 1428 Goisis COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. C. 1428 Goisis COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'insegnamento della Commissione WIII Ambiente, territorio e lavori pubblici SEDE REFERENTE: Variazione nella composizione della Commissione Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di	ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
Sui lavori della Commissione INTERROGAZIONI: 5-05972 Savino: Regime IVA delle provviste di bordo per le navi adibite alla pesca costiera **ALLEGATO 4 (Testo della risposta)** VII Cultura, scienza e istruzione SEDE REFERENTE: Variazione nella composizione della Commissione Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota **ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato del Relatore)** Sull'ordine dei lavori Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Nuovo testo C. 3555 Moffa ed altri (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo) **ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)** Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci (Seguito dell'esame e rinvio) UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. C. 4698 Narducci, C. 521 Osvaldo Napoli e C: 660 D'Antona COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. C. 1428 Goisis COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione. C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici SEDE REFERENTE: Variazione nella composizione della Commissione Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di	5-06003 Fugatti: Ingresso di Fondi sovrani esteri nel capitale del Gruppo Unicredit
INTERROGAZIONI: 5-05972 Savino: Regime IVA delle provviste di bordo per le navi adibite alla pesca costiera **ALLEGATO 4 (Testo della risposta)** VII Cultura, scienza e istruzione **SEDE REFERENTE:** Variazione nella composizione della Commissione Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota **ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato del Relatore)** Sull'ordine dei lavori Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Nuovo testo C. 3555 Moffa ed altri (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo) **ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)** Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci (Seguito dell'esame e rinvio) UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. C. 4698 Narducci, C. 521 Osvaldo Napoli e C: 660 D'Antona COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione. C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici SEDE REFERENTE: Variazione nella composizione della Commissione Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di	ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-05972 Savino: Regime IVA delle provviste di bordo per le navi adibite alla pesca costiera **ALLEGATO 4 (Testo della risposta)** VII Cultura, scienza e istruzione **SEDE REFERENTE:** Variazione nella composizione della Commissione Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota	Sui lavori della Commissione
VII Cultura, scienza e istruzione SEDE REFERENTE: Variazione nella composizione della Commissione Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota **ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato del Relatore) Sull'ordine dei lavori Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Nuovo testo C. 3555 Moffa ed altri (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo) **ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato dalla Commissione) Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci (Seguito dell'esame e rinvio) UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. C. 4698 Narducci, C. 521 Osvaldo Napoli e C: 660 D'Antona COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. C. 1428 Goisis COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione. C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici SEDE REFERENTE: Variazione nella composizione della Commissione Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifituti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di	INTERROGAZIONI:
VII Cultura, scienza e istruzione SEDE REFERENTE: Variazione nella composizione della Commissione Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota **ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato del Relatore)** Sull'ordine dei lavori Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Nuovo testo C. 3555 Moffa ed altri (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo). **ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)** Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci (Seguito dell'esame e rinvio) UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. C. 4698 Narducci, C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. C. 1428 Goisis COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. C. 1428 Goisis COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. C. 1428 Goisis COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione. C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici SEDE REFERENTE: Variazione nella composizione della Commissione Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di	5-05972 Savino: Regime IVA delle provviste di bordo per le navi adibite alla pesca costiera \dots
SEDE REFERENTE: Variazione nella composizione della Commissione Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota **ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato del Relatore)** Sull'ordine dei lavori Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Nuovo testo C. 3555 Moffa ed altri (Seguito dell'esame e rinvio — Adozione di un nuovo testo) **ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)** Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci (Seguito dell'esame e rinvio) UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. C. 4698 Narducci, C. 521 Osvaldo Napoli e C: 660 D'Antona COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. C. 1428 Goisis COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione. C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici SEDE REFERENTE: Variazione nella composizione della Commissione Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di	ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
Variazione nella composizione della Commissione Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota **ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato del Relatore)** Sull'ordine dei lavori	VII Cultura, scienza e istruzione
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota	SEDE REFERENTE:
Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota	Variazione nella composizione della Commissione
ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato del Relatore) Sull'ordine dei lavori	Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale
Sull'ordine dei lavori Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Nuovo testo C. 3555 Moffa ed altri (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo) ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato dalla Commissione) Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci (Seguito dell'esame e rinvio) UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. C. 4698 Narducci, C. 521 Osvaldo Napoli e C: 660 D'Antona COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. C. 1428 Goisis COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione. C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici SEDE REFERENTE: Variazione nella composizione della Commissione Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di	
Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Nuovo testo C. 3555 Moffa ed altri (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo)	
Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci (Seguito dell'esame e rinvio)	Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Nuovo testo C. 3555 Moffa
ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci (Seguito dell'esame e rinvio)	ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)
COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. C. 4698 Narducci, C. 521 Osvaldo Napoli e C: 660 D'Antona	ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato,
Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana. C. 4698 Narducci, C. 521 Osvaldo Napoli e C: 660 D'Antona	UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
italiana. C. 4698 Narducci, C. 521 Osvaldo Napoli e C: 660 D'Antona COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. C. 1428 Goisis COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione. C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici SEDE REFERENTE: Variazione nella composizione della Commissione Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di	COMITATO RISTRETTO:
Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. C. 1428 Goisis	
COMITATO RISTRETTO: Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione. C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia	COMITATO RISTRETTO:
Disposizioni per l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione. C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia	Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali. C. 1428 Goisis
zione. C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia	COMITATO RISTRETTO:
SEDE REFERENTE: Variazione nella composizione della Commissione	
Variazione nella composizione della Commissione	VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici
Modifiche agli articoli 187, 216- <i>bis</i> e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di	SEDE REFERENTE:
materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di	Variazione nella composizione della Commissione
	materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.
C. 4240 Lanzarin (Seguito dell'esame e rinvio) ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati)	

SEDE CONSULTIVA:	
D.L. 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di costruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. C. 4864 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	162
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti « Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico ».	
Audizione di rappresentanti di Federutility (Svolgimento e conclusione)	163
Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia (Svolgimento e conclusione)	163
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166
INTERROGAZIONI:	
Variazione nella composizione della Commissione	166
5-05618 Stradella: Gravi disagi economici per le imprese fornitrici di opere per conto di FS SpA, conseguenti ai ritardi da questa accumulati nei pagamenti delle fatture	166
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	170
5-05681 Sani: Ipotesi di soppressione della fermata di Grosseto per i treni Eurostarcity che attraversano la tratta tirrenica	167
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	171
SEDE LEGISLATIVA:	
Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida. C. 3901, approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione)	167
ALLEGATO 3 (Emendamenti)	172
SEDE LEGISLATIVA:	
Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali. C. 4663 Biasotti (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione con modificazioni)	168
ALLEGATO 4 (Emendamenti)	173
ALLEGATO 5 (Ordini del giorno)	174
X Attività produttive, commercio e turismo	
INTERROGAZIONI:	
5-05286 Schirru: Assunzione dei vincitori di un concorso bandito dall'ex Istituto per il	
commercio estero nel 2008	176
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	182
5-05339 Zazzera: Iniziative a favore stabilimento RDB di Bitetto, in provincia di Bari	176
5-05558 Vannucci: Esclusione delle imprese turistico-balneari dall'applicazione della direttiva servizi 2006/123/CE	176
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	
5-05641 Cenni: Piano industriale di ristrutturazione dell'azienda Rdb Spa e salvaguardia dei siti produttivi inseriti nel piano di dismissione.	183
5-05698 Stradella: Crisi dello stabilimento RDB Spa di Occimiano, in provincia di Alessandria	176
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	185
1111111111 5 (10010 uciu risposiu)	103

5-05870 Rubinato: Continuità produttiva dello stabilimento Ditec Spa di Quarto d'Altino, in provincia di Venezia	177
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	187
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo. C. 328 Stefani (Esame e rinvio)	178
Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero. C. 2793 Borghesi, C. 1938 Stefani e C. 4017 Marchioni (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4017)	179
SEDE CONSULTIVA:	
DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. C. 4864 Governo (Parere Commissioni riunite III e IV) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	180
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	189
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla crisi del settore della raffinazione in Italia.	
Audizione di rappresentanti di ENI Spa (Svolgimento e conclusione)	181
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181
XI Lavoro pubblico e privato INTERROGAZIONI:	
Variazione nella composizione della Commissione	191
5-05090 Contento: Inclusione dell'attività dei « magazzinieri cellisti » nell'ambito dei lavori usuranti	191
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	200
5-04379 Schirru: Trattamenti di cassa integrazione per i lavoratori che ricoprono cariche elettive	191
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	201
SEDE CONSULTIVA:	
DL 215/2011 Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. C. 4864 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (Seguito dell'esame e conclusione –	
Parere favorevole)	191
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	203
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione Europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010. C. 4878 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	193
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (Seguito dell'esame e	105
rinvio)	195 204

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitanio Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli (Seguito dell'esame e rinvio)	197
ALLEGATO 5 (Nuovo emendamento del relatore)	206
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. Nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro (Seguito dell'esame e rinvio)	197
ALLEGATO 6 (Emendamenti)	208
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	199
XII Affari sociali	
SEDE REFERENTE:	
Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi. Testo unificato C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto (Seguito dell'esame e rinvio)	211
ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati)	219
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (Seguito dell'esame e rinvio)	212
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati e nuove formulazioni)	220
AUDIZIONI:	
Audizione del Sottosegretario di Stato, Adelfio Elio Cardinale, sulle iniziative del Dicastero in merito al trattamento dei disturbi dello spettro autistico, anche con riferimento ai bambini e agli adolescenti (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)	217
SEDE CONSULTIVA:	
DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. Nuovo testo C. 4864 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	217
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	222
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	218
XIII Agricoltura	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05997 Di Giuseppe: Provvedimenti per il settore bieticolo-saccarifero, anche con riferimento alla situazione dello zuccherificio del Molise.	
5-06000 De Camillis: Provvedimenti per il settore bieticolo-saccarifero, anche con riferimento alla situazione dello zuccherificio del Molise	224
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	229
5-06001 Oliverio: Iniziative per la crisi del comparto agrumicolo	225
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	230
5-05998 Callegari: Orientamenti in merito ai pagamenti « greening » nell'ambito della nuova PAC	226
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	232

Mercoledì 25 gennaio 2012	<u> </u>	Indice	Generale
5-05999 Delfino: Iniziative per la crisi del situazione della Sicilia			226
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)			233
RISOLUZIONI:			
7-00408 Marco Carra, 7-00539 Delfino, 7 Giuseppe e 7-00756 Rainieri: Iniziative quote latte (Seguito della discussione co	per l'applicazione della	normativa in materia o	di
SEDE REFERENTE:			
Interpretazione autentica dell'articolo 12, co in materia di esercizio di attività vena appartenenza. C. 4676 Sen. Divina e P dell'esame)	atoria in ambiti territo littoni, approvata dal S	riali diversi da quelli d enato <i>(Rinvio del seguit</i>	di to
ATTI DEL GOVERNO:			
Schema di decreto legislativo recante modificatione della direttiva 2002/89/C l'introduzione nella Comunità di organisi la loro diffusione nella Comunità. Atto no comma 4, del regolamento e conclusione	E, concernente le misumi nocivi ai vegetali o ai . 431 (Seguito dell'esame	ure di protezione contr prodotti vegetali e contr e, ai sensi dell'articolo 14.	ro ro 3,
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO D	OAI RAPPRESENTANTI	DEI GRUPPI	228
XIV Politiche dell'Unione europea			
SEDE CONSULTIVA:			
DL 215/2011: Proroga delle missioni interna di cooperazione allo sviluppo e sostegno iniziative delle organizzazioni internazio di stabilizzazione, nonché disposizioni u testo C. 4864 Governo. (Parere alle Com	ai processi di ricostruz nali per il consolidamen argenti per l'amministra missioni III e IV) (Seguit	ione e partecipazione al nto dei processi di pace zione della difesa. Nuov o dell'esame e conclusion	le e vo ne
- Parere favorevole)	difica dell'Accordo sui t uoi Stati membri, firma 4 giugno 2010. C. 4878	rasporti aerei tra gli Sta to il 25 e 30 aprile 200 Governo, approvato di	iti 7, al
Norme per favorire l'inserimento lavorativo (Parere alla XI Commissione) (Esame e	dei detenuti. Testo unif	icato C. 124 Angeli e abl	b.
	TINVIO)		236
ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante attuaz tramite agenzia interinale. Atto n. 428 (S 2, del regolamento, e rinvio)	Seguito dell'esame, ai sens	si dell'articolo 126, comm	ıa
ALLEGATO (Proposta di parere riformulata			
Schema di decreto legislativo recante modificatione della direttiva 2002/89/C l'introduzione nella Comunità di organisi la loro diffusione nella Comunità. Atto	E, concernente le misu mi nocivi ai vegetali o ai n. 431 (Esame, ai sensi	ure di protezione contr prodotti vegetali e contr dell'articolo 126, comm	co co na
2, del regolamento, e rinvio)		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	240
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA: Proposta di regolamento del Parlamento prudenziali per gli enti creditizi e le COM(2011)452 def.			

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario. COM(2011)453 def. (Parere alla VI Commissione) (Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)	241
Proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE COM(2011)594 def. (Parere alla VI Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)	247
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	251
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Nuovo testo unificato C. 3461 e C. 3605. (Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	253
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	255
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI- LANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Audizione informale di rappresentanti di Accordo di Azione Comune per la Democrazia Paritaria in Italia	256
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Sulla pubblicità dei lavori	257
Seguito dell'esame della proposta di Relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, relatore Presidente Pisanu	257
Seguito dell'audizione del Direttore dell'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, dottor Giuseppe Caruso	258
Dibattito sulle comunicazioni del Presidente sullo stato delle indagini sulle stragi di mafia degli anni 1992-1993	258
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, professoressa Elsa Fornero, sulle nuove disposizioni in materia di enti previdenziali pubblici e privati (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio)	259
Sui lavori della Commissione	260
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	
Sulla pubblicità dei lavori	261
Audizione del dirigente di ricerca del CNR. Fabrizio Bianchi (Svolgimento e conclusione).	261

Mercoledì 25 gennaio 2012		272		Indice	Generale
Comunicazioni del Presidente					261
Audizione del prefetto di Vercelli, Salv	atore I	Aalfi (Svolgimento	e conclusione)	262
AVVERTENZA					262
ERRATA CORRIGE					262

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.

